NOTIZIA

della

VERA LIBERTA' FIORENTINA

Considerata ne' suoi giusti limiti, per l'ordine de' Secoli.

Con la

Sincera Disamina, e Confutazione *delle* Scritture, e Tesi, *che in varj tempi ed a' nostri dì sono state pubblicate per negare, ed impugnare* i Sovrani Diritti *degli*

AUGUSTISSIMI IMPERADORI, e del SACRO ROMANO IMPERO,

sovra

La CITTA', e lo STATO di FIRENZE, e il GRAN DUCATO di TOSCANA.

PARTE III.

M. DCCXXVI.

SOMMARIO
DELLA PARTE TERZA
E DEL CAPITOLO XXV. ED ULTIMO
della *Notizia della vera Libertà Fiorentina:* considerata ne' suoi giusti limiti &c.

ARTICOLO I.

Consenso dell' Imperadore e del S. Impero necessario al Distaccamento di Firenze dall' Impero. Investiture ommesse, e non rinnovate insoffcienti a tal cosa.

§. 1. Connessione della presente Dissertazion coll' antecedente. E proponimento di provare che dall' anno 1576. in appresso fino al 1725 non è avvenuta cosa che possa di ragione esimere il G. Ducato dalla Dipendenza dal S Impero. f. 1 ** seg.

2. Alla Parte avversa si aspetta il dover provare tal mutazione, fondata nel consenso dichiarato del S. Impero. f. 2 **

3. 4. Si confuta il Whig, il quale nega essere d'uopo di tal dichiarazione pel G. Ducato; e ne porta per ragione; perchè esso non mai fu compreso in alcuno de' Circoli dell' Impero. f. 2 ** seg.

5. Si abbattono cinque altre Raginni adoperate dal Whig, per provare che non c'è bisogna di tal dichiarazione, e se gli mostra, che non importa nulla, che a' successori di Cosimo I. non sieno state rinnovate le Investiture. f. 3 ** seg.

6 Esempio d'Investitura unica e sola che si estende a tutti i Successori del primo Investiente, e primo investito. f. 4 **

7. Ragione intrinseca insuperabile, per la quale l'ommessione studiata e maliziosa della rinnovazione delle Investiture non può servire di titolo d'Indipendenza: benchè rechi occasione a' maledisposti di vantarla. f. 5 **

8. Varietà del modo, e degli accidenti, pe' quali il Vicariato di Firenze è stato convertito in feudo; è cagione degli equivoci in questo libro rischiarati. f. 5 ** seg.

9. Vera occasione e cagione per la quale per lo Stato di Firenze a rigore del Jus Pubblico non si richiedeva rinnovazione d'Investirure. f. 6 ** seg.

10 Mandasi a terra Il secondo motivo per lo quale il Whig afferma che non si richiede il consenso dichiarato dell' Impero per rendere indipendente il G Ducato; cioè, perchè Alessandro e Cosimo de' Medici ricusarono di rendersi Feudatarj dell' Imperadore; e se ne fa palese la vanità, e falsità. f. 8 **

11. Risposta al terzo motivo allegato dal Whig, per lo quale, secondo lui, non si richiede il consenso dell' Imperadore e del S. Impero al divenire indipendente il Gran Ducato; cioè, perchè Cosimo I. fu eletto liberamente dal Popolo Fiorentino; il che si è mostrato essere falso. f. 8 **

12. Si risponde al quarto motivo consistente in ciò, che nella Capitolazione della Resa di Firenze fu apposta, e nella Istituzione di Alessandro ripetuta la Clausula *Salva la Libertà di Firenze*; di cui mostrasi l'equivoco e la mala interpretazione. f. 8 ** seg.

13. Palesasi il frivolo della Quinta Raginne del Whig; la quale è, che, secondo lui, due Imperadori hanno parlato di Firenze come di uno Stato non Feudo, o non soggetto all'Impero. f. 9 ** seg.

ARTICOLO II.

Atti negativi delle Contribuzioni non importano Indipendenza.

14. Difesa del dotto Sig. Pfeffenger contra ragione e verità assalito dagli Avversarj, per aver detto, che il G. Ducato è tenuto di contribuzioni al S. Impero. f. 9 ** seg.

15. Firenze da sua origine tenuta a pagar contribuzioni a' Romani, Gotti e Longobardi. f. 10 **

16. Regno Longobardico come serva di prima radice e fondamento del Regno d'Italia e del moderno Impero in Italia. E perchè in questa ultima Differtazione si rimonti ancóra a que' principj f. 10 **

17. Come avvenisse che Firenze soggiogata da' Longobardi fosse in modo mediato tributaria del Pòpolo o Regno Franco, poco dopo l'anno 573. f. 11 **

18. Childeberto Re de' Germani, o Franchi Orientali rende il Regno Longobardico vassallo della Corona Franca f. 11 **

19 Franchi ricevono in lor ba ia Aosta e Susa in Italia, e dodici mila soldi d'oro di annuale tributo da' Longobardi. f. 11 ** seg.

20 Longobardi eleggono i loro Re col consenso e con la confermazione de' Re Franchi. Childerico Re de' Franchi Orientali si oppone al matrimonio di Autari con Teodelinda sorella del Duca di Baviera Garibaldo parimente Vassallo de' Franchi. Professione di vassallaggio e soggezione di Autarri a' Re Franchi. f. 12 ** 13 **

21. Messi Franchi assistono alla elezione di Adaloaldo al Regno Longobardico in Milano. f. 13 **

22 Giustizia di questi primi fondamenti della sovranità de' Franchi sopra 'l Regno d'Italia, rispetto alla Nazione Longobarda e Franca provocata ed irritata da' Longobardi. f. 13 **

23. Pretensioni de' Franchi sovra parte dell' Italia, prima che la conquistasse Alboino. f. 13 **

24. Franchi fanno la guerra egualmente a' Greci, e a' Gotti in Italia, non volendo collegarsi con niuna delle due Parti. f. 14 **

25. Conquista di quasi tutta l'Italia fatta per Teodeberto Re, e Buccellino Generale Fran o. f. 14 **

26. Teudibaldo successore di Teodeberto cede alla conquista di tutta l'Italia umi mente. f. 15 **

27 28. I Gotti promettono di riconoscere Buccellino Generale de' Franchi per loro Re; onde li protegge, e pugna per loro; ma perde la giornata contra Narsete. f. 15 ** seg.

29 Amingo altro Comandante Franco continua, o ripiglia la guerra. E Childiberto successore di Teodibaldo viene con armata in Italia. f. 16 **

30. Si conclude dalla serie di que' fatti succeduti nello spazio di anni 18. poco davanti alla venuta di Alboino, che più tosto i Franchi aveano sovra l'Italia contro a' Longobardi; che i Longobardi sopra la Francia contro a' Franchi alcuna pretensione. f. 16 **

31. Che ad ogni modo la legge del Vassallaggio imposta da' vincitori agli assalitori vinti, era giustissima. f. 16 **

32 Il tributo annuale pagato da' Longobardi a' Franchi fino all' anno 617. o circa. Ma rilasciato per corrottela de' Ministri Franchi in tempo di Clotario II. f. 17 **

33. Ma non per questo pare disciolto il vincolo del Vassallaggio, e di Dipendenza. Poichè i Fatti posteriori lo fanno vedere continovato. f. 17 **

34 Ciò si comprova per la lettera del S. Pontefice Gregorio III. a Carlo Martello. Disamina di essa lettera. f. 18 ** seg.

35. Esso Pontefice offre a Carlo Martello il Consolato, o Patriciato e la Sovrana Protezione di Roma; purchè la liberi dal giogo imminente de' Longobardi. f. 19 ** seg.

36 Tali Trattati seguirono tra Romani e Franchi; da Popolo a Popolo: non tra 'l Pontefice e Carlo Martello solamente. f. 26 **

37 Il simile si prova avvenuto in tempo di P. Stefano III. e di Pippino Re de' Franchi l'anno 754. f. 26 ** seg.

38 Difficoltà ch' incontrarono appresso de' Franchi le istanze di P. Stefano III. f. 21 **

39 Pippino delibera la spedizione contra Aistulfo in Pubblica Dieta. f. 21 **

40. Aistulfo rinnova l'antico Vassallaggio e tributo del Popolo o Regno Longobardico, col Popolo o Regno Franco l'anno 754 e dà grandi DONI, cioè contribuzioni al Fisco de' Franchi. f. 21 ** seg

41. Aistulfo sottopone ogni sua controversia co' Romani al Giudizio del Consiglio Antico de' Franchi; e ne riceve la sentenza. f. 22 ** seg.

42 E tutti questi patti seguono da Nazione o Corona a Nazione o Corona; e non punto personalmente da Re a Re; onde ne nacque obbligazione perpetua. f. 23 **

43. Si accrebbe l'antico Censo di XII. in XIV mila monete d'oro probabilmente. f. 23 **

44. Desiderio probabilmente confermato nel Regno Longobardo da Pippino. f. 23 ** seg.

45 E Berta Madre di Carlo Magno Regina vedova tiene placito probabilmente contra Desiderio in Lombardia. f. 24 ** 46. Ri-

SOMMARIO DEL CAPITOLO XXV. ED ULTIMO.

46. Riflessioni sopra 'l silenzio della maggior parte degli Scrittori intorno a questo sicurissimo Vassallaggio del Regno Longobardico col Regno Franco. f. 25 **

47. Errori che nascono da tale ommessione, e silenzio. f. 25 **

48. Tra le Ragioni per le quali si è fatta questa Dimostrazione, n'è l'una questa, che si conosca il Regno di Longobardia acquistato da' Franchi *Jure belli & victoriæ*; e Firenze tributaria sotto a' Franchi. f. 25 ** seg.

49 In tale condizione continuò fino al lungo Interregno davanti a Rodolfo I. f. 26 **

50 Parimente dappoi fino alla Istituzione de' Medici nel Governo o Principato di Firenze. f. 26 ** seg.

51. Col trasferirsi il Governo o Vicariato in Alessandro non si è tolto via l'obbligo delle contribuzioni. f. 27 **

52. Ne meno con Investitura a Cosimo I. nè con convertire il Vicariato in Ducato e Gran Ducato a favore di Francesco di Medici. f. 27 **

53. Nè si è abolito sotto i successori di coloro. f. 27 ** seg.

54. Dalle cose premostrate si conclude esser' iniquo, che gli Avversarj appellino ingiusta estorsione, la esazione delle contribuzioni fatta per ordine dell' Augustissimo Imperadore Leopoldo, e suoi gloriosissimi Successori. f. 28 **

55. Falsità dell' affermazione degli Oppositori, che l'Imperadore Leopoldo non abbia mai esatto contribuzioni per Firenze, ma pe' soli Feudi di nuovo acquistamento, pe' quali si sono prese e rinnovate fin' ora le Investiture. f. 28 ** seg.

56. 57 Si prova il contrario per le parole, lettere ed operazioni del General Caraffa Plenipotenziario Imperiale dall' anno 1691. in appresso. f 29 ** seg.

58 Difficoltà ch' incontra un Plenipotenziario nell' odioso esercizio di esigere le Contribuzioni: e la abilità, e buona maniera usata dal General Caraffa. f. 30 **

59 Scuse che apportano i Principi Vassalli imperiali, per essere esentati in parte o in tutto da' Quartieri, o dalle Contribuzioni. f. 30 ** seg.

60. Ragioni parte colorite, parte valevoli allegate per parte della Repubblica di Lucca. Esamina e loda di este. f 31 ** seg.

61. Firenze egualmente obbligata alle Contribuzioni che Lucca; pur ricusa di pagarle. f. 32 **

62. Rebenac, Inviato straordinario del Re di Francia a' Principi d'Italia e alla Corte di Firenze per suscitarli contro Cesare; et impedire che non gli paghino le Contribuzioni. f 33 **

63. Arti, e ragioni persuasorie adoperate dal Rebenac a tal' effetto, colla giunta di studiate minacce f. 33 **

64 Giusta risposta del Caraffa a quelle. f 33 **

65. Uso che fecero i Principi d'Italia delle pratiche del Rebenac, e singolarmente il Duca di Mantova. f 34 **

66. Il G Duca nega francamente e Quartieri e Contribuzioni. f. 34 ** seg.

67. Trattosa ma grave Lettera del Caraffa al Serenissimo G. Duca Cosimo III. nella quale non esclude lo Stato antico dal debito delle Contribuzioni; ma lo comprende in esso. f 35 ** seg.

68. Il G Duca paga somma rispondente a tutti gli Stati suoi. f 36 **

69. 70. Obbliquità con cui il Garzoni Storico Veneto ha parlato di queste Contribuzioni; dicendo che solamente pe' Feudi nuovi vennero pagati. Luigi XIV. confessa ed attesta le Contribuzioni essere dovute dal G. Duca, per lo Trattato di sospensione delle armi nel 1696. a' 7. Ottobre. f 36 ** seg.

71. Argomento efficace che si ritrae da questo accordo per la giustificazione delle esazioni del Caraffa fatte a nome dell' Imperadore. f. 37 **

72. L'ardita accusa degli Oppositori d'infamare gli Atti Imperatorj de' Cesari per violenti ed ingiusti, addimandando che se ne mostri la equità e giustizia. f. 37 **

73. Contingente del Serenissimo G Duca nel 1696. furon LXXV. mila doppie. Sproporzionato a' soli feudi nuovi, e rispondente a tutti gli Stati. f. 37 ** seg.

74 Si osservò la stessa proporzione sotto l'Imperadore Giuseppe. f. 38 **

75 76. Dichiarazione fatta per parte del G. Duca dal Cavalier Nicolò Antinori, che il pagamento di 150 M. doppie per gli anni 1708. 1709. 1710. s'intenda fatto pe' soli Feudi. Importanza di essa dichiarazione. In occasione della quale si discorre sopra le difficoltà che fanno nascere nel concertare la formula delle ricevute; si rammenta la savia condotta dell' Eccellentissimo Sig. Generale D. Carlo Stampa in consimile commessione avuta; per dimostrare inutili quelle cavillose cautele. Che non mai l'Imperadore Leopoldo dichiarò, che le Contribuzioni fossero dovute pe' soli Feudi nuovi; e non per lo Stato vecchio. f. 38 ** seg.

77. Inutilità delle Protestazioni

fatte

fatte contra le dovute Contribuzioni. f.40 ** ſeg.

78. Effetti ſiniſtri prodotti dall' abuſo di eſſe Proteſtazioni introdottoſi a poco a poco, e per arte. f.40 **

79. E poſto in opera in occaſione del Soglio vacante; tempo fatale a' diritti del S.Impero. f 40 ** ſeg.

80. Memoriale preſentato al Sereniſſimo Collegio degli Elettori dal Miniſtro Fiorentino: con le oſſervazioni ſopra di eſſo. In principio deſtramente e confuſamente preſuppone; ma non vanta l'Indipendenza Fiorentina, ſe non che ſotto il termine ambiguo di Feudo. f.41 **

81. Afferma, che non coſti per memoria d'uomini che i Feudi nuovi pagaſſero Contribuzioni. Riſpoſta a ciò. f.42 **

82. Nè le Inveſtiture di eſſi eſprimono tal debito. Riſpoſta a ciò. f.42 **

83. Se foſſero Franchi que' Feudi a tal ſegno, ſarebbe migliore la condizione di eſſi, che di Firenze medeſima, la quale in ogni tempo fu tenuta a' Cenſi, e non mai ne fu diſpenſata al tutto in avvenire. f 42 **

84. Firenze dall'obbligo delle Contribuzioni all' Impero, e al Trono Franco non fu mai aſſolta, eſſendo Repubblica. f 42 ** ſeg.

85. Nè meno ſotto i Medici già fattine Duchi. Nè baſta che non ſia ſtato con eſpreſſo patto, o formula, riſervata tale obbligazione; ella corre finattantochè eſpreſſamente non venga diſpenſata. f. 43 ** ſeg.

86. Riſpoſta al III. Articolo della Eſpoſizione del Miniſtro Fiorentino fatta al Collegio Elettorale; che gl' Imperadori Auſtriaci hanno fatto a' Gran-Duchi de' Debiti Conſeſſi. f. 44 **

87 Riſpoſta al IV. Articolo; ove meritamente innalza le benemerenze de' Sereniſſimi G. Duchi, cogli Auguſti, e il S. Impero. f 45 **

88. Della giuſta compenſazione dovutaſi e dataſi, per ſoccorſi e ſpeſe ſtraordinariamente fatteſi nella guerra del Turco. f.45 **

89. 90. Ceſareo Riſcritto dell' Auguſtiſſimo Carlo VI. intorno alle Compenſazioni da farſi ad iſtanza del Sereniſſimo G. Duca Coſimo III. Conformità di queſto con que' degl' Imperadori Onorio et Arcadio in tal genere. f. 45 ** ſeg.

91. Riſpoſta al V Articolo della Eſpoſizione del Miniſtro Toſcano; ove dice, che i Pagamenti fatti eccedono la proporzione de' Feudi nuovi. Il che gli ſi concede, come coſa ragionevoliſſima. f 46 **

92 93. Riſpoſta all' Articolo VI. in cui dice, che l'Imperadore Leopoldo avea promeſſo riſarcimento del paſſato; e regolamento del futuro. Moſtraſi per gli eſempj e per la conſuetudine antichiſſima e continuata, che tal regolamento non eſimerebbe nè Firenze nè lo Stato antico. E che ſarebbe utile all' Impero più ch' a Fiorentini. f.46 ** ſeg.

94. Conſiderazione e riſpoſta ſopra 'l VII Articolo, in cui ſi preſuppone ſempre aggravato il G Ducato; e il glorioſo Leopoldo perſuaſo di tali eceeſſi, ed aggravj. f. 47 ** ſeg.

95. Opponeſi il Fatto di quell'Imperadore a tale preſuppoſizione. f. 49 **

96. Ed al Fatto le proteſtazioni de' Miniſtri Fiorentini fatteſi contro in Milano: e il ricorſo artificioſo alla mediazione od interpoſizione de' Principi od Elettori dell' Impero f 49 **

97. Deſtrezza et arditezza del Miniſtro Fiorentino in queſto negoziato. f 49 **

98. Riſpoſta all' Articolo VII. nel quale è contenuta implicitamente la jattanza d'indipendenza; e ſi offrono per grazia all' Impero le contribuzioni pe' pochi Feudi con l'intendimento di far dichiarare indipendente il reſtante. f 49 ** ſeg.

99. La deſtrezza del Miniſtro conſiſte nel valerſi di termini equivoci, ed ambigui nella ſua Eſpoſizione. f.50 **

100. Riſpoſta all' Articolo VIII. nel quale chiede riparazione de' pagamenti paſſati ſuppoſti eccedenti; perchè non dovuti, ſecondo lui, per lo Stato antico. f. 50 ** ſeg.

101. Conſiderazione intorno al IX. ed ultimo Articolo; nel quale il Miniſtro Fiorentino corteſemente prende comiato per la Dipendenza dello Stato antico dal S. Impero. f 51 **

102. La Scrittura fin qui eſaminata è ſtata pubblicata dagli Oppoſitori per una prova d'Indipendenza non che d'immunità dalle Contribuzioni. E però parve tale a' Lettori poco attenti. f. 51 **

103. La impreſa era di gran momento per l'Indipendenza; ma non ebbe sì felice eſito che alcun' altra tentata in tempo di Soglio vacante, e d'imminente concluſione di Pace. f. 51 **

104. Si moſtra l'artificio del Miniſtro Fiorentino in coteſta Eſpoſizione adoperato, per non incorrere la taccia di manifeſta, illecita, e criminoſa jattanza col Sereniſſimo Collegio Elettorale. f 52 **

105. Come legalmente avrebbe potuto ſcutarſene col titolo (non dell' Indipen-

dipendenza ma) della immunità. Ove si fa vedere come in questa parte la condizione di Firenze può considerarsi migliorata, dappoichè da Città Imperiale immediata, o Vicariato, è stata convertita in Ducato e Feudo Reale f. 52 **

106. Il qual punto si illustra cogli esempj del Vicariato di Milano convertito in Ducato. f. 52 ** seg.

107. E con quello di Modena. f. 53.**

108. E con quello di Siena, di cui si accennano le principali e fondamentali formule. f. 53 ** seg.

109 Dalle considerazioni fatte si rende palese, su qual fondamento posassero le renitenze contra i Quartieri d'Inverno e le contribuzioni del Gran Duca, il quale avea in ciò compagni il Serenissimo Duca di Mantova ed altri confessati Feudatarj e Vassalli dell' Impero: il che fa vedere ch' il protestarvi contro non è punto nè indizio, nè carattere, nè argomento d'Indipendenza assoluta f. 54 **

110. Che il Serenissimo Collegio Elettorale fece giustissimamente quel conto, che a rigore dovea, di quelle doglienze e rappresentanze del Ministro di Toscana senza ammettere la totale immunità; la quale non si ammette nè pure pe' vassalli Re, o pe' Feudi eretti in Reami, e si esemplifica col Principato o Regno d'Yvetot f. 54 ** seg.

111. La deliberazione del Collegio Elettorale fu di rappresentare all' Imperadore Augustissimo consultivamente, che sarebbe bene liquidare il conto delle contribuzioni del Gran Duca; e il determinare per l'avvenire la quantità da pagarsi per lui. f. 56 **

112. Si prova che tale rimostranza venne fatta a regola del jus pubblico; e che il determinare, benchè fosse utile non ostanti le difficoltà che s'incontrebbe nella pratica, tuttavia è arbitrario a Cesare. f. 56 **

ARTICOLO III.

Del Voto e Sessione nella Dieta del S. Impero.

113. Risposta alla odiosa insinuazione, che gli Avversarj fanno, essere cosa ingiusta che i Principi d'Italia non godono la prerogativa di Voto e Sessione nelle Diete del S. Impero: e perciò non essere da loro dovute le contribuzioni. f. 56 ** seg.

114. Mostrasi la falsità ed insussistenza della loro asserzione, ove dicono, che i Principi d'Italia posti nel bando dell' Impero non furono reintegrati ne' loro Stati. E la conseguenza che viene dal principio loro contraria al disegno che hanno f. 57 **

115. L'argomento di tale ineguaglianza de' Principi d'Italia con quei di Germania, non prova ingiuste le contribuzioni. f. 57 ** seg.

116. 117. Che non si sa che l'essere i Principi d'Italia esclusi dalle Diete dell' Impero sia cosa contraria alla loro volontà; ma che si sa per certo non essere ciò contrario alla giustizia: poichè la legge della prima Istituzione non lo addimanda: e che nemmeno i Fiorentini ebbero tal prerogativa in alcun tempo sotto i Romani, molto meno sotto i Longobardi. f. 58 **

118. 119. E non l'acquistarono sotto Carlo M. e i suoi successori; il quale li sottopose alla sua Corona e al Pubblico de' Franchi. E secondo la regola del diritto delle genti giustissimamente *jure victoriæ*. f. 58 ** seg.

120. Restò la Corona Longobardica dipendente dalla Franca, ancorchè Carlo M. si facesse coronare Re de' Longobardi. f. 60 **

121. Che per le monete coniate in Milano, Pavia e Lucca, e riconosciuto Sovrano perchè era Re de' Franchi, e non de' soli Longobardi f. 60 **

122. 123 Sino alla morte di Lodovico II. non s'immescolarono gli Ottimati, o Vescovi d'Italia nel deliberare circa la successione sul Trono. f. 60 **

124. S'imprende a combattere vari grossi errori popolari tirati dalla prima origine del Regno Longobardo f. 61 **

125. Cioè, che fino da' tempi di San Gregorio Magno, di Teodelinda e Agilulfo Re de' Longobardi; e molto più di Carlo Magno e de' Carolinghi non il Pubblico de' Longobardi, nè de' Franchi; ma l'Arcivescovo di Milano avea la potestà di eleggere e dare il Re all' Italia; e così di mano in mano. f. 61 **

126 Il P. Eustachio da S. Ubaldo, e Monsignor Fontanini modernissimi sonosi segnalatamente distinti in sostenere tali proposizioni. f. 61 ** seg.

127. Passo di Carolo Coinzio il quale si confuta ordinatamente, ed insieme il Sigonio; ed altri. f. 62 **

128. Passo del Mabillone, che si rimette al Coinzio e si accorda con lui. f. 64 **

129. Divisione di questa assurda Quistione ne' suoi principali e diversi capi. f. 64 ** seg.

130. De' quali niuno si può provare. Del valore dell' argomento negativo contro

contro agli Avverſarj. f 65 **

131. Della autentichezza del Privilegio di P. San Gregorio Magno con cui pretendono che deſſe la podeſtà di eleggere i Re all'Arciveſcovo di Milano f 65 **

132. Si moſtra contra Monſignor Fontanini l'aſſurdo, e l'improbabile e il falſo di tale conceſſione, e ſi riporta contro di eſſo un paſſo di Valeriano Caſtiglioni pieno di buon raziozinio, col quale ſi confermano que' del Coinzio e Mabillone. f. 66 ** ſeg.

133. Debole e bieca opposizione che fa Monſignor Fontanini al Coinzio e al Mabillone per via di un Teſto di Arnulfo Storico Milaneſe. f 68 ** ſeg.

134. e 135. L'Imperadore Conrado II. non mai inteſe di dire, che l'Arciveſcovo di Milano aveſſe la poteſtà di eleggere i Re. f. 69 **

136. Teſto di Arnolfo preſo da una ſcrittura di uomo ignoto dal Codice di Beraldo Curatore delle Lampadi della Chieſa di Milano, ſpacciato da Monſignor Fontanini per un Capitolo di Concilio Romano; non fa veruna autorità. f 69 ** ſeg.

137. Perchè, non è che una ſemplice, ſcompoſta, ed appaſſionata Relazione di Autore ignoto. Teſto ragionevole di Triſtano Calco che ſerve a ſpiegare quello di Arnolfo. f. 70 ** ſeg.

138 Difficoltà, che s'incontrano per credere che in tempo di Conrado II. ſi decideſſe la lite di precedenza tra gli Arciveſcovi di Milano, di Ravenna e il Patriarca d'Acquileja. f 71 **

139. Concludeſi, che con quel Teſto, e Fatto dati eziandio per veri Monſignor Fontanini non ha provata niuna delle coſe che provare volea contro al Coinzio e al Mabillone, a favore della autentichezza del Privilegio Gregoriano f 71 **

140. Nemmeno a favore della poteſtà Archiepiſcopale di eleggere i Re in tempo di Carlo Magno, e i Carolinghi. f. 72 **

141. Ragione per la quale Monſignor Fontanini ſiaſi appigliato a ſi arenoſi, e ſavoloſi ritrovati. E f 72 **

142. Breve ricapitulazione degli aſſurdi che importano. f. 73 **

143. Della ingiuſtizia che ſi fece alla Ragione del Pubblico e de' Re della Francia Orientale con la Elezione di Carlo Calvo. La quale è confeſſata da altri valenti Scrittori non Tedeſchi ma Franzeſi. f. 73 ** ſino 79 **

144. I quali però per negligenza badorono più a' diritti o a' comodi del Sangue Carolino, che a que' della Nazione Franca; del che ſi addita la ragione. f. 74 **

145. Lodovico Maimburgo biaſima come iniqua la Elezione del Calvo in Imperadore, e ne racconta il raggiro. f. 74 ** ſeg.

146 Racconto del medeſimo del modo di eſſere eletto Re d'Italia per una poteſtà uſurpataſi dal Sinodo convocato in Pavia. f 75 ** ſeg.

147. Encomj eccesſivi et indebiti da P. Giovanni VIII. al Calvo uſurpatore da lui favorito ed innalzato. f. 76 **

148 Rifleſſioni ſopra un detto di Carlo Sigonio, che afferma che da queſto Atto ingiuſto in appreſſo il Titolo d'Imperadore divenne Feudetario de' Pontefici. f. 76 **

149. Argomento giuſto, che ſi tira da tale affermazione o pretenſione. f. 76 **

150 P. Giovanni VIII. allega per titolo di quel ſuo operare, non altramenti la poteſtà, ma la rivelazione ſtatagli fatta. f. 76 **

151. La ſollecitudine e neceſſità di far confermare la elezione per più Sinodi e Diete, dimoſtra la invalidità di eſſa: ma furono inutili, perchè non fatte coll' intervenire del Popolo Franco Orientale: e furono disfatte ed abrogate pel Fatto e per la Vittoria di Carlo Manno f 76 ** ſeg.

152. Giudizio rettiſſimo, con cui il le Blanc parimente biaſima come iniqua la Elezione di Carlo Calvo: e loda come giuſta il ricuperamento che fece il Manno delle ſue ragioni. f 77 ** ſeg

153. P Giovanni VIII. medeſimo in alcuna maniera confeſſa non valevoli gli Atti da lui praticati a favore del Calvo contro il Manno; del quale ſi vanta di eſſere il Vicario nel Regno d'Italia f 79 **

154. Conſiderazioni ſopra 'l Teſtamento di Lodovico II. nel quale chiamò i Figliuoli di Lodovico Germanico. Ove ſi moſtra che morto Lodovico II la libera elezione di altro Imperadore e Re d'Italia non ſi adeva per coſa al mondo agli Ottimati d'Italia. f 79 ** ſeg.

155 156. Altre prove di ciò, che P. Giovanni VIII. riconoſceſſe la legittima ſovranità di Carlomanno in Italia, benchè non eletto, o chiamato o nè pure inaugurato nè da lui ne dall' Arciveſcovo di Milano, poichè lo prega di eleggere in Veſcovo di Vercelli il Diacono Oſperto f. 80 ** ſeg.

157 158. Fa lo ſteſſo con Carlo Craſſo. Il quale è Re d'Italia per diritto della ſua naſcita, e del Pubblico Franco prima che capitaſſe in Italia, e ſenza eſſere eletto o inaugurato in Italia. Tentative inutili

li di Giovanni VIII. per far dipendere la Corona Italica dalla Romana elezione o inaugurazione. f. 81 ** ſeg.

159 Ingiuſtizia delle pratiche ed elezioni di Re ſeguite in Italia poco davanti e poco dopo la morte di Carlo Craſſo. f. 82 ** ſeg.

160. Legittimità della elezione di Arnolfo; eletto da chi ne avea la legittima autorità Re de' Franchi, e ad una de' Longobardi od Italiani. f. 83 **

161. Riſpoſta all' obiezione di coloro che leggermente affermano, che tanto gl' Italiani, quanto che i Franchi Orientali, Bavari e Saſſoni, aveano diritto di farſi un Re a lor talento. f. 83 **

162. Atti Imperativi, Sovrani, e giuridizionali del Senato Franco contra i Re ribelli e uſurpatori d'Italia, ed altri; i quali alla perfine, ſecondo la teſtimonianza di due Scrittori Ingleſi coetanei, ubbidiſcono: e tra di eſſi Berengario I. già Vaſſallo di Carlo Craſſo della Corona Franca. f. 84 **

163 Provaſi con argomento legale che il Pubblico Franco Orientale conſervò lo ſteſſo antico Diritto ſull' Italia in mezzo delle uſurpazioni, che ſeguirono nell' intervallo tra Carlo Craſſo ed Ottone Magno. f. 84 ** ſeg.

164 Provaſi la ſteſſa verità per gli argomenti tirati dal Fatto e dalla Storia; ma per ſovrabbondanza. f. 85 ** ſeg.

165. Conſiderazione ſopra un paſſo di Fra Gerolamo d'Acqui, che afferma Enrico l'Aucupe avere regnato in Italia cui tiene appreſſo Benvenuto di S. Giorgio. f. 87 **

166 Monete o Medaglie che nomano Conrado I. ed Enrico l'Aucupe Imperadori, e una d'oro ſtozzata in Milano. f. 87 ** ſeg

167. Ottone neceſſariamente ricuperò e non acquiſtò ſemplicemente l'Italia. f. 88 **

168. E nel ricuperarla, non fece patto che dopo di lui, e i ſuoi figliuoli e diſcendenti del ſuo Sangue il jus di eleggere un Re tornaſſe agl' Italiani, e ſi perdeſſe al Pubblico o al Regno de' Franchi-Germani. f. 88 **

169. Inveſte eventualmente Liutolfo ſuo figliuolo del Regno d'Italia ſenza i ſuffragi de' Magnati d'Italia. f. 88 ** ſeg.

170. Morto Liutolfo Ottone ſteſſo prende poſſeſſo del Regno ſenza nuova pramatica degli Stati d'Italia; prendene la Corona, ma ſenza neceſſità, e per mera ſolennità inaugurale. f. 89 **

171. L'Elezione di Ardovino dopo la morte di Ottone III. fu uſurpatoria; e per tale fu appreſa da' Franchi, ed Italiani, e da Enrico Secondo il Santo. f. 89 ** ſeg.

172. Dopo la morte di Enrico il Santo gl' Italiani ſenza concorrere alla Elezione di Conrado II. lo riconoſcono, e gli fanno omaggio prima che paſſaſſe i monti per entrare in Italia. f. 90 **

173. Ad Enrico III. ubbidiſce pacificamente l'Italia per lo ſpazio di ſei anni prima che ei veniſſe egli dalla Germania; nè mai più s'ingerì nel volerſi fare un Re non eletto dal Pubblico Franco-Germanico. f. 90 **

174. Il Diritto di dare il Re all' Italia pienamente riconoſciuto nel Pubblico Franco-Germanico in tempo di Federigo I. anche per confeſſione di P. Adriano IV. nella ſua Lettera ad eſſo Imperadore. f. 91 **

175. Dopo Federigo I. nè meno il Pubblico Franco perdette tale jus, non oſtanti le rebellioni de' Popoli; delle quali ve ne fu in ogni età, ſecolo, e Regno; onde che non provano Libertà f. 91 **

176. Sentenza comune e da niuna perſona ragionevole negata, che dopo il Magno Ottone ſi aſpettaſſe al Pubblico Franco-Germano di dare il Re all' Italia. f. 92 **

177. Prove di ciò ſingolarmente nel lungo Interregno che precedette la Elezione di Rodolfo I. f. 92 **

178. Particolarmente per parte de' Milaneſi; i quali ſenza dimora riconoſcono Rodolfo I. f. 93 **

179. E dopo la morte di lui riconoſcono Adolfo di Naſſau, di cui ſi arreca il Diploma. f. 93 **

180 Adolfo ſpogliato dell' Impero, i Milaneſi riconoſcono Alberto figliuolo di Rodolfo I. f. 94 **

181. Concludeſi dalla ſerie di que' fatti. I. Che il Regno d'Italia non era eſtinto dopo il lungo Interregno. II. Che non ſi aſpettava ned all' Arciveſcovo di Milano, nè a gli Ottimati Italici di eleggere, ma ſoltanto di Riconoſcere e Coronare il Re d'Italia già da' Germani eletto. III. Che non aveano Voto nè Seſſione nelle Diete dell' Impero. f. 94 **

182. Parecchi Parti d'Italia in varj tempi coll' opportunità delle occaſioni tentarono di renderſi indipendenti: ma ciò non ebbe il ſuo effetto. f. 94 **.

183. Perchè non ottennero mai nè il volontario, nè lo sforzato conſenſo dell' antico Sovrano. f. 94 **

184. Non per mancanza di valore, e di ingegno; ma di unione. f. 94 ** ſeg.

185. Impedimento di queſta mai

ſempre fu, e probabilmente ſarà l'ambizione de' Prepotenti. f. 95 **

186 La prudenza ſteſſa, e il deſiderio di felicità portò l'Italia a ritornare ſempre all'Impero de' Franchi o Germani. f. 95 **

187 Cagioni, per le quali l'Italia non acquiſtò il gius di Cittedinanze Germana. f. 95 **

188. Che non n'è ſtata cagione la ſuperbie, o durezza de' Germani. f. 95 **

189. La univerſal negativa degli Avverſarj ei aſtrigne alla prova dell'univerſal' affermativa. f. 95 ** ſeg.

190. 191. Concludeſi, che le doglienze ed inſinuazioni degli Avverſarj intorno a ciò ſono odioſe, e non fanno al ſoggetto. f. 96 **

192. Ugguaglianza di condizione de' Popoli Toſcani, con altri Popoli dall' Impero dipendenti; in ciò che ſempre furono tenuti alle contribuzioni ancorchè non aveſſero Voto e Seſſione. Ragione legale di ciò fondata nella diverſità de' Diritti (Germanico, Italico, Slavico, o Vindico) co' quali i membri e le Provincie dell'Impero ſono ſtati uniti od acquiſtati alla Corona Franco-Germana. f. 96 ** ſeg.

193. Conſeguenze che vengono dalla diſcuſſione fatta. I. non eſſere ſtate ingiuſte le paſſate eſazioni di Contribuzioni per lo G. Ducato fatteſi per comandamento degli ultimi Auguſtiſſimi Imperadori. II. Ancorchè fatte per minacce. III. Che atteſo il giuſto principio e la giuſta continuazione eſſe ſervono di prova del continuato Dominio de' Re Franco-Germani. E che i Ceſarei Riſcritti dell'Auguſtiſſimo Regnante al Sereniſs. G. Duca Coſimo III degli anni 1718. 1719. quali ſi arrecano, provano tal legittima continuazione di ſupremo Dominio ſopra Firenze: ove ſi ſpiega il vero ſignificato de' titoli VASSALLO e CLIENTE del S. IMPERO dati in que' Riſcritti al Sereniſſimo G. Duca. IV. Che le Doglienze e Proteſtazioni non ſono tollerabili, che nel ſuppoſto che ſiavi ſtato eccesſo nella Quantità. V. Che altrimenti ſono inutili le Proteſte fatteſi contro, perchè contrarie al Diritto e al Fatto. VI Che la Scrittura del Miniſtro Toſcano preſentata in queſto Soggetto al Collegio Elettorale il Trono vacante, in niente ſerve a provare Indipendenza aſſoluta, ned immunità dalle Contribuzioni pel G. Ducato. f. 97 ** fino 100 ** ſeg.

194 195 Il Diploma del Glorioſo Imperador Leopoldo, col quale concedette l'anno 1691. al Sereniſſimo G. Duca Coſimo III. il titolo di Altezza Reale, apportato dagli Oppoſitori per una prova d'Indipendenza, prova affatto il contrario. f. 100 ** fino 103 **

196. L'Imperador Leopoldo con un ſuo Imperiale Riſcritto al G Duca poſteriore di dieci anni, al predetto Diploma, lo tratta da Dipendente dal S. Impero, eziandio per ragione dello Stato antico. f. 103 ** ſeg.

ARTICOLO IV.

Della Succeſſione nel G. Ducato.

197 FRammento di un biglietto ſcritto l'anno 1712. da S. E. il Sig. Conte di Sinzendorf G. Cancelliere della Corte Imperiale; apportato dagli Oppoſitori per una Confeſſione di S. M. I. C. della Indipendenza Toſcana, o della facoltà di quella Corte di regolare la Succeſſione in quegli Stati. f. 104 ** ſeg.

198. Siniſtra interpretazione fattaſi di quel biglietto pieno di sì corteſi e clementi ſenſi per la Sereniſſima Elettrice Palatina Vedova, per malavveduto conſiglio, con pregiudizio di S. Altezza Sereniſſima. f. 105 **

199. Gli Oppoſitori dovettero pubblicare altresì la Propoſta; alla quale riſponde eſſo biglietto; il che non avendolo fatto, malagevolmente s'intende il Punto e Stato della Quiſtione. f. 105 **

200 Si pone il caſo, che nella Propoſta ſi foſſe vantato o preſuppoſto indipendente il G. Ducato; e in tal caſo ſarà ſtata impetrata la riſpoſta *ad falſas preces*. f. 105 **

201. Eſſere compoſto il biglietto di termini omonimi, de' quali l'interpretazione ſi appartiene a chi l'hà dettato o fatto dettare; e non a' Miniſtri, od Avvocati Fiorentini. f. 106 **

202 203 Si pone di nuovo il caſo del § 200., e ſi moſtra, che tuttavia la Riſpoſta nulla prova, nè ſignifica, nè vale a prò della preteſa Indipendenza. f. 106 ** ſeg.

204 L'uſo che fanno gli Avverſarj di queſto biglietto è, che anche a giudizio di S. M. I. C. l'Atto fatto dalla Corte Toſcana l'anno 1713 a' 26 Novembre, per regolare la Succeſſione col Senato di Firenze, ſia ſtato giuſto, e valevole. f. 107 **

205. S. M. I., e C. diſapprova l'abuſo fattoſi di quel biglietto, e l'Atto ſeguito in Firenze, con dimoſtrarne alcuna indignazione ſin di allora, e con tutte le giuſtiſſime e prudentiſſime operazioni ſuſſeguite. f. 107 **

206. Delle quali ſi entra in un ſuc-

ceinto

cinto racconti mento: Cesare accetta il progetto del Trattato di Londra l'anno 1718. Azione insigne, con la quale spiegò il biglietto. f. 107 ** seg.

207. Memoriale di Vincenzo Pucci Secretario Fiorentino che vanta indipendenza contro al V. Articolo del predetto Trattato di Londra, fu idoneo ad irritare, ed impegnare maggiormente la Maestà Imperiale per la jattanza. Avvertesi come l'audacia di vantar l'indipendenza siasi introdotta, cresciuta a gradi, e resasi famigliare agli orecchi del Mondo. f. 108 **

208. Pascolo e nutrimento politico ed estrinseco, che hà trovato la pretensione d'indipendenza per parte di chi ne volle tirar vantaggio, e fare il suo giuoco. f. 108 ** seg.

209 La Real Corte di Madrid non mai la sostenne apertamente. f. 109 **

210. All'apertura del Congresso di Cambrai nel 1722 i Plenipotenziarj Spagnuoli chiedono le Investiture eventuali per gli Stati di Parma, Piacenza, e Firenze. Il che non doveire sembrar nuovo, ch'agli ingannati. f. 109 **

211. Prontezza di Cesare in adempiere la parola data. f. 110 **

212 Diligenze da Sua Maestà usate l'anno 1720. e 1722. per ottenere a quelle il consenso dell'Impero. Tutte azioni che spiegavano il biglietto in senso contrario a quello che gli vollero dare gli Oppositori. f. 110 **

213. Discorso del Ministro Austriaco, col quale nel 1722. propose la dimanda di S. M. Imperiale alla Dieta. f. 110 ** seg.

214. Considerazioni sopra di esso discorso contro ad alcune oziose conseguenze, che ne hanno voluto tirate i Saccentini ed i Gazzettieri f. 110 ** seg.

215. Esso discorso indica la premura che avea S. M. di conseguire prestamente il consenso dell'Impero; e su proposto con arte ed abilità f. 111 ** seg.

216. In quale senso e rispetto si possa dire, che l'Impero starà a guadagno con dare in Feudo il Gran-Ducato in avvenire; e come si abbia ad intendere quando si dice, che venga ricuperato. f. 112 ** seg.

217. Formula, con la quale la Dieta Imperiale prestò il consenso, mostra, che gli Stati dell'Impero tengono Firenze per Dipendente. f. 113 **

218. Protestazione, ch'il Ministro Toscano tentò d'insinuare in Cambrai contra le deliberazioni degli Alleati spettanti a Firenze. f. 113 ** seg.

219. Riflessioni sopra di essa e breve confutazione f. 114 ** seg.

220. Ella resta anche confutata dal consentimento di tutta Europa, e dalla accettazione delle Investiture per la Corte di Madrid del 1724 e dalla Pace di Vienna del 1725. f. 115 ** seg.

221 Importanza dell'argomento, che da un così fatto universal consenso risulta. f. 116 **

222 Esso consenso, e le Operazioni giustissime e savissime di Cesare corroborano la interpretazione storta del prememorato biglietto del Cesareo Ministro, e le Protestazioni della Corte Fiorentina; le quali non sono state proprie a procurare i vantaggi della Serenissima Elettrice Vedova. f. 116 ** seg.

223. Le Disposizioni fattesi l'anno 1713 in Firenze a favor di essa Principessa senza autorità dell'Imperial Maestà non essere valevoli; perocchè in niuna età ebbero i Fiorentini quel Privilegio, che alcuni Popoli dell'Impero già ebbero di eleggersi il loro Duca o Rettore da confermarsi dall'Imperadore; onde si mostra in ciò nulla la potestà del Senato separatamente ne' §§ seguenti. f. 117 **

224. Libertà antichissima della Fiorentina Repubblica circa l'Elezione de' suoi Maestrati non giunse mai al potersi eleggere un Capo o Principe perpetuo, e straniero. f. 118 **

225. Tale facoltà antica, quale la si fosse, non ritorna direttamente al Popolo Fiorentino estinta la Famiglia, e le persone chiamate ne' Diplomi di Carlo V. f. 118 **

226 Il Whig afferma, che nella scadenza ritorni al Senato la medesima libertà, ch'esercitò l'anno 1536. nell'eleggere Cosimo. E se gli risponde coll'argomento *ad hominem* f. 118 ** seg.

227. Altra Risposta al Whig, che vuole, che i Diplomi o Privilegj di Carlo V. abbiano avuto il loro adempimento, e sieno Atti consumati. Si distingue e mostra in qual riguardo sieno, e non sieno per essere consumati. f. 120 ** seg.

228. Il Whig inettamente riferisce ogni potestà dell'Imperadore Carlo V. e conseguentemente ogni effetto delle sue Cesaree Costituzioni circa Firenze, alla Capitolazione della Resa fatta a Don Ferrante Gonzaga. f. 121 ** seg.

229. A acefaleosi o ricapitulazione fatta dal Whig di tutta la sua Scrittura. f. 122 ** seg.

230. Antilogico rivolgimento dell'Epilogo di lui. O breve ricapitulazione degli argomenti contenuti in quest' Opera, contrapposta alla sua, con la quale si mostra,

che non al Senato a G. Duca di Firenze, ma all' Augustissimo Imperadore Carlo VI. e il S. R. Impero si aspetta il regolare la Successione. f. 123 ** seg.

231. Il Senato Fiorentino non ha presa la via diritta di migliorare la sorte della Libertà. f. 124 ** seg.

232. Di quanto perniciosa conseguenza saria alle sacrate Ragioni dell' Impero l'esempio tentatosi in Firenze nel 1713. f. 125 **

233. Egli sarebbe un rinnovare e rintrodurre in particolare i disordini che più universalmente avvennero dopo la morte di Lodovico II. di Carlo Crasso, e di Ottone III. nella Elezione di Ardovino; da' quali si è dimostrata la ingiustizia. f. 125 ** seg.

234. Utilità o necessità, che c'è stata di mostrarne la iniquità, da che gli Oppositori gli adducono per esempj e prove della pretesa libertà di eleggere un Principe a lor talanto. f. 126 **

235. Gli Avversarj vanno a mira di ridur le non negabili obbligazioni, che ebbero i Toscani e Fiorentini cogl' Imperadori, come ex. gr. cogli Ottoni ed Enrici; al genere delle obbligazioni personali, e limitate a tempo f. 126 **

236. Per tali vie, e Massime infringono e rendono dubbiosa la legittimità degli Atti imperativi di Carlo V. sopra Firenze; e parimente di Massimiliano I. e gli altri Predecessori Augusti. E rendono legittimati gli Atti negativi, e di Ribellione contra gl' Imperadori. f. 126 ** seg.

237. Così supposero personale l'obbligo risultante dall' omaggio e giuramento di fedeltà, che prestò il Comune Fiorentino pe' suoi Sindaci nel Duomo di Pisa a Carlo IV. l'anno 1354., della qual interpretazione si dimostra la falsità. f. 127 **

238. E' coerente tal' errore col supporre, che l'Elezione di Ardovino non fu effetto di ribellione contra l'Impero Romano-Germanico; e che Ottone I. non acquistasse il Regno Italico che personalmente per se e pel suo Sangue, e non al Pubblico e Trono Franco-Germano. f. 127 **

239 Nello stesso erroneo supposto fondasi altra la fallacia politica. f 127 **

240. Per combattere questi errori è stato d'uopo raccorre dalla primissima origine il modo di acquisto fattosi del Regno Italico e della Toscana non personalmente a' Re conquistatori; ma perpetuamente al Popolo Franco-Germano f. 128 **

241. Toscana e Firenze non mai fu assolta dal vincolo, che allora strinse con la Nazione. f. 128 **

242. Sarebbe giudizio iniquo il dar taccia odiosa a chi rischiara la materia in guisa non solamente lecita in tali Dispute, ma del tutto necessaria in cotesta Disciplina. f 128 **

243. Si mostra parimente, che a ciò non arriva nè meno la potestà de' Serenissimi Gran Duchi. Primieramente, perchè la Casa Medici innanzi della Illustrazione fattasi dall' Imperadore l'anno 1531. non avea sopra il Principato di Firenze veruno Diritto. f 129 ** seg.

244. Secondo, perchè il Vicariato o Governo perpetuo le fu dato non da' Fiorentini, ma dall' Imperadore loro malgrado; e con la legge di successione limitata a' maschj. f. 129 ** seg.

245. Terzo, perchè a Alessandro fu confermato nell' anno 1535. l'accrescimento di Potestà, e dell' utile Dominio dall' Imperadore, col Patto di Reversione delle Fortezze dello Stato. f 130 **

246. Quarto, Cosimo I. nel 1537. fu di nuovo istituito nel Governo dall' Imperadore colla stessa legge di Successione, ch'importa parimente la Reversione generale; col patto di fede e leanza; e n'ebbe la Dignità Ducale Feudale. f. 130 **

247. Quinto, i Medici prestarono opere a servigj Militari ed Aulici da Vassalli all' Imperadore per lo spazio di circa 40. anni, ed anche dipoi. f 130 **

248. Sesto, Cosimo I. fu investito l'anno 1542. da Carlo V. delle Fortezze di Firenze e di Livorno col patto di Reversione, secondo ogni più forte presunzione. f 130 **

249. Poichè gli Atti posteriori a norma della Ragion Comune, della Civile, e della Feudale, sono riputati di riflettere e di essere conformi a' precedenti fatti trà le medesime persone, ed intorno alle medesime cose. f. 130 **

250. Il primo patto del 1535. importava la Reversione in mancanza de' Figliuoli maschj f 131 **

251. Dell' intelligenza del vocabolo *Filii* o *Figliuoli* in questo luogo. f. 131 **

252. Nella guisa, che tal patto dovea aver' effetto in mancanza della discendenza Maschile di Alessandro; così ancora debbe averlo in mancanza di quella di Cosimo. f. 132 **

253. Nulla importa, che il Caso della Condizione non sia maturato per due secoli; perchè la Condizione è *Casuale* e non *potestativa*. f. 132 **

254. La Consuetudine, che in consimile materia s'introduce eziandio in uno o due atti, sta a favore dell' Impero. f 133 **

255. Non nuoce punto al soggetto

to la mancanza degli Atti paſſati tra Ceſare e Coſmo I. per la Reverſione delle Fortezze; poichè la ſoſtanza del Fatto è confeſſata e conceduta dalle Parti, e nel reſto milita a favore dell' Impero la verità della legge, la quale è più ſicura che la verità de' fatti. f. 133 **

256 Dopo l'Inveſtitura delle Fortezze non è ſopravvenuto altro fatto capace di tor via nè la legge della Reverſione Univerſale di tutto lo Stato all' Impero, nè della Particolare delle Fortezze. f. 134 **

257 Diſcendenti di Coſimo I. hanno poſſeduto lo Stato a nome e favore dell' Impero; il che ſi ſpiega per la ragione di poſſedere degl' Enfiteuti, Conduttori, e Depoſitarj. f. 134 **

258. L'Impero è in poſſeſſo di diſpor della Succeſſione, ed ha a ſuo favore l'Antichità del tempo f. 135 **

259. Vanità del Titolo di Poſſeſſo lunghiſſimo in queſto Propoſito dagli Avverſarj allegato a favore de' Medici. f. 135 **

260. Il Sereniſſimo Coſimo III. non bene ſtato conſigliato in queſto affare. Ingiuſtizia delle Doglienze contra la Caſa d'Auſtria. f. 135 ** ſeg.

261. Sua univerſal giuſtizia, e particolariſſima con la Caſa Medici. f. 136 ** ſeg.

262 Conſeguenza. Se nè il Senato da parte, nè la Corte o Caſa Regnante ſeparatamente non poterono legittimamente regolare la futura Succeſſione ſenza l'autorità Ceſarea; nemmeno poſſono regolarla amendue congiuntamente. f. 137 **

263. Altre Conſeguenze, che vengono dalle Dimoſtrazioni fatte; la prima, che per le medeſime Ragioni, per le quali non può ſuccedere ſenza eſpreſſo Conſenſo Imperiale la Sereniſſima Elettrice Vedova; nè meno può ſuccedere alcun diſcendente maſchio di altre Donne della Real Caſa Medici. E le Formule, e Cautele de' Diplomi di Carlo V. non baſtano ad eſcludere le femmine; non baſteranno nè pure quelle, che ſi ſono poſte nelle Inveſtiture Eventuali. f. 137 ** ſino 139 **

264. Non meno da' Vicariati perpetui, che da' Feudi reſtano eſcluſe per Ragion Comune le Femmine. f. 139 ** ſeg.

265. Forza della pregiudicata Opinione nel noſtro Caſo, che le rinnovazioni delle Inveſtiture o Privilegj ſieno neceſſarie per conſervare il Diritto di Sovranità. Falſità di eſſa di nuovo dimoſtrata. f. 140 ** ſeg.

266. Altra conſeguenza. Le Corti Mediatrici non hanno procurato nuovo vantaggio all' Imperadore e al S. Impero, ne hanno fatto violenza a' Principi e al Popolo di Firenze, con promovere queſta pratica. Che anzi Ceſare in certo riſpetto è venuto a cedere a' ſuoi Diritti. Ma loro ſe ne debbe avere obbligazione, perchè hanno cercato di ovviare a Diſturbi maggiori. f. 141 **

267 Generoſo Sacrifizio fattoſi da S. M. I. e Catt. in ſoſcrivendo a quell' Articolo del Trattato di Londra f. 141 ** ſeg.

268 Dimoſtrazioni de' Diritti Imperiali ſopra Firenze, vengono in acconcio anche dopo la Pace di Vienna ſtabilita. f. 142 **

269 Servono anche a difeſa dell' Onore e della Dignità de' Sereniſſimi Principi eventualmente inveſtiti del Gran-Ducato. f. 142 ** ſeg.

270. 271. Coloro, i quali giudicano tal Diſcuſſione inutile dopo la Pace, non pongono mente al vero ſtato della Quiſtione, che tutt' ora ſta in piedi appreſſo gli Oppoſitori. f. 143 ** ſeg.

Concluſione, e Dedicatoria Finale. f. 145 ſeg.

NOTIZIA

DELLA NOTIZIA

DELLA VERA LIBERTA' FIORENTINA &c. &c.

PARTE TERZA

E di tutta l'Opera il Capitolo XXV. o la Conclusione,

IN CUI

Si dimostra la Sovranità Imperiale sopra 'l Gran-Ducato di Toscana, e la Dipendenza della Real Casa de' Medici di ragione continovata fino all'anno presente 1726. Si confutano gli Argomenti, e Documenti dagli Avversarj adoperati in contrario. Si ricapitulano e maggiormente si rischiarono i Capi più importanti della Storia, e i Principj della Giurisprudenza stati premessi nelle Dissertazioni precedenti, e posti per fondamento necessario della verità dimostrata.

ARTICOLO I.

Che Firenze non mai sarà di ragione riputata indipendente, se non qualora il S. R. Impero a ciò consenta: e che le rinnovazioni delle Investiture ommesse non bastano punto a rendere indipendente uno Stato; e che pe' Principi Medicei ancorchè Vassalli e Dipendenti non si richiedevano di tali rinnovazioni.

§. 1.

Onendo la mano alla Conclusione dell' Opera antivedo che non potrò, per esigenza sì della Materia come del Fine, non essere prolisso anche nel Ristretto. Della Materia; perocchè molte e molte Opposizioni recate a mezzo dalla Parte opposta rimangonci a ribattere. Del Fine; perocchè l'intendimento mio è di fare un Compendio tale, il quale letto con alcuna attenzione solo possa intorno alla importante Quistione appagare ogni Leggitore desideroso di chiarirsene a fondo

fondo, eziandio senza bisogno di leggere da capo le antecedenti Dissertazioni. A tal che con la prolissità presente cõfido di dover'in certo modo rimediare alla passata in grazia di coloro a' quali manca o il tempo, o la pazienza di leggere volumi interi. Ora vengo dunque all' esecuzione.

Poichè fino a quì con quel genere di pruove, le quali nella presente Disciplina appresso le Genti, Repubbliche, Principi e Popoli tutti sono per irrefragabili e sacrosante ricevute e serbate, dimostrato abbiamo, che Firenze e Toscana nel tempo che passò sotto la Signoria della Casa de' Medici, tuttavia era al Sacro Romano Impero avvinta (1) col vincolo di quella Soggezione e dipendenza, cui avere sogliono le Città Imperiali in grado di Vicariato costituite; e che i primi Principi di essa Casa per la Autorità e per le Costituzioni Imperiall furono investiti della dignità e potestà Vicariale perpetua (2); che tal loro Vicariato a poco a poco fu convertito in dignità e potestà propia Regale, e Ducale, ch' importa l'esser Feudale (3); e finalmente in Gran-Ducale. E che essi riconobbero e di ragione e di fatto furon' obbligati di riconoscere fino all' anno 1576. cotesto loro Stato da Cesare (4): ne rimane a vedere se da allora in qua infra gli Augusti e il Sacro Impero, ed infra i Gran-Duchi rappresentanti il popolo Fiorentino, sia sopravvenuto alcuno di quegli Atti, i quali per lor natura, e per legge universale di tutti i Sistemi politici (5), sono idonei e necessarj a disciogliere i legami del patto onde nasce qualsisia Soggezione, Vassallaggio e Dipendenza.

(1) *Sopra c. 16. e 17.*

(2) *Sopra cap. 21. §. 142. seg. f. 479. seg.*

(3) *Sopra cap. 22. §. 143. f. 540.*

(4) *Sopra cap. 24. §§. 105. 112. e seg.*

(5) *Sopra cap. 1. §§. 31. seg. fol. 8. seg.*

2. In sul principio di coteste nostre Dissertazioni ponemmo tra le fondamentali questa semplicissima e ad ogni struttura sociabile necessarissima Massima; che nella guisa che per solo vicendevole consentimento gli uomini, e le Comunità da uomini composte possono uscire dallo stato primitivo di lor Libertà Naturale; così per questa stessa ed unica via ei possano in quello rientrare: e non altramenti (6). Ella è cotesta regola cotanto conforme alla ragione umana sociabile, che non c'è uomo sì poco curante o sì poco geloso del concetto di onestà e di ragionevolezza, il quale *in astratto* non la confessi ed accetti per giusta e retta: nè c'è cittadino di Repubblica o di Regno veruno, il quale *in concreto* non la vanti per necessaria alla conservazione del suo Sistema, e non riputi issofatto o per farnetico, o per cattivo cittadino, ribelle, e nemico dello Stato e della Patria chiunque praticamente in dubbio la rivocasse. Per la qual cosa non dubiterà uom di mente sana, essendo provata una volta e confessata Firenze e la Serenissima Casa regnante, e qualunque altra Città o Provincia e Famiglia per subordinata e dipendente; che chiunque voglia vantarla divenuta indipendente, tenuto sia a produr qualche Atto, il quale contenga l'assenso allo scioglimento del legame, o rinunziamento al diritto sovrano dato e fatto da coloro appresso de' quali risiede la somma podestà, cioè dall' Imperadore e dal Sacro Impero. Il pretendere l'uno e non saper far l'altro è attentato da ogni umana proporzione lontano e discordante.

(6) *Sopra c. 1 §§. 18. seg. fol. . seg.*

3. E pure si rincontriamo in chi ostinatamente, ed a dispetto dell' evidenza, l'uno vuole, e l'altro essere necessario nega. Onde mai, chiederà un intelletto diritto e sano, e come potrebbesi giustificare lo stravagante e fantastico insegnamento, che quella altrove sempre infallibile Massima e regola si possa preterire; e il sempre necessario consenso non sia punto essenziale nel caso di doversi provare cotesta novella Indipendenza? lo scampo pellegrino a schiffare quel per altro insuperabile ostacolo cel fa sapere il Whig spiritoso e ardito Abbreviatore di tutti i più sugosi argomenti stati posti avanti dagli altri Apologisti della assoluta Libertà, ed eccolo: Non accade produr Trattati od Atti pubblici in vigore de' quali abbia rinunziato Cesare e il Sacro Impero alle sovrane sue Ragioni sopra Firenze e il Gran-Ducato di Toscana: perocchè tal bisogno non corre per gli Stati che non mai furono compresi in veruno de' dieci Circoli dell' Impero. (7) *Il n' est pas necessaire de produire des Traites et des Conventions qui ayent affranchi l'Etat de Florence de la*

(7) *Lettre d'un Vbig a un Hollandois p. 2. 4*

subor-

fubordination à l'Empire. Sil'y a des Actes de cette nature pour le Duc de Lorraine, pour le Corps Helvetique, & pour les Hollandois, c'est que c'étoient des Etats du corps Germanique, qui ètoient compris dans les dix cercles de l'Empire. Dunque il non effere una Provincia compresa in alcun Circolo dell' Impero opera tanto, che a risguardo di lei, non ha più a valere una regola immutabile a riguardo di qualunque Provincia dipendente da qualsivoglia Impero o Regno del mondo? Dunque il non effere di alcun Circolo del Corpo Germanico è effere indipendente dall'Impero? (perchè il poterfi ftaccare da un Impero fenza fuo confenso, e lo efferne indipendente è la fteffa cofa.) Dunque l'Impero non ha altre terre foggette e dipendenti, fe non che le ridotte in Circoli? Dunque la Livonia, Pruffia, Danimarca, Boemia, Moravia, Silefia, ed altre non mai furono dipendenti dall' Impero? e poffono e poterono fenza Atti Solenni fopravvenuti ftaccarfi a lor capriccio da quello? Dunque le Provincie che non fono *juris Francici & Germanici*, ma che furono e fono *juris vel Slavici vel Italici*; cioè, quelle che non godono il diritto propio di Cittadinanza Germanica, godono però il privilegio inudito di poter violare impunemente non pure le leggi dell' Impero da cui furon conquiftate e da cui dipendono; ma quelle della Natura e delle Genti ancora? Dunque... ma non finirei per poco, quando voleffi feguitar' ad annoverare tutte le affurde confeguenze e prefoppofizioni che contien la ventofa argomentazione del Whig.

4. In un rifpetto però non è a negarfi, che egli non abbia ragione. Certa cofa è, che quel che fi è fatto per lo corpo Elvetico, per la Ollanda, e la Lorena non mai può accadere che fi faccia per Firenze e Tofcana; cioè, non mai potranno dichiararfi efenti da alcun Circolo dell' Impero; perchè non mai furono di niuno. Ma il Whig non fa egli, che una cofa è lo efimere una Provincia dall' uno de' Circoli, e un'altra lo fmembrarla affatto dall' Impero? Quello importa la affoluzione del legame particolare, e de' carichi che hanno comuni tra di sè le Provincie, Città e Terre che formano ciafcun Circolo; quefto importa lo fcioglimento del nodo univerfale che aftrigne uno Stato, e lo fa effere fubordinato al corpo dell' Impero Germanico: fe il Whig fapea far quefta diftinzione, egli ben potea avvederfi del difetto della fua argomentazione, e della inutilità totale di effa al foggetto noftro.

5 Sono pure della medefima farina, qualità e fodezza gli Atti negativi che il Whig fpaccia per eqivualenti al richiefto neceffario confentimento, e per idonei a fupplire alla mancanza di effo. In d'un colpo con agilità mitifica decide e pronunzia (1): *I. Per Firenze ci bafta, che fei Gran Duchi già hanno governato, e ch' in tempo loro nove Imperadori fono ftati eletti fenza che fiafi prefa alcuna Inveftitura per lo Stato di Firenze; fi come ve n'ha per tutti gli Stati Feudatarj dell' Impero.* ,, *I. Pour Florence il fuffit* ,, *que fix Grands Ducs ont deja gouverné, et que de leurs temps neuf Em-* ,, *pereurs ont été eleus, fans qu' il y ait eu aucune Inveftiture prife ou don-* ,, *neé pour l'Etat de Florence; comme il y en a pour tous les Etats Feudatai-* ,, *res de l'Empire.* Ma o Signore non, che ciò non bafta punto. Egli è vero, che niuno de' nove Augufti Succeffori di Carlo V. diè o rinnovò Diplomi, Privilegi, o Inveftiture per lo Stato Fiorentino a' Gran Duchi; trattone il Diploma, con cui Maffimiliano II. inveftì Francefco de' Medici della nuova dignità ed ereffe quello Stato in Gran-Ducato; Atto che equivale a qualfivoglia Inveftitura per provare la fovranità del Concedente, come dimoftrato fu (2). Ma falfo è, che in genere parlando, la ommeffione di tali Atti fignifichi indipendenza o vaglia ad acquiftarla, fecondo che in altro luogo abbiamo efpofto (3) largamente. E vegnendo al particolare, falfiffimo è, che per provare e confervare la debita relazione di dipendenza della Cafa Medici dal Sacro Impero, neceffaria foffe la rinnovazione de' Diplomi o delle Inveftiture che Carlo V. predeceffore degli

(1) *Vhig. l. 1. cap. 4.*

(2) *Sopra cap. 24. §. 112 feg.*

(3) *Sopra cap. 15. §. 8. feg. fol. 13. feg.*

degli ultimi nove Augusti concedute avea ad Alessadro e Cosimo de' Medici. Se dopo il Duca Cosimo, non sei, ma sessanta Gran Duchi dal suo Corpo legittimamente discesi governassero, niuno di loro avrebbe d'uopo di speciale nuova confermazione od Investitura nè per lo Stato Fiorentino nè per la dignità Gran-Ducale; Ma ne pure niuno di loro potrebbe senza offesa delle leggi più sante pretendere di essere dall'Impero indipendente, le cose così stanti. Imperciocchè il Governo perpetuo dello Stato fu conceduto ed Investito a esso Cosimo e ad una a tutti i discendenti suoi, primogeniti Maschi e legittimi (1): e la dignità Gran-Ducale al Gran-Duca Francesco, e ad una a tutti i Figliuoli primogeniti Maschi e legittimi (2) una volta per sempre fu confermata.

6. Non è punto necessaria alla Feudalità o Dipendenza la rinnovazione delle prime lettere in tal forma concepute. Rendesi il feudo impropriato, in questa parte per lo difetto di tal solennità; ma può restar propio e retto nel rimanente. Ommettesi poi tal solennità, o perchè non è stata prescritta nella prima Istituzione od Investitura, o perchè se n'è dispensato espressamente: porterò dell'ultimo caso un esempio. Nell'anno 1479. a' 19. di Settembre fecero i Duchi di Milano un Capitolato colla Lega Allamanna ò Svizzera de'Grigioni, nella quale si stipulò nell'Articolo 3. che alla Comunità ò a' Signori di Urn si darebbe la Valle Leventina in feudo perpetuo una volta per sempre dagli Ordinarj della Chiesa Maggiore di Milano.

(3) *Tertio conclusum, & notabiliter declaratum est in Causa Vallis Leventinæ cum omnibus hominibus, rebus, bonis, juribus, Dominiis, privilegiis, & pertinentiis suis nunc immediate, & SEMEL TANTUM LOCO PERPETUI AD PERPETUUM FEUDUM, ET JURE FEUDI, ET AD PERPETUAM POSSESSIONEM accipere à Venerabilibus Dominis Ordinariis Ecclesiæ Majoris Mediolani; Qui Domini Ordinarii debent propterea Dominis de Urania autenticas, & opportunas, & necessarias litteras sigillo Ordinariorum munitas dare, & Dominos Uranienses super eam Vallem Investire videlicet de omnibus hominibus, rebus, bonis, juribus privilegiis, & pertinentiis universis ad dictam Vallem Leventinam pertinentibus, & quiquid ipsi Uranienses per priora tempora tenuerunt, possederunt usque ad tempus captæ Guerræ tantùm . . . . sicque Domini de Urania, ET PERPETUI EORUM SUCCESSORES dictam Vallem Leventinam una cum Villa Brusiascha, quæ ab antiquo ad Vallem Leventinæ pertinuit; & cum omnibus juribus, & pertinentiis ut supra nunc in antea perpetuis temporibus sicut rem eorum propriam debeant, & possint occupare, tenere, uti, frui, & si dominari ad libitum ipsorum Dominorum Uranensium sine omni impedimento, gravamine, aut molestatione Dominorum Ordinariorum, & Illustrissimorum Principum Mediolani, & eorum perpetuorum Hæredum, & sucessorum. Et ratione hujus feudi debent præfati Domini Uranienses omni anno dare Gloriosissimæ Virgini Mariæ Ecclesiæ Majoris Mediolani unum Cereum trium librarum, & illum Cereum omni anno in festo Gloriosissimæ Virginis Mariæ Annuntiationis, aut indifferenter octo diebus post, vel ante ipsum festum ad dictam Mediolanensem Ecclesiam &c.*

Ma dice il Whig, cotesto caso tra due Comunità non fa Esempio pe' feudi dell'Imperio, le cui Investiture si rinnovano. Concedesi, che di stile Comune non sieno tali: ma chi le ha vedute tutte, e chi ha fatta o veduta la legge che tutti debbano essere simili, e che uno non debba discrepare dagli altri? Di già sugli inizzi di questa Opera abbiamo avvertito il perchè nel juspubblico Romano-Germanico non si può ragionevolmente esigere tal'esattezza di similitudine e di difinizioni (4). Se altro esempio non ve ne fosse; il caso di Firenze dato in Governo perpetuo a' Medici sarebbe il primiero esempio. E se veramente altro esempio non ve ne ha; bisogna altresì riflettere che non c'è esempio che Città Imperiale sia stata

data

(1) *Sopra cap. 23. §. 124. f. 587. e §. 134. f. 593.*
(2) *Sopra cap. 24. §. 112.*
(3) *Ex Archiv. Reg. Duc. Castri Medi. lan. Porta Jov.*
(4) *Sopra cap. 2. §. 51. fol. 49. ed antec. e seg.*

data in Vicariato, o Governo semplice perpetuo con diritto di successione di Padre in Figliuolo a una Famiglia: e che la Condizione Vicariale di essa sia stata convertita in Ducale e Feudale per tanti e cotanto industriosi sghembi. Il punto sta in ciò, che tale Convenzione fattasi a schisa ed a sghimbesco non ha potuta ne dovuta defraudare il Sacro Impero della sua Sovrana Ragione. Ma, per dire alcuna parola sopra il Documento riportato; Tuttochè quivi si rilasci ogni altro censo in segno di feudo fuorche una facella di Cera; e non si parli di prestare Giuramento di fedeltà ed omaggio; e si dispensi anche la rinnovazione dell' Investitura: il Feudo però dovea essere Feudo; e la Comunità investita fin che duri e non si discioglia dovea essere feudataria del Collegio Infeudante; il quale, disciolta che venisse la vassalla nel modo che a que' corpi civili equivale alla Morte delle Persone o delle Famiglie, rientrato sarebbe nel suo diritto di riprendere la Valle infeudata, o di rinfeudarla di nuovo ad altri: lo stesso può avvenire con qualunque feudo dell' Impero il quale per tacito o per espresso consenso abbia conseguito simili rimessioni.

7. E, per dir vero, con poca grazia e giustizia opererebbe talun Principe, i cui Maggiori ricevettero or in Vicariato or in Feudo e Ducato i suoi Stati, ove si pretendesse indipendenti per ciò, che da un centinaja di anni in quà, si è trovato il modo del non parlarsi più di rinnovazioni d'Investitura per buona parte di essi Stati, colla speranza, direbbe taluno, che in avvenire troverassi ancora il verso di preterire e di ommettere le Investiture di una altra parte di esse di più nuovo acquisto. Non negherò, che cotesta non possa parere una via di fatto idonea ad ottenebrare la Ragione Sovrana, e di rendere meno condannabile a prima vista l'usurpazione: ma ch' ella possa avere una menoma forza in linea di diritto, il dovrà negar con meco ogni Uomo non inimico del vero e del giusto. Imperocchè dipendendo l'ommessione di cotesti Atti le più volte dalla volontaria negligenza degl'Investiti, poco buona volontà, e dalle occasioni favoreggianti cotal volontà: e ripugnando alla idea di ogni Ragione e di ogni Stato, che per difetto della volontà di un solo de' contraenti, e pel favore delle occasioni ad un solo propizie, debba restar defraudato l'altro e deluso: ei non si può inferire dalla cessazione di que' segni la soluzione del patto. E siccome tale stratagemma e sofisma politico sarebbe pieno di un veleno di fellonia; così non mi avanzerei mai di apporre a chi si sia de' tempi passati e de' correnti, ch' egli avesse avuto o pure avesse tal mira, ed intenzione in ricevere dall' Imperadore la prima istituzione od Investitura per uno Stato, o Feudo dell' Impero. Sarebbero ben biasimevoli coloro, i quali mancando al debito dell' Uficio lasciassero prendere piede all' abuso. Perocchè, sebbene il privilegio di non rinnovare le Investiture possa acquistarsi per via di prescrizione, senza che si prescriva la Sovranità; da quella negligenza ad ogni modo, come si sperimenta, nasce, se non la perdita della Ragione, almen' almeno l'occasione di metterla in Controversia; il che non è sciagura picciola; ma può di gravissimi sconcerti e mali, e più tosto del profitto di un Terzo che degli Stati, o dell' Impero da cui dipendono, essere Cagione.

8. Di niun peso adunque è il primo argomento, che pone il Wigh per provare l'indipendenza del Gran-Ducato di Toscana, con dire, *che non v'ha Investitura per questo Stato, come ve n'ha per gli altri dell' Impero.* Gli si concede, come prima distinsi (1), che non v'è per avventura altro Feudo nell' Impero fondato con Istituzione simile ed eguale affatto a quello di Firenze, ma nè pure ve n'ha punto nè fiore di necessità nel nostro assunto. Basta bene, che ne' Principj ed Assiomi immutabili e necessarj s'incontri la somiglianza; de' mutabili, arbitrarj ed accidentali con ragione poco si travagliamo. Non meno Firenze, che Milano, Savoja, Modena e Mantova è Feudo dell' Impero, in

(1) *Sopra* §. 6.

ro, in quanto si appartiene alla Sostanza. Ogni differenza sta nella varietà degli accidenti, i quali concorsero al suo convertirsi in Feudo di Vicariato ch'era.

Savoja di prima sotto i suoi Conti, Milano sotto i suoi Visconti, Modena sotto i suoi Estensi, Mantova sotto i suoi Gonzaghi erano tanti Vicariati dell' Impero, e costoro Vicarj di esso in essi. Cotesti Vicariati tutti ne' lor tempi rispettivi in altrettanti Ducati, e in Feudi Proprj per autorità Imperiale, e per Atti solenni, patti nominati ed in termini espressi convertiti furono. Firenze parimente di prima era Vicariato dell' Impero, con la prerogativa, che i Maestrati di lei a suo arbitrio per tempo eletti fossero Vicarj Imperiali in quello (1); tal prerogativa le fu tolta, quando il Vicariato perpetuo e successivo fu conceduto alla Casa Medici (2). Ora questo Vicariato de' Medici altresì per Autorità Cesarea è stato convertito in Ducato (3); e in guisa ch' importa conversione in feudo (4); ma non in un tratto per Atti Solenni ed espressi come a que' prefati altri Ducati, nè come al Vicariato di Sienna (5) avvenne. E di quì nacque l'anomalia, la irregolarità, mistura di qualità, ed oscurità d'intendere e di scernere; e da questo poscia la occasione di cavillare, e di negare la luce al mezzo giorno.

Se di botto Carlo V. avesse investito Alessandro de' Medici del Vicariato di Firenze, ed insiememente l'avesse dato in Ducato e Feudo nella guisa che diè il Vicariato di Sienna a Filippo II. suo figliuolo, il tutto sarebbesi fatto con le solennità medesime, cioè della fedeltà giurata, e del patto di rinnovarla nelle occasioni. Ma dandosegli il Vicariato semplice perpetuo per lui e tutti i suoi discendenti senza l'utile dominio, non vi si richiedeva per la consuetudine nè giuramento di fedeltà (6). nè patto di rinnovazione: bastava la espressione della Causa Finale, per cui Carlo V fece quella Istituzione: (7) *Afine che la Repubblica Fiorentina stia ferma perpetuamente nella devozione nostra e del Sacro Romano Impero*, secondo che disse esso Imperadore; e poco dopo (8): *Desiderando Noi di conservare, siccome è il debito nostro, la Dignità e l'Autorità nostra e del Sacro Romano Impero*; le quali causalità presupponevano eterna e indelebile l'obbligazione della Fede e Dipendenza de' Medici eziandio senza ogni rinnovazione d'Investiture: perocchè chi vuole un fine, sicuramente vuole lontanissimi e rimotissimi tutti gli ostacoli e impedimenti di conseguirlo; e il fine era la conservazione dell' Autorità e Ragione del Sacro Impero, di cui è contraria e destruttiva la pretesa Indipendenza.

9. E come che di poi cotesto Vicariato perpetuo si convertisse in un Principato propio, e negli effetti suoi legali, simile a' Ducati e Feudi propj; ciò però avvenne in modo e in circostanze tali, che nè pure vi fu luogo a quelle solennità. Perciocchè in principio il Pubblico medesimo Fiorentino indotto a ciò fare dalle propie passioni, e dalle arti politiche di Papa Clemente VII. (9) conferì il potere assoluto a Alessandro, senza il concorso dell' autorità Sovrana, le cui disposizioni anzi furon' estese o eccedute a favor di Alessandro; sicchè per essere un patto tra membro e membro, cioè tra la Città e il suo Capo subalterno, e non tra'l membro col Capo Supremo, non v'era a quella solennità luogo. Nel progresso poi dopo la lite agitata innanti al Tribunale di Carlo V. in Napoli l'anno 1535., per colpa della poco sincera unione ed intenzione (10) de' Fuorusciti Accusatori di Alessandro, e per l'abbandonamento loro della Causa (11), quel medesimo potere, che il popolo aveagli conferito, e tutto quello di più, ch'esso erasi attribuito, gli venne confermato. Non per formale e solenne feudale investitura, la quale richiedesse giuramento di fedeltà e patto di rinnovazione; ma in primo luogo, per lo patto della Reversione della Fortezza di Firenze in mano dell' Imperadore in caso di scadenza o desinenza di prole maschile per linea diritta discesa dal Corpo di Alessandro (12): in secondo luogo, per Sentenza Sovrana di Carlo V. la quale non richie-

deva

(1) *Sopra c.* 22. § 28. *seg. fol.* 86. *seg.* *Il cap.* 13. §. 48. *fol.* 147.
(2) *Sopra cap.* 21. § 142. *seg. f.* 479. *seg.*
(3) *Sopra c.* 23. §. 142. *seg. f.* 596. *seg. e* §. 156. *seg. f.* 600. *seg.*
(4) *Sopra. ivi*
(5) *Sopra c.* 24. §. 6.
(6) *Sopra c.* 21 §. 162. *f.* 484. *seg.*
(7) *Sopra c.* 21. §. 63. *fol.* 454.
(8) *Ivi* §. 64. *fol.* 465.
(9) *Sopra c.* 22. §§ 2 *seg. fol.* 442. *seg.*
(10) *Sopra c.* 22 §. 22. *fol.* 552. *ed anteced. e seg.*
(11) *Sopra c.* 22. §. 75. *seg. fol.* 518. *seg.*
(12) *Sopra c.* 22. §. 100. *seg fol.* 527. *seg.*

deva que' patti, singolarmente non essendo che come provisionale, e pel susseguente consenso tacito confermata.

Ma a noi basta che quello che si fece quì di valido, fecesi I. per autorità Imperiale; II. con giustizia; III. che in sostanza l'effetto ne fosse, come se con tutte le solennità si fosse dato lo Stato a Alessandro ed a' suoi posteri In feudo jurabile, e propio. Ora ciò si fece I. per autorità Imperiale; perocchè i Fuorusciti avendo imprudentemente ricusato di accettare per Compromessario Carlo V. nella forma da lui dettata, esso la fece da Sovrano, e si servì della sua Potestà Somma (1); II. ciò si fece giustamente; perciocchè, se i Fiorentini di dentro aveano ceduto alla Casa Medici ogni potere e utile dominio che competea alla Città (2); e se que' di fuori per colpa loro astrignevano Cesare a consolidare quel che aveano fatto que' di dentro; ne viene che senza ingiustizia egli potea confermarlo al suo Genero. III. Gli effetti di quanto si era fatto, non ostanti le solennità ommesse, furono i medesimi, come se lo Stato si fosse dato in Feudo propio: tra perchè niun Vicariato dell' Impero, niuna potestà amministratoria può convertirsi in potestà propia, e regale, se non che, o con distaccarsi affatto dall' Impero, o con diventare feudataria dell' Impero (3); e perchè coll' osservanza, e colla prestazione de' Servizj de' tre primi Principi di Casa Medici, come da Principi Vassalli ricevuti per lo spazio di più di 30. anni dagli Imperadori, si è spiegato e consolidato essa qualità feudataria, secondo che largamente abbiamo dedotto (4).

Per sì fatti modi, accidenti, ed occasioni fu introdotta in cotesto affare la irregolarità del non giurarsi fedeltà e del non rinnovarsi le investiture. Si mutò la cosa per Cesarea Autorità e per le vie insolite, ma non contrarie alle leggi; cioè, si mutò la qualità della podestà conceduta alla Casa Medici nelle primiere Lettere d'Istituzione; ma sonosi ritenute le formole delle stesse Lettere, senza la giunta delle solennità del giuramento, e di patto di rinnovazioni; perchè poteva stare la cosa e l'essenza sua senza quelle. Egli accade in cotesto negozio, quel che suol' avvenire in tutte le mutazioni e conversioni, che non si fanno in un subito, ma a passo a passo, e dirò così, a miccino, e sotto mano; talche la conversione non è avvertita da molti. La tela istorica del progresso e della connessione della potestà Vicariale ed Amministratoria Medicea in propia, regale e feudataria, quale fedelmente delineata l'abbiamo ne' successi di Alessandro (5) e di Cosimo (6), si può comparare a un ricamo di lavorìo ombrato, nel quale non si congiungono da vicino i due colori estremi bianco e nero, ma si passa dal più scuro al più chiaro per una scala di colori confinantissimi e quasi simili tra di loro tanto, che dura fatica l'occhio di scernere la differenza, e l'intelletto di esprimere il nome. Ma nella guisa che dissepáratene ed esaminatene con diligenza le fila che quell' ombra compongono, se ne distingue il colore propio di ognuno, se ne rinviene il nome, si ritrova il bianco, e si sviluppa e separa dal tinto; Così parimente nella nostra materia con alcun poco di sincera analisi si scevera l'una qualità di stato e di condizione dall' altra; si trova il Feudo in sostanza ed essenza; o si rimuovono le traverse e gli abbagliori, che gli avversarj profittando della irregolarità, anomalia, ed apparente incertezza, dentro vi gettano: e si comprende in qual guisa, e per quali cagioni ei sia avvenuto, che siccome i Discendenti legittimi di Alessandro, se lasciato ne avesse, sarebbero come Vassalli dell' Impero succeduti nel Governo di Firenze senza rinnovazione di Investiture in vigor della sola primiera Istituzione; Così i Gran-Duchi Discendenti dal Corpo di Cosimo I. hanno parimente potuto succedere senza tal rinnovazione, ed in vigore del solo Diploma di sua confermazione, conforme che abbiamo dimostrato a' suoi luoghi; (7) ove insiememente additammo, che Cosimo, abbenchè chiamato nella prima Istituzione, tenea d'uopo di nuova Istituzione o Investitura, perocchè era soltanto Collaterale, e non Discendente retto del primo istituito.

(1) *Sopra c. 22. §. 75. seg. fol. 508. seg.*

(2) *Sopra c. 22. §. 2. seg. fol. 492. seg.*

(3) *Sopra c. 22. §. 142. fo. 540.*

(4) *Sopra ca. 22. §. 143. fino al 155. fol. 541. seg. e c. 23. §. e 24.*

(5) *Sopra c. 22. §. 75. seg f. 518.*

(6) *Sopra c. 23. §. 142. seg. f. 596. seg. e §. 156. seg. f. 600. seg.*

(7) *Sopra c. 23. §§. 98. seg. f. 578. seg.*

Il che

Il che ci 'nsegna, che molto più d'uopo ci sia di nuova investitura, quando abbia a succedere un Principe per affatto estraneo, o non punto chiamato, sì come si è disposto pe' Trattati di Londra del 1713. di Cambrai, e di Vienna dell'anno 1725. Talche resta abbattuta la Prima delle cinque Colonne, cui soprapposè il Whig l'edifizio dell'Indipendenza: vegniamo alla seconda.

10. (1) II. Per Firenze ei basta, dice esso, *che Cosimo ed Alessandro hanno ricusato di rendersi feudatarj dell'Impero; e che Cosimo a avuto cura di spiegarsi intorno a ciò nella Investitura di Sienna, che fu confermata dall'Imperador Ferdinando II.* „ II. *Pour Florence il suffit . . . . que* „ *Cosme, et Alexandre ont refusé de se faire feudataires de l'Empire; et que* „ *Cosme a eu soin de s'expliquer là dessus dans l'Investiture de Sienne qui fut* „ *approuvée par l'Empereur Ferdinand II.* „ Falso è, che in alcun tempo o modo ricusasse Alessandro di diventare Feudatario di Carlo V. lo abbiamo dimostrato (2); e ad una abbiamo fatto vedere che la sua sorte e condizione era meno avvantaggiata, e che al sommo arrivò all'essere buon Vassallo di esso Imperadore, e che tale si professò con le parole, (3) e con le opere (4). Falso parimente è, che Cosimo ricusasse di diventare Feudatario di Cesare, e lo dimostrammo (5), ove facemmo vedere, che desso molto s'industriò di diventare Feudatario, di giugnere a questo grado, e che in realtà il diventò (6). Falso ultimamente egli è, che Cosimo nella Investitura di Sienna abbia avuto l'ardimento di esprimere in modo, che importi, o dal quale ragionevolmente si possa ritrar alcuna negazione della feudalità, o dipendenza sua per lo stato di Firenze dall'Impero, conforme altresì provato abbiamo (7). Laonde cotesta Seconda delle Cinque Colonne che reggono la fabbrica dell'Indipendenza, è una colonna triangolare, di cui i tre angoli non sono eguali a due retti; perocchè è formata di tre imposture fondate in altrettante immaginazioni vane. Della medesima sodezza è la terza.

11. (8) III. Basta per Firenze, segue a dire il Whig, *che lo stesso Cosimo sia stato eletto liberamente ad esclusione di Giuliano.* „ III. „ *Pour Florence il suffit . . . . que le même Cosme a été éleús librement à* „ *l'exclusion de Julien.* „ Appunto. Tanto prova egli Libera Firenze quanto era Libera la Elezione di Cosimo. Ma cotesta fu tanto libera quanto l'abbiamo fatto vedere nel raccontamento di tutte le circostanze che accompagnarono quella elezione (9); senza escludere quella del Mulo del Carbonajo (10); e nella disamina dell'argomento cavato dalla Iscrizione posta sotto la Coda del Cavallo che porta Cosimo (11); e di altri consimili, che non accade quì ripetere avendone detto a sazietade; e che toccati non avrei un' quanco, se non invitato da sì sconce e puerili argomentazioni. Passiamo alla quarta Colonna.

12. (12) IV. Per Firenze basta, dice ancora il Whig, *Che nella ELEZIONE di Alessandro Carlo V. ha accettato la condizione di conservar la libertà di Firenze.* „ IV. *Pour Florence il suffit... que dans l'ELE-* „ *CTION d'Alexandre Charles V. a accepté la condition de conserver la liber-* „ *té de Florence.* „ Sicchè anche Alessandro fu creato Signore di Firenze per ELEZIONE? cotesta è scoperta nuova. La evidenza istorica fa vedere, ch'egli fu dato a Fiorentini per Capo loro per legge del Sovrano Signore, e del Vincitore (13): e che lor fu dato senza che si violasse la condizione (14) *di salvar la libertà di Firenze*, per la quale intendere non si può Libertà assoluta, se non da chi pecca di una molto o crassa, o maliziosa ignoranza (15). L'idea di tutta l'Azione, la convenevolezza di tutte le parti di essa, il sano raziocinio, il giudicio, e la spiegazione dello stesso Guicciardini (16) ci'nsegna che per Libertà quivi non potea intendersi che la conservazione di una parte de' Privilegj Cesarei dati a Firenze: E questi Cesare li lasciò intatti nelle parti non eccettuate;

(1) Vbig p. 14.
(2) Sopra c. 22. §§. 109. seg. fol. 529. seg.
(3) Ivi § 71. f. 517.
(4) Ivi §. 144. seg. f. 541. seg.
(5) Sopra ca. 23. §§. 138. seg. f. 594. seg.
(6) Ivi § 142. seg. f. 597.
(7) Sopra c. 24 §. 7. seg.
(8) Vibg p. 14.
(9) Sopra ca. 23. §. 3. seg. f. 546. seg.
(10) Sopra cap. 23. § 19. f. 550.
(11) Sopra cap 23. § 50. seg. f. 558. seg.
(12) Vbig p. 14.
(13) Sopra ca. 19. 20. 21.
(14) Sopra ca. 21. §. 58. f. 452.
(15) Sopra ca. 20 §§ 4. seg. f 403. seg.
(16) Sopra ca. 21. §. 59. f. 452. seg.

tuate; e se di poi i Fiorentini la Libertà fondata in essi perdettero contro della Casa de' Medici, ciò avvenne per volontà e colpa loro propia (1) senza mancamento alla promessa per conto dell' Imperadore. Di modo che qui non fu nè promessione o condizione che importasse *Piena Libertà*, nè violazione di promessa; e sen va in acqua la quarta colonna. E siamo venuti alla Quinta.

13. (2) V. Per Firenze ei basta, dice ultimamente il Whig, *Che due Imperadori della Casa d' Austria in distinguendo i Feudatarj da' popoli liberi, hanno posto i Fiorentini tra gli ultimi.* „ V. *Pour Florence il suffit* „ ... *que deux Empereurs de la Maison d' Austriche distinguant les Feudatai-* „ *res des peuples libres, ont mis les Florentins entre ceux cy.* „ Riflettono queste parole del prode Argomentante so due Casi; l'uno dell' Imperadore Friderico III. quando fece convocare la Dieta dell' Impero, ed invitarvi o chiamarvi anche i Fiorentini; intorno al quale io mi penso ch' il Whig siasi fatto non che confutare ma canzonare (3); a talche, non mi resta altro a ricordare, se non che non mai Friderico III. si prese l'incomodo di disseparare i Fiorentini da altri Principi e Popoli sudditi suoi: ma che Enea Silvio in una sua lettera famigliare e privata per accidente fece una tal quale non punto innaturale, ma nè meno in alcun modo al provare o supporre indipendenti i Fiorentini idonea divisione de' Potentati convocati. E che all' incontro negl' Atti pubblici dall' Imperadore Friderico III. e dall' Impero usciti trovansi i Fiorentini onorevolissimamente riposti nel numero di altri Potentati Feudatarj e Vassalli (4). Di maniera che alla puerilità dell' argomento sopraggiunse il Whig la inetta fallacia di ascrivere ad un Imperadore quel che fece o disse un privato Scrittore in una lettera mal' intesa e malissimo applicata.

Il secondo caso su cui riflette la quinta prova del Wigh, è quello, quando Carlo V. fece l'onore al Canigiani Inviato Fiorentino di farlo carcerare in compagnia dell' Ambasciador di Francia (5), e ciò perchè l'Imperadore diceva, *che* (6) *non voleva, che egli* (il Canigiani) *od altri potessero avvisare, e tenere ragguagliati di quello che era seguito e che seguir doveva gli avversarj e nemici suoi*: intorno al quale il Whig e chi lo ha imitato (7) è divenuto il ludibrio di ogni disappassionato giudice. Sì veramente che, ove il saggio Lettore consideri attentamente la qualità de' Cinque Argomenti e Ragioni cui apporta il Whig per supplire al difetto di un Trattato pubblico, che si richiederebbe *de jure gentium*, perchè fosse indipendente dal Sacro Impero il Gran-Ducato; e le sincere confutazioni che se ne son fatte, ne' suoi luoghi e tempi correspettivi, egli potrebbe naturalissimamente entrare in pensiero o sospetto, che quelle Cinque Ragioni sono Cinque Satire ritrovate per mettere in derisione o la Causa della pretesa Indipendenza, o chiunque si è lasciato indurre ad ammettere alcun dubbio circa la Dipendenza del Gran-Ducato: perocchè in altro senso non pare permesso nel consorzio delle creature dotate di ragione, lo abusare in si fatta guisa del tempo, della pazienza e del lume naturale di qualsisia Leggitore di sano intelletto e raziocinio.

(1) *Sopra c. 22. §§. 22. f. 501. ed anteced. e seg.*
(2) *Whig p. 14.*
(3) *Sopra c. 25. §§. 95. seg. f. 265. seg.*
(4) *Ivi.*
(5) *Sopra c. 27. §§. 35. seg. f. 333. seg.*
(6) *Sopra c. 27. §. 44. f. 337.*
(7) *Sopra ivi cap. 27. § 35. fino al §. 44. f. 333. fino al f. 338.*

ARTICOLO SECONDO.

Che gli atti negativi delle Contribuzioni non importano Indipendenza; e come e in quanto sieno dovute all' Impero dal Gran-Ducato.

14. QUantunque nel sugoso e sofistico ristretto del Whig siansi compendiati tutti gli argomenti, i quali, in sentenza degli Avversarj, vagliono a stabilire o consolidare la totale Indipendenza del Gran-Ducato; o a rimuovere la forza degli atti idonei a serbare vivi i Diritti Supremi del Sacro Impero; tuttavolta qui vuole altresi essere ascoltato e confutato l'Autore del Memoriale Francese, e il Tradottore Latino ed Ampliatore di esso.

Amendue premono vigorosamente sull'argomento negativo, ris-

petto

petto sì al Diritto, sì al fatto delle Contribuzioni da' Serenissimi Gran-Duchi per lo Stato Fiorentino o negati, o pagati dopo di molte difficoltà e protestazioni fattesi per parte loro. Amendue altresì scaglìansi addosso al Pfeffengero dottissimo Comentatore del Celebre Vitriario, attribuendogli con inezia e con mala fede lo inetto raziocinio; che da qualunque contribuzione pagata indistintamente, ed anche per ingiusta violenza estorta risulti idonea prova di soggezione, senza precedente titolo di Dominio di chi la esige. Il Memorialista dice: (1) „Cet Allemand examinant la liberté de Florence dans „ le dessein d'accroitre les Droits de l'Empire en disant (2), que ce qu'on sçait „ de grosses sommes d'argent paiées à l'Empereur depuis l'an 1692. est une preuve „ de la subordination de Florence, & comme une suite d'actes qui ont retablis „ les droits de l'Empire negligez auparavant. Il y a bien de l'apparence „ qu'aucun jurisconsulte n'enviera à celui-cy une decouverte dont il est aisé de „ montrer la fausseté. &c. Il Tradottore Latino ripete la stessa diceria esclamando con nuova esagerazione: (3) *Sed omnium ineptissimum est argumentum quod . . . . nuper excogitavit Pfeffingerius. &c.* Indi in poi oppongono a questo Scrittore Tedesco due altri della medesima Nazione, il Magero e il Klokio (4): per provare che è quel che niuno mai negò; cioè, che le Contribuzioni ingiustamẽte e senza precedente dominio esatte, non sono argomento di Soggezione. Innanzi, ove parlammo delle Contribuzioni che furon pagate da Fiorentini a Massimiliano I. mostrammo, che i Testi del Magero e del Klokio (5) non erano da allegarsi per la Fiorentina Indipendenza; perchè non solamente non la provano nè per *Tesi* nè per *Ipotesi*; ma di più ne provano la Dipendenza. Restami soltanto ora a soggiugnere, che chiunque leggerà il Pfeffengero ravviserà, ch'egli preme pochissimo sulla prova che risulta da' pagamenti delle Contribuzioni: ma, che da' suoi dotti e diligenti Comentarj risulta, ch'essi pagamenti furono giusti e dovuti. perchè fondati nelle obbligazioni antichissime della non mai spenta Fiorentina Soggezione o Dipendenza dal S. Impero. Per modo che il romore, che contro di lui hanno fatto, non è, che un falso attacco, col quale astutamente vollero divertire l'animo del Leggitore dal porr' attenzione a' veri motivi e titoli precedenti. Da' Comentarj predetti ancora si può raccogliere, se non in tutto però in gran parte, quel che in questo Trattato nostro per la serie de' Secoli, abbiamo provato; e che quì per esigenza del Soggetto, e per legge di Ricapitulazione ed ampliazione delle verità dimostrate, non pure di ripetere, ma in alcuna parte di maggiormente illustrare siamo obbligati.

15. Dico adunque, che Firenze era tenuta di contribuzioni di prima all'Impero Romano prisco qual Colonia (6). Di poi a' Re Gotti, qual terra stata data o in Feudo o in Vicariato dell' Impero a costoro dagl'Imperadori Greco-Romani (7). Appresso a' Longobardi (8), qual Popolo vinto e soggiogato da quelli: e per conseguente, in certo modo e rispetto, fino d'allora era tributaria del Regno e Popolo Franco vincitore del Longobardico.

Come, odo replicarmi, la Toscana e Firenze di già a tempo de' Longobardi tributarie al Pubblico Franco? Sì tributaria, e mediatamente. Perocchè di quel tributo, che i Fiorentini senza fallo e a unanime confessione de' migliori loro Scrittori (9) pagarono a' Longobardi, ne contribuirono picciola e proporzionata parte al Fisco de' Franchi Autori e fondatori dell' Impero di poi nomato Romano-Germanico.

16. Non facciami alcun saggio Leggitore il torto d'interrompere questo filo con la riflessione critica, che io inopportunamente nell'ultimo Capitolo dell'Opera vo rivangando le anticaglie de' Longobardi. La Disciplina, il Soggetto e il Fine e la CONNESSIONE dell' argomento me lo insegnano: e la Dottrina degli Avversarj mi vi trae parimente. Essi nell' Antico cercano il veleno contra le Ragioni moderne Imperiali; io nell' Antico trovo l'antidoto. L'uno di loro espressamente dice: (10) *Il Regno de' Longobardi in*

sostanza

(1) *Memoire p. 33. §. Il ne reste.*

(2) *Addit. ad Vitriar. Inst. Imper. tom. 2. tit. 5. lit. A.*

(3) *Trast. Lat. de Lib. Flor. p. 72.*

(4) *Ibid.*

(5) *Sopra c. 16. §. 86. fino al §. 91. f. 307. seg.*

(6) *Sopra c. 2. §§. 56. seg. f. 54. seg. e §. 130. seg. f. 78. seg.*

(7) *Sopra c. 3. §. 56. seg. f. 121. seg.*

(8) *Sopra c. 4. §. 5. seg. f. 158. seg.*

(9) *Sopra c. 4. §. 47. f. 177. seg.*

(10) *Differtaz. sopra Piac. e Parma f. 5. vedi sopra c. 4. §. 48. f. 182.*

sostanza fu , ed è la prima radice e il fondamento del moderno Romano Imperio in Italia , la qual cosa è verissima . e necessariamente gliene dobbiamo accordare ; convincendolo quindi coll'argomento *ad hominem* , e per la propria *Tesi*, che il Regno del Magno Ottone in Italia di Ragione è stato una Continuazione in Diritto, ed un ricuperamento in Fatto del Supremo Dominio de' Franchi e di Carlo Magno in Italia (1) : perocchè se legalmente fosse stato interrotto il Diritto della Nazione Franca , non mai più potrebbe il Regno de' Longobardi essere *la prima radice ed il fondamento del moderno Romano Imperio in Italia*. Ma perchè da quell' Oppositore ed altri viene accusata per infetta quella radice ; noi per mostrarla vie più sana , secondo la Ragione delle Genti , siamo andati (2) ; e ora un' altra volta ritorneremo a quel primo certissimo fondamento ; ad effetto di dimostrare vie più come e quando esso si pose e fondò .

17. E a sapere adunque, che in tempo . che i Longobardi di già Dominatori della maggior parte delle Italiche Regioni costituenti il loro Regno, e particolarmente della Toscana e di Firenze conquistate insino dalla venuta di Alboino (3) ; essendo morto il loro Re Clefi, il che accadde nell'anno 573. qualora si ressero a Duchi (chi vuole che fossero XXX. chi più chi meno in numero) ; essi passarono i Monti , e fecero scorrerie ostili contro de' Franchi già Conquistatori delle Gallie e della Borgngna , per depredarne e per foggiogarne le Terre e Città (4): e sconfissero ed uccisero Amato Patricio, cioè Vicario del Re Guntranno . (5) *Igitur devastantibus Longordardis Gallias , Amatus Patricius , Provinciæ* (Allemanicæ) , *qui Guntranno Regi Francorum parebat , contra eos exercitum duxit , commissoque bello terga vertit , ibique extinctus est .* „ Ma ritornati un' altra volta provarono nella vicinanza di Yverdon nell'Elvezia la resistenza di Ennio o Mummulo altro Patricio del suddetto Re Franco Guntranno . (6) „ *Irruentibus iterum Longobardis in Gallias , & usque Mustiascalmes accedentibus , qui locus Ebredunensi adjacet Civitati , Mummulus exercitum movit . . . . . . irruit super eos , multosque ex eis interfecit .* „ Di poi mandarono i Sassoni loro Alleati e Compagni a far una terza invasione in Provenza , ove posero il Campo nel Territorio di Riez , e dopo parecchi depredazioni furono parimente dal Patricio Mummolo battuti , ed obbligati a que' patti che piacquero al Vincitore (7). Altri tre Duchi o Capitani Longobardi Amo, Zaban, e Radano , che aveano invaso Valenza sul Rodano , Grenoble e il Territorio di Arles , furono da lui disfatti (8) . Oltre a ciò invasero i Confini di Sigiberto Re Franco della Germania o della Austrasia (9) ; il quale li rispinse valorosamente ; ma indi a poco fu traditorescamente ucciso nell' anno 575.

18. Childeberto successore e figliuolo di Sigiberto, parimente Re de' Germani od Austrasj, ne fece maggior vendetta : perocchè essendo entrato in Italia l'anno 586. non pure costrinse i Longobardi a chiedergli pace, sì come racconta Paolo di Varnefrido : (10) *Childebertus . . . . cum innumera Francorum multitudine in Italiam subitò introivit . Longobardi verò in Civitatibus communientes se , intercurrentibus Legatis , oblatisque muneribus pacem cum Childeberto fecerunt .* Ma di più , come che Paolo Diacono il dissimuli , o non ispeghi, se li rese tributarj e Vassalli ; convenendo ciò meglio a loro che l'essere al tutto sterminati e scacciati da Greco-Romani e Franchi congiunti insieme (11). „ *Childebertus Rex Italiam abiit ; quod cum audissent Longobardi , timentes ne ab ejus exercitu cæderentur , SUBDIDERUNT SE DITIONI EJUS, MULTA EI DANTES MUNERA, AC PROMITTENTES SE PARTI EJUS ESSE FIDELES ATQUE SUBJECTOS : PATRATISQUE CUM HIS OMNIBUS QUÆ VOLUIT REX, in Gallias est regressus .*

19. Oltre al vincolo di Vassallaggio i Longobardi diedero in balia de' Franchi due Piazze forti in Italia , Aosta e Suza ; con

(1) *Sopra c.5.*

(2) *Sopra c.4. §. 47. antec. e seg. f. 179.*

(3) Sopra c.4. §.9. *fol. 159. seg.*

(4) *P. Diac. de G. L. lib. 3. c. 1. e 2.*

(5) *Id. ibid. c.3 It. Greg. Turon. lib. 4. c. 36.*

(6) *P. Diac. l. 3. c. 4. It. Greg. Turon. l. 4. c. 36.*

(7) *P. Diac. ibid. Greg. Turon. l. 4. c. 37.*

(8) *P. Diac. l 3. c.8. Greg. Turon. l. 4. c. 39.*

(9) *Vid. Adr. Vales. de Gest Franc. veter. t.2. p.50. Faustum in vita G. Magni: & Marium in Chron. ad an. 574. 475.*

(10) *P. Diac. l. 3. c. 27.*

(11) *Gregor. Turon. l. 6. c. 42.*

censo o tributo di dodeci mila monete d'oro all'anno. Così col narrare ed attesta l'Autore della Storia Franca, scritta per ordine di Childebrando Consanguineo di Pippino, il quale passa sotto 'l nome di Fredegario Scolastico (1) „ *Duodecim Duces Longobardorum duodecim annis sine Regibus transigunt. Ipsoque tempore, sicut supra scriptum legitur, per loca in Regnum Francorum proruperunt; pro ea præsumptione in compositione Augustam & Susiam Civitates cum integro illarum territorio & populo partibus Guntchramni tradiderunt. Post hæc legationem ad Mauritium Imperatorem dirigunt; his duodecim Duces singulos legatarios destinant, pacem & patrocinium Imperii petentes. Iidem & alios legatarios duodecim ad Guntchramnum & Childebertum destinant; ut patrocinium & defensionem Francorum habentes DUODECIM MILLIA SOLIDORUM ANNIS SINGULIS HIS DUOBUS REGIBUS IN TRIBUTA IMPLERENT, VALLEM COGNOMENTO AMETEGIS partibus Guntchramni cessantes; ut hi legati, ubi plus congruebat patrocinium sibi firmarent. Posthac INTEGRA DEVOTIONE PATROCINIUM eligunt FRANCORUM.* Ancora in questi passi i nomi Patrocinio, Defensione, e Divozione significano il rapporto di Vassallaggio. E in questa guisa avvenne che il Regno Lombardico restasse, sì come in principio dicemmo (2), indipendente dall'Impero Greco-Romano, e non riconoscesse per Sovrani quegli Imperadori; e all'incontro divenið Vassallo e tributario della Corona Franca, e de' Re Compagni della Francia Occidentale ed Orientale;

20. E tanto più, che i Longobardi oltre al patto dell'annuale tributo, riordinarono la loro Repubblica, e la recarono alla primiera forma di reggimento Monarchale o Regale, per autorità e consenso de' Re Compagni de' Franchi: (3) „ *Nec mora post PERMISSU Guntchramni, & Childeberti Autharium ducem super se Longobardi sublimant in Regno.* Ma circa l'anno 590. Childerico Re de' Germani od Austrasj di nuovo imprese la Spedizione contra i Longobardi: La cagione, per quanto in sì spessa oscurità di tempi si scorge, nè fu in maggior parte, perchè il Re Autari senza il consenso de' Re Franchi avea scelto per sua Sposa Teodelinda Sorella di Garibaldo Duca di Baviera Vassallo parimente di Childerico e non per ancora membro e Parte incorporata nella Corona Franca, e ribelle di essa Corona: Onde egli non volle la unione di que' due suoi potenti Vassalli; e perciò disse il Brunnero: (4) *Ut Autharim spe fidissimi certissimique auxilii nudaret; eâdem Operâ Boicum haud obscurè ad Longobardicos inclinantem in fide retineret.* In questa Guerra le Armi di Childeberto erano padrone della Campagna; ma Autari si tenne racchiuso in Pavia. Andovaldo Generale Franco si fece però prestare il Giuramento da alcune altre Città che già avea possedute Sigiberto Padre di Childeberto in queste Contrade: (5) *Subdens etiam illud, accepto Sacramento, Regis ditionibus, quid pater ejus prius habuerat.* Autari, il quale con opportuna prestezza avea ad ogni modo consumato il suo Matrimonio con Teodelinda, scampato dal pericolo di quella campagna, chiedette mercè a' Re Socj Franchi, inviando i suoi Messi al Re Guntranno Zio di Childeberto II. i quali favellaro in questa umil guisa: (6) *Nos, piissime Rex, SUBJECTI ATQUE FIDELES VOBIS, GENTIQUE VESTRÆ* (non alla sola Persona, o Famiglia Regale) *sicut patribus vestris fuimus* (confermano l'antico Vassallagio) *& esse desideramus... SACRAMENTO, quod prædecessores nostri vestris decessoribus JURAVERUNT... Nunc autem desistite à persecutione nostra. & sit nobis pax, & concordia.* Guntranno gli accolse con buona grazia, e li rimandò al Re Childeberto II. suo Nipote; (7) *ut per ejus nutum, pax cum gente Longobardorum firmaretur*, dice Paolo Dicono; ma senza far menzione del Vassallagio nè pur ora. Tanto può nuocere alla verità il silenzio degli Autori nazionali. Pendenti

queste

(1) *Fredegar. Schol. Chron. ad an. 616. n. 44. edit. Ruinart. f. 625.*

(2) *Sopra c. 4. §. 4. f. 158.*

(3) *Id. ibid.*

(4) *Brunner. Annal. Bojor. l. 4. n. 8.*

(5) *Gregor. Turon. l. 10. c. 3.*

(6) *Gregor. Turon. l. 10. c. 3.*

(7) *P. Diac. l. 3. c. 33.*

queste negoziazioni venne improvvisamente a morte Autari. Ma la Nazione sua incontanente mandò altri Messi al Re' de Franchi Orientali, per dargliene parte, e per chiedergli pace. (1) *Statim à Longobardis legatio ad Childebertum Regem Francorum missa est, qui Regis mortem ei denunciaret, & pacem ab eo peterat; quod ille audiens legatos quidem suscepit, pacem verò in posterum se daturum promisit. Qui tamen præfatos legatos post aliquot dies promissa pace absolvit.* Grande abuso nell' intendere i vocaboli generici, *Pax*, *Fœdus*, *Munera*, e simili. Non c'era pace senza Vassallagio per allora; quantunque ne taccia, e non lo esprima il Diacono. Fu permesso a Teodelinda il continuare sul Trono, e di sceglierfi tra' Duchi Longobardi Agilulfo per compagno del Regno e del Talamo. Ma chi può dubitare, che ciò non si facesse col consenso de' Re Franchi, secondo il precedente istituto e costume praticato con Autari? Non c'è apparenza, che stando i Re Franchi in auge di forze, felicità e superiorità, dopo quel vincolo di Vassallagio, lasciassero regnare i Re Longobardi non confermati da loro.

(1) *Id. ibid. c. 34.*

21. In questo senso e modo bisogna intendere, che fosse assunto al Trono Adaloaldo figliuolo di Agilulfo in Milano, coll' intervenire de' Messi o Commessarj Franchi. Circostanza notabile benchè non avvertita. (2) *Levatus est Adaloaldus Rex super Longobardos apud Mediolanum in Circo, in præsentia patris sui Agilulfi Regis, astantibus legatis Theudeberti* (Successore del defunto Childerico Re de' Franchi Orientali) *Regis Francorum: & desponsata* (cioè promessa) *est eidem Regio puero filia Regis Theudeberti; & firmata est pax perpetua cum Francis.* Pace perpetua importa insiememente il regnar per concessione e consentimento, o l'essere tributario. E cel conferma il precitato Fredegario. (3) *Et Autharius Rex tributa quæ Longobardi ad partem Francorum spopondcrant annis singulis reddidit. Post ejus discessum . . . . . Ago (vel Agilulfus) in Regnum sublimatus similiter implevisse dignoscitur.*

(2) *P. Diac. l. 4. cap. 31.*

(3) *Fredegar. Schol. Chr. l. c. ad an. 616. p. 45.*

22. Ora questa serie di successi mi pare, che costituisca il primissimo fondamento della Signoria suprema de' Franchi sopra il Regno de' Longobardi; e parrà ancora, favellando relativamente a quel che ebbe luogo tra le due Nazinni, che sia fondamento giusto. Imperocchè da quante memorie di queste età e geste sovrastanno, si raccoglie solamente, che i Longobardi furono gli aggressori; e che compromettendo la fortuna e libertà della loro Corona alla sorte delle Armi, da' Franchi per necessaria e giusta difesa furono soggiogati. Nè si vede quale occasione o bisogno avessero di passare i Monti a ingaggiar briga.

23. Si bene al contrario piuttosto i Franchi avrebbero potuto produrre alcune speziose e colorite ragioni sopra l'Italia o Parte di essa contra i Longobardi novelli occupatori. Io non sono già per difinire nulla intorno alla Giustizia di esse. Ma pretesti e titoli non mancano a' Conquistatori, i quali si servono del diritto di Guerra, e di quel gius, che altri di prima ha adoperato contro di loro. Merita cotesto articolo una picciola digressione intorno alle Guerre de' Franchi amministrate in Italia innanzi alla occupazione de' Longobardi sotto di Alboino: poichè di qui si conosce la Mente e la Massima che animava questa Nazione, e i primi motivi e tentativi di sottoporre alla Corona Franca la Italia. Non ascenderò mica fino a' Galli Senoni i quali occuparono l'Italia, e fabbricaronvi, al dire di P. Diacono (4), Pavia, Milano, Bergamo, Brescia, onde di poi fu chiamato tutto quel Tratiato la Gallia Cisalpina. Ma lasciando l'età della Rep. e degl' Imperadori di Roma passerò a quelle de' Gotti. I Franchi erano stati malissimamente trattati da Teodorico Re Gotto d'Italia. Sia a nome suo o degli Imperadori; esso lor avea tolto notabile parte delle conquistate Gallie. Perciò morto che fu,

(4) *De G. L. l. 2. c. 23.*

ed

ed Atalarico suo Nipote essendo per anche minore di età, essi fin di allora meditarono di vendicarsi contro que' loro nemici ove li trovassero, e ne fa testimonianza Jornande. (1) *Franci bella parare moliebantur, quod pater, & avus Gallias occupasset*. Ma Amalasunta lor fece resistenza. Et essendo dopo il breve Regno di Atalarico seguita la morte violenta della detta Reina Amalasunta Figliuola di Teodorico e di Audefleda Sorella di Clodoveo, perchè fu soffocata in un bagno; i Principi o Re Franchi Childeberto e Lotario offesi di tale crudeltà esercitata contro al loro sangue, minacciarono Teodato autore di quella inumana azione di torgli il Regno, e di condannarlo al medesimo genere di morte: (2) *Regnum tuum aufferemus, & simili pœna damnabimus*. Ma i Gotti soddisfecero per questa volta a' Franchi in parte collo sborso, in parte con la promessa solenne di rilevante somma di contante, che non fu pagato tutto, onde lasciàro un conto acceso

24. Non molto dopo i Gotti veggendosi assaliti da Greco-Romani, lasciarono le terre delle Gallie a' Germani per meglio difendere la Italia; e di più invitarono i Franchi a soccorrerli coll' offerta di molto danaro, e di Luoghi e Città. I Franchi ebbero dal canto dell' Imperadore un quasi simile invito; ma essi attenti di profittare tra' due litiganti con niuna delle Parti presero positiva obbligazione. Procopio Secretario di Bellisario afferma, che mancassero di fede ad entrambe; ma la serie de' Fatti lascia vedere che non mai si obbligassero strettamente, nè all' ajutare, ned allo starsene neutrali; laonde il Cardinal Baronio (3) con fa buona questa accusa a Procopio.

25. Il fatto è, che Teodeberto Re Franco, veggendo la Guerra tra' Greco-Romani e Gotti impegnata, sopraggiunse in Italia con cento mila Uomini, e di ciò dice Procopio (4): *Eorum levitatem, & audaciam primi omnium Gothi, qui in Liguria erant, nimium demirati, molestè, hos, & graviter ferre, quòd cum, & LOCA IPSI HIS PLERAQUE, & pecuniarum vim maximam polliciti antehac sæpe pro ineunda secum societate fuissent, adduci nunquam potuerint, pro ipsorum Gothorum promissis quicquam ut rei exequerentur, nunc ULTRO in Italiam veniant*. Onde si ritrae, che non aveano conclúso dianzi veruni patti. Furon tali, e tanto felici i primi successi de' Franchi, ch' essi s'impadronirono, per un caso strano che racconta Procopio, del Campo de' Gotti, e de' Romani posti in fuga: (5) *Franci igitur Gothis .... Romanisque superatis, captisque duorum exercituum, sed sine milite, castris &c.* E' s'impossessarono della maggior parte delle Città della Venezia: (6) *interea PLERAQUE SIBI, & nullo jure in Venetos OCCUPARUNT LOCA; cum nec Romani tueri ea jam possent; nec Gothis tantum virium esset, ut his utrisque bellum inferrent*. Gregorio Turonese narra che Teodeberto essendosene ritornato nelle Gallie, Buccellino suo Generale ellesse le sue conquiste dalla inferior Italia nella superiore, e per fino in Sicilia: (7) *Theodobertus verò in Italiam abiit, & exinde multum adquisivit .... Dicitur autem tunc temporis usque Ticinum accessisse Civitatem, in qua Bucellinum rursum direxit. Qui MINORE ILLA ITALIA CAPTA, atque IN DITIONEM Regis antedicti REDACTA, majorem petiit: in qua contra Bellisarium pugnans victoriam obtinuit ...... Bucellinus etiam contra Narsetem magna certamina gessit, CAPTA OMNI ITALIA usque in mare terminum dilatavit ....* Perciò Carlo Cointzio disinì quelle loro conquiste in questa maniera: (8) *Franciarum igitur in Italia victoriarum termini fuerunt fretum siculum ex una parte, mare adriaticum ex altera*: e contra Parma tra le Città loro, quando in quel territorio Buccellino disfece gli Eruli compagni de' Greci. (9) *Pro Romanis pugnabant Eruli, hos Butelinus Dux Francorum prope Parmam profligavit; erat tunc ea Civitas in potestate Francorum*. Ma di poi passò fino in Sicilia, come narra Gregorio Turonese: (10) *Deinceps verò Buccelli-*

(1) Jornand. de reb. Got. cap. 59.

(2) Greg. Turon. Hist. l. 3. cap. 31.

(3) Baron. ad an. 540. num. 54.

(4) Procop. l. 2. apud Duchesa Script. Rer. Franc. t. 1. p. 237.

(5) Id. ibid.

(6) Ibid. p. 238. ex Procop. de Bel. Got. l. 3.

(7) Greg. Turon. Hist. l. 3. cap. 32. ad an. 539. lit. P. Diac. de G. L. lib. 2. c. 2.

(8) Cointe An. Eccl. Fr. ad a. 555. nu. 8.

(9) Ibid. ad an. 554. n. 23. seg.

(10) Greg. Tur. ibid.

cellinus Siciliam occupavit, de qua etiam tributa exigens Regi transmisit. Magna enim ei felicitas in his conditionibus fuit. Ma parla, mi penso, dell' una Sicilia solamente.

26. Parte di questi successi avvennero avanti, parte dopo la morte del Re Teodeberto. A suo Figliuolo e successore Teudibaldo ancora assai Giovane fece dall' una banda Teja Re de' Gotti, dall' altra l'Imperadore Greco-Romano nuovo invito alla Lega. Ma i Franchi non vollero dar mano a niuna alleanza; perocchè dessi medesimi aspiravano al Dominio totale d'Italia. Di Teja dice Procopio quel che segue: (1) *Tejus interea ut qui suas Romanis non pares bello fore copias duceret, ad Theudibaldum Francorum principem misit, qui magnam se illis daturum pecuniam polliceretur, si secum arma adversus Romanos bello consociaret. Franci tamen, ut reor, quum REBUS SUIS perquam bene consulerent, ne pro Gothorum quidem Romanorumve libertate subire mortis discrimen velle, sed SIBI ITALIAM VINDICARE summopere niti, ob eamque, & bella suscipere malle.* L' Imperadore parimenti fece esortar Teudebaldo, che con seco si legasse, e che a lui restituisse le Città e Terre in Italia all' Impero spettanti. Circa il primo punto rispose, che avea fatto tregua co' Gotti: circa il secondo, che non sapeva di possedere terre che nel tempo ch'il suo padre le avea occupate spettassero a' Romani: ma pure ch' era per rimettere tal' affare alla decisione di qualunque Giudice. (2) *Sed de his rebus cognitionem permittere judicibus possumus, ut si quid, quod Roman rum fuerit antehoc ditionis, genitor meus abstulerit, sine ulla mora vel nolentes ipsi restituamus. De hisque Byzantium Oratores per nos non longè post transmittentur.* La tregua co' Gotti consisteva in questo: (3) *Gothis Castel'a nonnulla in Venetos impartiti, & MARITIMA QUÆDAM ROMANIS LOCA* (anche di già le Lagune di Venezia?) *cetera suæ ditionis fecére. Romanis itaque, & Gothis . . . . . Armis inter se decertantibus, nec novos alios hostes nactis, Gothi quidem, & Franci ad colloquium venere, in idque conventum, ut quood Gothi prælio essent cum Romanis decertaturi, sua utrique haberent, nec quicquam integraretur hostile. Quod si unquam contigerit Justinianum Totilam bello pervincere, tunc quidem utrisque ut liceat sua sic moderari, & regere ut ex pedire fuerit ipsorum cuique visum.* Il termine venne presto; perdette tosto la vita Totila, e il successore suo Teja.

27. Allora Buccellino continuò le sue conquiste nella superior' Italia, come testè udimmo dire a Gregorio Turonese. E i Gotti ridotti alla disperazione da' Greco-Romani che non vollero più a verun patto lasciar l'Italia in mano di questi loro sia Vassalli sia Amministratori, persuasero finalmente il Generale de' Franchi Buccellino di ajutarli con la condizione che lo riconoscerebbero per loro Re: il che vuol dire, che i Gotti si sarebbero dipendenti e Vassalli della Corona Franca, con le Armi, ed a nome di cui Buccellino amministrava questa Guerra; e fecero a un di presso o simularono almeno di fare quel che praticò Demetrio incedendo il suo Regno a Filippo piuttosto, se potesse riacquistarlo, che lasciarlo in balia de' Romani (4). Agazia racconta la faccenda nel modo che segue: (5) *Butilinus verò etiam jurejurando se Gottis obstrinxit prælium adversus Romanos cum ipsis editurus. Cumq; illi per assentationem spargerent, sese eum Regem ipsorum designaturos.* E probabile, che il Giuramento fosse reciproco: e che la condizione del Glorioso Vincitore de' due nemici non fosse peggiore di quella de' Vinti od abbattuti da due altri.

28. Animato da questa speranza e dal desiderio di conquistar l'Italia Buccellino con soli trenta mila Franchi (perocchè gli altri erano sotto il suo Fratello Leutari nella Parte Inferiore d'Italia nella Venezia a Cineda travagliati dalla peste) arrischiò, non lungi da Capova sulla riva del Vulturno, la giornata contro di Narsete l'anno 537.: (6) *Quocirca & ipse (Buccellinus) quam optimè animatus erat, & universum exercitum*

(1) *Procop. de B. Goth. l. 3. p. m. 220.*

(2) *Apud Du Chesn. t. 1. p. 239. in Fragment. ex Procop. de bello Goth. l. 3.*

(3) *Ibid. p. 238.*

(4) *Justin. l. 29. c. 2.*

(5) *Agatia l. 2.*

(6) *Ibid. apud Duches. p. 245.*

tam hortabatur, non de exigua aliqua re eo prælio decernendum esse; sed aut ITALIAM, inquit, *CUJUS CAUSA VENIMUS, obtinebimus, aut hoc unum jamjam nobis reliquum erit, ut omnes inglorii moriamur.* Perdette la giornata e la vita in questo dì Buccellino dopo una felice guerra di 18. anni (1).

29. Ma non per anche desistettero i Franchi dallo sperimentare la sorte delle armi. Come che si fosse fatto tregua, indi a poco però Amingo altro Capitano de' Franchi seguirò ostinatamente a far la guerra, non ostante che Narsete lo facesse esortare alla pace: (2) *per legatos* (Narses) *mandabat ei* (Amingo), *ut abscederet neque bellum adversus Romanos iterum excitaret. Nam tunctemporis inter Francos ac Romanos induciæ erant: sed Amingus per eosdem legatos respondit, quamdiu sibi manus vibrando jaculo idonea esset, nunquam se Romanis cessurum.* Di più essendo venuto a morte il Re Teodibaldo il Giovane, il suo Zio Childeberto di bel nuovo ritornò in Italia e s'impadronì della parte più vicina al suo Regno. (3) *In illis quoque diebus Childebertus Rex Italiam abiit, RURSUMQUE eam ad partem Auster quam ipse regebat, ADQUISIVIT, ET SUB TRIBUTO SUBJUGAVIT.*

30. I Franchi fecero coteste guerre e conquiste senza fallo con la sola Ragione di Guerra, quale si praticava tra' Popoli; e quale l'aveano imparata da' Romani: altro a me non accade dire intorno alla giustizia di esse, nè mi atterrò alla ragione che il Cardinal Baronio (4) trova in Agazia per giustificare la spedizion di Teodibaldo: cioè per non voler sofferire che Giustiniano ne' suoi titoli ponesse il nome *FRANCICUS*. Ora questi successi per la scarsezza delle storie oscuramente ed imperfettamente noti, essendo avvenuti poco innanzi che i Longobardi capitassero in Italia sotto Alboino; egli non sarebbe gran fatto, se in vigor di tali antecedenze i Franchi avessero preteso di far valere alcuna ragione sopra quella parte d'Italia che di già più di una volta aveano conquistata, e posseduta: certa cosa è, che in concorrenza de' Longobardi essi poteano pretendere il diritto di anzianità; e se non aveano avuto riparo di conquistarla sopra i Greco-Romani legittimi Padroni, e sopra i Gotti Vassalli, o Vicarj, o Amministratori di quelli; molto meno dovettero averlo rispetto a' Longobardi novelli invasori. Il silenzio degli Scrittori, principalmente in sì grande penuria di libri e memorie, non prova il contrario. Certe conclusioni non hanno d'uopo di altra prova o dimostrazione, che il mero raziocinio, e la necessaria induzione tirata per ragionevol conseguenza dalle antecedenze, dalla particolare e conosciuta Massima e mente e mira di una Nazione, e dall'universale di quasi tutte le altre, e di quel che in ogni età, ed alla giornata si vede praticare in somiglianti casi. Non recherei a colpa a chi sospicasse che que' primi Longobardi di prima venissero a patti co' Franchi, e di poi a guerra appunto per tai motivi: perocchè, per quanto si è veduto, i Franchi non erano gente da vedere con occhio quieto occupare l'Italia a' Longobardi, i quali poc'anzi aveano ajutato Narsete a scacciar loro da queste contrade (5); e [qui] quì, secondo ogni verisimilitudine, saranno state originate le spedizioni, che i Duchi Longobardi fecero contro a' Franchi nella Gallia di là de' Monti; dalle quali nacque il loro Vassallaggio con la Corona Franca.

31. Ma quali quali si fossero quegli antichi titoli (giacchè il definire in sì oscuri tempi è cosa troppo arrischiata) dopo tante offese ricevute, e vittorie ottenute da' Franchi non sembra punto ingiusta la legge del Vassallaggio e tributo imposto al Regno Longobardico da' Franchi; poichè se i Longobardi fossero stati vincitori, essi non avrebbero avuto scrupolo d'imporla al Regno Franco. Da questa contrada e da' Possessori di essa lor vennero i danni e periglj; contro di essi valea la ragione di soggiogarli. In

fine

(1) *Ibid. It. Greg. Turon. ad an. 555.*

(2) *Ex Menandri Protectoris Historia apud eund. Duch. Tit. 3. ibid. p. 248.*

(3) *In gest. Francor. Epitomat. c. 35. p. 79. edit. Hannov. an. 1613.*

(4) *Ibid. ad an. 540. n. 39.*

(5) *P. Diac. de G. L. lib. 2. c. 1.*

fine aveano che fare con pubblici e perigliosi nemici: e quel che prendevano era posseduto da essi. Parlerei contra li miei Principj, ove affermassi, che con ciò restasse spogliato del suo diritto l'antico legittimo Signore l'Impero Greco-Romano, non veggendosi ceduta la ragione da quello; per me serbisi questa pur intera. Ma se i Franchi avesser dovuto far decidere la quistione per la Legge o Massima delle conquiste de' Romani antichi più celebri, di leggieri avrebbero giustificato questo modo di acquistare alcuna Superiorità, e di poi tutto 'l Dominio d'Italia: Essi averebbero potuto rispondere a' Greco-Romani, quel che rispose Pompeo a Antioco: (1) *ch' egli non avea tolto il Regno a lui quando l'avea; ma che, dappoichè se l'era lasciato torre da Tigrane, esso non era per restituirgli una cosa, che non avea saputo custodire.* Avrebbero potuto giustificarsi coll' esempio de' Romani, i quali conquistarono quella parte delle Gallie, che i Cimbri (cioè antichissimi Franchi) aveano presa a' Galli, e la ritennero per ciò come di buon'acquisto (2): *Eas Galliæ partes, quas Gallis eripuerant Cimbri, Romani pro suis habuere:* e con parecchi altri casi di questa fatta, che il Grozio (3) riporta.

32 Ma per ritornare in via, e continovare la materia di que' primi fondamenti della Sovranità Franca sopra il Regno Longobardico; è da avvertire, che i Longobardi continuarono a pagare il tributo annuale fino all' anno 617. o circa: cioè fino al Regno di Clotario II. Re de' Franchi: il quale per destrezza di maneggio e per avarizia de' Primi Ministri del Regno Franco fu indotto a rilasciare questo tributo nella guisa che segue (4): *Anno 34. regni Chlotarii, Legati tres Nobiles ex gente Longobardorum Agiulfus, Pompeus & Gauto ab Rege Agone ad Chlotarium Regem destinantur petentes ut illa DUODECIM MILLIA SOLIDORUM, QUÆ ANNIS SINGULIS FRANCORUM ÆRARIIS DISSOLVEBANT debuissent cassari, exhibentes INGENIOSE' SECRETIUS tris millia solidos, ex quibus Warmacharius (Major Domus in Burgundia), Gundelandus (M. D. in Neustria) & Chucus (M. D. fortè in Austrasia) Chlotario triginta sex millia soldorum insimul exhibebant. Quare consilio suprascriptorum, qui OCCULTI EXENIATI FUERANT, Chlotarius ipsa tributa à parte Longobardorum cassavit, & AMICITIAM PERPETUAM cum Longobardis sacramentis & pactis confirmavit.* A questo narrare l'avarizia de' corrotti Ministri, e la presenza di una quantità di oro fece tra-iare Clotario, e lo sedusse a sacrificare a quel bene presente l'utilità perpetua della sua Corona.

33. La quistione è, se coll'assolvere i Longobardi dal tributo annuale Clotario gli assolvesse da ogni nodo di dipendenza, fede, e ricognizione? se co' successori di Clotario si osservasse quell' accordo? e quali fossero i patti di quell'amicizia perpetua che fu giurata tra di lui e Longobardi? I fatti susseguiti ci farebbero credere, che fosse una amicizia di dipendenza quale praticossi anche cogli Antichissimi Romani (5). Quasi sarei per credere, che nella Successione ed elezione de' Re sul Trono Longobardico i Re Franchi abbiano continuato di avere, o certamente di pretendere di aver mano anche fino al tempo del Re Grimoaldo, Dopo la morte di Ariperto, che avvenne nel 661. Grimoaldo Duca di Torino invase astutamente il Trono a pregiudizio de' Figliuoli del Defunto; cioè di Godoberto, ch' egli uccise, e di Partarito (6) il quale se ne fuggì in Francia (7). Ora in sequela di tal rifugio veggiamo venire di nuovo l'anno 664. l'esercito de' Franchi in Italia contra Grimoaldo: dal quale furono vinti e disfatti nella vicinanza di Asti per istratagemma (8); e conseguentemente gli astrinse di riconoscerlo, e probabilmente a non più proteggere Partarito; il quale perciò non più si stimò sicuro appresso di loro dopo tale sconfitta e pace; onde che disse Paolo Diacono: (9) *Hac tempestate Francorum Regnum apud Gallias Dagobertus regebat, cum quo Rex Grimoaldus pacis firmissimæ fœdus iniit.*

(1) *Justin. ex Trojo. Mitridat. civil. I. Lib. XI.*

(2) *Grot. de J. B. & P. l. 3. c. 6. §. 7. n. 3*

(3) *Ibid. n. 2.*

(4) *Fredegar. ibid. ad an. 617.*

(5) *Sopra cap. 2. § 23. seg. §. 35. seg.*

(6) *P. Diac. lib. 4. c. 53*

(7) *Id. l. 5. c. 2.*

(8) *Id. ibid. c. 5.*

(9) *Id. ibid. l. 5. c. 22.*

Cujus

Cujus Grimoaldi vires Bertaridus etiam apud Francorum patriam constitutus metuens egressus è Gallia ad Britanniam Insulam, Saxonumque Regem properare disponit. Quali furono i patti di quella fermissima pace? Non mi riduco leggiermente a credere, che escludessero l'obbligo di ogni dipendenza: ma, che questo durasse eziandio fino al Tempo di Liutprando Re Longobardo e Carlo Martello Maggior Domo Franco.

34. Mel conferma comodamente il Breve o la prima Lettera di Papa Gregorio III. scritta l'anno 741. a Carlo Martello. Questo Maggior Domo di Francia avea ricevuto negli ultimi anni della sua vita un possente ed efficace ajuto da' Longobardi e dal detto loro Re Liutprando, col soccorso de' quali egli avea riportato segnalatissima Vittoria sopra i Saraceni (1). Di qui nacque maggiore amicizia tra Carlo e Liutprando; ed a' Longobardi maggiore agio di assalire l'Esarcato di Ravenna e il Ducato Romano, non veggendosi divertiti dalle Armi de' Franchi. Al Sommo Pontefice recò doppio periglio la concordia de' Longobardi co' Franchi e la vigorosa guerra di Liutprando; quindi egli prese a scrivere a Carlo Martello la suddetta Lettera, che nel Codice Carolino è la Prima, intitolata (2) *Domno Eccellentissimo Filio Carolo subregulo*: nella quale dolorosamente gli espone (non mica che i Longobardi avessero tolto a lui o a S. Pietro Città) ma che gli avevano tolto a Ravenna e guasto ogni terreno e frutto che servia di sussidio ed elemosina pe' Poveri, e ad accender le Lampadi e i lumi pel servizio delle Chiese: *Coarctati dolore, in gemitu, & luctu consistimus, dum cernimus id quod modicum remanserat praeterito anno pro subsidio, & alimento pauperum Christi, seu luminarium concinnatione in partibus Ravennatium: nunc gladio, & igni consumi a Liutprando, & Hilprando Regibus Longobardorum*, e che a Roma aveano fatto il simile con devastare le Sale o Scale di S. Pietro: *& in istis partibus Romanis ..... similia nobis fecerunt, & faciunt, & omnes Scalas S. Petri destruxerunt, & peculia quae remanserant, abstulerunt*. Appresso si duole, che Carlo Martello di già stato implorato non gli abbia peranche consolato; e quasi lo accusa della colpa e peccato di essere autore o complice almeno permettente di questa persecuzione; di credere troppo leggermente alle suggestioni ed artifiziose discolpe de' Longobardi; e di dar più orecchio a loro che al Papa; e procaccia di muovere la passione dell' odio contro di essi con dire: *Et nulla nobis abs te, Excellentissime Filii, refugium facientibus pervenit hactenus consolatio; sed ut conspicimus dum INDULTUM A VOBIS IISDEM REGIBUS MOTIONES FACIENDI, quod eorum falsa suggestio plusquam nostra veritas apud vos recepta est; & TIMEMUS ne TIBI RESPICIAT AD PECCATUM, quando nunc ubi resident ipsi Reges ad exprobationem nostram ita proferunt verba dicentes: adveniat Carolus apud quem refugium fecistis, & exercita Francorum & si valent adjuvent vos, & eruant de manu nostra*. Qual d'uopo tenevano Longobardi di aspettare L'INDULTO de' Franchi a muovere le Armi loro contra i Romani? Dipoi lo esorta di non prestar fede alle rimostranze de' Longobardi, nè alle accuse e ragioni che allegavano contra i Duchi di Spoleto e Benevento ribelli alla Corona Longobardica, ricevuti da' Romani, e de' quali *ex jure gentium* Liutprando chiedeva la restituzione: *non credas Filii, falsidicis suggestionibus, & suasionibus eorundem Regum. Omnia enim Tibi falso suggerunt, scribentes circumventiones, quod quasi aliqua commissam habeant (culpam) eorum Duces, idest, Spoletinus, & Beneventanus; sed omnia mendacia sunt. Non enim pro alio (satisfaciat tibi veritas Fili) eosdem Duces prosequuntur capitulo, nisi pro eo, quod noluerunt praeterito anno de suis partibus super nos irruere &c. ...., ideo utrosque persequentes vestrae bonitati suggerunt falsa, ut, & Duces illos nobilissimos degradent, & suos ibidem pravos ordinent Duces*, per certo qui si presuppone un giudizio quasi formalmēte intrappreso, nel quale si

(1) P. Diac. Varnefred. l. 6. cap. 54.

(2) Ep. Greg. III. apud. Carl. Duch. script. Franc. t. 3. f. 703.

le si odono le Parti. E'sembra che i Longobardi non possano con assoluta indipendenza da' Franchi gastigare e deporr'i loro Duchi, e crearne degli altri. E ciò si certifica per quel che segue a dire Papa Gregorio III. poichè egli prega Carlo Martello di mandare un Messo o Commessario suo, *in rempræsentem*, a fine di riconoscere la verità per suoi esami, e di riferirne a lui: *Tamen ut rei veritas vobis declaretur, Christianissime filii jubeas, post ipsorum Regum ad propria reversionem, tuum FIDELISSIMUM MISSUM, QUI NON A PRÆMIIS CORRUMPATUR, dirigere, ut propriis oculis persecutionem nostram & Dei Ecclesiæ humiliationem & ejus rerum desolationem, & peregrinorum lacrimas conspiciat, & tuæ bonitati omnia pandeat.* Ora se i Longobardi erano onninamente indipendenti dai Franchi, qual sospetto c'era, ch'essi corrompessero col danaro un Commessario mandato da Carlo Martello a riconoscere lo stato della controversia, e gli effetti di essa? o per meglio dire quale occasione o cagione avea Martello di mandarvi un suo Messo? non si può negare, che il Santo Pontefice non presupponesse ne' Franchi un jus di superiorità sopra i Longobardi; poichè in fine scongiura Carlo Martello di voler mandar' i suoi Ordini a' Liurprando e al Rè suo compagno di levar dalle vicinanze di Roma gli Eserciti loro: *JUBEAS EOS AD PROPRIA REVERTI.* Tre erano i motivi, e fonti persuasorj a muovere Carlo Martello ad agire a favore del Pontefice, e contra i Longobardi. Il primo affatto spirituale, *ut propter Dominum & animæ tuæ salutem subvenias Ecclesiæ Sancti Petri, hortamur bonitatem tuam coram Domino & ejus terribili judicio.* Il secondo, che permettendo ò non impedendo il male Carlo Martello si rendeva colpevole. Il terzo, che il motivo per cui perseguitavano i Romani era ingiusto: perocchè i Duchi di Spoleto e Benevento da loro ritiratisi in Roma erano innocenti; e non aveano fatto altro che osservare i patti che aveano co' Romani e con la Chiesa; per modo che il Pontefice ne fece l'Avvocato, e chiedette a Carlo Martello, che li proteggesse. Il quarto, che i Longobardi sprezzavano l'autorità de' Franchi. Ma la forza dell'argomento pare che si riduca a questo in ragione legale: I Longobardi ci hanno assalito e ci vanno perseguitando per un motivo ingiusto. Ricorriamo a voi Franchi, che lor comandiate di lasciarci in riposo: perocchè al Sovrano si ha il ricorso contra suoi Vassalli, ed a lui si aspetta il raffrenarli dalle violenze che fanno a' Subvassalli. E in vigor di tal raziocinio solamente si può presupporre in Carlo Martello alcuna obbligazione di operare a favore de' Romani e del S. Pontefice; e di que' due Duchi giudicati e richiamati come ribelli del Re Longobardo: perocchè fin lì non aveano per ancora i Principi Franchi contratto l'obbligo della defensione. Bene si scorge, che già altre volte Papa Gregorio III. avea fatto ricorso al Martello contra i Longobardi: ma senza frutto. Ondeche da questo, e dalle difficoltà che incontrò Papa Stefano III. a tirar Pippino in Italia, delle quali parleremo di poi, possiamo conghietturare, che le ragioni promosse dal S. Pontefice a' Franchi non paressero sofficienti a muoverli ad impedire il corso della giustizia contro a' Ribelli, e delle conquiste che facevano contro di Roma i Re Longobardi eziandio considerati in alcun modo per dipendenti dalla Corona Franca: attesochè il Signore Diretto non ha gius d'impedire il Vassallo Regale di gastigare i suoi Sudditi o Vassalli, nè di conquistare contra gli stranieri.

35. Perciò il S. Pontefice sopraggiunse a' motivi predetti un altro nuovo e più forte; il quale fu questo, di offerire ben due volte a' Principi Franchi la Sovranità di Roma, e con ciò l'uficio di difendere la Città e la Chiesa Romana contro chi si sia, e nella lettera fin quì considerata Gregorio III. dice: (1) *Conjuro te per Deum vivum & verum & per ipsas Sacratissimas claves Confessionis Beati Petri, quas vobis ad Regnum dimisimus, ut non præponatis amicitiam Longobardorum amori Principis Apostolorum.* Ma lo Storico contemporaneo spiega il fatto, e le circostanze più chiaramente. (2) *Eo etenim tempore bis à Roma Sede S. Petri Apostoli Beatus Papa Gregorius*

(1) *Ep. 1. Greg. III. l. c.*
(2) *Auctor appendicis ad Histor. jussu Childebrandi conscript. vel Continuat. Chron. Fredegar. Scholast. ad an. 741. fol. 680.*

claves Venerandi Sepulchri, cum Vinculis S. Petri, & muneribus magnis & infinitis legationem, quod antea nullis auditum aut visum temporibus fuit, memorato Principi destinavit. Eo pacto patrato ut à partibus Imperatoris RECEDERET, & ROMANUM CONSULATUM PRINCIPI Carolo sanciret. Il Dotto Coinzio dice, che *consulatus illis temporibus Imperium significabat*. Altri come il de Marca, e il Pagi fanno questo Consolato sinonimo del Patriciato. Ma essendo indipendente dall' Imperadore e contrario all' autorità di quello, ei dovette in senso di cotesti contrattanti importare assoluto dominio.

36. E quale quale si fosse, non bisognerebbe già così alla buona credere che i Contrattanti fossero il S. Pontefice, e Carlo Martello. Ciò sarebbe un far' errore di persone; il qual' errore impedisce l'applicazione diritta della Legge al fatto: (1) *parum est jus nosse, si persona quarum causa constituitur ignorentur*. Nè l'uno era Sovrano di Roma; come confessa; nè l'altro de' Franchi. L'un e l' altro dunque operò a nome del Pubblico suo. Cioè il Papa offerì a nome de' Cittadini Romani, e Carlo Martello dovette accettare a nome del Pubblico e della Corona (2) di cui era Uficiale benchè prepotentissimo: e ce lo fa palese l'Annalista Metense: (3) *Carolus Princeps an. DCCXLI... bis Legationem Beatissimi Gregorii Papæ ab Apostolica Sede directam suscepit. Qui sibi claves Venerandi Sepulchri Principis Apostolorum Petri, ejusdemque pretiosa vincula cum muneribus magnis delatis obtulerunt, quod antea nulli Francorum Principi à quolibet præsule Romanæ Urbis directum fuit. EPISTOLAM QUOQUE DECRETO ROMANORUM PRINCIPUM SIBI prædictus præsul Gregorius miserat, quod SE SE POPULUS ROMANUS RELICTA IMPERATORIS DOMINATIONE AD SUAM DEFENSIONEM ET INVICTAM CLEMENTIAM CONVERTERE VOLUISSET.* Ancora quì da ogni paragone, da tutte le circostanze e regole di raziocinare risulta, che il porsi sotto 'l patrocinio (4) e difensione de' Franchi, era lo stesso che riconoscerli per Sovrani, e Signori. Perocchè se non di tanto si trattava, niuna cagione o necessità c'era, che i Romani si sottraessero alla Dominazione dell' Imperadore: I Franchi in qualità di Amici, Alleati, e Protettori semplici ed Ausiliatori meri, poteano difendere i Romani senza che di prima costoro si dipartissero dall' antica ubbidienza. Eh, che i Romani per preservarsi dalla imminente servitù de' Longobardi, non ebbero altro spediente, se non quello d' imitare i Longobardi stessi, nel farsi dipendenti de' Franchi. Politica e Ragione di Stato dettava questo partito: a' Franchi tornava l'impedire, che i Longobardi, con acquistar Roma e di tutta l'Italia il Dominio, da Vassalli non diventassero indipendenti e troppo potenti Nemici: a' Romani e al S. Pontefice, di essere più tosto Dipendenti immediati, che mediati de' Franchi; ed in ogni guisa più tosto soggetti a Signori lontani e miti, che a Dominatori rigidi e presenti, così Romani e Longobardi godendo della clientela e del Sovrano Patrocinio comune de' Franchi, dovettero godere degli stessi effetti gli uni contra gli altri. E in vigor di questo nuovo Titolo Carlo Martello con colore potea da' Re Longobardi pretendere, o loro prescrivere di lasciare in pace lo Stato Romano. Il che si può presumere e giudicare dagli effetti, che in alcuna guisa egli anche almen per trattati abbia fatto; poichè ascoltò l'ultima Legazione del Papa, e gli rispedì Grimone e Sigoberto suoi Messi: e probabilmente con maggiore efficacia fatto l'avrebbe se dalla morte non fosse stato prevenuto.

37. Ma per ritornare alla dipendenza e condizione tributaria de' Longobardi rispetto la Corona Franca, siccome l'abbiamo provata per certo tempo antecedente fino all'anno 617. sicuramente; e siccome nella Pistola di Papa Gregorio III. in tempo di Carlo Martello l'anno 741. viene presupposta; così bene ancora dimostrasi, pe' fatti susseguiti, e per le prove tirate *ex consequenti*. Nel 754. Aistulfo Re de' Longobardi tenea stretta Roma, e Papa Ste-

(1) §. ult. Institut. T. de Jure naturali Gen. ac Civ.

(2) Sopra c. 5. §. 16. f. 261.

(3) Annal. Metens. ad an. 741.

(4) Sopra §. 19.

Stefano III. senza fallo in vigore degli atti seguiti tra' Romani e i Pontefici suoi predecessori dall' una parte e Carlo Martello dall' altra, ebbe ricorso al figliuolo ed a' Nipoti di lui, Pippino, Carlo e Carlomanno già fatti e chiamati Re de' Franchi, nella forma che si legge nelle sue lettere scritte a que' Principi, ed a TUTTA L'UNIVERSITA' E PUBBLICO DE' FRANCHI a nome dell' UNIVERSO POPOLO ROMANO: (1) *Dominis Excellentissimis Pippino, Carolo & Carlomanno tribus Regibus, & nostris Romanorum Patriciis; seu omnibus Episcopis, Abbatibus, Presbyteris, & Monachis, seu Gloriosis Ducibus Comitibus, vel CUNCTO EXERCITUI REGNI ET PROVINCIÆ FRANCORUM: Stephanus Papa, & omnes Episcopi, Presbyteri, Diacones, seu Duces, Carthularii, Comites, Tribuni, & UNIVERSUS POPULUS ET EXERCITUS ROMANORUM &c.* Sì veramente, che l'obbligo e ricorso andava di Nazione a Nazione, di Popolo a Popolo, e non di Pontefice a Re, od a una certa e sola definita Regal Famiglia; poichè nel testo delle lettere i Romani implorano non meno i Principi Carolinghi che tutta la Nazione Franca, dicendo, che se non verranno a soccorrerli il Mondo se ne maraviglierà e dirà: *Ubi est fiducia ROMANORUM, quam post Dominum in Regibus & in GENTE Francorum habebant?*

(1) *Apud Duchesn. Script. Franc. T. 3. fol. 705. seq.*

38. Ma per premurose che fossero queste istanze esse non operarono sì efficacemente sull' animo de' Franchi, che non fossero parecchi Ottimati, i quali si opponessero a quella impresa, dichiarando, che avrebbero abbandonato il Re, e non l' avrebbero seguitato in questa guerra. Il che ci fa vedere, che non era cotanto Monarcale quel Regno, quanto potrebbe parere a taluno; che vi si richiedeva il Consenso, e non pure il Consiglio degli Ottimati o dell' Esercito; che non tutti giudicarono i motivi di quella guerra giusti, e sofficienti: (2) *Bellum contra Longobardos. Stephano Papa supplicante cum MAGNA DIFFICULTATE susceptum est. QUIA QUIDAM EX PRIMORIBUS FRANCORUM, cum quibus consultare solebat, adeo VOLUNTATI SUÆ RENISI sunt, ut se REGEM DESERTUROS DOMUMQUE REDITUROS libera voce proclamarent.* Ma la pluralità delle voci fece vincere la partita. *Susceptum tamen bellum est contra Haistulfum Regem, & celerrime completum.*

(2) *Eginhart vita Caroli M. ad ann. 774.*

39. I Franchi, parte a titolo di Difensori de' Romani, e di pietà per la Chiesa, parte a titolo di Sovrani de' Longobardi intimarono ad Aistulfo di desistere dall' impresa: e non essendone ubbiditi, Pippino lor fece la Guerra deliberata in pubblica Dieta col consenso ed a nome del Pubblico Franco, secondo che lo attesta la Cronaca stata scritta per comandamento del Conte Nibelungo Nipote di Pippino (3). *Cumque prædictus Rex Pippinus quod per legatos suos petierat, non impetrasset, & Aistulfus hoc facere contempsisset evoluto anno præfatus Rex a Kal. Martii OMNES FRANCOS, SICUT MOS FRANCORUM EST BERNACO VILLA PUBLICA ad se venire præcipit. Initoque Consilio cum PROCERIBUS SUIS eo tempore quo solent Reges ad bella procedere, Stephanus Papa, & RELIQUÆ NATIONES QUÆ IN SUO REGNO COMMORABANTUR, ET FRANCORUM agmina ad partes Longobardiæ cum omni multitudine per Lugdunum Galliæ & Viennam pergunt.*

(3) *Apud Duchesn. Script. Franc. T. 1. fol. 774.*

40. L'Effetto della spedizione fu, che Aistulfo restò assediato in Pavia ed astretto a capitolare ad arbitrio di Pippino: sì che ebbe a gran grazia di restituire a S. Pietro le Città che avea tolte a' Romani od all' Imperadore di Costantinopoli; e di più di ratificare il Vassallaggio della Corona Longobardica con la Franca, promettendo di non più sottrarsi alla Sovranità di questa, e contribuendo gran Doni al Fisco di Pippino. (4) *Hæc cernens Aistulfus Rex Longobardorum quod nullatenus se evadere potuisset, pacem per SACERDOTES ET OPTIMATES FRANCORUM petens, DITIONES supradicto REGI FACIENS, & quicquid contra Romanam Ecclesiam*

(4) *Id. ibid. fol. 775.*

clesiam vel Sedem Apostolicam CONTRA LEGIS ORDINEM *fecerat plenissima solutione emendaret*, SACRAMENTA ET OBSIDES *ibidem donat*, UT NUNQUAM A FRANCORUM DITIONE SE ABSTRAHERET ... *Præfatus Rex Pipinus Clemens ut erat, misericordia motus* VITAM ET REGNUM EI CONCESSIT, *& multa* MUNERA *Aistulfus Rex partibus prædicti regis donat*. L'Annalista Metense dice che questa soddisfazione venne data al Pontefice e a Pippino *per Vadium*, cioè per formale giudizio al quale soleano essere soggetti i Vassalli; e per sequestro, e consegnazione di pegno e di ostaggi (1): *Pentopolim itaque Nar..... & Cecanum, & reliqua debita, quæ S. Petra abstulerat, Missis Domni Pipini Regis* PER VADIUM *reddidit; & XXX. millia Solidos Pipino Regi tribuit. Spondens se singulis annis in tributum V. millia Solidorum partibus Francorum se traditurum*. Il numero di cinque mila non pare verisimile, ma errato; poichè l'antico censo annuale era maggiore di dodeci mila. E perciò crederei che le parole de' Messi di Pippino (2): *Et hoc tibi mandat Pipinus, quod si justitiam Sancto Petro reddideris dabit tibi XII. millia Solidorum*, si abbiano a intendere, che Pippino volea rilasciare ad Aistulfo il censo di un anno, quando desistesse della Guerra contro di Roma. Nel rimanente, ove non vogliasi Aistulfo considerare per digià Vassallo, con che mai aveva in Ragione delle Genti meritato egli la privazione della vita e del Regno? se non avea trasgredito alcuna Legge statagli prescritta e da lui accettata come da Vassallo della Corona Franca? De' doni dati al Fisco, *partibus dicti Regis Pipini*, bisognerà, che io ridica, che que' *munera* e XXX mila Soldi d'oro, erano una pesante contribuzione? Di già ho detto che cosa in consimili contingenze significasse il termine di *Doni* (3); potrei soggiugnere più luoghi della Sacra Scrittura; ed altrettanti di latinissimi Scrittori, ove *tributum & munus* sono Sinonimi; onde *muni-ci* è lo stesso che dire *tributarii* (4). E le parole dello Spirito Santo parlante del fatto di Davide che si fece tributarj i Moabiti quadrano al fatto di Pippino co' Longobardi: (5) *factum est ut David percuteret Moab, & fierent Moabitæ servi David offerentes ei munera*: Il quale ancora favellando della estensione del Dominio di Salomone disse: (6) *Salomon autem erat in Ditione sua habens omnia Regna à Flumine Terræ Philisthiim usque ad terminum Ægypti, offerentium sibi* MUNERA, *&* SERVIENTIUM *ei diebus vitæ ejus*, la qual cosa era stata predettagli dal suo Padre (7): *& filiæ Tyri* (cioè le Città Ricche) *in* MUNERIBUS *vultum tuum deprecabuntur: omnes divites plebis*. Erano que' *munera* un segno di ricognizione e un tributo.

41. Da tutti questi avvenimenti ben si comprende, che innanzi alla prima Spedizione già c'era stato certo vincolo tra Romani e Franchi, e tra questi e Longobardi. Ora rischiarasi il negozio maggiormente per quel che accadde l'anno appresso. Perocchè Aistulfo avendo contraffatto a' patti del 754. & essendo di nuovo da Pippino stato astretto in Pavia di arrendersegli nel 755. esso si sottomise al giudicio aulico dell'Impero Franco, (8) circa le soddisfazioni da darsi al Re Franco, e alla Chiesa: *Iterum per supplicationem Sacerdotum, & optimatum Francorum* VENIAM, ET PACEM *prædicto Regi supplicans, & Sacramenta quæ dicto Regi* DIU' *dederat, ut qui contra sedem Apostolicam rem nefariam fecerat*, OMNIA PER JUDICIUM FRANCORUM VEL SACERDOTUM (i quali allora costituivano il primo ordine o la prima camera della Dieta dell' Impero) *plenaria solutione emendaret*. Ottenne Aistulfo per intercessione degli Ottimati Franchi per la seconda volta la grazia della Vita e del Regno. (9) *Igitur Rex Pipinus solito more iterum misericordiá motus, ad petitionem Optimatum suorum* VITAM, ET REGNUM ITERATO CONCESSIT. Il pronunziato dal Tribunale de' Franchi fu, che il Re de' Longobardi consegnasse al Fisco Franco la terza parte del Tesoro Regale di Pavia: che pre-

(1) *Annal. Met. ad. an.* 734.

(2) *Ibid.*

(3) *Sopra c.* 5. §. 4. *fol.* 271. *seg.*

(4) *Symmach. Ep. V.* 87.

(5) *Paralip. tit.* 18. *vers.* 2.

(6) 2. *Reg. c.* 4. *vers.* 21.

(7) *Psalm.* 44. *vers.* 13.

(8) *Apud Duchesn. ibid. fol.* 775.

(9) *Ibidem.*

prestasse Giuramento di nuovo, e desse Ostaggi della fedeltà futura di non ribellarsi al Re e al Pubblico de' Franchi; e che in avvenire pagasse un tributo più copioso che per antico si era usato. (1) *Aistulfus Rex PER JUDICIUM FRANCORUM vel Sacerdotum, thesaurum, qui Ticino erat, idest tertiam partem prædicto Regi tradidit, & multa alia MUNERA majora, quàm antea dederat PARTIBUS Regis Pipini dedit. SACRAMENTA iterum, & OBSIDES donat, ut amplius NUNQUAM contra Regem Pipinum vel PROCERES FRANCORUM REBELLIS, ET CONTUMAX esse debeat. Et TRIBUTA quæ LONGOBARDI REGI FRANCORUM A LONGO TEMPORE dederant, ANNIS SINGULIS per MISSOS SUOS DESOLUERE deberent* (2). L'Annalista di Metz dice, che Aistulfo *Sacramenta iterum renovans, obsidesque tribuens promisit se PARTIBUS FRANCORUM SEMPER ESSE FIDELEM, & annuale tributum quod Francis debuerat, per Missos suos annis singulis esse transmissurum.*

42. Chiarissima cosa è, (e lo ripeto soltanto per chiunque contro al lume di ragione, e alla regola universale delle conquiste de' Re i quali sempre *de jure* si presumono di operare a nome della Repubblica o della Corona, o del Regno e Popolo loro, volesse pretendere che i Carolingi conquistarono l'Italia e la Sovranità di Roma per sè e il Sangue loro, e non per la Corona, e Nazione Franca) che questi Contratti seguirono non solamente tra Re e Re, sì che l'obbligazioni fossero personali e limitate a tempo, ma tra Popolo e Popolo, Corona e Corona, Regno e Regno insiememente. La prima promessa di Aistulfo fu; ch'egli in niun tempo si diparrirebbe dall' ubbidienza e fedeltà de' Franchi. *Ut nunquam a Francorum ditione se abstraheret*; e la seconda: *ut amplius nunquam contra Regem Pipinum vel PROCERES FRANCORUM REBELLIS ET CONTUMAX ESSE DEBEAT*, al dire del Contemporaneo; e secondo l'Annalista Metense, *promisit se PARTIBUS FRANCORUM SEMPER esse fidelem*; Il quale similmente nota, che tutti gli Ottimati e l'universa nobiltà Longobarda si obbligò congiuntamente con Aistulfo (3): *Hæc omnia jurejurando Haistulphus CUM SUIS OPTIMATIBUS ET OMNIBUS NOBILIBUS Longobardorum sese adimpleturum spopondit, & pro firmitatis causa dedit Regi Pipino de nobilibus Longobardorum XL. obsides.* Col quale si confa Anastasio Bibliotecario con dire (4): *Haistulphus Rex cum UNIVERSIS SUIS JUDICIBUS, sub terribili, & fortissimo Sacramento atque in eodem pacto per Scripturam affirmavit &c.* senza notare il tutto a cui si obbligarono.

43. Lo Scrittore Franco segna, che Aistulfo diè al Fisco maggiori doni, cioè maggior tributo che nel passato. Sarà lecito il conghietturare, che l'antica somma di XII. mille monete d'oro venisse accresciuta alle XIV. mille, colla scorta di un passo di Paolo di Warnefrido, ove dice, che Carlo Magno per muovere l'animo di Desiderio a desistere dalle sue imprese contra Romani, gli esibì (sì come avea esibito Pippino ad Aistulfo XII. mila Soldi) il dono di XIV. mila Soldi d'oro: (5) *promittens insuper ei dare quatuordecim milia Solidorum*: il che, a mio debile sentire, fu un volergli rilasciare il Censo di un anno.

44. In somma il Vassallagio della Corona Franca è più ch'evidente. Di sopra abbiamo veduto, che i Longobardi elessero dopo i XXX. o quanti si fossero, Duchi, il loro Re per concessione (6) o permissione de' Franchi. Dopo di Aistulfo pare che sia avvenuto lo stesso; e che Desiderio non abbia asceso il Trono senza permissione del Re Franco. Il perchè scrisse l'Annalista di Metz: (7) *Desiderius verò immemor beneficiorum Pipini Regis, per cujus DONATIONEM REGNUM Longobardorum sortitus est.* Non osta che gli Scrittori sel tengano tra' denti, e i Comentatori non osino passare con la riflessione i confini delle costoro sillabe. Anastasio Bibliotecario,

(1) *Ibidem.*

(2) *Annal. Metens. ad an. 755.*

(3) *Id. ad an. 774.*

(4) *Anastas. Bibliot. in Vit. P. Steph.*

(5) *In Fragment. P. Diacon. T. 1. p. 2. Scriptor. rer. Italic. f. 1891*

(6) *Sopra §. 20.*

(7) *Annal. Metens. ad ann. 775.*

rio, che attribuisce all'ajuto e all'autorità del S. Pontefice solamente la elevazione di Desiderio al Trono Longobardo, mostra però di avere letto ne' più antichi di lui, che ci furono in Italia le Schiere armate de'Franchi le quali promossero tal'elezione:(1) *Fulradus venerabilis* (su Messo e Consigliere del Re Franco) *cum aliquantis Francis in auxilium ipsius Desiderii, sed & plures exercitus Romanorum si necessitas exigeret in ejus dispofuit occurri adjutorium*. E naturale il credere, che Desiderio ricorresse all'opera di Papa Stefano III. perchè servisse di Mediatore, Intercessore, e raccomandasse la sua promozione al Re de' Franchi: e che il Pontefice gl'e la prestasse, perchè riputò questo Principe disposto a' suoi vantaggi. Lo stesso Anastasio narra, che Papa Stefano III. si fece promettere da Desiderio *per scriptam paginam terribili juramento sponsionem adimplere*; cioè secondo Anastasio (che lui giurato di non mai curarsi delle Ragioni de' Franchi, ma de'soli SS. Pontefici) di restituirgli le Città residue, e non per ancora evacuate a norma de' patti di Aistulfo: ma secondo il debile mio parere, insiememente giurò di essere buon Vassallo e tributario della Corona Franca. Desiderio Mareschallo o Duca di Aistulfo non dovette pretendere di essere da più ch' il Re defunto. Stefano III. nulla stipulò con Desiderio senza il consiglio di Fulrado; ma *inito consilio cum saepe fato Fulrado Presbytero & Abbate Consiliario Christianissimi Pipini*, dice Anastasio: Esso Fulrado avanzò con le sue Truppe Franche in ajuto di Desiderio Candidato del Regno. Forse prestò il consiglio e l'opera sua al far eleggere un Re, il quale non riconoscesse per suo Sovrano il Re e il Pubblico Franco, nella guisa che fatto avea l'ultimo trapassato? *Credat Judaeus Apella*; tuttoche facciano un eterno silenzio del Vassallagio rinnovato gli Storici e i loro Espositori, parrammi sempre ragionevole il presumerlo e crederlo per le antidette ragioni.

45. E se ci mireremo attentamente addentro, forse comprenderemo in mezzo delle tenebre ed ommessioni Storiche, che alcuni anni prima della Guerra Carolina con Desiderio, ed in mezzo de' trattati pacifici di Matrimonio tra Carlo Magno e Desideria figliuola del Longobardo, seguisse alcun atto di rispettiva subordinazione e superiorità tra questi Re, o Popoli. E un testo di un frammento di vecchj annali Franchi cel puo far comprendere; il quale dice che l'anno 770 Berta Regina Vedova di Francia, Madre di Carlo Magno e di Carlomanno, Regnanti allora, era venuta in Longobardia non pure per trattare del suddetto Matrimonio, ma per assistere a un *Placito*, cioè a una Dieta convocata *contro di Desiderio*, nella quale esso fu condannato a restituire a S. Pietro parecchi Città. (2) *Anno DCCLXX. fuit Berta Regina in Longobardia ad PLACITUM CONTRA DESIDERIUM Regem & redditae sunt Civitates plurimae ad partem S. Petri*. Non saprei perchè si avesse ad interpretare sforzosamente questo passo in modo, quasi che l'azzione di Berta fosse sproveduta di facoltà e qualità giurisdizionale. Essa avea mano negli affari di Stato, e perciò poc'anzi era stata in Baviera per tenere Tassilone in dovere. Senza fallo sarà stata accompagnata da' Messi Franchi, e dall'autorità necessaria ad istituire un giudicio, e chiamare Desiderio *al Placito contro di lui* adunato. *Placitum* è lo stesso, che (3) *lis intentata*, in consimile costruzione. S'egli era Re per dono di Pippino (4); Se la sua Corona era tributaria e Vassalla della Franca (5): Se le promesse da tutta la Nazione Longobarda fatte per giudizio formale de' Franchi sotto Aistulfo (6) obbligava Desiderio al Tributo e alla restituzione di quelle Città; che novità c'è in vedersi adunare e convocare da' Commessarj Franchi o dalla Reina loro per l'adempimento di tali promesse? niente ci osta la oscurità degli Scrittori. E questa ne pure è tanta che il raziozinio non possa operare. Si comprova il mio credere *à consequenti*, perocchè l'anno 773. prima che sen venisse Carlo Magno in Italia, i Longobardi appunto come aveano fatto in tempo di Carlo Martello

(1) *Anast. Bibl. Vita Steph. III.*

(2) *Apud Duches. T. 2. script. Franc. post. sec. Append. ad continuat. Fredegar.*

(3) *Vid. Ducang. Glossar. voc. Placit. fol. 330.*

(4) *Sopra §. 44.*

(5) *Sopra §. 19. seg.*

(6) *Sopra §. 41. 42.*

tello (1) fecero rappresentare nella Corte Franca, ch' essi aveano fatte le restituzioni a S. Pietro dovute. Il S. Pontefice Adriano il negò. Carlo Magno per chiarirsi del vero mandò i suoi Messi di nuovo, (2) *inquirentes si præfatus Longobardorum Rex sublatas Civitates & omnes justitias Beati Petri reddidisset, sicut falsò in Franciam dirigebat, asserens se omnia reddidisse. Et satisfacti sunt præsentialiter nihil ab eo redditum fuisse.*

46. Non sembri già mirabile, che nè Paolo di Varnefrido, nè Anastasio Bibliotecario, nè tanti altri abbiano toccato per cosa al mondo questi Atti e Patti di Vassallagio e di tributo de' Longobardi inverso i Franchi. Perocchè Paolo Diacono era Longobardo, e non giudicò queste notizie necessarie alla gloria della Nazione propia. Anzi, secondo che avverte Erchemperto Monaco Cassinese parimente Longobardo, osservò il Precetto Storico di non registrare che le cose gloriose alla Nazione. (3) *Mos etenim historiographi Doctoris est maxime de sua Stirpe disputantis, ea tantum retexere, quæ ad laudis cumulum pertinere noscuntur.* Regola, la quale pur troppo scrupolosamente si è osservata e si osserva anco col grave errore di prendere per contrario alla lode quel che contrario non è: perocchè tutte le Nazioni, tutti i Popoli, tutte le Città sempre non possono essere indipendenti. In ordine ad Anastasio, egli venne forse ben centinaja d' anni dopo i fatti, e si contentò di raccorre e trasmettere a' posteri le memorie vantaggiose alla S. Sede. L' un' e l' altro fecero quel che molto dipoi e ne' nostri dì ancora da infiniti Scrittori si è stilato e si stila, cioè di ommettere, o di alterare ed oscurare i fatti i quali serbano vivi gl' indizj della Ragione Sovrana dell' Impero Franco e Germano sopra gli Stati dipendenti in Italia (4). Gli altri Scrittori Franchi o non erano curiosi, o non informati degli interessi de' Principi. Eginardo medesimo Segretario di Carlo Magno o l'Autore a cui si ascrive quel libro, che forse potea saperli, non entra in sì minuto ragguaglio; perocchè non avea quella mira, ma si limitava a descrivere il modo del vivere privato di Carlo Magno. (5) *Vitæ illius*, dice egli stesso, *modum potius, quam bellorum quæ gessit eventus memoriæ mandare præsenti opere animo est propositum*: così altri ebbero fini particolari suoi nello scrivere; e niuno quello di trattare accuratamente del Jus Pubblico o della Ragione delle conquiste de' Franchi.

47. Di quì bensì adiviene, che non si sappiano delle imprese più strepitose e memorabili le vere Cagioni, nè la giustizia degli Agenti: da tal' ommessione od ignoranza nasce ancora, che taluno da noi confutato (6) affermi con baldanza, che Carlo Magno non era che confederato ausiliario del S. Pontefice, e che non avea altro diritto di debellare i Longobardi che quello gli dava tal confederazione; e che non dovea ritener le conquiste, ma contentarsi del mero buttino, e restituire il restante al S. Pontefice o alla Romana Repubblica: senza badare alle precedenti relazioni che c'erano tra Romani e Franchi, e tra Franchi e Longobardi; ed a' disgusti che regnavano particolarmente tra Carlo Magno e Desiderio (7): e che in fine se alleanza vi avesse luogo, ella sarebbe stata tra' Romani e' Franchi contro a un Popolo di già Vassallo e tributario della Corona Franca per quasi due secoli; il che muta e roverscia tutto 'l Sistema degli Oppositori.

48. A noi è venuto bene l' ampliare questa parte, e di rammentare la qualità dell' essere stato Tributario e Vassallo il Regno Longobardico al Francico di molto innanzi che Carlo Magno vi ponesse il piede; poichè Toscana, e Firenze essendo stata parte di esso Regno e retta in tempo di Pippino e Carlo Magno da Desiderio qual Duca: & essendo regola di Diritto delle genti riposta tra' primi Principj, (8) che un Popolo vinto e soggiogato da un altro Popolo, venga altresì astretto ad ubbidire o tributare al Popolo Vincitore del suo Vincitore che per Signore conosce; ne segue la verità di sopra affermata, che Firenze era tributaria e Vassalla

(1) *Sopra* §. 34.

(2) *Anast. Bibliot. in Vita Hadriani I.*

(3) *Erchempert. Histor. Longob. in pr. apud Eccard. Histor. Med. Æ vi T. 1. fol. 50.*

(4) *Vedi sopra C. XI. §. 137. fol. 64. 65. il cap. 2. §. 119. fol. §. 142. fol. 75. 81. seg. il cap. 3. §. 93. fol. 127*

(5) *Eginhart. Vit. Carol. Magn.*

(6) *Sopra cap. 4 § 66. f. 127. it c. 5. § III. f. 14.*

(7) *Sopra ivi.*

(8) *Sopra cap. 1. §. 23. f. 7.*

mediatamente fino di allora al Popolo Franco autore e fondatore dell' Odierno Impero Germanico: e che Carlo Magno ispogliato del Regno Desiderio ed Adelchi, e sottomessasi la Nazione Longobarda tutta, convertendo il semplice Dominio suo Diretto e di Vassallagio, in una potestà suprema, propria, vera, & immediata; e convertendo la subordinazione di Vassallagio mero mediato de' popoli soggiogati da' Longobardi, in una soggezione immediata e propia di conquista; egli non avea a lasciare in piena Libertà Firenze come trassognò il Varchi (1) che facesse; ma potea rendersela tributaria immediatamente alla Corona Franca, sì come fece; e se crediamo a' loro Scrittori più sinceri, a ragione di tanti danari per ciascun focolare (2).

49. Tanto basti, se pur non è troppo, delle Ragioni della Corona Franca sopra 'l Regno Longobardico innanzi di Carlo Magno; per mostrare in qual modo quel Popolo che non volle riconoscere la Sovranità degl' Imperadori e dell' Impero Greco-Romano (3); riconoscesse però quella dell' Impero e Regno Franco; e in qual modo passasse questa Parte d'Italia dal Dominio Imperiale al Dominio Franco. Da Carlo Magno in appresso si comprende dall' idea universale d'Italia, e dalla storia particolare, e locale di Firenze, e dalle dimostrazioni da noi fatte (4), che ella è stata tributaria sempre o mediatamente della Corona Franca e Germana, o a' Re che questa riconoscere doveano; od almeno almeno, che le Ragioni dell' Impero Franco, e il debito del Popolo Italico e Fiorentino inverso di esso sempre vegliarono (5). Si sa, che sebbene per la venuta di Ottone esso Popolo abbia probabilmente ricevuto notabile sollievo di servitù; che però dall' obbligo de' Censi non può credersi di essere stato esentato (6): e non ne può aver dubbio, pe' tempi che precedettero il lungo interregno, chi considera la deduzione che abbiamo fatta di secolo in secolo, di Regno in Regno. Innanzi a quel fatale intervallo ciò non mai si pose in dubbio; poichè anzi si accumulavano i Censi durante le vacanze del Trono Imperiale nelle Città di Toscana come altrove, e si pagavano all' Imperadore o Re nuovamente eletto (7).

50. Abbiamo provato dipoi, che dopo l'infelice lungo interregno nella maggior fiebolezza del tradito Regno ed Impero Romano-Germanico, Firenze tuttavia pagava almeno almeno le Contribuzioni a' Messi e Ministri dell' Imperadore Rodolfo I. ed Alberto Augusti Austriaci (8). Che ta' pagamenti giustissimi ingiustissimamente furon sospesi per una sciagurata ribellione contro di Enrico VII e Lodovico IV. e per un Bando legalissimo Imperiale fulminato contra Firenze (9). Ma che tolto via il Bando, e perdonata la ribellione, si pagarono i Censi pel passato e si regolarono per l'avvenire, a 4000. scuti d'oro l'anno per la vita di Carlo IV. (10). Che un consimile regolamento volontarissimo si fece coll' Imperadore Ruperto il Palatino (11). Che se non consta che all' Imperadore Sigismondo ei facessero sì giusto pagamento; ben però si sa, ch' egli chiedette da loro 300. mila ducati, ed essi capitolarono con lui circa la quantità (12). Che Friderico III. fu ricevuto dentro di Firenze, (13) *Ut Imperator & Dominus*; e che conseguentemente gli si sono fatti convenevoli equivalenti al pagamento delle contribuzioni. Che con Massimiliano I. hanno confessato di dovergliene, hanno trattato intorno alla somma, e più di una volta pagategliele legalissimamente (14). Che per non isborsare i Censi accumulati a Carlo V. s'ingerì con opportuna e destra politica P. Leone X. e Clemente VII. e ne ottennero il rilascio nella forma a suo luogo esposta (15): ma che per un altra via, cioè per parti particolari ei vennero a sborsarne delle somme vie più rilevanti (16). E coteste cose tutte seguirono quando coll' autorità de' Medici, quando in assenza loro dal Governo della Città fin quì però considerata per Repubbli-

ca

(1) *Sopra cap* 4. §. 69. *f*. 195. *seg*.
(2) *Sopra cap*. 4. §. 71. *fol*. 197.
(3) *Sopra cap* 4. §. 4.
(4) *Sopra cap*. 4. §. 56. *seg. fol*. 186. *seg. it. cap*. 5.
(5) *Sopra cap*. 5. §§. 1. *fino al* 32. *fol*. 241. *fino al* 282.
(6) *Sopra cap*. 5. §. 141. *seg. fol*. 28[illegible] *seg*.
(7) *Sopra cap*. 7. §§. 110. *seg. fol*. 440. *seg*.
(8) *Sopra cap*. 9. §§. 33. *seg. fol*. 506. *& cap*. 10. §§. 17. *seg. fol*. 521. *seg*.
(9) *Sopra cap. XI*.
(10) *Sopra cap*. 12. §§. 42. *seg. fol*. 96. *seg*.
(11) *Sopra cap* 13. §§. 21. *seg. fol*. 136. *seg*.
(12) *Sopra cap*. 15. §§. 73. *seg. fol*. 252. *seg*.
(13) *Sopra cap*. 15. §. 92. *fol*. 267.
(14) *Sopra cap*. 16. §§. 51. *seg. fol*. 287. *seg*. §. 55. *seg. fol*. 294. *seg*. §. 58. *seg. fol*. 295. *seg*.
(15) *Sopra cap*. 17. §§. 5. *seg. fol*. 314. *seg*. §. 18. *seg. fol*. 321. *seg*.
(16) *Sopra cap*. 17. §§. 27. *seg. fol*. 328. *seg*.

ca non per ancora sottoposta al Dominio de' Medici. Ridiculo ed impudente fatia, chi scioccamente volesse accusare gl' Imperadori d'una per tanti secoli continuata Oppressione e Violenza fatta a' Signori Fiorentini.

51. Ora come mai e perchè la traslazione del Vicariato e del Dominio subalterno fattasi per le forze, e per la grazia, e l'autorità e potestà Sovrana di Carlo V. avrebbe ella operato tanto, che Firenze non fosse più tenuta di Censo o di Contribuzione agl' Imperadori? Non scorgesi nè il motivo nè il modo di un sì fatto bizzarro effetto. Si è veduto all' incontro, che già investito ch'era Alessandro del Vicariato perpetuo, il quale per sua natura resta tenuto al pagamento de' Censi (1); quella Fazione considerabile de' Cittadini Fiorentini, i quali vollero rimosso dal Governo Alessandro, e perciò l'accusarono nanti al Tribunale di Carlo V. giudicarono però essere cosa debita e legale, il pagargli un annuale rilevante Censo, cui gli offerirono (2); nel tempo che Alessandro dal suo lato altresì fece non piccolo sborso di contante al suo Sovrano, proffessandosegli *Fedele & Ubbidiente* (3) e continuando a fargliene pagare allorchè era in Firenze come attesta Bernardo Segni (4), ed qualora n'era lontano, con mandargli soccorsi di gente e di oro giontavi la promessa, (5) *mentre era in lui spirito di concorrere nelle occorrenze sue con le forze, e co' denari senza risparmio alcuno*.

(1) Sopra cap. 22. §. 87. seg. fol. 521. seg.

(2) Sopra cap. 22. §§. 61. seg. fol. 515. seg.

(3) vi §. 52. fol. 517. §. 116. fol. 531.

(4) Ivi §. 154. fol. 543.

(5) Sopra cap. 22. §. 155. fol. 543.

52. Cosimo I. Successore di Alessandro non era nè manco pronto nè manco obbligato al pagamento delle Contribuzioni di quel che Alessandro stato era. Appena eletto in esecuzione della legge di Carlo V. fecegli offerire e per replicate imbasciate promettere (6) *fede e leanza*, in pregando Sua Maestà di volerlo confermare nel Governo. Il che vuol dire, che quantunque non prestasse propriamente il giuramento di Vassallaggio, nulladimeno si obbligò a tutto quello che debbono i Vicarj perpetui, o Vassalli de' Governi investiti. (7) *Ex nuda promissione non minus adstringitur atque ex jurejurando, cum teneatur omnia servitia præstare*. Ed in fatti per tutto il restante Regno di Carlo V. la vita di Cosimo I. non fu che una perpetua o concatenata Benemerenza di Contribuzioni, e di Sovvenimenti con danaro e con gente in ogni occorrenza (8) ed occasione prestati. E perchè non mi si opponga, che ciò fece senza obbligazione, ma per politica e per elezione, ridurrò quì a memoria del Lettore, che i Diputati di Lui e della Città stessa nell' anno 1542. in Genova supplicandolo di voler' investire Cosimo delle Fortezze di Firenze e di Livorno, confessarono liberamente, che esso Cosimo e la Città era tenuta di contribuire, e che dopo la Concessione delle dimandate Fortezze avrebbero e più obbligazione, e più facoltà e modi di contribuire (9) a' bisogni di Cesare. Ora onde venne tal' obbligazione? ed ove e quando si smarrì ella? Non mi si può dire che le sì fatte obbligazioni fossero personali tra Cosimo e Carlo V. perocchè non ce n'è il patto singolare; e si tratta di uno Stato, che sempre fu tenuto al pagamento de' Censi: e finalmente Cosimo stesso, e Francesco suo Successore come che fossero ingranditi per l'acquistamento di Sienna, e pel favore della Corte di Madrid, tuttavia continuarono a prestar le opere loro, ed a sovvenire gli Imperadori Successori di Carlo come Vassalli dell' Impero (10).

(6) Sopra cap. 23. §. 80. f. 571.

(7) Alv. in prælud. divis. 11. per cap. 1. §. 1. qua fuit prim. caus. benef. amitt.

(8) Sopra cap. 23. §§. 162. seg. f. 601. seg.

(9) Sopr. cap. 23. §§. 167. seg. f. 607. seg.

(10) Sopra cap. 24. §. 15. seg.

53. E giacchè in tempi felici di pace mancarono le occasioni di dover soccombere a simili moleste ma non indebite cariche, non restàro però i Gran-Duchi di porgere aggiuto agli Augusti in Ungaria e Germania. Onde mi ricordo di avere letto, che Ferdinando di questo nome il Primo Gran Duca nell' anno 1594. con somma sua lode mandò all' Imperadore Rodolfo II. pel soccorso di Giavarino due mila uomini sceltissimi sotto la condotta di D. Giovanni de' Medici Principe stimatissimo e fatto Generale dell' Artiglieria Imperiale poco dopo (11); e ciò in occasione che gli altri Principi

(11) Gio. Nic. ‹ oglioni Ist. di Ungar. p. 179. in ottavo edit. Cremona 1596.

Vassalli e Feudatarj prestàro in simile od altra forma i debiti ajuti. Il Gran-Duca Cosimo detto il Secondo l'anno 1619. mandò opportunamente parecchi Compagnie di Corazze al soccorso dell' Imperadore Ferdinando II. sotto il comando (1) *di un tale Santilier Gentiluomo Francese, le quali falsificate le Insegne entravono passando per mezzo le Squadre Boeme in Vienna, in quel procinto che il Re de' Romani si trovava angustiato da alcuni, che insolentemente, afferratolo pel giuppone volevano indurlo a concedere privilegj e libertà di coscienza; ma sentito il capestio de' Cavalli, e vedute scorrere per le strade improvisamente quelle milizie con la spada alla mano, fu lo spavento in coloro sì grande, che si dispersero, ed insieme si dissiparono le conventicole che si tenevano in Case private, nelle quali stavano molte armi occulte.* E l'anno 1664. il Gran-Duca Ferdinando II. diè al Gran Leopoldo per la guerra di Ungaria il credito che avea colla Spagna nel Regno di Napoli di 50. mila scuti, e gli mandò di molte provisioni per la via del Mare Adriatico in soccorso (2). Le quali azioni si possono ragionevolmente e si debbono ascrivere alle medesime cagioni, che produssero già questi altri atti e servigj di Alessandro, di Cosimo, e di Francesco de' Medici; cioè all' obbligo della fede e del Vassallaggio.

(1) *Battista Nani Istoria Venet. part. 1. lib. 4. fol. 174. all' anno 1619.*

(2) *Gerol. Ponzo Ist. di Leopold. T. 1. cap. 9. f. 104. it. Comaz. all' an. 1664.*

54. Per la qual cosa malagevolmente si comprende, per qual cagion debbansi giudicare per ingiustamente estorte quelle contribuzioni, che all' Imperadore Leopoldo pagate furono per Firenze dal Serenissimo Gran-Duca Cosimo III. siccome insinuano ed insegnano temerariamente gli Avversarj, ascrivendo ciò al timore, alla impotenza di resistere ed alla prepotenza sofferta; dicendo, che (3) *Collecta per impressionem, metuque vel vi extorta, & ita violenter initium habere præsumuntur. Quemadmodum generaliter quando inferior, vel imbecillior patitur in rem suam aliquid committi à potentiore, id potius reverentia, aut familiaritate toleratum, aut certè magis per Superioris impressionem, quam ex inferioris aut minùs potentis voluntaria liberalitate, & spontaneo assensu factum perpensumque censetur. Ut proinde potentiori ejusmodi imbecillioris taciturnitas, & patientia, atque in possessorio quidquam proficiat. Cujus traditionis ratio est, quod timens non affirmat, quando sine periculo reclamare non potest: unde injusta ac violenta, quam collectantes allegare possunt, possessio vel quasi tueri illos non potest.* Declamazione insolente, che si applicherebbe al Saraceno, ma non ad un' Imperadore Pio, e Giusto e legittimo Sovrano quale fu Leopoldo. Che famigliarità, che tolleranza, che indebita cortesia de' Fiorentini inverso di quel Monarca? Ch' importa che non sia volontaria, spontanea, e pronta la prestazione del debito? basta che la forza che l'ha esatto non sia ingiusta; ch' il timore per cui si è prestato non sia nato da una violenza iniqua. Di ogni cattivo, malizioso, e ritroso Cittadino o membro di qualunque Società o Città grande o picciola che sia, si potrà dire, che paga non per volontaria liberalità, per libero assenso, ma per timore che a lui inferiore imprime la potenza del maggiore, cioè del suo Principe, o Maestrato; perocchè ove si trova il Regno e lo Stato nel quale non ve ne sia di tale pasta? nella Città del Sole, o nell' Utopia. Che servirebbe il Diritto di esigere Contribuzioni; se chi lo ha, non avesse altresì giusta potestà di esigerle eziandio per forza? cioè di vendicare la violenza ingiusta con la giusta.

(3) *Tract. Lat. p. 73.*

55. Non seppero giustificare simili invettive gli Oppositori, che con inventare una nuova falsità, che l'Augusto Leopoldo medesimo confessasse di non aver ragione d'esigere Contribuzione per la Città e per lo Stato di Firenze; e che ne cercò soltanto per que' Feudi, de' quali i Gran-Duchi sogliono pigliare le Investiture formalmente. (4) *L'Empereur*, dice il Memoriatore, *n'a jamais demandé de subsides pour Florence, comme l'Auteur Allemand le suppose, mais pour les seuls fiefs pour les quels le Gran-Duc prend l'Investiture. La demande qui en fut faite à Son Altesse Royale par le Marechal Caraffa avec la specification de ces fiefs et de leur taxe, dont on donne une note apres ce Memoire n. 4. est une preuve de cette verité.* Il Trattante o Traduttor

(4) *Memoire p. 34.*

duttor Latino con più petto ritorna a dire lo stesso: (1) *Falsissimum est quod Imperator subsidia petierit nomine Florentiæ ejusque ditionis ac territorii &c.* con quel che segue. Ma che che ne sia della verità ed esatezza della nota specifica de' Feudi di nuovo acquistati, cui con inutile pompa e con falso argomento negativo appiccano gli Antagonisti alla coda de' lor Libricciuoli; che importa ch' il Maresciallo Caraffa abbia fatta questa differenza? che rileva, ch'egli abbia considerato la Natura della Fiorentina Dipendenza per diversa dalla Propia Feudale? basta bene, ch' egli punto non abbia negletto di esigere le Contribuzioni per tutto lo Stato. Ei non era poi fuor di proposito, ch' il Caraffa di essi Feudi nuovamente acquistati, dispersi, e nell' antico Stato e Gran Ducato non propiamente incorporati, da che si pretese, che per essi come per Feudi Franchi non si dovesse alcuna Contribuzione, ne facesse esibire la tavola, per far sapere, che non n'era affatto allo scuro; per regolare le somme da pagarsi. Oltre alle consuete da pagarsi in tempi più rimoti per l'antico Stato, cresceva per sì fatto accrescimento di Feudi l'obbligo e il contingente antico, che non si può negare, che non vi fosse; e sempre più compariva indebito il ricusare ogni Contribuzione in sì gravi contingenze. Tanto è lontano dall' esser vero, ch' egli con ciò pregiudicasse nè pur per immaginazione alle Ragioni sopra l'Universale, che tutto tutto è composto da Terre, Feudi, e luoghi dell' Impero stati dati in Vicariato a' Fiorentini, ed a' Medici: sicchè non c'è altra differenza da questi a quelli, che l'anzianità dell' acquisto, e l'ommessione delle Investiture rinnovate. Le quali diversità sole mi saprà dire ogni sano raziocinante se bastino *in jure* per esimerli dal debito delle giuste contribuzioni. Certa cosa è, che i nuovi potranno diventar' eguali a' vecchi; col corso del tempo, e coll' assenza delle armi Cesareo, del timore, e simili motivi potranno tralasciare le Investiture senza colpa o consenso del Signore Diretto; e per questo, saranno liberi da ogni Contribuzione, in ogni occorrenza? Cotesti assurdi principj sono il fondamento delle Argomentazioni contrarie. Ma vegniamo al fatto. Resta smentita la lor asserzione e per le lettere, parole, ed operazioni del medesimo Generale Caraffa, e per la susseguita strepitosa osservanza.

(1) Tract. lat. p. 73.

56. In ordine al primo genere, giova che io mi faccia a raccontare in succinto alcuni successi, dagl'anni 1690. e i seguenti avvenuti in materia delle Contribuzioni al Caraffa. Le Armi di Lodovico XIV. Re di Francia avendo posto in angustie lo Stato di Savoja, e minacciato il rimanente d'Italia, per quella parte almeno che ne possedeva la Casa d'Austria, Leopoldo Augusto non pure per ragion dell' Ufficio suo di Protettor Naturale inverso gli Stati Clientelari sottoposti alla sua Sovrana e naturale, e signorile Protezione, ma eziandio di patto particolare, mandò il suo esercito in Italia nel 1690. comandato da S. A. S. il Sig. Principe Eugenio di Savoja, il quale di già allora avea dato i primi segnalatissimi saggi di quella virtù, scienza e gloria militare, che in appresso lo hanno reso l'ammirazione del mondo. Era già seguita, innanzi al suo arrivo, la giornata di Stafarda; la quale ebbe per conseguenza la presa di Saluzzo, Sovigliano, Fossano, e Ciamberì, e Susa, nel mentre che S. A. S. il Signor Principe Eugenio ebbe co' quattro mila Soldati suoi Tedeschi nel quartiere d'inverno una perpetua guerra; Ferdinando degli Obizi Commessario dell' Esercito esigette da' Feudi Imperiali le estremamente necessarie Contribuzioni: Il che incominciò a cagionare alcuna inquietudine a coloro, che per sì lunga quiete n'erano divezzati.

57. Nella Campagna seguente il Cattinat avea preso Nizza, Villafranca e Carmagnola, e posto l'assedio a Cuneo, cui fu astretto dal Principe Eugenio di levare con notabile danno. Ma nel mese di Agosto arrivò Massimiliano Emmanuele Duca di Baviera con dodeci mila uomini, e insiememente Antonio Caraffa in qualità di Vicario, Legato e Commessa-

cio

rio Generale del Sacro Impero Romano a' Principi d'Italia. La riputazione dell' efferfi falvato Cuneo fi accrebbe col ricuperamento di Carmagnola, Saluzzo, San Lorano, Foffano ed altre lodevoli imprefe. Ma coll' avvicinarfi l'inverno e il tempo di alloggiare e far' invernare le truppe, cure maggiori delle paffate fi fufcitarono per le contribuzioni in sì dura occafione inevitabili.

58. Malagevole cofa era il condurr' ad effetto col dovuto zelo e frutto la Commeffione; e il non effere o parere molefto ed iniquo a' Potentati, Vaffalli e Feudatarj Italici. Tanta però, e tanto ammifurata fu l'abilità di lui, che attemperare feppe l'afprezza dell' ufcio colla ragionevolezza de' motivi, e convenevolezza de' modi. Il Coltiffimo Storico della fua vita effendo arrivato a cotefto periodo ne favella così: (1) *At herculè Italiæ Principes longá fatis ætate onerum incommodorumque belli infolentes; & tamen eorum ftudia erga Cæfarem confervanda; & ab iifdem eroganda ftipendia militi. Hinc Genticorum indolens vicem, qua ut patent terra Germanis, ita mari fint Gallis obnoxii, ad Cæfarem fcribit:* (2) Ut Hifpanum, Anglum & Batavum urgeat, qui claffem in Mediterraneum adproperent, ut Italos Principes ac Refpublicas a maritimis Gallorum infultibus arceant: *ipfe autem fedulo animum adplicat ita belli neceffaria comparare ac difponere, ut fequenti anno Fœderati bellum in Galliam inferant, eoque pacto Italiam & ab metu Gallici dominatus, & ab onere hybernorum Germanicorum liberaret. Igitur fe comparat omni officio Italiæ Principes profequi, obfirmatus tamen, ut de eorum conlato ære Germanorum copiæ fubftententur.*

(1) *Job. Bapt. Vicur de Reb. Geft. Ant. Carafhei lib. 4. c. 9. p. 467.*
(2) *Ex lib. Ep. J. Carafhei ad Cæf. Ep. 174.*

59. Univerfalmente da tutti infieme, e da ognuno da parte grandi o piccioli che foffero, egli chiedette fovvenimenti a titolo di contribuzioni giuftamente dovute all' Impero in confimili bifogni. Ma niuno ve ne fu, che non aveffe chi in perfona, chi per mezzo del fuo Miniftro o Meffo alcuna planfibile fcufa ad apportare per efferne efentato o in tutto o in parte. Il pur' ora citato valente Scrittore, il quale ha eftratto ogni fua relazione dagli autentici ed Originali fteffi dell' archivio del Marefciallo Caraffa, ne fa diftinto ragguaglio: (3) *Conveniunt Mediolani ad officium, quo tantam ei in Italia poteftatem gratulentur, omnes fermè Italiæ Principes ac Refpublicæ, five per Ablegatos fuos ibi agentes, five ad id miffos, five adeo ipfi coram: aliique adflicti rebus fuis opem petunt; alii fuis controverfiis jus poftulant; alii fuis periculis præfidium implorant. Omnes hybernorum onus aut in totum, aut ex parte deprecantur.* Il Duca di Guaftalla fi lamentò della Corte di Madrid, la quale l'avea ridutto in iftato di aver di bifogno, e di non poter fovvenire l'Imperadore: (4) *Vincentius Gonzaga ei expofuit, Guaftallam Auguftæ Domui obfequentiffimam ab Hifpanis miferè muris fofleque denudatam, feque fortunis omnibus exutum, ac Venetiis extorrem agere vitam; uxorem liberofque fuis Guaftallæ vix de pauculis fortunis relictis victitantes ejus fidei commendit.* Francefco Gonzaga in perfona a un di preffo recò la medefima fcufa: (5) *Se fua ditione injuria exutum; domo vi & armis ejectum; in agris exulantem exitiofis petitum infidiis; & apud amicos præcariam vitam proferre coram conqueritur.* Il Principe di Caftiglione delle Stiviere fi dolfe de' fuoi Sudditi ribelli: (6) *Ab fuis perduellibus infeftari, nec arce quidem protegi fatis tutò.* Il Conte di Novellara allegò di avere nell' invernata fcorfa fopportato i quartieri: (7) *Hyberna superiore anno perlata docet, fubditos egentiffimos, agrum totum fermè Pontificiorum immunem.* La Duchefla della Mirandola Tutrice del Duca pupillo fi lagna de' ribelli, e chiede protezione: (8) *Domum inteftinis odiis convulfam, & perduellionibus infeftam pandit; & puero Principi fceleftis infidiis obnoxio ejus patrocinium obteftatur.* Il Duca di Sabioneta implora l'affiftenza del Vicario Imperiale contro agli Spagnuoli: (9) *Se ab Hifpanis ejus*

(3) *Id. ibid. p. 468.*
(4) *Id. ibid.*
(5) *Id. ibid.*
(6) *Ibid. p. 469.*
(7) *Ibid.*
(8) *Ibid.*
(9) *Ibid.*

ejus munimenti possessione turbari expostulat ; eamque arcem sibi à Romani Imperii Legato servari orat. Il Principe di Carpi accusò il Gran-Duca come usurpatore del suo territorio : (1) *Princeps autem Carpinensis sua à Florentinorum Duce usurpata accusat ; & æquum ab eo jus postulat contra vim.* Que' di Piombino esposero le scuse seguenti : (2) *Suæ summæ rei arma Hispanos habere ; ærarium ad Joh. Baptistæ Ludovisii Principis creditores dilapsum ; legum duntaxat ministerium relictum ajunt.* Il Duca di Massa le seguenti : (3) *Lapidicinas & cautes latifundia suorum civium esse ; & bello terra marique grassante, id miserum industriæ vectigal pernegatum.* Tutti si vantavano buoni Vassalli ; ma tutti insofficienti al sopportare i quartieri, o al pagare le contribuzioni : (4) *Omnes adgnoscere Imperatoris jura, omnes cupere in stipendiis conferendis ostentare munificentiam ; Sed vires impares votis : rectius pro beneficiariorum Romani Imperii officio arma ipsos induere, & quas Caraphæus imperet agminum & acierum ærumnas perferre.*

(1) Ibid. p. 469.

(2) Ibid.

(3) Ibid.

(4) Ibid. p. 470.

60. Il Vicario Imperiale procacciò di appaggare ognuno intorno alle doglienze particolari, per quanto gli fu possibile ; prese il temperamento o di minuire il numero de' Soldati, o le somme imposte, o di convertire i quartieri in pagamenti : (5) *Omnibus Principibus Italiæ Viris in reliquis eorum rebus aut ipse ex sui vi muneris, aut apud Cæsarem auctoritate satisfecit : de tributis autem qua potuit misera ratione commodavit ; ut sive militum hospitium in pecuniam commutaret ; sive copiarum numerum, sive inditam æris summam ad æquiorem rationem redigeret.* I Signori Lucchesi si valsero dell' autorevole mediazione del Cardinal Bonvisi Lucchese, il quale rimostrò al Caraffa le difficoltà che c'erano, che questa Repubblica alloggiasse le Truppe. Il contenuto della lettera del Cardinale merita di essere riportato.

(5) Ibid. p. 470.

☞ „ Lucensem Libertatem à Rodulpho I. Imp. fundatam, à Carolo V. adsertam, in obsequii pudore erga Cæsares constantissimam semper fuisse ; & præter antiqua exempla, Viennensi nuper bello ex omnibus Italis eos unos non inliberale pro copia subsidium æris misisse. Ast alios Italiæ Principes pro temporibus studia in Austriam Domum sumere ; alios clientelarum injuriam Cæsaris æmulis hostibusque firmissima Italiæ munimenta commodare. Demereri Lucenses non pari cum iis jure censeri, qui sua res perversitate, vel inconstantia Cæsarem sæpè ad Italica bella traxere. Sed & id modo non honestum, utile etiam Cæsari, urbem Italiæ munitissimam ei non erecti, sed pars mediam inter Principes potentiores ejus LIBERTATI graviter imminentes ; ad quam obtinendam totum fermè ærarium absumit. Eam enim prorsus convelli Rempublicam, si per ejus fines hyberna cujus cives feroces, libertatis obstinati, cultuque ita frequentes ut vix ejus angustiis contineantur. Ad hæc, jacentes campos per duos superiores perpetuos annos fluminum inundatione dilutos nondum coaluisse : populum alacri anni superioris annonâ adhuc languere : hinc holoserici artificium incelebratum, de quo indigenarum industria victitat, atque adeo cum Gallis victitat ; qui certè id sibi occludent tenuè lucrum, ubi cognorint eos hyberna Germanica ultro pati. Utrisque igitur utile si quam possint conlatam æris opem ab iis accipiat ; & in uberiori agro militem alat, inopemque & à bellorum tumultibus longe sepositum deserat. Hæc suo spectato in Cæsarem obsequio, „ (*Bonvisius*), suisque in Caraphæum ipsum meritis obsecrare &c.

(6) Joh. Bapt. Vicus de reb. Gest. Ant. Caraph. l.c. lib. 4. c. 9. p. 470. seg.

Può servire di esemplare e modello questa Esposizione di quel, che per parte di una Città Imperiale Libera, o di ogni altro Stato d'Italia, che dee riconoscere il Sacro Impero, si può dire senza offendere la giustizia, il rispetto dovuto a Cesare, e i proprj Privilegj. La fondazione della Libertà Lucchese e Toscana per via della vendita favolosa Rodolfina potrebbe parere una vivanda

da di cavoli ferotini, e troppo al tardi riscaldati; ma la si nomina qui per cerimonia, e se male non m'appongo per non parer degenerante dal costume degli altri di vantare almeno obbliquamente più tosto in alcuna guisa, che in nessuna Assoluta Libertà, o pure in osservanza della regola di pretendere alquanto più del giusto, per ottenere l'equo. Già si è veduto antecedentemente quale fosse la vana Libertà comperata (1): quale la giusta e fondata ne' Privilegj Regj e Cesarei (2) non mai estesi alla intera esenzione da ogni Contribuzione in qualsivoglia incontro; la quale a Carlo Quinto ancora pagarono (3). Il Cardinale Bonvisi credette dunque, che fosse lecito l'infingersi credulo intorno a questa Origine di Libertà, e di far valere il privilegio dell'ignoranza a favore de' Lucchesi; ma in un modo ammisurato, il quale punto non s'estendea ad inferire un' Assoluta Indipendenza, poichè ne accompagna la commemorazione con la professione di un costantissimo e perpetuo Ossequio inverso gl' Imperadori. Si gloria della singolarità di avere Lucca mandato sovvenimento notabile pel soccorso di Vienna, ad onta degli altri in ciò disattenti. Accusa di più la perversità ed incostanza di alcuni, i quali non fanno il loro dovere se non, che con accomodarsi a' tempi; e che sotto pretesto di forastiera Protezione fanno entrare nelle lor Fortezze e nell'Italia gl' inimici dell'Impero. Sono naturali, verisimili, onesti e modesti i motivi, che segue ad allegare il Cardinale. Le spese cotidiane di mantenere, eziandio a vantaggio di Cesare, una Città tanto munita e situata in luogo sì geloso in mezzo di Prepotenti, l'angustia del paese e la frequenza degli Abitatori, che rende gli alloggiamenti difficili. Il guasto sofferito dalle rovinose inondazioni del rapace Cerchio. La sterilità delle ultime raccolte. Il negozio delle Sete abbassato: e il pericolo di vederselo interrotto affatto pe' Francesi ove veggano i Tedeschi ospiti del loro Territorio. L'utilità comune, in somma, che risulterebbe dal contentarsi il Caraffa di una competente quantità di Contante in vece de' Quartieri, erano ragioni tutte da potersi onestissimamente dire, ascoltare ed attendere senza offesa della Dignità Imperiale. Si bene lor fu eziandio, e sempre in sostanza sarà più giovevole la ingenuità, e modestia, che ad alcuni altri la smoderata jattanza dell' esser *ab æterno* Indipendenti. Ogni differenza consiste nell' essere altri stato ritroso, nell' aver negato il debito, nell' avere in alcun modo protestato contro: ma inutilmente; sempre che il negarlo sia ingiusto, o che non ingiustamente le domande Imperiali abbiano avuto l'effetto ancorchè per via della giusta forza. Conclusione; le rimostranze ragionevoli del Cardinale a prò de' Signori Lucchesi ebbero agevolmente luogo: (4) *Bonvisii officiis, & utilitatis momentis Caraphæus lubens flexit, & æqua conlati æris summa contentus est.*

(1) *Sopra c.* 10. §. 1. *seg.* f. 517.

(2) *Sopra c.* 12. §. 60. f. 105. *It. cap.* 16. §. 53. f. 288. *seg.*

(3) *Sopra c.* 22. §. 154. f. 543.

(4) *Joh. Bapt. Vic. de Reb. Gest. Caraph.* l. c. p. 474.

61. Egli è più che vero, e per tutta la presente Opera, più che provato, che Lucca e Firenze sono egualmente Libere rispetto all' Impero, ed egualmente da quello dipendenti, ove prescindiamo della sola dignità Ducale; la quale punto non importa Indipendenza. nè esenzione totale da qualsivoglia Contribuzione in qualsivoglia gravissima congiuntura. La stessa parità corre tra Lucca, Milano, Mantova, Modena, ed altre Città e Stati. Laonde non avendovi diversità essenziale di ragioni, ragionevolmente dovrebbero essere pari ed eguali gli effetti. Per l'assoluta Libertà di Firenze e quella de' Medici abbiamo veduto, che similmente nel più arduo incontro e dibatto i Favoreggiatori di essa la affermarono fondata sulla favolosa Compera e Vendita Rodolfina (5) nel modo che il Cardinale Bonvisi la allegò *gratis* per Lucca. Nè il Gran-Duca Cosimo III. potea allegarne veruna più valevole ragione, per quel che abbiamo veduto nella Disamina di tutte quelle, che furono prodotte in occasione della Lite di Precedenza (6); le quali in verbo e in senso sono le stesse stessissime ripetute da' moderni Scrittori, che confutati abbiamo. E pure di tutti i Principi preaccennati il Serenissimo Cosimo III. più risolutamente, ma inutilmente negò al Caraffa il Debito

(5) *Sopra c.* 24. §. 67. e 101.

(6) *Sopra c.* 24. *ivi.*

bito delle Contribuzioni per lo Stato Fiorentino.

62. Verò è, che i maneggi della Corte di Francia allora dichiarata nemica di Leopoldo a ciò recò non disprezzabile incentivo. Essa avea spedito & indirizzato a' Potentati d'Italia il Conte di Rebenac con la mira di raunarli in una Lega, di rendergli avversi a Cesare, o almeno di frastornarli dal pagargli le Contribuzioni: (1) *Eum Galliæ Rex ad Italiæ Principes, Respublicasque liberas, & Pont. Max. extra ordinem legaverat, qui ipsius nomine iis offerret belli Societatem, eosque exercitu, classeque adjuturum, quo Germanos de Italia facilius dejiceret.*

(1) *Joh. Bapt. Vic. de Reb. Gest. Caraph. lib. IV. c. XI. p.* 483.

63. La somma delle ragioni cui adoperò la Rettorica di Stato del Rebenac in sì fatte Arti Politiche versatissimo, per indurr' a sì illustre fellonia i Potentati, fu, l'adulare il Genio di una eccessiva Libertà o Indipendenza; mezzo ad appianarsi la via a certi cuori molto atto: il supporre le Ragioni dell' Imperiale Sovranità in Italia trasandate, spente, e sepolte; e conseguentemente i Quartieri d'Inverno indebiti: il rendere odiosi gl' Imperiali in confondendo le Massime ed azioni loro con quelle degli Spagnuoli, quasichè non avessero ragioni disparate; e con appor loro, quasi per satirica ironia, il contrario di quel, che in ogni età praticarono, cioè di torre gli Stati a' Possessori; e tutto quanto da sì falsi Principj sen venia. E affinchè, in caso di perversa risoluzione di confederarsi contra Cesare o di negargli ogni Contribuzione, potessero allegare per pretesto il timore, che aveano della Francia, sopraggiunse le minacce non pure delle Contribuzioni anch' esso, sì come fossergli egualmente dovute, ma eziandio della guerra: (2) *Germanos bellici Italici obtentu velle antiqua Imperatorum jura in Italia revocare, & de ipsius ære Provinciæ exercitum alere, quo eam armis obtineant in Hispani Regis, in orbitate gravitèr ægrotantis, postremum casum. Huc evadere liberalia verba quibus prædicant, se venisse, ut Italiæ Libertatem protegerent; Scilicet ut ejus Principes Summi, liberæque Respublicæ Caraphæi violentiæ hactenus inaudita serviren; qui Mantuanum, Parmensem, ac Mutinensem agros Germanicis armis insidet. Id enim agere qui summo mense Augusto tandem aliquando adfuere, medio Octobri in hybernorum ocia dilapsi. Nempe profunda hæc esse eorum auxilia, alium post alium Italiæ Principes ac Resp. convellere, opprimere tandem universos. Ab infirmioribus cœptum, solo æquata Guastalla, ejectoque Regulo, cum acri Italorum Principum misericordia, qui eam calamitatem ad res suas quisque revocant, & imminentem pavescunt. At verò Regem suum Ludovicum Magnum ..... nunc Principibus Italiæ belli fœdus offerre, & viginti Gallorum millia in Italiam classe missurum, ubi Summus Pontifex, Venetaque Resp. aliique Principes secum socientur: idque agere ob unum gloriæ præmium, gentes adflictas erigere. Sin cunctentur, & ament à Germano premi, sciant eum Principibus Italis de ipsorum ære bellum quoque illaturum, & . . . proximos . . . primos fore ultioni.*

(2) *Id. ibid.*

64. Rintuzzò il Caraffa e in voce e per lettere co' Principi Italici e i loro Ministri le oblique insinuazioni del Rebenac, in rimostrando il gius che avea Cesare di esigere i necessarj Quartieri o Contribuzioni, e l'obbligo de' Vassalli o Dipendenti di dargliene: la necessità per la quale le esigea: la indecenza del negargliele e l'utilità della presenza dell' Esercito Cesareo: (3) *Cæsarem in Italos, Imperii beneficiarios Principes, jus Superioris fœderis exercere; unà ejus fœderis lege cautum, ut Cæsari bellum gerenti Clientes Imperii conferant stipem. Germanos Principes, quotiens indictum iis sit tributum, pensitare; Italos satis diu vacasse, & adhuc ex Cæsaris benignitate vacaturos, nisi duobus injustissimis bellis fessus ad eorum regna, ROMANI IMPERII BENEFICIA, tutanda descendisset. Si quibus autem gravius quam pro beneficii proventu indictum sit, si ii Cæsari jam tot annos belligeranti, quotannis, ut Germani, tribuissent, multo plus quam nunc semel conferunt, contulisse intelligerent. Cogitent, cum Turcas teterrimos hostes non*

(3) *Id. ibid. p.* 485.

tam à Germania ex se se satis armata, *& in communibus periculis sane invicta, quam ab Italia longo ocio fracta, & ad resistendum omninò impari procul arcere; quæ si Vienna in eorum impuras manus recidisset, ejus victoriæ miserrimus nunc Italia & infelicissimus fructus esset. Patiantur igitur æquo animo, de quibus Regnis omninò excidissent, nunc Germanum militem, cujus virtute stant, sustentare; qui id exercetur, ut in omne posterum tempus constent. Eos enim ab Galliæ armis Italiam protegere, quæ si ejus arcem Taurinum occupent, Galli Regis dominatui cuncta cessura. Rem ipsam ex Sabaudi Venetique judiciis æstiment, quorum alter virtute, alter sapientiá Italiæ claustra custodiunt: illum oblatam à Gallo pacem vel magis cladibus acceptis, & munitissimis urbibus amissis repudiare; hos conditionem pro sponsore dignitatis plenissimam non recipere. Nosse enim id esse Galliæ consilium, fœdus, cui vix obsistit, disturbare ac distrahere, ut mox singulos sua ingenti potentia opprimat. Æquo igitur animo brevi temporis spacio hanc ineluctabilem necessitatem ferant, ut Italiá æternum liberá perfruantur. Nam sane delicias facturos, si velint ut Cæsar Nissam ac Bellogradum immensæ utilitatis urbes pro ipsorum salute amittat; ipsos autem breve hybernorum onus, ut sint semper salvi, non pati. Postremo fortium virorum esse dura brevi ferre, quæ longam post se sunt tractura voluptatem.* Io senza rilevare il sofisma politico del Discorso del Rebenac, e la sodezza e sincerità di quello del Caraffa, lascio che ogni equo e disappassionato animo ed intelletto ne faccia il raffronto e lo esame. Dirò soltanto, ch'egli è disproporzionato il vantaggio della Francia, il mandare in consimili congiunture negli Stati dell'Impero tanto in Germania quanto in Italia i suoi Ministri per sollecitare in sì fatta guisa i Potentati contro gl'Imperadori; i quali in ciò non adoperano il diritto del Contrappasso negli Stati soggetti alla Corona di Francia. Differenza ed effetto che nasce, non mica dall'essere Indipendenti gli uni, ma puramente dall'essere gli altri tenuti più in riga, e privi di quel grado sublime di Privilegj e Libertà, di cui appresso di coloro cercasi di fare un pernicioso abuso, e pericoloso. Le minacce non furono che un giuoco; perocchè giusto era il Re di Francia, non tanto ingiusto, che volesse cagionar danno a chi facesse in fine il suo debito.

65. Le istigazioni del Ministro Francese nulla operarono nè alla Corte di Firenze, ned altrove intorno alla da lui proposta Confederazione contro di Cesare. Un cotal progetto tanto era pieno di pericolo, quanto era contrario al Debito, all'Uficio, al Giusto, e all'Interesse vero di que' Potentati. Esse però di leggieri fecero impressione in quegli animi circa le Contribuzioni; ed aggiunsero maggior forza alla natural ritrosia di pagarle. E non meno i Duchi di Mantova, di Modena, che que' di Parma e di Firenze il ricusarono. Taluno allega per ragione della negativa, ch'il loro essere Feudatarj dell'Impero, non importava l'obbligo de' Quartieri o delle Contribuzioni; ma della mera Neutralità, secondo che attesta il Garzoni Storico Veneziano: (1) *Non cessarono di far versare col Pontefice e con la Repubblica* (di Venezia) *amare querele, che dette Contribuzioni erano strappate dalla violenza militare, non avendo i Feudatarj che l'obbliga di non prender l'armi contra 'l Padrone del Feudo.* Altri fecero menzione di una antica Indipendenza per andarne esenti. A' quali il Vicario Imperiale, senza entrare in discussioni giuridiche, per attemperare l'amarezza del suo uficio ed impiego, cui presuppose originato da una giusta Potestà (2), replicò, essere venuto non per disputare de' Diritti dell'Impero, ma per condurgli ad effetto: (3) *Juris Cæsarei Executorem, non disceptatorem se ferens*; e passò alle vie del fatto.

66. Il Serenis. G. Duca Cosimo III. al pari del Duca di Mantova s'impegnò di non dar nè Quartieri d'Inverno, nè Contribuzioni per le ragioni che annovera il già lodato Storico. (4) *Sed Dux Florentinorum obfirmatissimus animi neque*

by-

(1) *Gerol. Garzoni Ist. l. 9. all' an. 1691.*

(2) *Sopra* §. 64

(3) *Joh. Bapt. Vic. de Reb. Gest. Caraph. l. c. p.* 488.

(4) *Id. ibid. p.* 489.

hyberna in suos recipere fines, neque iis aliquid stipendii tribuere; sive quia id non ex Sua Dignitate putaret (come quello che per avventura era indipendente:) *sive quia Peloponnesiaco bello Venetum classe perpetuo juvasset; sive metuens bolo-serici commerciis, quæ Cives cum Gallis agitant; sive certo studio; an ob hæc omnia. Quapropter Caraphæus ad eum epistolam ut omni officio, uti par erat, refertam, validisque rationum momentis gravem, perinde præcisam, & in minas abruptam scripsit.*

67. Siamo giunti oramai al termine da potere dover convincere gli Oppositori dell'avere essi alterato bruttamente il vero, con veodere al Pubblico, che il Gloriosissimo Imperadore Leopoldo per mezzo del Caraffa non chiedesse nè Quartieri nè Contribuzioni per rispetto di Firenze; ma soltanto per que' pochi Feudi di cui prendesi formalmeote la Investitura; e con affermare sfacciatamente: (1) *Falsissimum esse, quod Imperator subsidia petierit nomine Florentiæ, ejusque ditionis ac Territorii &c.* Perciocchè la lettera del Marisciallo Caraffa scritta all'Alteza Sereoissima del Gran-Duca, e tanto fedelmente quanto elegantemente dall' Originale stesso tradotta pel Sig. Vico, ci 'nsegna che di altro si trattava che dell'importanza di que' pochi Feudi, e che per cosa al mondo non si esclodeva nè la Città di Firenze nè lo Stato Fiorentino composto da tante altre Città, Terre, e Feudi, pingue e ricco antico Patrimonio del Sacro Impero: ecco aduoque sì memorabile ed al nostro caso cotanto opportuno documento. (2)

(1) Sopra §. 55.

Antonii Caraphæi ad Florentinum Ducem Epistola, officio & gravitate plena.

(2) *Apud Job. Bapt. Vic. de Reb. Gest. Caraph. l. c. p.* 489.

☞ „ Satis graviter suam detestari vicem, qui cum Viro Italiæ Principe, „ quem semper est omni obsequio prosecutus, eo duro nunc jam suo- „ gi munere omnino debeat. Sibi injunctum a Cæsare, ut eum quan- „ to æquius melius habeat; sed NON DISERTE MANDATUM UT „ COMMUNI CETERORUM EUM EXIMAT JURE. Se ultro „ jam Augusti prævertisse mandatis, cum sola æris ab eo conlata ope „ contentus Hyberna per ejus fines militi locare abstinuisset; quæ Par- „ mensium Duci, proximâ & nuperâ Cæsaris Hispaniæque Regis adfi- „ nitate eximio, non pepercerat. Hybernantem enim militem, ut „ rigidissimâ Disciplinâ coercitum, si non noxium tamen ejus oneris „ iosolentibus gravem sentiri. Neque Rebenaci minis eum deterreri „ par esse..... Docuisse se eum sedulo, quantum cæteri contulerint „ ut hyeme se exhibeat miles; & ad eum supplendum instruendumque „ per acies quantum desit. Neque enim rectè res geri, si miles „ corpora rectè in Hybernis curet, nisi ad æstatis ærumnas obeundas „ omnibus sit instructus. Decere magno animo Principem, & „ AMPLISSIMÆ DITIONI (*non a soli undeci poveri Feudi*) „ præter omnes Italiæ Regulos dominantem, pro virium magnitu- „ dine opumque copiâ, in communibus periculis declinaodis ma- „ gnam quoque æris vim contulisse (*e non punto senza ragione, poi- „ chè* (3) *servitia respectum habent ad utilitatem Feudi, & pro „ ejus quantitate determinanda sunt.*) Id expectare reliquos, ut ini- „ què secum agi jure querantur. At suæ justitiæ non esse, onere „ gravare infirmos, validum adlevare. Proinde des veniam postula- „ tis; quamprimum certam & necessariam æris rationem mittat; alio- „ qui se Quæstori Palphyo mandaturum ut à Mantuana, Parmensi, ac „ Mutinensi ditione copias in Florentinam inducat: neque se porro „ quantàvis auri sero oblati summâ revocaturum. Flagitium enim „ faceret, si, ære ab Duce Florentinorum accepto, eum Hybernorum „ onere adlevet, eosque iterum gravet qui principio, ut declinarent, „ æs quoque contribuere liberaliter & ultro obtuleront.

(3) *Sam. Syr. Exam. Jur. Feud. cap. 18. Prop. Gener.* 3.

Più che manifestamente spiega il Caraffa d'intendere, che il Gran-Duca

per tutto lo Stato suo sia obbligato di dar Quartieri o Contribuzioni; perocchè, senza tal fondamento non valeva l'argomento tratto dalla ricchezza e potenza di lui maggiore di quella degli altri Vassalli: e quel che più è, senza tal fondamento sarebbero state rie, e violenti le minacce con cui chiude la lettera. Ma queste erano giuste, perchè fatte a nome del legittimo Sovranno; e perciò valevano ad essere opposte alle ingiustamente fatte dal Rebenac, perchè fatte a nome di chi non era Sovrano, nè aveva diritto di 'mpedire per la ragione delle Genti i Vassalli, Sudditi e dipendenti da altrui di adempier l'obbligo loro col vero e naturale Protettore e Signore Propio e Diretto de' loro Stati

68. L'effetto della lettera del Caraffa al Gran-Duca fu, ch'egli somministrò una somma di contante rispondente, non a' pochi Feudi propriamente investiti, ma all'ampiezza di tutto lo Stato. (1) *Per ea rationum momenta Florentinus animum tandem flexit PAREM SUÆ PRINCIPIS MAGNITUDINI STIPEM conferre*.

(1) Job. Bapt. Vicus l. c. p. 491.

69. Con tutto ciò fa bello il vedere e l'ammirare in questa parte la poca sincerità, e l'obbliqua arte per non dir corruttela di altri Scrittori; i quali non altramenti, che si come fosse ragionevolissima e punto non falsa ed ingiusta la Massima, *che per poterfi sfigere senza manifesta ed intollerabile ingiura e violenza le Contribuzioni, o Quartieri d'Inverno, ne' più ardui incontri, non bisogni cercare se uno Stato, Paese o Territorio sia dall'Imperio dipendente, e se non mai sia da' legali vincoli di subordinazione a quello disciolto; ma soltanto se sia dato formalmente in Feudo, e se sene prendano continuamente le formali e solenni investiture? il che non si avverificando. ipso fatto cessi ogni giustizia, ed obbligazione di alloggiamenti di Truppe, di Fodero, e di Contribuzioni*. Massima, la quale se prendesse piede, quanto di durata darebbesi da quì sino alla estinzione totale del nome dell' Impero in Italia? secondo questa ad ogni modo, per falsa ed innaturale che sia, ei interpretano, accomodano, ed applicano i Fatti; ondeche scrisse appunto di queste Contribuzioni Fiorentine e Lucchesi (per non escire da' Confini di Toscana) Gerolamo Garzoni Storico Veneziano di questi principj ben bene imbevuto: (2) *Non andarono esenti (da' Quartieri d'Inverno) nè il Gran-Duca di Fiorenza per gli Stati del Pontremolese ed altri Feudi, nè Lucca per quelli che possedeva....... Convennero in denari per liberarsene, e non furon lievi le patovite Contribuzioni*. Quasiche Firenze e i suoi Duchi e Gran Duchi non avessero debitamente e legalissimamente dato Quartieri, e pagato Fodero, Censi e Contribuzioni innanzi che acquistassero o Pontremoli, od alcuno de' Feudi posti in lista e acquistati dopo il Regno di Carlo V. Lo stesso Scrittore colla stessa mancanza di equità e di giustezza favellando delle minacce, cui fece a' Principi d'Italia il Rebenac disse: (3) *Aggiunse pure (Rebenac) al Gran-Duca...., che se intendeva... di conservare la neutralità corrispondesse l'eguale di Vienna alla Francia. Inutili tutte le minacce di Rebenac, perchè impone legge la forza presente, non la lontana*. Gran differenza c'è tra la forza fondata nella ragione e giustizia, da quella che si fa o si minaccia con violare l'una e l'altra. Ma tali Scrittori sono obbligati di non fare sì fatta distinzione; sarebbe un misfatto l'adoperarla e dirittamente applicarla appresso di loro.

(2) Gerol. Garzon. Ist. p. m. 403.

(3) Gerol. Garzon. Ist. all'an. 1692. p. m. 463.

Ma se non si può cercare il vero nella costoro Confessione noi ad ogni maniera il rinveniamo in quella del Gran Luiggi XIV. stesso. Conciosia, che nel Trattato di sospensione delle armi, che si fece a' 7. di Ottobre l'anno 1696. in Vigevano, esso confessò il Gran-Duca al pari de' Serenissimi di Mantova e di Modena e d'altri obbligati alle Contribuzioni, e conseguentemente le Insinuazioni e persuasioni del Conte di Rebenac non essere state che un Sofisma politico riputato lecito in tempi di Guerra,

ma

ma al quale non convien che si fidi, chi nella sua Sinderisi conosce il suo obbligo essere tutto diverso. Fu regolato in questo accordo, che i Potentati tutti d'Italia pagassero trecento mille doppie all' Imperadore; che il Re di Francia nè direttamente nè indirettamente potesse impedire le diligenze che si farebbero per parte di Cesare a fine di esigerle. Che Sua Altezza Reale di Savoja, e il Marchese di Leganez avessero l'uficio di premere i pagamenti in caso di bisogno per la via delle esecuzioni militari; ed ecco quell'articolo del Trattato. (1)

Traité de suspension d'armes en Italie conclu a Vigevano le 7. d'Octobre 1696. Article III.

☞ „ La marche des troupes Imperiales étant d'une grande depense aux „ dites troupes en Allemagne, sans une trop grande incommodite, „ ne les tenant pas en Italie; on a conclu que les Princes d'Italie, „ sçavoir M. le Gran-Duc de Florence, M. le Duc de Mantovë, M. „ le Duc de Parme, M. le Duc de Modene &c. &c. &c. devront payer „ conformement au repartement fait de la somme de trois cent mille „ pistoles, cent mille presentement, & deux cent mille aux termes „ qui seront assignez, moyennant les deues precautions. S. M. T. C. „ s' oblige de ne s' ingerer directement ni indirectement en leur fa„ veur, pour les exempter du dit payement: au contraire elle pro„ met de ne faire aucune opposition directement ou indirectement „ aux diligences qui se feront pour obliger ceux qui pourroient refu„ ser de payer leur quotte. Et à fin que pour cela la marche des „ troupes Imperiales & auxiliaires ne sois point retardée. S A. R. „ & M le Marquis de Leganez demeurent obligez de poursuivre l'effet „ dudit payement effectif en toute maniere, jusqu' à cequ' il ait été „ executé.

(1) *Chez Frid. Leonard. Traités de Paix Tom. 7. in 4. edit. Paris. an. 1697.*

71. Ma, o potenze del Mondo, dicano per qual via o raggiro si purgherebbero il Magno Leopoldo che sottoscrisse questo articolo cogli altri a' 29 di Ottobre dello stello anno; e il Gran Luiggi che lo accordò; e S. A. R. Vittore Amadeo di Savoja che ne accettò l'aspro uficio di mandarlo ad esecuzione forzata ove bisognasse, dalla nera nota di una manifestissima viltà di animo e violazione di ogni gius delle Genti, ove non si concedano, e confessino per legittime e giuste le ragioni che pubblicò il Caraffa contro al Rebenac e contra chi negò la Dipendenza e l'obbligo di contribuire in dicendo: (2) *Cæsarem in Italos, Imperii beneficiarios Principes, jus superioris fœderis exercere*; (3) ed in iscrivendo a Cosimo III.: *Decere magno animo Principem & amplissimæ Ditioni præter omnes Italiæ Regulos dominantem pro virium magnitudine opumque copia ... magnam quoque æris vim contulisse*.

(2) *Sopra* §. 64.
(3) *Sopr* §. 67.

72. Egli è mestiero odioso per chi esige. e per chi paga benchè giustissimamente le fastidiose Contribuzioni; perchè il pagare di sua natura è molesto, e le cagioni che lo fanno essere giusto sono sempre ingratissime; ondeche il mestier di difenderne la giustizia riesce odioso parimente: ma alla per fine bisogna rispondere a chi in questa parte infamando va ne' Libelli suoi di pubblica ingiustizia e frequente violenza gli Augustissimi Imperadori Germanici: la giustizia e moderatezza de' quali, si come da se difendesi, così mi rimango di più parlarne.

73. Ristringomi soltanto ad opporre questo secondo documento, e fatto così chiaro alla asserzione sfacciata degli Oppositori. che il Gran Leopoldo non mai chiedette altra Contribuzione dal Gran-Duca Cosimo III. che quella de' pochi e poveri Feudi, di cui prendea l'investitura. (4) *L'Empereur n'a jamais demandé de subsides pour Florence ... mais pour les seuls Fiefs pour les quels le Gran-Duc prend l'investiture*, e ad opporlo alla fattosa, comica, ed odiosa tavola o lista di essi Feudi appiccata

(4) *Sopra* §. 55.

cata nello straffico de' loro Libelli, pe' quali tutta la somma de' focolari, che pagano a ragione di 3: scuti d'oro per ciascuno, ascenderebbe, secondo quel che dicono, che chiedesse il Caraffa, a undeci mila doppie: ma secondo il conto fattosi dagli Oppositori in fine del Trattato latino, non giugnerebbe alla metà di tal somma. Perocchè dopo le importanti somme già negli anni precedenri di questa perniciosa guerra contribuite e pagate al Breiner, ed al Caraffa, toccò nel ripartimento dell' ultimo anno suddetto 1696. la quantità di doppie settanta cinque mila, cioè tanto a lui solo, quanto a Mantova e Modena congiuntamente. Dal che si può far' il calcolo, se per que' pretesi soli Feudi, o per tutto lo Stato, e secondo l'uso antico per Firenze stessa si pagasse la Contribuzione.

74 La osservanza susseguita durante la penultima e l'ultima guerra d'Italia nel secolo presente sotto gli Augustissimi Imperadori Giuseppe e Carlo VI. conferma lo stesso, e combatte altresì quella scenica ed inettamente prodotta lista di Feudi. Poichè S. A. R. di Firenze nell' anno 1707. a' 28. di Aprile convenne con S. E. il Sig. Marchese di Priè di pagare in tre rate doppie cento e cinquanta mila; la qual somma alla misura de' soli allegati Feudi per tutti gli anni di precedente guerra sarebbe stata eforbitante.

75. E vero, che in quella Convenzione e nelle susseguenti degli anni 1708. 1709. 1710. per le somme pagate alla Cassa Militare di Cesare dal Sereniffimo Gran-Duca, vi è per non so quale satisfazione di S.A. S. fatta la dichiarazione seguente: *Si dichiara per parte del Gran-Duca dall' Illustriss. Sig. Cavaliere Nicolò Antenori Ministro Deputato e munito del mandato, e facoltà necessaria, che ove detta somma di 150m. doppie potesse eccedere l'ammontare del debito resultante dalli Feudi Imperiali posseduti dal Gran-Duca si intenda somministrata a titolo di* PURO SUSSIDIO, E PER MOTIVO DI DEVOZIONE E DI OSSEQUIO VERSO *Sua Maestà Cesarea; sicchè non possa nè debba detto pagamento passare in esempio all' avvenire.* Ma ciò fu ammesso, perchè in fine non significa, che Firenze non sia in alcun Feudo ancora; non essendo quello il tempo, nè il luogo, nè l'occasione di ciò decidere; nè il ricevere *sussidj per motivo di devozione e di ossequio* presuppone menomo consenso alla pretesa o forse tacitamente supposta Indipendenza. In occasione di questa Dichiarazione non posso non ricordare le difficoltà, che sogliono venir' eccitate a' Commessarj Imperiali eziandio nel concepirsi e permutarsi le formule delle Quiettanze, Ricevure, o Confessi. Quando malagevolmente si è alla per fine accordata la somma delle Contribuzioni, allora resta a' Cesarei Ministri la fatica di combattere per somiglianti Clausule; le quali essi per uscire d'intrico, per venir' a conclusione, per conseguire il pagamento cui già non mai si ricerca, se non che in estreme premure e necessità, talvolta lasciano correre, o le soscrivono secondo il dettato de' Pagatori, perchè vinti dal fastidio non ne possono a meno anche per servigio del Padrone; e di consimili Confessi di poi si vuole ritrarre l'argomento, che le Contribuzioni non erano dovute, ma sono state tolte contra la legittima consuetudine, e che non possono nè debbono servire di esempio in avvenire. Ma quanto vagliono le sì fatte Quiettanze? Il paleserò io col riferire a verbo le risposte e le avvertenze, che diè un saggio ed abile Ministro Imperiale a' Ministri di Toscana l'anno 1718 in somigliante dibatto. Erasi allora regolata, dopo molte discussioni, la somma di 66m. doppie tra 'l residuo de' sussidj da pagarsi per la passata Guerra del Turco, e per l'ultima Contribuzione; ma ebbe a provare nuove difficoltà l'Eccellentiss. Sig. Conte Don Carlo Stampa Generale di Battaglia di S. M. I. e C. il quale trattò questo affare, appunto per la formula della Ricevuta. Fia bene il sentirne il racconto, quale si vede nella Relazione o nel Giornale di quella sua Commessione. (1) *A' 17. di Decembre*

(1) *Giornale dell' Eccell. Sig. Conte D. Carlo Stampa Generale di S. M. I. C. dell' anno 1718 quando trattò co' Principi d' Italia delle Contribuzioni.*

bre (1718.) *è venuto questa mattina per tempo il Sig. Segretario Landini a ritrovarmi, ed espormi l'incarco che teneva. E comprendendo io, che per mezzo di sottigliezze si voleva prolungare l'affare a titolo di bagatelle, che nulla concludono, nè sono di menoma conseguenza circa la sostanza, già che formano un punto sostanziale su la minor parola anche dopo avergli mille volte replicato, che* LE DELIBERAZIONI DI SUA MAESTA' NON AVREBBERO PATITA LA MINIMA ALTERAZIONE, NE' PRESA LA MINOR NORMA DAL CONFESSO, *che doveva farsi nella ricevuta del danaro: e che per tanto vedesse pure come lo voleva, che in questo si saremmo facilmente accordati. Dopo varie Minute dunque mutate e rimutate finalmente si è convenuto della quì ingiunta n. 15. &c. . . . . . A' 18. di Decembre mi espressi ancora sull' affare del Confesso replicando che tutte erano freddure, e che a nulla servivano, e che tutti gli altri Principi insieme non avevano avute tante cautele, come questa sola Corte, e che ne anche tal condotta non istimava io di profitto in queste contingenze; e che per altro non avrei avuto difficoltà in farlo secondo l'intelligenza loro, eziandio per dar facilità in cose, che a mia credere, a nulla giovavano; come altresì perchè io* INTENDEVA SEMPRE, CHE IL TUTTO DA ME DISPOSTO, FOSSE CONDIZIONATO CON LE PRATICHE PASSATE, E CON L'APPROVAZIONE DE' MIEI SUPERIORI *da quali dovea essere riconosciuto, e disposto, sì che ben comprendevano, che il farlo, o non farlo era di pochissima sostanza . . . . . . A' 21. di Decembre non ho avuto difficoltà di sottoscrivere la norma del Confesso, per le ragioni addotte di sopra, e per la nuova protesta fatta al Sig. Landini, che tutto ciò a nulla serviva; mentre che lo sminuire o l'accrescere la somma* (e così nè meno la giustizia del debito) *non dipendeva certo dalla qualità del Confesso del Cassiere; ma bensì dagli Ordini di Sua Maestà* (e dalle ragioni per le quali si esige) *e che qualunque ne avessero riportato dallo stesso, non essendo convalidato dalle supreme disposizioni Cesaree, non avrebbe fatto niuna autorità, con molte altre ragioni, alle quali non seppe egli replicare &c.* Cotesto saggio di documento serve a dimostrare quale uso e valore avere posano le Schedule di quella fatta spremute dalle mani de' Ministri Commessionati a sì ardue e fastidiose esazioni o Convenzioni; lo stesso si applichi alle informi Protestazioni e modificazioni, che appongono negli accordi. Nel rimanente la Corte di Toscana anche l'anno 1719 pagò doppie 15m., e nel 1720. doppie 26660. Dalla qual' annoverazione, e pratica ancora si fa sempre più manifesto, che i pagamenti delle Contribuzioni, in niun tempo sonosi ristretti alla quantità dovuta per que' soli Feudi, che sono accennati nella predetta lista. Ella può servire solamente per mostrare quali sieno i Feudi di nuovo acquistamento, e di cui si conserva perancora l'usanza di prendere le investiture regolarmente; la quale memoria e distinzione non era disutile: poichè col beneficio del tempo si potrebero anch' essi confondere con que' che godono del pretesto di non essere dati per investiture formali: ma non serve punto nè poco a provare, che Firenze, e tutte le ricche e belle Città e Terre che a Lei sono state date in Vicariato dagli Augusti, e poi tutte insieme prima in Vicariato, poscia in Ducato alla Casa Regnante una volta per sempre, non sieno dall' Impero al pari de' Feudi proprj dipendenti, e al pagare le Contribuzioni obbligate in certe gravi ed urgenti congiunture. Ma il diritto e il fatto, secondo che risulta dalle nostre prove, contraddicono a tal pretensione. Nulla osta quel ch'ei raccontano delle dichiarazioni (1) che l'Augustissimo Leopoldo, come ei dicono, ha fatte, che quel, che si era pagato di più che per que' Feudi si intendesse pagato per altro Titolo, e senza conseguenza. Perocchè, non producendo eglino di tali Dichiarazioni il tenore, sì come sarebbero se significassero quel ch'ei vorrebbero, non se ne può giudicare nè rispondere: che

(1) *Memoire p.* 14.

l'un

l'un pagamento siasi fatto per titolo diverso dall'altro, ciò è assai naturale: perchè diversa è la ragione de' Feudi di nuovo acquisto, dalle Terre dello antico Stato Fiorentino sempre anche però Stato tributario al S. Impero. Non è altrimenti vero, nè credibile che Leopoldo dichiarasse o Indipendente od affatto dalle Contribuzioni immune la Città, e lo Stato di Firenze. Se ciò avesse fatto non varrebbe a pregiudizio de' Successori e del S. Impero; e sarebbe vergognoso a un Principe, il quale ha ricevuto dall' autorità e clemenza degl' Imperadori ricchissimi Stati e Territorj del S. Impero, profittando ed abusando della necessità del suo Sovrano Signore, strappasse o da lui o da' suoi Ministri e Commessarj simili sforzate Dichiarazioni. Cotesta sarebbe violenza fatta dall' inferiore al Superiore.

77. Rimaneci solamente a ponderare ancora un genere di argomento, cui portano gli Oppositori per dare a veder che sieno non dovute, ma per violenza estorti que' pagamenti. Vo parlare delle Protestazioni che si sono fatte e che si vanno facendo contra in ogni occasione; e delle quali in parte si fa una storta interpretazione, e in parte, cioè in quanto tendono al negare irreverentemente al S. Impero ogni subordinazione e dipendenza, un perniciosio, illecito e scandaloso abuso. Dice adunque il Memoriatore: (1) *Aquoy on peut joindre les continuelles protestations que le Gran-Duc a fait faire par ses Ministres, & de vive voix & par écrit a la Cour de Vienne, à Milan, & encore avec toute la solemnité requise pardevant le College Electoral dans le tems de l'élection de l'Empereur Regnant. Remede unique, qui pour n'avoir pas produit l'effet qu'on avoit droit de se promettre, n'est pas moins juste, & peut toujours être renouvellé, comme en effet on le renouvelle en cette occasion en reiterant les protestations qu'on a faites cydevant.* Attenti i Leggitori, che la diceria del Memoriatore è ancora ella un atto giuridico, legale; e quel che ha di più bello e di vago, è una Protesta solenne; e vedesi mai Dio buono trionfare cotanto il Protestantesimo contrario alla Fede e Leanza da' Principi che posseggono per autorità e Clemenza Cesarea i loro Stati dal S. Impero dipendenti? Io parlo dell' abuso; non del ragionevole uso delle Protestazioni: perocchè, semprecchè abbia giusto motivo il Principe Vassallo di dolersi della troppa frequenza, insolitezza, superfluità o non necessità delle contribuzioni, o del pregiudizio di essere più aggravato a proporzione, che gli altri Vassalli, esse debbono essere udite, e trovare luogo. Ma altro è lo allegare Privilegj, e anche minor male il volerli peravventura estendere troppo ed a' casi non compresi nè comprensibili in essi; altro è, e di peggior conseguenza, il negare il Vassallagio con jattanza di assoluta indipendenza.

(1) Memoire p.34. il Tract. Lat. de lib. Florent. p.74.

78. Ora nella Storia di coteste Protestazioni egli è accaduto, che s' incominciasse destramente coll' uno, e si terminasse audaciosamente coll'altro metodo. Il primo servì ad appianare per modi ambigui la strada al secondo; col rendersi familiari alle orecchie, e agli animi le doglienze fondate quando sopra vere, quando sopra colorite e confuse ragioni in una materia la quale include ed interessa di molti simili o di sorte o d'intenzione, sonosi rendute con pessimo esempio accessibili ed impunite e cotidiane le jattanze. In prima si è, per via di familiarità, parentela ed amicizia, fatto pratica con alcun Principe Elettore sì ch' egli per modo di raccomandazione, e d'interposizione ottenesse, che Cesare fosse alquanto più indulgente circa la quantità delle Contribuzioni eccessive. C'è delle occasioni nelle quali, e c'è Persone le quali non possono ricusare ad altri un cotanto in apparenza onesto uficio.

79. Dopo il sì fatto preparamento si aspetta poi la congiuntura di una specie d'interegno o vacanza di soglio, che precede la nuova elezione; tempi sempre stati fatalissimi alle Ragioni degli Augusti e del S. Impero in Italia, ed opportunissimi al pescare alcun vantagio nuovo di

contrab-

contrabbando, (il che ora non vo, come potrei, con sensibili e palpabili esempj illustrarlo); attesochè allora talvolta non c'è chi abbia sì pretto interesse nè sì comodo ozio d'invigilare a certi punti, che in superficie non pajono di molta conseguenza, e perciò e per altre comodità talvolta trovano passata; conciossia, che in tal congiuntura si abbia a pensare al Bene Universale e maggiore. Ondeche non è da prendersi tanta maraviglia, che il Ministro di S. A. R. il Serenissimo Gran Duca Cosimo III. abbia osato di presentare al Collegio Elettorale innanzi alla Elezione dell'Augustissimo Imperadore Carlo VI. la Scrittura, cui l'autor del Trattato latino *de Libertate Florentiæ* porta per d'un argomento della sua trionfante Indipendenza.

80. Noi servendoci delle Notizie e de' Documenti addotti da lui come più favorevoli all' indebita sua pretensione; per illustrare la verità riporteremo il medesimo Atto; con insrapporr' a luogo a luogo quelle poche osservazioni, che basteranno a far vedere in quale senso e rispetto esso fosse non disdicevole alla obbligazione del Principe a nome di cui, ned alla dignità del Corpo a cui fu presentato. (1)

Reverendissimi, Eminentissimi, Serenissimi, Sacri Romani Imperii Electores, & absentium cum summa potestate legati Illustrissimi, & Excellentissimi.

I.

Serenissimus Magnus Etruriæ Dux, Dominus meus clementissimus, jussit, ut majori quaque obsequii significatione Celsitudinibus Vestris Electoralibus, vobisque Electorum summa cum potestate Legatis Illustrissimis atque Excellentissimis, præsenti hoc in Congressu conjunctis, repræsentarem, inter alios Status, quos ipse possidet, frui etiam dominio quorundam Feudorum Imperialium, pro quibus Prædecessores sui Investituras ab Imperatoribus acceperunt. & Sua Regia Celsitudo nunc feliciter Regnans, ab Augustissimis Imperatoribus DD. Leopoldo & Josepho Gloriosæ recordationis accepit, & semper præstando FIDELITATIS ET OBSEQUII OFFICIA, *quæ* PRO HIS *Cæsareæ Majestati & Sacro Romano Imperio deberentur.*

Sin quì, sebbene destramente sotto la coperta, e coll' ajuto del termine DI FEUDI DISTINTI dagli altri Stati, i quali comunemente non si nomano così, e de' quali non se n'è rinnovate le Investiture, o Concessioni, si voglia dar per presupposta la Indipendenza del restante tutto; ad ogni modo non vi si potrebbe fondare una accusa di Jattanza; perocchè infine c'è la scappata, che Firenze e il suo Stato non fu agli Antenati di Cosimo III. dato in Feudo propriamente così detto, nè per Investiture Solenni Feudali (2); ma per Lettere di Vicariato, o di Deputazione a perpetuo Governo; le quali non sonosi rinnovate dopo Cosimo I. nel modo che le Investiture de' Feudi proprj rinnovare si sogliono. E perciò verrebbesi alla discussione, se Firenze essendo stata data solamente in Vicariato perpetuo, non più restasse tenuta a' Censi soliti antichi? O pure, se essendo di poi stata convertita in Ducato, e per conseguenza implicitamente in Feudo (3) siasi liberata da somigliante obbligo? Il che sebbene non si avverifichi nè nell' uno nè assolutamente nell' altro modo, tutta via non era gran delitto nel Ministro di Toscana l'averlo francamente supposto. Certo è, che fin quì egli non vantò espressamente Firenze per Indipendente: Ed ove egli abbia avuto tal disegno ed intendimento, ei sarebbe da bramare, che in vece di dire: *Inter alios Status, quos (Magnus Etruriæ Dux) possidet, fruitur etiam dominio quorundam Feudorum Imperialium*; avesse spiattellatamente detto, come si è fatto in occasione del Congresso di Cambrai, che QUEGLI ALTRI STATI e tra essi FIRENZE erano assolutamente liberi dall' Impero e Indipendenti: perocchè dal modo con cui fosse stata ricevuta, e con cui si fosse risposto a tal' Esposizione, si sarebbe compreso la mente e il concetto, che avea la Dieta di cotal Indipendenza; ma in sì fatta oscurità di termini non c'era

(1) *Ex Append. Document. num. XXII. Tract. lat. de Libert. Florent.*

(2) *Sopra c. 23. §. 108. f. 501. anteced. e seg.*

(3) *Sopra c. 22. §. 142. f. 540.*

luogo, e la gravità del Confesso non ha permesso di discendere ad altre minutezze, e di cercare il pelo nell' uovo. Seguitiamo a considerare quel Memoriale.

II.

81. *Nulla exstat hominum memoria antiquos horum Feudorum possessores à quibus Cæsareo accedente consensu in Hetruscam Domum derivarunt, usquam Contributionibus pro bello Italico Imperio fuisse obnoxios, nec à Majoribus Suæ Regiæ Celsitudinis post ad ipsam illorum possessionem tanto temporis intervallo quidquam petitum est.* Cosa non aliena dal probabile nè dal naturale, poichè da memoria d'uomini non ce n'era stata la fatale occasione, non avendovi guerra dell' Impero in Italia. E stando lontane le forze e le armate di Cesare, che cosa e da chi non se gli negherebbe egli anche nelle più ardue contingenze il debito? Ma qui c'è di più.

82. *Investituræ quas pro his Feudis habet cum alia ipsorum onera exprimant, nullum de hujusmodi servitiis verbum habent.* Bisognerebbe tener sotto gli occhi quelle Investiture, per poter giudicare se que' Feudi sieno Franchi o soggetti solamente a certi serviggi non convertibili o in quartieri, o in contribuzioni di danaro; singolarmente quando passati sono nel dominio di un Vassallo da cui non si possono o sogliono esigere i serviggi personali; poichè regolarmente, (1) *Vassallo qua tali collectæ non sunt imponendæ; cum fructus nomine servitia præstet*. Ora circa i Feudi da' Serenissimi Gran-Duchi acquistati siamo in diverso caso: ed anche oltre a ciò in caso di necessità, nel qual la regola si preterisce: (2) *Quandoquidem summa necessitas contrarium velit*. Anzi i Feudi Franchi allora altresì sono tenuti a simil carico: (3) *Immo nec Feuda Franca tempore summæ necessitatis libera manebunt*. E non è per certo il silenzio solo di essi serviggi non espressi nelle Investiture, che li ne renda esenti: (4) *Si enim aliud actum non sit, res ita in Feudum data censetur, ac ordinaria Feudi natura id requirebat. Contrarium ergo exprimendum, quod scilicet sine servitiis hæc res fuerit in Feudum data.*

83. Ma pure concedasi per un poco al Ministro Toscano quel ch' egli afferma, essere que' Feudi per le loro Investiture Franchi e dalle Contribuzioni esenti. In quel caso potremo affermare con sicurezza, che in essi Feudi qualunque o grandi o piccioli sieno, si avverifichi almeno in questa parte, quel che altrove additai, che la condizione di parecchi Feudi anzi è migliore, che peggiore di quella di una Città quale si è Firenze (5).

84. Perciocchè dalla Fondazione sua in poi (bisogna pure ricadere nelle repetizioni) non mai si vide nè si udì Investitura o Privilegio dato sia alla Città sia alla Casa Medici, nel quale fossero liberati da' Censi per l'avvenire. Firenze qual Colonia sempre supposta Romana, e di più squisita qualità, non era dal Censo esente (6). Non era nè pure in tempo de' Re Goti; poichè lo riscuoteano pe' loro Uficiali e Ministri in tutta la Toscana Annonaria, e conseguentemente in Firenze (7): e alla lor posta lo pagavano per la ventura agl' Imperadori Greco-Romani (8). Del tempo degli Esarchi o Patricj più potenti, quando Italia tutta e dentro di Lei la Toscana, e la per ancora picciola Firenze era fatta Provincia propriamente così detta dell' Impero non accade far parola (9). Di poi sotto i Longobardi avvenne a Firenze rispetto alla Corona e Nazione Franca, quel che le era accaduto sotto i Gotti rispetto a' Costantinopolitani; da che fu tributaria mediatamente de' Franchi (10). Nè s'incapriccierà uomo ragionevole di credere, che Carlo Magno scacciasse dal Regno l'ultimo de' Re Longobardi, e soggettasse col Regno tutta la Toscana e Firenze alla immediata soggezione del Trono Franco, per liberare Firenze dal Censo, per deteriorare il proprio Fisco, e per avere di manco un Regno o Popolo tributario (11). Nè da lui fino all' Interregno preceduto ad Ottone Magno è avvenuto patto od Atto bastante a dispensare lei dal sì fatto obbligo colla Corona Franca posta in capo al medesimo Ottone (12), molto

(1) Mev. part. 4. D. 33. Carpz. P. 3. C. 28. d. 19.
(2) Strur. Syntag. Jur. Feud. C. 11. b. b. §. n. 14.
(3) Sam. StrytK. Ex. Jur. Feud. c. 4. quæst. 32.
(4) Id. ibid. il Vurser. de Feud Improdr. Clas. 3. Sect. 9. n. 8.
(5) Sopra c. 19. §. 28. fol. 376 fin al fol. 578.
(6) Sopra c. 2. §. 56. seg. fol. 54. seg. § 130. seg. fol. 78. seg.
(7) Sopra c. 3. §. 76. seg. fol. 121. seg.
(8) Ivi §. 145. seg. fol. 146. seg.
(9) Ivi.
(10) Sopra §§ 16. fino al §. 48.
(11) Sopra c. 4. § 71. f. 197. seg.
(12) Sopra §. 49.

molto meno nell'Interegno preceduto a Rodolfo I. Dopo quell'intervallo infeliciffimo vidimo ancora, che i Privilegj o conceduti o rinnovati da' Vicarj di Rodolfo I. fi fecero con ricevere il pagamento dovuto pe'Cenfi paffati (1), fenza che fi aboliffero que' dell' avvenire; poichè Adolfo Succeffore di Rodolfo tuttavia mandò per farne rifcuotere; e il fuo Vicario ne rifcoffe (2). Vidimo, che a Carlo IV. in ricevendone il perdono delle ribellioni paffate, e l'affoluzione del Bando dell'Impero, e i nuovi Privilegj con la confermazione degli antichi, pagarono cento mila ducati pe'cenfi trafcorfi e non pagati da Adolfo in appreffo (3); e che fi regolarono i futuri a quattro mila ducati l'anno (4); o forfe a ragion di danari 26. 036. per focolare (5). Così offervammo parimente, che a Ruperto il Palatino per efferne inveftito promifero l'annuo cenfo (6); Che con Sigifmondo, il qual lor chiedette trecento mila ducati di cenfo dovuto, capitolarono intorno alla quantità (7). E che a Maffimiliano I. di mantenergli cento lance, cioè, tre cento Uomini a Cavallo in Italia accordàro (8). e in ricevendone i Privilegj gli pagarono pe' Cenfi paffati e dovuti fin' a quel dì quaranta mila ducati folamente, perchè profittarono della difgrazia del fuo Efercito (9); e in appreffo gl' ene pagarono di nuovo (10) altri quaranta mila. Avvertimmo fimilmente, che da Carlo V. pe' maneggi di Papa Leone X. e di Clemente VII. ei vennero affoluti da' cenfi paffati, ma non mica de' futuri (11). Talmente, che fin quì non erano eguali i Privilegj di Firenze a' Privilegj di que' Feudi, che il Miniftro Tofcano vantò immoni dalle Contribuzioni.

85. Veggiamo, fe ciò avvenne dapoichè la Cafa Medici per la Clemenza e l'autorità Sovrana di Cefare è giunta al Governo di Firenze, ed iftituitavi con un Privilegio il quale non efime la Città o lo Stato dalle Contribuzioni giufte ed *ab antiquo* dovute; ma nel quale fi efprime la condizione, che Firenze (12) *fi confervi nella divozione dell' Imperadore e del S. Impero*; Ei non appare, che i Fiorentini portaffero tal credenza. Poichè i più poffenti, ed i meno foddisfatti tra di loro offerirono, purchè fi rimuoveffe dal Governo Aleffandro de' Medici, un annuo groffo e perpetuo cenfo a Carlo V. (13). Il qual partito, perchè non venne propofto per amor fincero della Patria, ma per odio, emulazione, ambizione, ed altri fini non retti, effendo ftato rigettato, Aleffandro ben foddisfece all' Imperadore fin che viffe in maniera equivalente (14). Dopo la morte di lui Cofimo I. altresì diligentiffimamente fovvenne a Carlo V. e con opere gratuite, e con fervigj Militari, e con danari (15). E i fuoi Diputati e que' della Città fteffa candidamente, e in vulto di Cefare, e della fua Corte in Genova profeffarono, che Firenze e il Duca di effa, erano tenuti di contribuire e di fovvenirlo al pari di qualunque altri Illuftri Vaffalli a ogni lor potere (16). Nè fcorgefi nelle Inveftiture, o lettere d'Iftituzione e di Confermazione di Cofimo I. un' orma della franchiggia conceduta, o del jus delle Collette o Contribuzioni rinunziato. Fece lo fteffo Cofmo I. nell' atto di ricevere la Inveftitura delle Fortezze di Firenze e di Livorno ancora confiderabile sborfo di contante (16): nè c'è apparenza ch' ella conteneffe una liberazione delle giufte Contribuzioni future: e fe mai la conteneffe, gli Oppugnatori del Diritto Cefareo circa le Contribuzioni, ci farebber fingolar fervigio, di farcela vedere per eftenfo e fedelmente copiata. Ma non è da crederfi nè da fperarfi; perocchè anche dopo di quefto Fatto, e prima che i Duchi o Gran-Duchi di Firenze acquiftaffero, e poffedeffero veruno de' Feudi feparati dal Gran-Ducato, Cofmo I. contribuì generofamente a Carlo V. e danari, ed opere militari (17). Lo fteffo fece il Gran-Duca Francefco in più occafioni (18); ed eziandio in ricevendo il Diploma del Gran-Ducato, sborsò ancora nobil fomma (19) fenza che in effo Diploma Maffimiliano II. rinonziaffe alle future giufte e neceffarie Contribuzioni. Poichè rifervoffi efpresfamente fopra Firenze e 'l Gran-Ducato

(1) *Sopra cap. 9. §. 33. feg. fol. 506. feg.*
(2) *Sopra cap. 10. §. 17. fol. 521. feg.*
(3) *Sopra cap. 12. §. 42. fol. 96. feg.*
(4) *Sopra ivi.*
(5) *Sopra cap. 12. §. 2. fol. 72.*
(6) *Sopra cap. 13. §. 21. fol. 136.*
(7) *Sopra cap. 15. §. 73. fol. 251. feg.*
(8) *Sopra cap. 16. §. 19. fol. 276. e §. 24 fol. 278.*
(9) *Sopra cap 16. § 62. feg. fol. 297. feg.*
(10) *Sopra cap 16. § 79. feg. fol. 305. feg.*
(11) *Sopra cap. 17. § 16. feg. fol. 320. feg.*
(12) *Sopra cap. 21. §. 63. fol. 455.*
(13) *Sopra cap. 22. §. 61. feg. fol. 515.*
(14) *Sopra cap. 22. §. 100. feg. fol. 527.*
(15) *Sopra cap. 23. §§. 229. feg. fol. 624. feg.*
(16) *Sopra cap. 23. §. 170 feg. fol. 603. feg.*
(17) *Sopra cap. 23. §. 229. feg. fol. 624 feg.*
(18) *Sopra cap. 24. §. 15. feg.*
(19) *Sopra cap. 23. §. 120.*

Ducato (1) *la Superiorità sua e del Sacro Impero*; colla qual riserva s'intende, che almen'almeno in casi di somma necessità sia tenuto quello Stato e Principe di soccorrere e sovvenire l'Imperadore e l'Impero. La onde si scerne, che l'argomento, che il Ministro della Corte Toscana nella Scrittura presentata alla Dieta, ritrae dal non essersi riservato od espresso l'obbligo delle Collette da pagarsi, quivi nulla valea a favor della pretesa immunità di que' Feudi; e molto meno di Firenze stessa

(1) *Sopra cap.* 24. §. 121.

86. Seguitiamo ora a ponderare quel ch'esso continua ad esporre agli Elettori:

III.

Imo cum Serenissimi Magni Duces Etruriæ, qui observantia erga Austriacam Domum, Sacrumque Romanum Imperium omnibus anteire studuerunt, Imperatoribus Maximiliano II. & Ferdinando II. pessimis illis Augustissimæ Domus & Sac. Rom. Imp. temporibus, & præsertim Turcico bello, copiis, armis, commeatibus, & argento opitulati sunt, mutui titulo OMNIA HÆC legitimis instrumentis quæ adhuc extant ostendique possunt, laudati Cæsares se accepisse confessi sunt, paratosque ad quanti Magnorum Etruriæ Ducum intererat restituendum declararunt.

Più di una cosa cadono qui in considerazione. La prima, che lo imprestar che fa il Vassallo del suo danaro al suo Sovrano Signore, è l'uno de' debiti del suo Vassallaggio per l'appunto, si come già (2) a simile proposito dicemmo col Klokio (3); Ondeche cotesti atti di prestito, e le fedi di credito sono tutt' altro, che prova d'Indipendenza; e se somiglianti benemerenze operassero la soluzione del vincolo di Suddito o di Vassallo, in tutti i Regni si troverebbe copia d'Indipendenti. E a chi si aspetterebbe più convenevolmente l'obbligo di ajutare il Sovrano eziandio co' prestiti, che a coloro che per liberalità e beneficenza, o altramenti godono l'usufrutto di doviziosi Stati pertinenti alla Corona o all' Impero? Le Schedole del debito confessato servono a ricordare la benemerenza, ed anche a scuotere il compenso; ma non a provare Indipendenza. Tal guadagno del cortese, ma però dovuto uficio, sarebbe un lucro di usura vietata dalle Leggi Civili, Morali, e della Natura e delle Genti. La seconda, che ci permetterà il Ministro della Corte di Firenze, se non crediamo, che sotto quel termine *OMNIA HÆC* egli abbia inteso di comprendere ogni altro Sovvenimento per obbligazione datosi e prestatosi da' Gran-Duchi agli Imperadori Massimiliano II. e Ferdinando II., sì come costoro non ricevessero altra opera da quelli, che a titolo di prestito: e se all' opposto crediamo, che quell' *OMNIA HÆC* detto con destrezza o dall' abile Ministro, o da buon concipista, sia meramente relativo a quelle somme e partite, che per avventura si rinvengono essersi enunziate nelle fedi del debito: attesoche altrimenti la affermazione di lui implicherebbe colla Storia e con la Ragione; o dir bisognerebbe, ch' egli avesse voluto significare agl' Elettori, che i Serenissimi Gran-Duchi profittando della fatalissima necessità di questi Augusti, *pessimis illis Augustissimæ Domus & Sac. Rom. Imp. temporibus*; assaliti da' Turchi ed altri implacabili nemici, lor negassero i Soccorsi da un tanto membro dall' Impero dipendente dovuti, e per estorsione in quelle estremità ne streppassero le Confessioni di debito e la promessa della restituzione. Il che sarebbe assurdo ed empio il dirlo; e il dirlo è altrettanto contrario alle massime santissime della Serenissima Casa; i Maggiori de' quali, come provato abbiamo (4), aveano non imprestato danaro, ma prestati realmente i servigj dovuti di fede, ossequio, e divozione a Carlo V. e Ferdinando I. Augusti maggiori di Massimiliano II. e Ferdinando II.: e se dovuti erano a quelli, erano parimenti a questi. La terza cosa da considerare è, che appunto quelle somme, imprestate oltre al necessariamente dovuto, sieno di poi state un non irragionevole pretesto all' esimersi dal pagamento delle somme usate, consuete, e competenti. La qual maniera di compenso comeche in se stessa non sia ingiusta, ingiusto però ne

(2) *Sopra cap.* 16. § 90. *fol.* 309. *vers. E alla per fine.*

(3) *KloK. de Contrib. cap.* 7 *n.* 10. & *n.* 49.

(4) *Sopra c.* 24. §. 13.

ne sarìa l'effetto ove il Vassallo ascrivesse le ommessioni del debito al titolo d'Indipendenza, e non al titolo di cōpenso; e ciò sarebbe un Sofisma politico illecito.

87. Ma andiamo avanti nelle Considerazioni del Memoriale, che il Ministro Toscano presentò alla Dieta:

IV.

Praterito bello Italico Imperii, eo ferè tempore, quo magno rei sua detrimento optimè de Augustissima Domo Sacroque Romano Imperio merebatur, & per plures annos contra Turcas ejus hostes triremes navesque cum copiis exponendis in subsidium Sacri Fœderis contulerat, Sua Regia Celsitudini primum Contributiones pro Feudis indicta sunt.

Tale era la comune ed iniqua condizione de' passati Tempi, che arrecavasi a benemerenza singolare de' Principi, che godevano l'usufrutto di ricchissimi Stati dell' Impero, qualora si contentarono di starsene neutrali, di non abbracciare i vantaggi lor' offerti dagli inimici in premio delle ostilità contra l'Impero, e di concorrere con alcuna contribuzione. Ma ad eterna lode della Real Casa de' Medici bisogna ben confessare, ch' ella in questo genere di Benemerenze ha superata ogn' altra. Dal primo all' ultimo niuno di essi non mai ambiziosamente entrò in disegno di dilatare i suoi Stati per via di Pratiche e Leghe cogl' inimici, le quali avesser potuto metterli a ripentaglio di essere giudicati ribelli dell' Impero. Moderazione durata per due secoli interi meno un lustro, della quale non so da qual' altra Famiglia o Sangue di sì potenti, ricchi, e in sì comodo posto situati Stati investito, sperare si avesse potuto la maggiore. Salvo il passo, che trasportato dalla passione di nuocer contro gli Estensi vincitore nella lite di Precedenza fece il Duca Cosimo I. (1) con ricevere il titolo di Gran-Duca dal S. Pontefice a pregiudizio e dispetto dell' Imperadore; e trattane la protestazione, che fece il Gran-Duca Francesco clandestinamente (2) e contro al proprio fatto nelle sue stanze per adulare la Corte Romana: ed eccettuate le jattanze di piena Indipendenza contenute nelle moderne Protestazioni contra l'Articolo V. della Quadruplice Alleanza, dettate senza fallo da Ministri, i quali adulando que' Serenissimi Principi lor' hanno nascosta la verità istorica de' principj e fondamenti legali del loro Titolo e Principato; o pure per altro motivo, o per meglio dire Sofisma politico, di cui il mistero non c'è noto: non sonovi altre macchie da notare nel Sole della specchiatissima riverenza loro inverso i Cesari, e il Sacro Impero (3). Ed ancorche quelle poche non sono di qualità, ad essere fatte buone e da passarsi alla pura a qualsivoglia altro Vassallo o Principe; tuttavia attese le esemplarissime suddette altre benemerenze, si dissimulano con prudente e lodevole magnanimità, e di loro si fa distintissima stima.

(1) *Sopra c.* 24. §. 38. *seg.*

(2) *Sopra c.* 24. §. 113. *f.* 690. *seg.*

(3) *Sopra c.* 24. §. 113.

88. Di simili meriti ben' opportunamente fece menzione il Ministro Toscano nel Memoriale indirizzato al Collegio Elettorale; avvegnache i Religiosissimi Imperadori Austriaci non mai avessero il vizio della ingratitudine verso i Principi Fedeli, ed Amici; ma all' incontro la virtù di estrema clemenza e pietà eziandio con coloro, che mancarono alla fede ed all' obbligo. Opportunamente altresì ricordò il Ministro i soccorsi ragguardevoli, che per mare avea mandato contra la Porta il Serenissimo Gran-Duca nella penultima guerra del Turco. E però ben vero, che a un Principe alla cui custodia sì nobile porzione del Regno Italico, sì floride Città nel cuore della Superior' Italia e al Tirreno si sono confidate dall' Imperadore; per istimolo di gloria innata, di religione, e di uficio, per le collegazioni che ha co' SS. Pontefici e gli altri vicini, si conveniva non solamente di adoperare tutti i suoi sforzi contra l'inimico comune per mare; ma anche di mandare ajuti e sovvenimenti a Cesare per la pesantissima guerra terrestre. Vero è altresì, che in considerazione di tali ajuti e sovvenimenti dovea dipoi sparagnarsi al possibile il suo Stato nella nuova guerra susseguita, o dovevansi nella necessità di contribuire fare le avvenanti deduzioni, secondo che si suole.

89. Si è praticato in questi ultimi nostri dì eziandio nella infelice congiuntura della guerra, d'Italia e di Ungheria in un tempo, del 1718. e

1719.

1719. nella quale convenendo a S.M.I. e C. di esigere dal Serenissimo Gran-Duca sussidj e contribuzioni, esso fece le simili rimostranze, e chiedette di esserne esente in compenso degli armamenti marittimi contra 'l Turco; e Sua Maestà ordinò al suo Plenipotenziario S. E. il Sig. Conte Carlo Borromeo, e gli prescrisse di farne la congrua deduzione dalla quantità e somma totale, che altramenti avrebbe dovuto pagare, sì come appare dal Cesareo Riscritto, che segue.

„ Immunitatem etiam apud nos quæsivit M. Dux Hetruriæ contendens,
„ se ob ingentes sumptus quos tam ad instruendas contra Turcam triremes & naves bellicas, quàm ad muniendos in suos Hetruriæ Portus
„ nuper impenderit, à subsidio Turcico eximendum esse; quemadmodum verò ejusmodi apparatus, quos Dilectio Sua vel ex proprio zelo,
„ vel ex singulari obsequio erga Sedem Apostolicam in bellum Turcicum fecerit in Compensationem Subsidii Nobis à Magno Hetruriæ
„ Duci qua Imperii Vassallo debiti imputari nequeunt; ita satis fore arbitramur, si Dilectionis Suæ Deputato pro Suprema Resolutione declaraveris, Nos prædictorum apparatuum eatenus rationem habuisse,
„ quatenus Tibi facultatem dedimus, eo nomine minorem pecuniæ summam accipiendi, idque secundum sensum Nostri Rescripti de decima
„ nona Februarii anni labentis 1718.

A tal che in ciò anche scrupolosamente dipoi si è avuto riguardo alle doglienze della Corte Toscana sopra la regola o Massima di ogni Repubblica o Monarchia; e delle Leggi degli Imperadori Arcadio ed Onorio i quali a' Provinciali riscrissero: (1) *Perpensa cura statuimus, ut non amplius vobis aliquid extra ordinem indicetur, quàm rei annonariæ NECESSITAS AC DEVOTIO postulavit. Si quid verò de eodem modo diversarum speciërum potuerit REDUNDARE, FUTURÆ jussimus INLATIONI PROFICERE.* Indicando che la DEVOZIONE loro, cioè l'obbligo del contribuire, non dovesse porsi in opera se non in quanto, che la NECESSITA' il richiedea: Motivo sempre stato onestamente adoperato in simili congiunture: e che si debba fare il diffalco dell' eccessivo pagamento, nella futura contribuzione. E riscrivendo a Pompejano Pro Console di Africa comandano la stessa cosa quegli Augusti: (2) *Id tantùm quod est NECESSARIUM intra Africam MILITIBUS CONSISTENTIBUS, Provincialibus jubemus indici; ac juxta Matricularum fidem, quod exigit ratio postulari. Ita ut si quid EROGATIONIBUS REDUNDAT, in speciebus diversis, vel erebitione, vestiumque ad FUTURÆ INDICTIONI CONSOLATIONIQUE PROFICIAT. Dat. V. Kal. Apr. Vincent. & Fravitta Coss.* (anno 401) I quali riscritti hanno l'aria di essere stati l'effetto altresì di alcune rimostranze de' Provinciali di Africa.

(1) Cod. Theodos. lib. XI. Tit. 5. leg. 29.

(2) Ibid. lib. XI. Tit. 5. l. 1.

91. Ora odasi continuare il Ministro Fiorentino favellante agli Elettori:

V.

Et quamvis undecim illa Feuda, pro quibus Investituram accepit, exigua sint, & pene nullius momenti; tamen incredibiles summæ exactæ fuerunt, quemadmodum ex epochis, quas vocant de recepto, facile potest demonstrari.

Se non si avesse a pagare, che per i pretesi undeci Feudi, era ben giusta la doglianza. Ma non sussiste il primo supposto: E conciossia cosa, che cotesto Memoriale non era conceputo per pregiudicare in cosa al mondo la Corte Toscana; così anche nell' annoverare i Feudi acquistatisi da' Serenissimi Gran-Duchi oltre lo Stato antico, il Ministro è stato alcun poco scarso. Ma di ciò non accade rivedergli i Conti. Abbiamo di mira fine meno particolare.

92. Egli segue a dire:

VI.

Augustissimus Imperator Leopoldus, Justitia & æquitate motus, quibus suos actus omnes dirigere consueverat, & Serenissimi Magni

Ducis

Ducis obtestationibus, quibus novum addebant robur officia aliquorum principalium Sacri Romani Imp. Electorum & Principum, saepius apertè declaravit, se modum ordinemque Contributionibus impositurum & perpessa in hisce exactionibus damna resarturum.

Il regolamento della quantità del pagamento sia speciale per que' più nuovi Feudi, sia generale compresovi quel del Gran-Ducato, non sarebbe che laudabile. Anche nel Riscritto degl' Imperador Onorio ed Arcadio pur' ora allegati (1); si dice che paghino i Provinciali secondo la fede e ragione delle Matricule: *juxta Matricularum fidem*; i Registri del Pubblico Fiorentino contenenti le somme pagate a' varj Cesari è specie di Matricula, che si potrebbe esibire. Non mai tal regolamento di quantità fissa importerà la esenzione della Città e dello stato di Firenze stesso. Anzi lo comprenderebbe; poichè antichissima usanza era il far consimili regolamenti. Carlo Magno, e pur necessario il ripeterlo, è credenza, che imponesse 28. danari a ognun focolare di Firenze (2). A Carlo IV. promisero e pagaro i Fiorentini o a ragion di 36. danari per focolare, o tanto, (3) quanto le Città Toscane di diritto e di giustiza erano obbligate e consuete di pagare. A Ruperto offerirono parimente di regolarne la quantità (4). Con Sigismondo disputossi in Sienna circa il quanto, e forse si convenne e forse no (5). Con Massimiliano si trattò prolissamente intorno alla quantità, senza che mai si negasse l'indentità del debito; ei dissero i Fiorentini, che abbisognava far' il calcolo di quanto avea acquistato o perduto di Territorio Firenze da certo tempo addietro, per regolarla (6): e di poi pagarono rispetto all' obbligazione con assai vantaggio, a propria confessione loro (7); e perchè quel vantaggio fu alcun poco sproporzionato, egli avvenne che il disavantagio dell'Imperadore fu poscia compensato e supplito con altro sborso (8). Per le quali cose si conosce che per l'antico Stato non perancora accresciuto dagli undeci pretesi Feudi, nelle occasioni si è pagato il Censo; e se non per tassa fissa e immutabilmente regolata, ma per Capitolazioni particolari si è pagato; che i Signori Fiorentini per lo più seppero avvantaggiarsi circa la quantità colla destrezza loro nel capitolare; e conseguentemente, che una tassa ragionevole fissata sarebbe stata di maggior utilità all' Imperadore. A talche, chi fosse tanto poco amante dell' Economia Fiorentina, quanto è il Toscano Ministro de' Diritti del Sacro Impero, a lui, qualora si duole che non si regola mai nè si fissa la quantità delle Contribuzioni, cosa non mai fattasi pel corso de' Secoli, potrebbegli quasi far quell' augurio, che fece un Greco Gentile a un suo Malevolo, cui udì nel Tempio chiedere agli Dii imprudentemente cose non utili, ma nocive; onde gli fece cotesta galante imprecazione: *Che gli Dii dar possano e vogliano, a te, quel che tu tanto lor chiedi!*

(1) Sopra §. 98.
(2) Sopra c. 4. §. 71. f. 197.
(3) Sopra c. 2. §. 87. seg. f. 121.
(4) Sopra c. 13. §. 21. f. 136.
(5) Sopra c. 15. §. 73. f. 257. seg.
(6) Sopra c. 16. §. 23. f. 277.
(7) Sopra ivi §. 58. f. 295.
(8) Sopra ivi §. 82. f. 305.

94. Ma facciamo viaggio nel ripassare e ponderare il Memoriale presentato alla Dieta dell'Impero ultimamente vacante.

VII.

Verùm vix extincto praeterito bello, novum hoc cruentissimum exarsit, antequam ad bonum jus, optimamque Magni Ducis causam Sua Caesarea Maiestas oculos posset convertere, CERTAMQUE FEUDORUM ILLORUM, SI QUID DEBUISSENT, SERVITIIS REGULAM STABILIRE, qua propter sua regia Celsitudo cum spe levaminis toties promissi, & quod jure etiam suo poterat postulare, frustrata est: tum crescente forsan hujus belli necessitate, indictae auctaeque sunt ad arbitrium Contributiones, tantaque vis argenti (ut ex authenticis Commissariatus Caesarei in Italia litteris constat) militaris executionis comminatione, exacta est, ut proprio aere consumpto, intolerabilibus usuris usque adhuc durantibus, Mediolani pecuniam a mercatoribus accipere coacta sit. Contra hujuscemodi gravaminum indictionem exactionemque nomine Suae Regiae Celsitudinis saepius Mediolani protestatum est, causaque isthaec Au-

Augustissimo Imperatori Josepho repræsentata, eique plures ex Imperii Electoribus, & Principibus Majoresque Austriacæ Domui fœdere conjunctæ Potestates, officia sua addiderunt: verum non ita diuturnum Regnum Suæ Cæsareæ Majestatis, & innumeræ gravioresque occupationes, quibus Augustissimi Cæsaris animus distrahebatur, effecerunt, quominus hocce jus Magni Ducis respicere posset, solita justitiæ & æquitatis specimina præbere, atque in Principem Cæsareæ Majestatis observantissimum propensissimam mentem exercere. In hoc rerum Statu agnoscens Sua Regia Celsitudo frustratam spem omnem, quam per tot annos laudatis in protestationibus, precibus, officiisque amicorum Imperii Principum posuerat: videns expilatum gravatumque ære alieno ærarium: distracta omnia, deficiente argento, commercia: subditos pauperes, oppressosque, & gravibus hisce exactionibus impares, pene ob ultimam desperationem tumultuantes; Consultissimum sibi judicavit, Serenissimo huic Collegio Electorali aperire, ejusque judicio Causam submittere, ad ferenda prompta remedia & auxilia.

Sopra di cotesto passo narrativo vuoto di argomenti nulla occorre, eccetto, che lodare ed ammirare l'artificio rettorico, con cui il valente ed abile Ministro sa esporre, e dare un'aria di quesito a cosa che non era. Presuppone egli con franchezza e destrezza le doglienze sue avere alcun fondamento: e che perciò il Gran Leopoldo sarebbesi ricreduto ove esaminato avesse se que' Feudi erano immuni o nò dalle Contribuzioni: ma che la nuova guerra sopravvenuta gliene avea impedito. Innanzi si è avvertito, che più di una volta taluno di coloro, che presero a trattare o parlare degl' interessi de' Fiorentini col Sacro Impero, destramente introdussero nelle narrative o formule modi di dire dubitativi ed ambigui, in virtù de' quali non si confessasse apertamente, ma si rendesse piuttosto incerto l'obbligo de' Censi o Diritti pertinenti agli Augusti. Così videsi nella celebre Schedola, che P. Leon X. fece soscrivere a Carlo V. alla vigilia della sua Elezione all' Impero, per l'assoluzione de' Censi passati, si lasciò sdrucciolare un *Forsan* (1). *In quibus* (*sc. Civitate & Castris*) *Imperium seu Imperator jus aliquod FORSAN haberet, aut habere prætenderet.* In tal guisa l'Ammirati, maestro di simili arguzie, favellando della Quietanza, che fece Massimiliano I. de' Censi decorsi sin' a quel giorno, disse: (2) *Di tutte le ragioni, che così sopra la Città, come su lo Stato di Firenze potesse mai aver avuto l'Impero fece cessione*; della quale asserzione abbiamo ivi dimostrato la falsità colla testimonianza di altri Fiorentini Contemporanei. In consimile forma lo stesso Scrittore, narrando il pagamento di 100. mille ducati d'oro fattosi a Carlo IV. dalla Città, si valse di una ambiguità la quale lascia indovinare, se si dubitasse circa la quantità, o circa la essenza e giustizia del debito, con dire: (3) *In compensazione di Censo . . . . . per tutte e singule quelle cose, le quali il detto Comune* (*di Firenze*) *PER SE' e per lo suo Contado e Distretto, DIRE SI POTESSE, CHE ALL' IMPERO FOSSERO AD ALCUNA COSA OBBLIGATI.* I quali giri di parole se non ingannano, imbrogliano; e pajono ritrovati, per far credere, che in ogni tempo si negasse, o protestasse contra le contribuzioni. Ma peggio fa l'Ammirati, quando affatto ottenebra o muta le cagioni vere sostituendone delle false, conforme fece in favellando delle Contribuzioni pagatesi al Vicario di Rodolfo I.: (4) *SOTTO PRETESTO, che l'Imperadore* (*si come fece*) *gli antichi Privilegj da altri Imperadori ricevuti confermasse*; la quale idea bistorta egli ripetè trattando del suddetto Censo pagato a Massimiliano I. in questa maniera: (5) *SOTTO TITOLO di ottenere la confermazione . . . . . . di tutti i Privilegj della Rep. &c.* Ora egli è falso, che si richiedesse o adoperasse tal motivo, titolo, o pretesto. La confermazione potea essere

occa-

(1) *Sopra c. 17. §. 10. e 18. f. 321.*

(2) *Sopra c. 16. §. 59. f. 295.*

(3) *Sopra c. 12. §. 42. seg. f. 97. seg.*

(4) *Sopra c. 9. §. 33 e 35. f. 506. seg.*

(5) *Sopra c. 16. §. 59. f. 265.*

occasione, ma non era l'unica causa di que' pagamenti. Erano dovuti pe' Censi; e bastava pagare questi, perchè gl' Imperiali non parlassero di Confermazione di Privilegj, di cui i Fiorentini si di riceverli; ma non gl' Imperadori di darli teneano d'uopo. Essendo dunque, che in sì fatti modi e termini si parlasse, almeno dall' Ammirato, delle Contribuzioni dovute per la Città e l'antico Stato di Firenze dianzi che vi fossero aggiunti i Feudi di nuovo acquisto, e in tempo, quando non se ne negava il debito; il metodo volea, che col crescere della arte delle pretensioni, si favellasse negativamente di quello, e dubitativamente circa questi, sia per defraudare l'Impero in ogni guisa di tutti i suoi diritti, sia per serbare il carattere e costume già diventato proprio a chi difende gl' interessi Fiorentini.

95. A quella dal Fiorentino Ministro pretesa evidenza di ragione contrapponesi però una nuova, secondo lui, e/orbitantissima Contribuzione a tutto lo Stato imposta ad arbitrio, ed esatta per Militari Esecuzioni.

96. Ed a queste si oppongono, per sacro riparo alla gran moda, le Protestazioni fattevi contra cogl' Uficiali o Commessarj Cesarei in Milano, nella cui Piazza si era preso in prestito il danaro; posciachè i banchi di Firenze e di Livorno (oh la gran cosa!) erano divenuti meno ricchi di questa. E per dar risalto maggiore ancora alla ragionevolezza delle doglienze si aggiugne, che s' erano adoperati gl' ufícj di cortese raccomandazione, (la quale senza disamina di Causa si accorda di leggieri a chi si sia, non che a Principi ed Altezze Reali di tal grado), ed interposizione de' Principi dell' Impero ed altri; strada di vero molto idonea per rendere familiari i lamenti equivoci e male fondati, e per ottenere non pure che sieno tollerati, ma eziandio favoreggiati; e per far nascere una Causa la qual non ebbe nè materia nè soggetto, a riserva dell' esame se le somme pagate eccedessero la misura di quel' che per tutti gli Stati posseduti ed avuti dal Sacro Impero i Serenissimi Gran-Duchi doveano.

97. Di questa quale quale si fosse Causa; ciò nonostante, egli spaccia per tanto sicura & evidente la giustizia, che con la sola quantità delle più rilevanti cure, e distrazioni, e con la brevità del Regno, e con la morte prematura scusa l'Augustissimo Gioseffo, del non avere dichiarato indipendente lo Stato antico Fiorentino, con dar meta alle Contribuzioni degli undeci Feudi al sommo, o con pronunziarli immuni; perocchè per poco che campava ancora, la faccenda era spedita; od almeno dovea essere. O gran piacevolezza e moderazione di animo, e gran abilità di penna del Fiorentino Ministro! il quale così cortesemente, in mezzo delle accuse di violenza, sa purgare e lavare il Piissimo Leopoldo colla scusa della *necessità*, la quale ha i suoi diritti da parte; e il giustissimo Giuseppe con quella delle *distrazioni* dalla macchia di manifesta ingiustizia. Il che fatto egli poi passa a pateticamente sottomettere al Serenissimo Collegio Elettorale la sua Causa. Il quale sperimento e tentativo a lui potette sembrare una vittoria degna di strepitosi applausi tra gl' Insidiatori de' Diritti del Sacro Impero. Poichè l'avere osato di port' in disputa in d'un colpo le tante cose non mal ragionevolmente disputabili; e l'avere schifato, che non si deliberasse circa la riprensione da farsi a chi sì arditamente aveale presupposte dubbiose; nel Tribunale di ogn' altro Regno o Repubblica per picciola o grande che sia ove non si conceda sì grande Libertà, sarebbe stato riputato per d' una Vittoria riportata. Nulla dico del vantaggio che di ciò nasceva all' abilissimo Ministro di appianar la strada, e di preparare le orecchia e gli animi a udire qualche tempo dopo in Cambrai, vantarsi altamente quella Indipendenza, che qui in questi primi cimenti artificiosamente si presuppose.

98. Poichè in fine in questa Scrittura fin qui non c'è jattan-

za aperta di Piena Indipendenza del Gran-Ducato e de' Sereniſſimi Gran-Duchi; la potrebbe implicitamente, e per via d'induzione ravviſarſi nel ſeguente paſſo.

VIII.

Et quamvis, veteri attenta conſuetudine, nullum contribuendi onus, hiſce Feudis impoſitum videatur; tamen tanta eſt Sereniſſimi Magni Ducis erga Sac. Romanum Imperium obſervantia, ut ſi publicæ Conſtitutiones, Leges Imperiales & prudentiſſimæ juſtæque Sereniſſimi hujus Collegii Electoralis juſſiones decernant, a Sua Regia Celſitudine, ratione Feudorum, PRO QUIBUS ACCIPIT INVESTITURAS, *quotam Contributionum redditibus ipſorum convenientem, tempore belli Italici Imperii, perſolvendam eſſe; parata eſt præſtare quæ ſunt præſtanda, cæcaque obedientia Celſitudinum Veſtrarum Electoralium decreta venerari: ſperans Feudis, de quibus inveſtitur, non imparem fore, & ſuper omnia certam, ſtabilemque nulloque eventu variabilem.*

È trattoſo al poſſibile il Miniſtro; ed al pari è liberale di eſpreſſioni a nome del ſuo Sovrano: ne atteſta la oſſervanza per lo Sacro Impero, e fino cieca ubbidienza pe' ſuoi Decreti; arriva a conſentire eziandio in alcuna guiſa a modica Contribuzione per gl'undeci Feudi; purchè ſe ne dia Coſtituzione pubblica, e Legge dell'Impero. In ſomma, non c'è ſumo che non darebbe, circa il carcame di que' Feudi, purchè ſi poteſſe vindicare la realità dell'Indipendenza della polpa, e del maſſiccio dello Stato. E ben giuſta la oſſervanza, e ben dovuta la ubbidienza alle *Juſſioni* del Sacro Impero; ma non è meno giuſta e dovuta per lo Stato intero Antico, che per que' Feudi diſſeparati, *pro quibus accipit Inveſtituras*. Gran panacea e miracoloſa contro lo incomodo delle Contribuzioni e di ogni ſubordinazione adunque è il non prenderſi o rinnovarſi le Inveſtiture degli Stati dell'Impero, che ſi reggono, sì godono da' Poſſeſſori a talento! imparino gl'inveſtiti, o iſtituiti nel poſſeſſo dall'Imperadore, a non farſi rinnovare le Lettere, Inveſtiture, o Privilegj; e ſaranno eſenti, ſaranno indipendenti, ſaranno dall' obbligo di oſſervare & ubbidire al Sacro Impero aſſolti! perocchè, a lor ſentire, l'ommeſſione de' Solenni nel caſo non punto neceſſarj (1), diſcioglie i Patti e Contratti tra 'l Popolo e 'l Sovrano. Coteſta è la Dottrina fondamentale e la pietra angolare della pretenſione del Miniſtro, e di tutto 'l ſiſtema d'Indipendenza. Viva Iddio, eſclama nel ſuo cuore l'Autor del Trattato Latino che riportò queſto Atto, in leggendo coteſto paſſo, che bel colpo faceva il Miniſtro Toſcano, ſe il Collegio Elettorale era talmente abbagliato ed accecato da' maneggi di quello, di tradire i ſuoi Diritti e di accettare per una grande generoſità del Sereniſſimo Gran-Duca, il voler ben' egli pagare alcuna poca ſomma per undeci poveri Feudi; ma col guadagno che reſtaſse implicitamente deciſo per Sentenza del Collegio Elettorale da inſerirſi in alcun Capitolo della nuova Capitolazione Carolina il Gran-Ducato eſsere eſente di ogni carica di Contribuzioni, ed affatto indipendente.

(1) Sopra §. 3. fino 10.

99. Ma a bell'agio; non c'è neceſſità di credere, ch'egli tanta fiducia aveſſe di oſare a' Rappreſentanti di sì auguſto Corpo porr' in faccia la jattanza di piena indipendenza, e con ciò il rimproccio di eſſere delle ragioni Sovrane del Sacro Impero cotanto ignoranti o poco curanti. Potrebbero tali ſcorſe e tratti del Miniſtro ricevere altra e più mite interpretazione, ſi come or' ora faremo vedere. Il merito loro conſiſte in eſſere ambigui ed a due taglj; infrattanto ſeguitiamo a conſiderare la Scrittura.

IX.

100. *Et ſi (quatenus id juſtum eſſe videatur) in ſtabiliendis ſervitiis, pro hujuſmodi Feudis præſtandis, appareat, Dominum meum*

meum Sereniſſimum plus juſtò gravatum fuiſſe ; veſtræ erit juſtitiæ ſancire, ut quod contra jus & æquum duobus hiſce bellis exactum eſt, digna compenſatione exæquetur. Et hæc duo ſunt, videlicet : damni illati reparatio ; & ſecuritas, ne ultra ſummam, Feudis convenientem, in poſterum gravetur : quæ Sua Regia Celſitudo, ad Electorale judicium confugiens, a juſtitia & æquitate veſtra inſtantiſſime petit rogatque ut quæ a Celſitudinibus veſtris Electoralibus hac in Cauſa prodibit ſententia, IN CAPITULATIONE IMPERIALI in electione ſtabilienda inſeratur.

Nella tacciuta, ma a queſto maneggio neceſſaria ipoteſi, che il Sereniſſimo Gran-Duca niente doveſſe all'Impero, ſe non che forſe forſe qualche ſervigj anche dubbioſi e diſputabili per quegli undeci Feudi, quì ſi andava a mira di fare un profittevoliſſimo negozio per un argomento in forma ; il cui riſultato ſarebbe ſtato, che quaſi per ſempre tutte le Terre del Gran-Ducato, e de' Feudi al Sereniſſimo Gran-Duca pertinenti ſarebberſi rimaſte libere da ogni Contribuzione. Imperciocchè i pagamenti fattiſi da lui nelle ultime due Guerre accennati teſtè (1), sì ſtrabocchevolmente ſuperano la quota, che ſi può pretendere, e che l'Autor del Trattato Latino nell'Appendice calcola che poſſa eſſere dovuta per quegli undeci Feudi ; che per riſarcire al Sereniſſimo Gran-Duca quel danno, o biſognava donargli un nuovo Stato in proprietà, o liberare per Secoli a venire que' pochi Feudi da ogni carica, e così renderli eguali al reſto dello Stato immaginariamente & francamente quì preſuppoſto non pur' eſente ma indipendente.

(1) *Sopra* §. 73. *ſeg.*

101. Conclude il Miniſtro Fiorentino con una riſpettoſa cirimonia, non iſdegnando (direbbe taluno) di atteſtare l'oſſequio del Sereniſſimo Gran-Duca dovuta al Sacro Impero per queſta fiata ancora, e forſe per l'ultima ; poichè ſe aveſſe trovato luogo la ſua iſtanza, egli avrebbe potuto gloriarſi di aver fatto dar dal Collegio Elettorale un ſolenne Congedo alla antica Giuſtiſſima Dipendenza da ratificarſi dipoi eziandio col giuramento dell' Auguſtiſſimo Carlo VI. nel mentre che giurò la Legge Reggia o Capitolazione ſua :

X.

Accepti beneficii, redditæque juſtitiæ recordatio, apud Sereniſſimum Magnum Etruriæ Ducem perpetuo manebit, perpetuumque ipſi obſequii argumentum erit erga Auguſtiſſimum Cæſarem, Sacrum Romanum Imperium, & præcipuè Sereniſſimum Collegium Veſtrum Electorale, a quo ſe nullatenus deſertum iri ; ſed Feudorum Imperialium, Cauſam, juſtitia & patrocinio Veſtro fovendam eſſe confidit : ne unquam Cauſa Imperii ad Supremum hoc Tribunal delata, derelicta, injudicataque a conſpectu Veſtro prodire videatur Sereniſſimum Veſtrorum Electoralium & Excellentiarum

Humillimus & addictiſſimus Servus Rinuccini.

102. Gli Oppugnatori delle Ragioni Imperiali hanno pubblicato queſta Scrittura tra le Proteſtazioni non pure contra le Contribuzioni, ma contra la Sovranità Ceſarea ſopra Firenze ; e per conſeguente per d'un trofeo della preteſa Aſſoluta Libertà. Ed in effetto di dieci Leggitori ben nove prenderebbero queſto Atto per una Jattanza riſoluta d'Indipendenza ; e il decimo ridurrebeſi a dire, che deſtramente la dava per preſuppoſta ; ch' il tentativo era accorto e pieno di ardimento.

103. E gl' Indipendentiſti nel lor cuore non ſi rimarrano di almen ſommamente *laudare lo ſperimento* ; colla ſperanza di migliore riuſcita in un altra congiuntura, ancorchè queſta volta riuſciſſe vano, per la brevita del tempo, che in caſo sì poco antiveduto, non permiſe di ben negoziare e trattare la faccenda con tutti que' modi, che ſi dovea, o potea, e per

altro accidente e diffetto che fece mancare il colpo, secondo che additato viene in certo anecdoto, nel qual si vanta, che c'era (cosa non credibile,) maravigliosa speranza di successo. In somma, non ebbe la prova sì fortunato esito, come alcun'alrra, la quale fu tentata e condotta ad effetto in consimile occasione di Trono vacante, o di imminente Conclusione di Pace, con destro maneggio; a talche sotto pretesto e specie di ragionevolissima pretensione fu introdotta nelle Capitulazioni Cesarea e ne' Trattati Pubblici alcun articolo, il quale implicitamente per via di presupposto attribuisce certa Giurisdizione, e Ragione perpetua a chi non mai l'ebbe; si come dimostrato è nell' utilissimo Trattato titolato (1) *Monita reverenter oblata Sereniss. Electoribus Vicariis Sac. Rom. Imp. Collegioque Electorum de nonnullis rebus Imperio vacante animadversione summopere dignis*.

(1) *Cap.* 2. §. 3. *p. m.* 27.

104. Ma per fermarci ancora intorno allo Scritto del Ministro Fiorentino, non fa già bisogno credere, ch' egli fosse sì arrischiato di trattare i Personaggi componenti o rappresentanti il Collegio Elettorale per sì digiuni e forestieri della cognizione de' Diritti del Sacro Impero in Italia, Toscana, e Firenze, ch' eglino dovessero inghiottire boccone sì spaventoso: o ch' egli volesse esporsi all' essere ributtato con una sdegnosa riprensione. La faccenda tutta consiltea in un equivocolo e politico Sofisma; il quale se il Collegio Elettorale inavvedutamente l'avesse autorizzato, tal sarebbe stato di lui, e gran plauso ne sarebbe tornato all' abilità e felice audacia del Ministro. Ma il punto è, che si debbe sapere, che quella ragguardevole Assemblea, con averlo nè autorizzato nè con isdegno rigettato, ma presolo per una Scrittura non illecita, e senza sospizione di maliziosa jattanza, la quale solamente avesse per oggetto delle sue doglienze l'eccesso patito nelle Contribuzioni; non pregiudicò alla Dignità sua e del Sacro Impero; nè fece inginstizia, e torto alle domande a nome del Serenissimo Gran-Duca promosse in facendone quell'uso e caso che or'ora vedremo. E vo spiegarmi.

105. Eziandio, che per prove irrefragabili io abbia dapertutto dimostrato, che Firenze col suo Stato considerata per Repubblica e Città Imperiale del Regno Italico, in ogni età legalmente è stata tenuta di pagare Censi o Contribuzioni o Collette agl' Imperadori, e all' Impero Romano-Germanico; e che tale obbligo non le si è tolto di addosso coll' essere ella stata sottoposta al Governo de' Medici; e che anzi Costoro e colle parole e con le opere hanno confessato ed attestato di doverle: ed eziandio, che per le ragioni addotte avrebbe fatto brutta comparsa nella Dieta Imperiale un Agente o Ministro Fiorentino, il quale a nome di Alessandro o di Cosimo de' Medici, o del Pubblico Fiorentino avesse preteso sì fatta immunità assoluta dalle Contribuzioni: Ciò non ostante pel Ministro del Serenissimo Gran-Duca Cosimo III. correva alquanto diversa ragione; tal che ridotto alle strette almeno avrebbe potuto in alcun modo scusarsi con dire, ch' egli avea supposta non la totale indipendenza, ma l'immunità dalle Contribuzioni per la Città e lo Stato di Firenze. Imperciocchè, (oltre che tra 'l supporre tacitamente, e il vantare apertamente c'è notabile differenza,) da che il Vicariato di Firenze a poco a poco con autorità e consenso sì tacito, sì espresso degl' Imperadori erasi convertito in un Ducato, (2) e conseguentemente era divenuto pari ed eguale a un Feudo Regale (3); nel quale il Vassallo gode potestà propria e regale (4); tanto era variata e cresciuta passo passo la prerogativa di esso, che non più camminava per lo Serenissimo Gran-Duca di Firenze la prima usanza degli Censi; posciachè i Ducati, Marchesati e Feudi Regali comunemente in Italia ne sono e per antico ne furono esenti; il che non si può dire de' Vicariati.

(2) *Sopra c.* 22. §. 142. *f.* 539. *seg. It. c.* 23. §. 158. *f.* 600.
(3) *Sopra c.* 22. §. 142. *f.* 539 *seg.*
(4) *Sopra ivi.*

106. Ciò si illustra coll' esempio del Vicariato di Milano già

il più

il più considerabile di tutti, e con quello di Modena. Il primo pagava regolati annui Censi (1) sotto i Visconti Vicarj, e non Duchi. E concioſsia cosa, che il crearli Duchi, e il conferir loro la potestà propria e Regale con dar loro in Feudo lo Stato importava, con dannoso e per allora non usato esempio, la cessione degli annuali Censi, e perciò una sorta di alienazione, ch'è quella dell' utile Dominio; di quì fu, che nella Dieta dell' Impero ciò venne arrecato a grave mancamento all' Imperador Wenceslao che tal cosa avesse conceduta al Duca Galeazzo nel 1395. e fu annoverato tra le cagioni della sua deposizione dal Trono Imperiale. E benchè l' Imperadore Sigismondo in appresso alquanto tardi; (l' anno 1426. a' 10. di Luglio) dopo varj implicatissimi Trattati, a Filippo Maria Visconti confermasse, o rinnovasse quelle prime Investiture: essendo però il Ducato e Feudo venuto ad aprirsi per la morte dell' ultimo Duca Visconti, l'Imperadore Friderico III. non mai si piegò a concederne le Investiture a Francesco Sforza: il quale, (che che ne favoleggino in contrario alcuni Antimperialisti) avea deputato più volte i suoi Commessarj e Mandatarj per riceverle, come consta dalle autentiche delle Istruzioni e Credenziali e Mandati da lui stati dati e spediti (2) a Sceva di Corte in data de' 5. di Decembre nel 1450. e de' 13. Marzo del 1451. ed a Giovanni Castiglione Vescovo di Pavia in data de' 19. Febraro 1455.; se non che a condizione di un Censo annuale di cinquanta mila Ducati, o pure la Città di Como o di Parma per equivalente prezzo, secondoche Papa Pio II. In attesta (3). Il che non si accordando, e Francesco Sforza volendo il Ducato puro, l'Imperadore lasciò sospeso il negozio, e lo Sforza nel non legitimato possesso dello Stato più tosto, che non risarcire l'antico danno dell'Impero.

107 Lo esempio dell' altro Vicariato, cioè di Modena, ci 'nsegna lo stesso; perciocchè dovendosi convertire in Ducato a favore di Borso d' Este; esso Friderico III. v'ebbe molta difficoltà e renitenza per quella medesima ragione che l' Impero perderebbe il Gius di esigerne l'annual Censo, cui la Città di Modena col suo Contado qual Vicariato o pagava, o di ragion pagar dovea. Ondeche per ispianare questo ostacolo appose nell' erezione del Ducato la condizione di 4000. Ducati di Censo all' anno (4); Il quale di poi in benemerenza della Serenissima Casa Estense si è tralasciato e disusato tosto seguendosi con lei ancora il costume conforme alla indole pura de' Ducati e Feudi regali.

108. Può rischiararsi questo punto ancora per l'esempio di Siena, il cui Dominio benche da Carlo V. venisse dato in Feudo regale a Filippo II.; e da Filippo II. a Cosimo I. Duca di Firenze in Subfeudo sul medesimo piede: tutta volta a rigore restò tenuto all' antico Censo. Perocchè tal condizione vi fu apposta espressamente, poichè la Investitura dice: (5) *Ita tamen quod ex nunc in antea præfati Senenses Censum annuum Imperio debitum & consuetum statutis temporibus Cameræ nostræ Imperiali absque contradictione, difficultate, & diminutione persolvant &c.* E la qualità di Vicario perpetuo cogli obblighi di esso si è conservata insiememente con la potestà propia Ducale, che importa qualità di Feudo Regale, come appare da questa formula: (6) *Creamus & deputamus verum perpetuum & irrevocabilem nostrum Sacrique Romani Imperii Vicarium Generalem in Civitate ac Dominio Senarum cum auctoritate Ducis, Principisque Imperii & Prætorio præfecti &c.* E che la potestà Ducale importasse la Feudale lo prova il fatto di Filippo II. il quale investì questo Stato e Vicariato in Subfeudo Regio a Cosimo I. (7) *prout habebat a Sua Majestate Cæsarea*; e lo approva la confermazione degli Augusti Successori Ferdinando I. e Massimiliano II. il quale diè l' Investitura al Re Filippo II. nel 1579. a' 29. Febbrajo, di Ferdinando III. che nella sua del 1638. a' 29. Decembre data a Filippo IV. confermò a questo Re *potestatem per Serenitatem sibi & Successoribus una cum Feudali*

(1) *Sopra c.* 21. §. 139. *f.* 478.

(2) *In abbreviat. Instrument. rogat. per qu. Jacobum de Perego penes C. Ca. Francisc. Rimium Cõmissar. auctoritatem excipiendi habentem in Matrice Mediol.*

(3) *Æn. Sylv. Hist. Frider. III. Imp. f.* 94. *edit. Brucier.*

(4) *Id. ibid. p.* 95. *Vedi sopra c.* 21. *f.* 87. *seg.* §. 521. *fino* 523.

(5) *Sopra c.* 23. §. 295. *f.* 656.

(6) *Ivi.*

(7) *Sopra c.* 24. §. 6. *f.* 670

Feudali obsequio ratione dicti ***VICARIATUS SUBINFEUDATI*** *reservatorum*, e a favore dell'Impero: *Nostris tamen & Imperii Sacri Superioritate & aliorum juribus semper salvis & illæsis, & hac insuper lege adjectá ut dictus Illustrissimus Florentiæ Dux tanquam Vicarius nobis & Sac. Rom. Imper. ratione ipsius Vicariatus omnia & singula præstet, ad quæ Vicarius hujusmodi & ipsa Civitas Senensis olim de jure vel consuetudine quomodolibet tenebatur &c.* E l'Augustissimo Leopoldo, il quale nella sua Confermatoria data nel 1659. a' 9. di Agosto a Filippo IV. dice: *Verum ut ipse quoque Serenissimus Dux Florentiæ à prædicto Rege Filippo Subinfeudatus, vigore ejusmodi Infeudationis, per nos itidem approbatæ & confirmatæ, sit & esse debeat in dicta Civitate & Dominio Senarum noster & Sacri Romani Imperii generalis Vicarius, possitque & debeat omnia & singula facere & exercere, quæ idem Serenissimus Rex Philippus IV. virtute litterarum præinsertarum Serenitatis suæ Avo a Divo Carlo V. ratione prædicti Vicariatus concessarum facere & exercere quomodolibet posset & deberet ..... Nostris tamen & Imperii Sacri Superioritate & aliorum juribus semper salvis & illæsis; & hac insuper lege adjectá, ut dictus Serenissimus Florentiæ Dux* ***TANQUAM VICARIUS*** *nobis & Sacro Romano Imperio ratione ipsius Vicariatus omnia & singula præstet, ad quæ Vicarius hujusmodi & ipsa Civitas Senensis olim de jure vel consuetudine quomodolibet tenebatur omni dolo & fraude semota &c.*

109. Per queste e simili notizie si può più agevolmente comprendere il perchè non pure il Serenissimo Gran-Duca Cosimo III. ma altresì il Serenissimo di Modena, e con vie maggiore strepito il Serenissimo di Mantova protestassero contra a' Quartieri, ed alle Contribuzioni che chiedeva il Caraffa (1). E dal vedere noi, ch' egli ebbe que' Duchi confessati Vassalli e Feudetarj dell' Impero Compagni in queste protestazioni, concluderemo, ch' il protestare contra le Contribuzioni non è punto nè indizio, nè carattere, ned argumento sicuro della indipendenza. Vollero essi soltanto il Privilegio Ducale e l'immunità da' Censi annuali, e perpetui, che tutte le Terre da loro possedute per antico, quando non erano per ancora erette in Ducati, pagavano, estendere alla immunità universale di ogni tempo e congiuntura eziandio pericolosissima. E con le medesime ragioni o circa avrebbe il Ministro della Corte Toscana potuto salvare il *τὸ πρέπον* o il decoro della sua Scrittura presentata al Collegio Elettorale. E tanto in ordine al primo punto.

(1) *Sopra* §. 66.

110. Passo al secondo, per far vedere, che il Serenissimo Collegio Elettorale fece di quel Memoriale appunto quel caso, che si conveniva. Lo essere esente, sia per ragione del Grado Ducale, sia per altro special Privilegio, della carica de' Censi annuali è una cosa; ma voler' essere immuue sempre ed in ogni più urgente necessità della Repubblica o dell' Impero n'è un' altra assai diversa, e la quale non si può far buona. Poichè dato questo, l'Impero con privilegiare le Città, e con rimunerare e ingrandire i Fedeli Principi Vassalli non pure s'infiebolirebbe, ma si struggerebbe affatto. L'Investire, l'infeudare, o privilegiare, il dare in Vicariato perpetuo, e il totalmente alienare sarebbero la stessa cosa. Ripugna sì fortemente tal Massima e pretensione alla Natura, Mente, Ragione, e al Fine di ogni genere di Repubblica, Principato, Regno ed Impero, ch' il farne parole è superfluo.. L'essere riusciti i Medici da Vicarj ed Amministratori o Commessarj perpetui Imperiali di prima Duchi, e poscia Gran-Duchi di Firenze o Toscana, ha bene accresciuto il loro grado, la loro dignità e potestà, e i privilegj e le prerogative a quella annesse: ma non gli ha esentati da simili cariche dovute all' Impero. Essi in ciò non hanno migliore la condizione degli altri Principi e Duchi d'Italia; come che la Dignità e il Titolo non che Gran-Ducale ma Regio ancora lor si fosse compartito. Al qual proposito ei vuol sovvenirmi il caso del Principato d'Yvetot picciola con-

contrada della Normandia nel territorio Calatense (*payis de Caux*) Questa terra, secondo che narra Gagnino (1) fu posta in piena libertà dal Re de' Franchi Lotario I. a favore di tutti i Posteri di Gualtiero Signore d'Yvetot stato ucciso forse innocentemente in Chiesa dal medesimo Lotario I.; il quale in ciò osservò quella legge de' Feudi, la quale libera il Vassallo violentemente per le mani del Signore offeso da ogni omaggio, serviggio, e carica; e perciò i Signori del luogo hanno portato il titolo regale; (2) *ex quo factum est, ut ejus pagi & terræ possessor Regem se hactenus sine controversia nominaverit*. Dubiterassi se veramente la Origine di tal libertà sia cotanto antica, quanto vuole il Gaguino; ma Atti Pubblici, e Lettere Patenti Reali del 1392. del 1428. del 1401. 1450. 1464. 1543. 1610. (3) compartono al Signore d'Yvetot Sovranità e titolo di Re. Cotanta preminenza era o si pretendeva accompagnata da indubitata e non mai interrotta immunità da ogni Colletta, Censo o Contribuzione. Quindi è, che essendo la Terra d'Yvetot nelle gravissime urgenze pubbliche dell' ultima Guerra della Francia contra la Triplice Alleanza, stata posta nella Tassa delle Collette; il Signore di essa protestò anch'egli contro in Corte, e nella Camera Reale allegò i suoi Titoli, e l'immemorabile consuetudine e possesso di non pagare. Ma gli fu risposto, che non ostante sì splendidi e giusti titoli, dovesse soccombere a' carichi; perchè godendo il picciolo suo Stato o Regno il frutto comune della necessaria difesa dell' intera Monarchia di Francia, in cui restava inchiuso, e dal quale non mai era stato liberato in senso assoluto; era ben ragionevole, ch' egli al par degli altri portasse il peso e i carichi comuni. Non saria seria la comparazione dell' ampia, doviziosa, e potente Regione del Gran-Ducato col povero Regno d'Yvetot se rimiriamo la proporzione dell' estensione, della Grandezza, e Potenza: ma per lo concetto de' Privilegj questo non cedeva a quello: e l'argomento con cui si rispose in Parigi al Signore di quel picciolo Stato, molto più strignea per questo; ed appunto se ne valse il Caraffa in dicendo al Serenissimo Cosimo III., che gli Ordini suoi non portavano (4) *ut Communi ceterorum eum eximeret jure .... & decere magno animo Principem, & Amplissimæ ditioni præter omnes Italiæ Regulos dominantem, pro virium magnitudine, opumque copia in communibus periculis declinandis magnam quoque æris vim contulisse*. E ciò perocchè il Serenissimo Cosimo III. era senza fallo l'uno di quei Principi, i quali possedeano Stati, o sia (5) *Regna Romani Imperii beneficia*. Il che solo bastava, perchè il Gran-Duca Signore di Firenze giustamente venisse astretto a sovvenire Cesare anche per cotesta Città. Al qual proposito quadra a maraviglia un passo di Antonio Fabro, trattante de' Feudi eziandio *ab antiquo* più liberi in Italia, che sta come segue: (6) *Quo vel solo beneficii nomine jam Feudum ipsum significatur ..... At neque credibile est, velle Cæsarem tantam potestatem inferiori & subdito suo communicare* (sì come Carlo V. aveane comunicato a Cosimo I.) *nisi certis legibus & conditionibus; PRÆSERTIM OBSEQUIORUM ET SERVITIORUM* (e in luogo di essi delle Contribuzioni) *ad quæ ETIAMSI NIHIL EXPRESSUM ESSET, naturali tamen ratione, & velut ad ἀντίδωρα, inferior obligatur, l. sed etsi 25. §. consuluit. D. de petit. hæred. ut pro eo imperandi jure, quod a Cæsare in alios nactus esset, tanto majorem ille pro se, suisque subditos obedientiam & reverentiam Cæsari præstaret, tanquam patrono suo, cujus beneficio tantam potestatem esset consecutus, l. 1. vers. quod æquissimum, D. si à parent. quis manum. sit, l. si manumissor. 4. C. de obseq. patron. præst. l. filio 7. D. ut legat. seu fideic. servand. caus. caveat. QUÆ SOLA SERVITIORUM ET OBSEQUIORUM PRÆSTANDORUM SIVE RATIO SIVE NECESSITAS justa causa est inducendi feudi* (è parimente e molto più del conferire Vicariati, o Amministrazioni per delegazione perpetua). Del qual legalissimo e fondatissimo discorso a quello del Caraffa qual

altra

(1) *Gaguin. de Gest. Reg. Francor. l. 2. in Lothar. I. p. m. 16.*

(2) *Id. ibid.*

(3) *De la Roque Traitte de la Noblesse.*

(4) *Sopra §. 64.*

(5) *Ibid.*

(6) *Anton. Feber. Consult. contra Duc. Mant. Part. 1. p. 41.*

altra differenza c'è, se non quella, che porta la diversità del costume di un Cavaliere o Soldato da quella di un Giureconsulto, che non favella senza la legge?

111. Per quest' istesse Ragioni e Cagioni appunto ei fu, che il Serenissimo Collegio Elettorale non giudicò punto ragionevole l'esaudire le suppliche del Fiorentino Ministro, nè lo inserire nella nuova Capitolazione Imperiale un regolamento, il quale satisfacesse a sì informe esposizione e pretensione. Ma si contentò di deliberare una sua lettera alla Maestà dell' Augustissimo Imperadore Regnante in data de' 23. Decembre del 1711. nella quale *consultivamente* e per modo di insinuazione o raccomandazione se gli proponesse di far liquidare il negozio delle Contribuzioni del Gran-Ducato, e di regolarle in guisa tale, ch' il Serenissimo Gran-Duca, se così piacesse a Sua Maestà, restasse tenuto a pagare quantità certa e determinata:

112. E tal consiglio ed insinuazione era quel passo, che il Serenissimo Collegio potette fare. Poichè le leggi fondamentali del Sacro Impero Romano-Germanico non esigono necessariamente così fatta determinazione per gli Stati nelle Provincie o Regni da lui dipendenti, che non sono *JURIS GERMANICI; SED JURIS SLAVICI, VEL ITALICI*. Simile determinazione incontrerebbe difficoltà, per l'incostanza delle circostanze; a riserva del che, ella sarebbe comoda ed utile: ma in fine ella non fu mai fatta pe' Secoli addietro; la differenza de' Gius sempre c'è stata, non pure ne' principj della Repubblica o dell' Impero di Roma, che serbava la distinzione del Jus Italico, Latino, e Romano (1); ma eziandio da' cominciamenti de' Franchi e Germani, fino a nostri giorni. (2) *Regna & alia membra ad Germaniam spectantia, sed quæ non continentur corpore illo Regni Germanici, quod à Rege & Statibus regnatur, non ex comitali decreto, sed peculiari tractatu onera præstant* (3). Talmente, che essendo ciò conforme alla perpetua consuetudine, e non punto contrario alla universale e non mai derogata legge della prima Istituzione; con cui finalmente convien misurare la Giustizia di consimili pretensioni, ove non vogliasi ammettere ed introdur l'usanza di nominare violenti e tirannici tutti i Dominj della Terra, o pure far dipendere la Giustizia di essi o dal mero e nudo Fatto, o dalle cavillazioni, e non dalla ragione e legge del primo istituto od acquistamento; ne viene, che tal novità di regolamento è arbitraria a Cesare; e che sebbene il farla con la dovuta giustezza non farebbe di disavvantaggio, ma di utilità all' Impero; il non farla però non è in verun conto denegazione di Giustizia.

(1) *Sopra c. 2. § 57. f. 35.*
(2) *Henr. Cocces. cōpend. Jurisprud. publ. cap. 30. §. 9.*
(3) *Rec. Imp. 1500. tit. 42. Rec. Imper. 1530. § 101. 102 Rec. Imp. 1582. §. 23.*

ARTICOLO TERZO.

Risposta all' Argomento odioso & invidioso degli Avversarj; che i Principi e Feudetarj d' Italia, non godono Voto e Sessione nelle Diete dell' Impero.

113. Questa ultima considerazione serva di risposta alla oziosa e ridicola suggestione, che fa il Whig a' Principi, colla storta mira di far comparire iniqua la condizione de' Potentati d' Italia, ed iniquissime le Contribuzioni, che da loro si esigono nelle pubbliche necessità; in dando loro l'avviso seguente: (4) *Ei non resta, che far vedere la differenza che c'è tra gli Stati Feudali di Alemagna, e que' d' Italia.* Il gran Dottor del Jus Pubblico insegna il fatto della differenza cognita per fino a' ciechi e sordi: mostrar bisognava, che tal differenza non è giusta, non conforme alla ragione e Legge del primiero Istituto, norma e Regola unica di tal Materia: ovvero, ch' ella è contraria ad alcuna legittima Istituzione posteriore, o *novazione*; in vigor della quale legalmente siasi mutato lo stato e la condizione di questi Potentati in questa parte, e risormato l'antico fondamento.

(4) *Vbig. p. 15.*

Ma

Ma tal' impresa non gli fu possibile in possibilità legale. Pure odansi i Capi di quella differenza da lui ricordati. (5) *I primi* (cioè que' di Germania) *sono membri del medesimo Corpo a cui ubbidiscono ; e gli Elettorati hanno Privilegj affatto particolari , oltre a quello di eleggere il loro Capo , il che lor comparte sì grande autorità nel Governo dell' Impero. Eglino non contribuiscono a' bisogni dell' Impero , se non in quanto il loro quotiente è regolato nella Dieta , sempre in una somma assai moderata , e nel tempo solamente quando tutto 'l Corpo s' interessa , e nella cagione per la quale si esige la somma tassata. Gli Stati Feudali d' Italia non godono di veruna prerogativa degli Elettori , nè degli altri Stati della Magna. Ei non hanno nè Suffragio nè Sede nelle Diete dell' Impero , non si quotano le loro Contribuzioni nelle Diete ; esse non sono di gran lunga sì moderate come quelle de' Principi di Germania , e il loro consentimento non è richiesto ne' casi ove si debbono pagare o ricusare. In fine per far sentire tutta la differenza , si sono veduti in ogni età e particolarmente negli ultimi tempi i Principi di Germania collegati con le Potenze straniere posti nel bando dell' Imperio , e ristabiliti con una totale indennitade. Se n' è veduto degli altri all' incontro in Italia , i quali almanco non erano più colpevoli , e pur la lor sorte è stata affatto diversa ; perciocchè ei non sono nello stesso tempo Sudditi e Padroni.*

(5) *Whig. ivi.*

114 Pecca d'ignoranza storica tanto, quanto di puerile malizia tutto lo schiamazzo. E contrario alla fede della Storia Germanica ed Italica, che ivi sempre, e quì non mai si sieno restituiti con indennità nel primiero stato i Potentati proscritti, e posti nel bando dell' Impero. Si fece o nò, e qui e lì, secondo la gravità de' mancamenti, e secondo il favore delle circostanze, amicizie, Parentele, aderenze, e secondo la esigenza del bene universale, di cui non se ne aspetta nè la ricerca nè il giudicio a' Disputanti. Non c'è quasi Stato o Principato in Italia, in cui avvenuto non sia alcun esempio, che smentisca la lieve asserzione del Whig; egli non chiede che io lo confonda con più di un esemplo di Milano, di Monferato, Mantova, e Savoja; poichè Firenze stessa lo ne smentisce. Quel ch'era giusto ne' tempi rimoti, non è ingiusto ne' tempi moderni, stando immurata la medesima Legge della stessa Repubblica; la indulgenza o il rigore provatosi dagli uni non fa regola necessaria per gli altri. Nota ingegnosamente l'Oppositore, che a un Principe *Coimperante*, che comanda ed ubbidisce ad una, è più agevole il ribellarsi impunemente; il concediamo. Ma insegna adunque, che in una ben regolata Repubblica sta bene che vi sieno Principi, o membri che non insiememente comandino, ma che abbiano un giusto timore, che li ritenga e raffreni dalle ribellioni. E pure questo freno vorrebbe il Valentuomo, che ci fosse per niuno: vorrebbe uguaglianza in tutti nella potestà di far male; ma tale uguaglianza non è necessaria sempre, nè ottima: e non c'è Repubblica, la quale si è aggrandita al di fuora e su' Confini per mezzo di acquisti, che voglia ammetterla. Nol fece la Romana antica; non la Veneta moderna, nè le altre che non accade nominarle; poichè convien di lasciare anche al prudente Leggitore materia di riflettere, di rammentare, e di applicare i Casi a' Casi. Ma vo ritornare a quel che colpisce la giustizia delle Contribuzioni.

115. Contro di questa nulla vale la disutile diceria del Whig. Il fatto, ch' egli racconta, del non avere i Principi Italici nè Voto nè Sessione nelle Imperiali Diete, sì come dissi, è più che notorio, ondeche nulla di nuovo egli apporta alla Gente alcun poco colta. Dovea egli, se volea rendersi benemerito del Pubblico erudito, schiarare primieramente, se in ragion politica a' Principi Italiani convenga o non l'aspirare, e se in fatti molto aspirino a questa comunione di Suffragio e di Sessione, come cosa a' loro affetti, disegni, o vantagj confacccente assai, o contraria? In-

torno al che molto farebbe a dire da parte ; ma lascierò, ch' essi facciano rispondere al Whig ; non veggendosi altramenti essi sopra ciò nè spiegare il loro intendimento , nè forse accordarsi tra di loro di sentimento. Nel rimanente, se i Potentati d'Italia non godono nell' Impero, o Senato di esso le medesime prerogative che gli Elettori, e Stati propriamente così detti: Essi però ben' esercitano nelle loro Terre, Città, e Principati pertinenti a quell' Impero, e ricevuti da esso, eguali prerogative, libertà, potestà, e privilegj. Per lo che

116. In secondo luogo, giachè della volontà e delle misure politiche de' Principi non ci aspetta di ragionare, in questo Soggetto dovea l'Oppositore ben ponderare, se a norma di Giustizia e di Leggi delle Genti, e dell'Impero, e della prima Istituzione, ei sia iniquo ed aggravante che quegli Stati che non hanno voce e Sessione, paghino Collette e Contribuzioni? E per sciorre cotesto quesito egli avrebbe potuto riflettere, e non avendolo riflettuto, potrei io ridurgli a memoria, che le Città, Provincie, Popoli, e Potentati Italici, e specialmente i Fiorentini non ebbero certamente in quella guisa, come in oggi nella Dieta hanno gli Stati dell'Impero, Voto e Sessione nel Senato della Repubblica o degli Imperadori di Roma. Perocchè nè i Popoli Federati, nè i Socj, nè Amici, nè Liberi, nè i Munipj, nè le Colonie sieno Italiche, sieno Latine, sieno Romane, sieno in realtà, sia di nome, godettero di tal prerogativa, nè meno in tempo che tutti aveano il borioso nome o l'ombra del Jus di Cittadinanza Romana (1). E pure tutti ubbidirono e pagarono Censi, Tributi, Collette o Contribuzioni, prestàro opere e servigj militari, alloggiamenti e l'annona militare agli Eserciti Romani, ed agl'Imperadori (2). Il perchè disse Costantino Porfirogenito: (3) *sciendum est, antiquis temporibus OMNEM ITALIÆ DITIONEM..... Romanis Roma Imperantibus SUBDITAM fuisse.* Appresso nel Senato degl' Imperadori Greco-Romani o Costantinopolitani non l'ebbero nè pure (4). Ned in tempo de' Gotti (5); nè degli Esarchi. Ondeche lo stesso Scrittore di Regale ed Imperiale schiatta segue a dire: (6) *Post translatam verò Constantinopolim Imperii Sedem hæc omnia in duos Principatus divisa sunt. Ex eo tempore AB IMPERATORE CONSTANTINOPOLITANO MISSI sunt Patricii duo, quorum alter Siciliam, Calabriam, Neapolim & Amalphim administrabat; alter verò Beneventi residebat, imperabatque Papiæ, Capuæ, ET RELIQUIS OMNIBUS qui ambo QUOTANNIS IMPERATORIS FISCO ASSIGNATAM pecuniam pendebant.* Le quali cose tutte le ho distesamente sugl' inizj provato, e le vo ricordando quì, non perchè esse sieno pellegrine o ignote agl' ingegni eruditi e ricercatori del vero; ma perchè i raziocinanti odierni impegnati a sostenere una stragrande e non sussistente libertà o le scordano a bello studio, o le vogliono velare agli altri: e finalmente perchè si vegga, che i Difensori della esorbitante Fiorentina Indipendenza non possono ritrovare il termine dell'immunità da ogni Censo, e della facoltà di dare a se medesimi per autorità propria un Principe vero, e sommo, e di una pura Indipendenza, se non lo cerchino innanzi alla origine, fondazione e nascita di essa Città; e che per conseguenza la relazione che fanno all'antica Indipendenza casca nel vuoto e nel vano.

(1) *Sopra c. 2. §. 21. seg. fol. 34. seg.*

(2) *Sopra c. 2. §. 131. f. 78.*

(3) *De administrat. Imp. Orient. P. II. edit. Bandur. fol 82.*

(4) *Sopra c. 2. §. 156 f. 90.*

(5) *Sopra c. 3.*

(6) *Const. Porphyrog. loc. cit.*

118. Poscia, che molto meno l'ebbero sotto i Longobardi, poichè la potestà somma ed assoluta, era allora (trattone i tempi della subordinazione ch' ebbero al Popolo e Regno Franco (7)) appresso la Nazione Longobarda, e non appresso la Italiana, Toscana, o Fiorentina, di cui si confessa da lor medesimi (8) la calamitosa e dura servitù in que' tempi. E quantunque sotto 'l nuovo dominio de' Re Franchi e Carolingi fossero dal pesante e lungo giogo alquanto sollevati, eglino però non per questo diventàro coimperanti co' Franchi; nè pretesero per verun patto

o

(7) *Sopra §. 16 fino 49.*

(8) *Sopra c. 4. §. 47. seg. f. 177. seg.*

o privilegio la prerogativa del Suffragio o Sessione nel Senato Franco. Poichè in prima Pipino padre di Carlo Magno di nuovo sottomise e si rese Tributaria e Vassalla (1); e Carlo Magno con farsene Signore Supremo, Diretto ed Utile, soggiogò affatto la Nazione Longobardica non al Popolo Toscano e Fiorentino; ma a sè ed al Popolo Franco suo (2), di cui egli era il Capo: e per Sè e la Nazione sua e non ad altri acquistò, e a' Longobardi tolse il *jus Suffragii, Voti ac Sessionis*, come altresì *jus eligendi Regem & Duces*; e in somma la potestà suprema sopra la Toscana, ed i suoi Governi, e sopra ogni altra contrada del Regno Longobardico, senza che rientrassero in immaginabile partecipazione Fiorentini, Toscani o Italiani, da' Longobardi prima, di poi da' Franchi stati vinti, soggiogati e dominati. Talche al caso de' Longobardi e Fiorentini soggiogati da loro e de' Franchi Vincitori d'entrambi comodamente si applica quel detto de' DD.: *Si vinco vincentem te, multo magis vinco te*; sopra le parole di Scevola: (3) *Nam qui me potior est, cum ego te superaturus sim, multo magis adversus te obtinere debet.* Se non si voglia migliore la condizione de' Sudditi del Longobardo Vinto, che quella del Franco Vincitore.

(1) *Sopra §. 37. seg.*

(2) *Sopra §. 48.*

(3) *Vulg. leg. de accessionibus 14. D. de diverf. tempor. praescrip.*

119. Non mai si vide Atto o Documento dal quale si potesse comprendere o conghietturare l'incorporazione dell' un Popolo o Regno nell' altro Principale: come già avvenne col popolo Sassone, che prima stato vinto da Accessorio diventò incorporato e Parte del Principale. Tutti gli Atti e Documenti e Fatti di Carlo Magno e suoi Successori provano l'opposito. L'acquistamento del Regno Italico fu fatto *jure victoriae* da Carlo Magno, a confessione del Sigonio (4): il quale come gli altri ommette i Trattati già seguiti sotto Pipino ed altri Re de' Franchi, pe' quali la Corona Longobardica già era Vassalla e Tributaria della Franca. Questo titolo di possesso, almen rispetto a' popoli Italici del Regno Longobardico, era giusto in ragione delle genti. Perocchè (5) *extra controversiam est, si jus gentium respicimus: quae hostibus per nos erepta sunt, ea non posse vindicari ab his, qui ante hostes nostros ea possidebant, & bello amiserant: quia qui gentium hostes primos dominos fecit dominio externo, deinde nos*, disse il Grozio esemplificando la dottrina coll' esempio di Jeste, e di Davide; e soggiugne il suo Commentatore: (6) *Eodem ergo modo & titulo quo hostes domini facti, & ego dominium nanciscor.* Io però limitai la Proposizione con dire, ch'era giusto quel titolo almeno rispetto a' Popoli: perocchè questi aveano già riconosciuti i Vincitori primieri per Signori, e lor promessa e giurata fedeltà, soggezione, & ubbidienza, purchè salvassero la vita e parte delle terre e robe; rinunziando con ciò e cedendo ad ogni participazione del comandamento e governo. A chi mi rilevasse, che tale rinunziamento e giuramento era nullo, perchè sforzato, e da violenza partorito, non vorrei replicare: perchè peccherebbe e negherebbe i Principj ricevuti in ogni Stato e Repubblica. All' incontro cogl' Imperadori Augusti regnanti allora in Costantinopoli la bisogna sembra diversa; perchè in fine non appare, ch' essi mai pienamente e per una pace perpetua importante il Consenso di totale alienazione alla ragione loro sopra gli Stati da' Longobardi posseduti rinunziassero: Ora ad un Popolo in sì fatto modo *jure victoria* acquistato, e non per singolar capitolazione arrendutosi, potea Carlo Magno limitare la potestà nel modo che volea. E quantunque gli concedesse di molto; pure fino al Voto e alla Sessione nelle Diete del Regno Franco, nelle quali si deliberava intorno alle Successioni e Governi d'Italia, non giunse tale concessione. Se ad alcuno dovesse tal prerogativa essere stata compartita, la dovea essere degli Ottimati Longobardi; perocchè con costoro ebbe che fare Carlo Magno; e non co' Popoli da essi Longobardi stati soggiogati. Ma non si fece nè agli uni nè agli altri. E per dir vero, se agli Ottimati o Duchi Longobardi fosse rimasto il *jus Suffragii* nella elezione de' Re d'Italia; bene presto sarebbe ritornata la Corona nella lor Na-

(4) *Sigon. de Reb. Ital. ad an. 774.*

(5) *Grot. de J. B. & P. l. 3. c. 6. §. 7.*

(6) *Vandermuel ibid.*

zione. In quanto riguarda i Vescovi del Regno, essi non ebbero sotto i Longobardi Voto e Sessione; ma sotto Carlo Magno l'acquistarono al pari de' Duchi Vinti; cioè in riga di Votanti Consultivi, e non Deliberativi per gli affari dello Stato o governo economico soltanto.

120. Diventò adunque la Nazione Italica più libera sotto i Re Franchi; ma non per tanto compartecipe ed abilitata a' Suffragj deliberativi. E non vorrei, che alcuno si lasciasse abbagliare da ciò, che Carlo Magno volle prendere la Corona Longobardica, come vogliono (1), a Monza: sì come con ciò dire avesse voluto, che questo sarebbe in avvenire un Regno assolutamente libero & indipendente dalla Corona Franca. Tal cosa sarebbe assurda da dirsi; perocchè Carlo Magno avrebbe renduta peggiore la condizione de' Franchi, in vece di migliorarla; poscìachè già prima delle sue vittorie essi teneano i Longobardi sotto Tributo e Vassallaggio. L'incoronarsi egli adunque era arbitrario; e sì come la inaugurazione de' Re Longobardi non avea provata totale indipendenza; così non dovette provarla nè pure in Carlo Magno: essa cirimonia prova sì bene, che tanto può essere Vassalla e Dipendente una Corona di Re, quanto quella del Marchese, Duca, o Gran-Duca: non c'è altra differenza quì rispetto al diritto della Corona Franca, se non che in Carlo Magno si consolidarono i Dominj tutti il Supremo, Diretto, ed Utile. Ma senza essere incoronato Re de' Longobardi esso era Sovrano Signore delle Città del Regno Longobardico e della Toscana.

(1) Sopra c. 4. §. 55. f. 184.

121. Quindi è, che nelle monete battute nelle officine monetarie di Milano, Pavia, e Lucca, si legge nell'un lato *MEDIOLANUM, PAPIA, LUCA*, e sull'altro *CAROLUS REX FRANCORUM* (2); e non *REX LANGOBARDORUM* sì come necessariamente sarebbesi fatto e dovuto farsi, quando quelle Città fossero state le Capitali di un Regno non dipendente e subordinato al Regno e Pubblico de' Franchi. La quale prova basta per molte altre, quando di prove in cosa sì chiara e confessata di mestiere ne facesse: e ci fa conoscere, che Carlo Magno non prese la Corona e il Titolo di Re de' Longobardi che per tranquillare l'animo di quel feroce Popolo di fresco soggiogato con la lusinga, ch'esso tuttavia costituiva una Nazione e un Regno; e un Regno separato distintamente e di Ragione diversa dagli Stati per ancora ubbidienti a' Greci, e riputati dell' Impero.

(2) Vedi il Le Blanc. Trait. Histor. de Monnoyer. de France en Charles M. p. 100. n. 9. 10. 11.

122. È manifesto per tutti gli Atti di cui si ha memoria, che i Duchi Longobardi stessi, che furon lasciati al governo di Toscana, e di Firenze ed altre Provincie e Città, come pure ancora i Vescovi ed Abati Italiani non furon resi partecipi della Sessione e del Voto deliberativo nel Senato de' Franchi per risolvere, deliberare e decretare circa la disposizione de' Governi, o delle Successioni degli Stati d'Italia, e simili affari Pubblici pertinenti a chi ha tutta o parte della Maestà, e Potestà Somma. Ma soltanto furono ammessi, o convocati, come dissi, a' Voti Consultivi e alle Sessioni, che si fecero per la direzione ed economia privata, municipale ed interna necessaria al governo degli Stati e Popoli alla lor cura temporale o spirituale rispettiva confidati (3). Ondeche più volte fu dato in Feudo o in Vicariato l'Italia da' Re Franchi: e funne fatta divisione e disposizione per testamento ed altrimenti (4), senza il bisogno di cercare dal Vescovo od Ottimate Italico veruno consiglio, avviso o consenso.

(3) Sopra c. 4. §. 85. f. 211.
(4) Sopra c. 4. §. 74. f. 199. §. 85. f. 211.

123. Quel che fecesi dopo la morte di Lodovico II. in Roma e nel Sinodo di Pavia *jugurtino more* circa l'elezione di Carlo Calvo, il quale tradì Carlomanno e Carlo Crasso, in onta di Lodovico Germanico e i suoi figliuoli, furono Atti illegitimi, illegali (5), che essi Figliuoli del Germanico Re de Franchi Orientali vindicàro e disfecero di fatto e di diritto: con prendere la Corona e il possesso del Regno Italico Carlomanno legittimamente, e senza Sinodo o Dieta per la sua elezione convocata, di cui

(5) Sopra c. 4 § 90 seg. f. 212. seg. It. cap. 5 §. 13. f. 253. seg.

non

non tenne alcun uopo, avendo pigliato lo Scettro col diritto, che gli compartiva il Sangue, il consenso, e la cessione de' Fratelli, l'ordine della nascita, successione e divisione per l'addietro stato serbato tra' Carolingi e la Nazione Conquistatrice e Sovrana, scacciato ch' ebbe dalle contrade Italiche il Calvo usurpatore (1).

(1) *Sopra c. 4. §. 94. f. 215. e c. 5. l. c.*

124. Le quali verità comeche sieno note e familiari a chiunque ha idea alquanto giusta e distinta dalla storia universale, e particolare Italica; e quantunque io ne' luoghi loro le abbia provate abbastanza: tuttavia perchè si scorgono da antico e nuovo errore e non senza industria ed ostinata benche inutile fatica combattute anche fino a' nostri dì, singolarmente da chi cerca di porre la falce alla radice della Imperiale Sovranità in Italia; ei convien, che ancora alquanto si illustrino, e dalle ombre false opposte si difendano: Conciossia, che nella guisa che noi con ragione cerchiamo i primi fondamenti del Dominio Francico, Germanico ed Imperiale nella sua vera cuna, cioè ne' primi tempi del Regno Longobardico; Così gli Avversarj delle Ragioni Imperiali in que' medesimi tempi e fonti cercano le prove di una inconsistente, e stravagante Libertà o Indipendenza delle Provincie Italiche rispetto all' Impero Romano-Germanico. Ma con questa notabile differenza, ch' essi in quelle sorgenti non ritrovano che sogni, e fantasime a pro dell' opinione loro; la ove noi ci troviamo fatti reali e non negabili, da' quali è nato il Diritto. Del che di nuovo ne fo giudice ogni imparzial leggitore.

125. Evvene adunque tra di loro, i quali affermano, che fin da' tempi di Papa S. Gregorio Magno e di Teodelinda ed Agilulfo Re di Lombardia, la libera elezione de' Re Longobardi stava in balia degli Ottimati Ecclesiastici, Vescovi, e singolarmente del Vescovo di Milano. Questo favoloso sistema però da alcuni con maliziosa gravità sostenuto per tener' a gabbo la moltitudine semplice, vien' impugnato da altri più Savj. I quali tuttavia per una frivola riverenza per la Dignità della Patria in una parte non difendevole, incontanente mettono avanti, che Carlo Magno spogliasse Sè, il suo Sangue, i Re e il Popolo Franco della facoltà di dare i Re al Popolo e Regno per diritto di Vittoria soggiogato, e che la ponesse in mano de' predetti Ottimati o del Vescovo di Milano, che ciò non mai di pretendere si sognò. Altri vergognandosi di sostenere opinione sì poco atta a reggere all' esame di una retta critica, si attengono ad altri accidenti e tempi per provare la stessa cosa contro al moderno Impero. Chi ne parla con franchezza affermativa, chi con modestia dubitativa, chi con artificio oscuro e poco intelligibile. La calca di questo genere di Autori è composta da Uomini dottissimi, gravissimi, ed accreditatissimi; da alcuni di mezzana, e da alcuni d'infima stoffa. Avvene di quei, che ne parlano con buona fede, non avendo voluto pescare al fondo; e di quei, che asseriscono, quel ch' è improbabile che sel credessero; da chi è adoperato il *Macchiavellismo*, da chi il *Galantismo* letterario in questi dibatti; e singolarmente è mirabile la maniera delle cirimonie, civiltà, scusazioni, ed invenie che praticano tra di loro, qualora occorre, che uno si diparta dal sentimento dell' altro; o che taluno per non restare da una banda nell' assurdo, dall' altra nell' odioso, soprasede timidamente al giudicarne, o lepidamente per non discreditare il mestiero sfugge la briga, per via di un complimento, di dire il suo interno pensiero, in controversia così risibile, voleva dire così grave; sì come fosse cosa intorno alla quale si potesse ragionevolmente, e con serietà dubitare e disputare.

126. Per certo chi volesse prendere la briga di presentare il Mondo letterato di un' esemplare di perfettissima *Cerretaneria erudita* nel fatto di storia; non avrebbe che a mettere nella sua vera luce tutto quello che in questo genere particolarmente ha scritto, e messo insieme nella sua Dissertazione (toltene queste coserelle favolose) eruditissima *de Metropoli Mediolanensi*

nensi, il dotto Padre Eustachio di S. Ubaldo Augustiniano Scalzo, data alla luce in Milano l'anno 1699. dal principio della Sezione quarta f. 223. fino alla fine del Trattato. Ed appresso lui il rinomatissimo Monsignor Giusto Fontanini nella sua elegantissima ed artificiosa, ma poco sincera Dissertazione *de Corona Ferrea* stampata in Roma l'anno 1717. da capo a fine. Nella quale in difendendo l'antichità ed autentichezza della Corona di Monza, e del cerchio di ferro dentro di essa, come di una pregiatissima Reliquia, perchè fabbricato dall' uno de' Santi Chiodi, ha per illazione destramente e vigorosamente impugnato ed assalito le Sovrane antichissime e sodissime ragioni Franche ed Imperiali sovra il Regno d'Italia. Poichè quasi ogni Atto, col quale si è adoperata essa Corona, lo fa passare per un segno od argomento della piena Indipendenza d'Italia dall' Impero Franco e Romano-Germanico, insegnando, che sempre fu posta sulle chiome di que' Re eletti per mero e libero arbitrio o de' SS. Pontefici, o degli Ottimati Italici, o dell' Arcivescovo di Milano; e non altrimenti: a talche non di leggieri si sceme, se la principale mira di quel Trattato sia il fondare o corroborare cotanto scenico errore contra i Diritti della Nazione Franca, o Germana; ovvero la Pia Opinione popolare della Santità di quella Reliquia. Non c'è luogo qui di trascrivere i passi delle due Dissertazioni, ondeche convien rimettere a quelle gl' Eruditi Leggitori, al giudizio de' quali permetto lo esame di quanto dissi.

Ma evvi un modo più compendioso di recar a mezzo lo stato di tutte coteste varie e tra di sè diverse e contrarie quistioncelle; ed è di riportare un passo del dottissimo Padre Carlo Cointe, il quale le comprende, e decide tutte. (1)

(1) *Carol Cointius Annal. Eccl. Franc. T.6. ad a. 774 n. XXIX. & n. XXX.*

„ E Mediolanensi provincia, quæ Francis erat contermina, præter Mediolanum Metropolim Carolus suis ditionibus sexdecim adjecit Civitates Sedibus Episcopalibus insignitas, Albam Pompejam, Albintimilium, Aquas Statiellas, Astam, Bergomum, Brixiam, Cremonam, Dertonam, Eporedias, Januam, Laudem Pompejam, Novariam, Savonam, Taurinum, & Vercellas.

„ N. XXX. Mediolanensis Archiepiscopus tunc erat Thomas cognomento Crassus. Hic apud Modoetiam hoc anno Carolum Italiæ Regem coronasse fertur. Audi Sigonium. *Victo captoque Rege Desiderio, & LONGOBARDIS OMNIBUS IN FIDEM AC DITIONEM ACCEPTIS, CAROLUS REGNUM ITALICUM SIBI JURE VICTORIÆ VINDICAVIT. Quod ut novo præterea jure sanciret, vetus, UT PUTABATUR, Pontificis Gregorii decretum adhibuit. Quippe Modoetiæ se per Archiepiscopum Mediolanensem Corona redimiri ferrea voluit, atque, ut ita apud posteros observaretur instituit. Ea res maximâ fieri cæremonia consuevit, quæ in Rituali antiquissimo continetur, qui Ordo Romanus vocatur. Perducto scilicet per Episcopos ex cubiculo in Templum atque „ ad aram maximam Rege, Archiepiscopus post solemnes aliquot precationes effusas populum alloquutus interrogabat, num se tali Regi subjicere, atque illius mandatis & jussionibus constanti fide vellet obtemperare? Ubi verò Populus se velle respondebat, Regis caput, pectus, scapulas atque ipsas brachiorum compages Oleo Sancto ungebat, Deum orans, ut & in bello gerendo, & in sobole propaganda votis ejus annueret, ornato inde ense, armillis, pallio, annulo, & sceptro, coronam imponebat, & per Chorum ductum in solio collocabat, atque osculo pacis oblato divinam inde rem faciebat. Hæc tum Thomas Mediolanensis Archiepiscopus egit ex quo plurimùm ei Ecclesiæ splendoris accrevit.* „ Rem eandem in Historiis (3) Ecclesiæ Mediolanensis commemoravit Josephus Ripamontius, adjecit Coronam, quam Thomas capiti Regis im-

(2) *Sigon de R. It. lib. 4.*

(3) *Decad. 1. lib. 9.*

,, imposuit, ferream extitisse, & Basilicam Sancti Joannis antiquitus
,, huic Sacro destinatam esse, nec speciatim Ordinem Romanum ut Si-
,, gonius, sed generatim, atque indeterminatè testes appellavit Ri-
,, tuales libros. Coronandi Regis cæremoniam, cui præfigitur hic
,, titulus, *incipit ordo ad Regem benedicendum, quando novus à Clero &*
,, *populo sublimatur in Regnum*, attentè legimus in Ordine Romano,
,, nec ibi mentionem deprehendimus fieri, vel Modoetiæ, vel Eccle-
,, siæ Sancti Joannis, vel Coronæ ferreæ. Meminit quidem Sigonius
,, cùm Modoetiæ tum Decreti Gregoriani, sed Coronam, quâ Caro-
,, lum à Thoma redimitum dixit, ferream haud appellavit. Illius
,, cærimonia, quando Mediolani in Æde Ambrosiana peragebatur, alios
,, fuisse ritus sic addit Ripamontius. (1) *Ea coronandi cære-*
,, *monia Regis*, (de qua supra). *in ritualibus libris extat, eoquè ritu*
,, *Carolum Magnum ab Archiepiscopo Crasso coronatum fuisse Modoetiæ*
,, *vetustissimi annales tradunt. Cæterum in aliis annalibus reperi di-*
,, *versas ejus cæremoniæ ritus, quandocumque Mediolani, in Ambrosiana*
,, *Æde, solenne illud celebraretur. Extra Basilicam est columna, lon-*
,, *gitudine, ac diametro, quam lapidicidæ nostri temporis admirantur.*
,, *Creditur esse veteris Romani palatii fragmentum, jam inde ab eo tem-*
,, *pore, quo Cæsares, collocato hic domicilio, urbem Mediolanum, sicut*
,, *alteram Romam incolebant. Ad eam columnam futurus Rex ut ac-*
,, *cesserat, munus erat Angleriæ Comitum offerre candidato pium volu-*
,, *men, in quo ritus Ambrosiani preces & sacra continerentur. Id vo-*
,, *lumen, sive Missale, Princeps Anglericæ Gentis postquam obtulerat*
,, *Regi, jurabat ille quàm sanctè, fere se in Romani Pontificis auctorita-*
,, *te, sive Status Imperii, sive Ecclesiastica res ageretur, ejusque Sacra-*
,, *menti confectæ statim tabulæ vinculum erat & monumentum, Evin-*
,, *ciebat inde Mediolanensis Archiepiscopus ferreo diademate, caput Regis,*
,, *& præferente Crucis trophæa Comite Anglerico, Templum ingredieban-*
,, *tur, ad Aram Maximam accedebant. Ibi nudato capite, poplite*
,, *flexo, Rex piè Numen veneratus expiabatur ab Archiepiscopo solemni*
,, *crucis notâ, deinde collocabatur in solio, res tota testatò describeba-*
,, *tur. Hæc auspicandi Regni solemnia fuerunt in Urbe, quæ ipsa*
,, *Carolum obire voluisse non dubitaverim, ut fuerat veterum cæremonia-*
,, *rum & antiqui moris observantissimus. Ita Regnum adeptus, ita*
,, *coronatus, cùm SUÆ LIBERALITATIS ERGA MEDIOLA-*
,, *NENSEM ECCLESIAM INITIUM HOC FECISSET, UT*
,, *CREANDI REGIS POTESTATEM SANCIRET exemplo suo*
,, *parabat majora, &c.* Sec nec hi ritus Carolo, ejusque ætati con-
,, veniunt. Recentiora certe tempora sapit hæc phrasis, *siue status Im-*
,, *perii, sive Ecclesiastica res ageretur*, Carolus enim nondum erat Im-
,, perator, nec ubi vocatus Augustus, Imperio statim attributa Lon-
,, gobardia. Deinde Carolus non suffragiis Cleri ac populi, sed ar-
,, mis ac jure belli Regnum Longobardicum obtinuit, illoque posteri
,, non per electionem sed per hæreditariam successionem diu potiti
,, sunt. Auctores Mediolanenses altiùs rem repetunt, nam *patrios*
,, *sequuti annales*, (ut Sigonius (2) ait), *asserunt Coronam ei*, (nem-
,, pe Agilulfo), *impositam fuisse, à Theodelinda Regina institutam, au-*
,, *ream illam quidem, verùm circulo ferreo interiore insertam, unde post*
,, *ferreæ Coronæ nomen Italico Longobardorum Regno enituit.* Qua
,, de re sic quoque Ripamontius in Historiis (3) jam citatis; *Agilul-*
,, *fus Mediolani capessivit Regni primordia, imposita capiti ferrea Corona,*
,, *quam ab ferreo cingulo, quo continetur, ferream appellavere. Theo-*
,, *delindæ commentum ea, secutisque postea temporibus veluti mysterium*
,, *imperii, neque clarissimi Cæsarum sunt adspernati morem, ut eâ caput*
incin-

(1) *Id. ibid.*

(2) *Lib. 1. de R. I. in Agilulf. ad an. 591.*

(3) *Decad. 1. lib. 8.*

„ *insingerentur*. Addunt Scriptores Mediolanenses insigne Privilegium, quod Archiepiscopis Mediolanensibus à Gregorio Magno collatum volunt, postquàm Theodelinda nobilissimam Sancti Joannis Baptistæ Basilicam apud Modoetiam ædificavit (1). *Theodelinda*, inquit Sigonius, *domi studiis pacis intenta, oppidum olim Moguncia-cum, tum verò Modoetiam, appellatum, quod XII. millibus passuum aberat à Mediolano, nobilitavit. Nam & Regiam ibi Magnificam condidit, & Regiæ Basilicam nobilissimam addidit. Basilicâ inde Divi Joanni Baptistæ nomini consecrata, ipsa se, ac Longobardis multis ei Templo muneribus obligavit.. Ab illo tempore Longobardi publico voto illius Divi fuere patrocinio commendati. Loco inde accessit dignitas, postquam Corona, de qua dixi, ferrea ibi custodiri, atque eâ ibi coronari Reges sunt cœpti. Sic enim Mediolanenses produnt annales, Mediolanensem Archiepiscopum eo jure à Gregorio Pont. decoratum, ut vacante Italiæ Regno, ipse post XIV.. dies Suffraganeorum suum Concilium advocaret, atque ex eorum sententia Regem constitueret, eumque Coronâ ferreâ, à Theodelinda institutâ, Modoetiæ redimeret. Quod jus à Rege ullo Longobardorum usurpatum Paulus nusquam ostendit, immò morem eis fuisse ait, ut hastam Regi declarato porrigerent. Verùm ne auctoritatem prorsus Mediolanensibus abrogem, illud facit, quod Coronam hanc ferream post Carolum Magnum omnibus Italiæ Regibus video deinceps fuisse solemnem, & quod hoc muneris Gregorium Theodelindæ petenti tribuisse, non sit absonum, vel ut gratiam Reginæ referret, cui plurimùm se debere ipse in Epistolis confitetur, vel ut Archiepiscopo accessionem dignitatis adjungeret, quam, Superioribus annis Longobardorum immanitate afflictam & prostratam fuisse sentiret.* Hæc Sigonius bona fide, nec dissimulatâ Pauli secus sentientis opinione, qui post eversum à Francis Langobardorum Regnum sex libros rerum Langobardicarum exaravit, & apud eosdem Langobardos in more positum dixit, ut hastam seu Contum Regi declarato traderent, nulla ferreæ Coronæ factâ mentione. (2) *Hildprandum*, inquit Paulus, *extra muros civitatis Ticinensis ad Basilicam Sanctæ Dei Genitricis, quæ ad Perticas dicitur, in Regem sublimaverunt, cui, dum Contum (sicut moris est) traderent, in ejus summitate, &c.* Ripamontius, quæ de Privilegio Gregoriano jam retulimus ex Sigonio, non omisit in Historiis (3) Ecclesiæ Mediolanensis. At ubi legitur hoc privilegium? quando habitum ab Archiepiscopo Mediolanensi & Comprovincialibus Episcopis Concilium, ut ex eorum sententia Rex Italiæ crearetur? FICTITIA profectò sunt, quæ temporibus Theodelindæ Reginæ de Corona ferrea, dèque Privilegio concesso à Gregorio Magno circumferuntur, nec temerè negabis Carolum Magnum illâ Coronâ per Archiepiscopum Thomæ manus hoc anno redimitum, cùm in antiquis auctoribus nulla sit hujusce rei memoria.

(1) *Lib. 1. de R. It. in Agilulf. ad an. 601.*

(2) *P. Diac. l. 6. c. 16. vel edit. cap. 55. nov. edi.*

(3) *Decad. 1. lib. 8.*

128. Al parere del Coinzio soscrive il Mabillone, e riferendosi a quello e rimettendovi i Leggitori dice: (4) *Carolum Modoetiæ Coronam ferream in signum & investituram Regni Longobardici accepisse cum nemo veterum prodiderit, nobis negare licet, tametsi recentiores plerique id asserant. Neque verò id necessium erat; cum ritum illum à nullo Langobardorum Rege ante Carolum observatum fuisse ex Paulo Warnefridi constet &c.... quod jus commentitium esse* CAROLUS COINTIUS FUSE' PROBAT. Queste ultime parole rimettono il Leggitore alla lettura del passo del Cointe: ondeche appare, che Monsignor Fontanini non abbia attentamente letto questo luogo, poichè dice: (5) *Video hanc sententiam* TACITO COINTII NOMINE, *probari etiam Mabillonio in Annalib. Benedictin.*

(4) *Mabillon. Annal. Benedictin. T. 2. ad an. 775. p. 227.*

(5) *De Corona ferr. p. 25.*

129. Quì del resto s'inchiudono, e presuppongono più articoli, o quistioni da depurarsi;

I. Se

I. Se P. Gregorio M. desse il sì fatto Privilegio all' Arcivescovo di Milano.

II. Se importasse, ch' egli non pure incoronasse, ma eleggesse il Re de' Longobardi.

III. Se il S. Pontefice regalasse Teodelinda tra altre S. Reliquie, del S. Chiodo; e se questo fosse ridotto in quel cerchio della Corona.

IV. Se questa Corona venisse adoperata per incoronare Agilulfo, e i Successori Re Longobardi.

V. Se Carlo Magno venisse incoronato dall' Arcivescovo Tommaso.

130. Niuno niunissimo di questi cinque punti si può provare per alcuna testimonianza di contemporanei, o per un genere di argomento, che appaghi un Leggitore attento, giudizioso e delle Antichità non digiuno. Chiunque vuol farne la Sperienza, legga e rilegga la Dissertazione pur' ora mentovata del P. Eustachio *de Metropoli Mediolanensi*: e quella *de Corona Ferrea* di Monsignor Fontanini: perchè ivi si è tentato e detto il possibile. L'uno e l'altro ebbero bisogno, nella totale mancanza di sana prova affermativa, di oppugnare la forza dell' Argomento Negativo tirato dal silenzio degli Scrittori, o dalla mancanza delle testimonianze ed autorità, del quale, come in più luoghi di questa Opera ho mostrato, al pari di qualunque altro io fo pochissimo caso, attesa la deplorabile scarsezza delle memorie antiche di fatti stati tacciuti ed ommessi. Ma quì giova almen' almeno distinguere tra' fatti che hanno armonia col possibile legale, col probabile, e con la ragione e costituzione de' Regni e tempi, e con altri fatti noti ed avverati; e que', che discordano da tutto quello, e perciò n'è assurda la credenza. Nel primo genere l'Argomento Negativo non vale un frullo: nel secondo vale tanto, che chi se ne serve, può esigere di essere ascoltato. Altramenti non vi sarebbe differenza tra uno che negasse, che nel secolo nono piovesse dal Cielo pezzi di Sole o di Luna; e uno che negasse, che piovesse sangue. Perchè finalmente l'ultima cosa da alcuni naturalisti s'insegna per fisicamente possibile: starebbe però sempre a favor dell' argomentante negativamente anche nell' ultimo caso lo assioma, che *dalla potenza all' atto non vale la conseguenza*: e si potrà dire col Cointe: *nec temerè negabis*; e col Mabillone, *nobis negare licet*.

131. Ora per far' uso ed impiego di cotesta necessaria, e non negabile Massima, dico, che ben concederò al P. Eustachio, e a Monsig. Fontanini, non di già ch' essi abbiano abbastanza provato, ma che non è impossibile, nè ripugnante ad ogni proporzione e verisimilitudine, che il S. Pontefice Gregorio Magno presentasse la Regina Teodelinda sua Neofita con altre Venerande Reliquie, anche del S. Chiodo. Concederò parimenti, per rispetto della sola lunga pia persuasione de' devoti, che questo preziosissimo ferro fosse convertito per via del fuoco e del martello nel cerchio che circonda la parte interna e concava della Corona di oro custodita in Monza. Non mi ostinerò nè pure in contraddire, che Agilulfo (dopo la sua conversione nomato Paolo) non potesse essere stato inaugurato con questo Diadema. Avrà P. Diacono di ciò tacciuto, sì come tacque di più altre notabilissime cose altronde da me, e da altri ben provate. Rimuoverò dalla mente la difficoltà, che se le presenta contro tal credenza, nell' udire noi, che Adeloaldo figliuolo di esso Agilulfo e di Teodelinda fu inaugurato al Regno, non per mezzo di Corona alcuna, che si sappia, nè nella Chiesa, nè davanti all' Altare, sì come il costume Cristiano e Cattolico avrebbe richiesto singolarmente trattandosi di un Diadema, ch' era una Santa Reliquia; ma in una pubblica Piazza di Milano: (1) *Levatus est Adaloaldus Rex super Longobardos apud Mediolanum in Circo*: la qual Piazza in oggi è occupata dalla Parochia di S. Maria al Cerchio, e dal Monistero di S. Maria Maddalena; ed è quella di cui già disse Ausonio: (2) *Circus & inclusi moles cuneata Theatri*. Lascerò passare per saldo e buono il modo di narrare del Sigonio fondato sulle contanze degli Scrittori della patria, ove dice (3) *patrios sequuti annales, asserunt*

(1) *P. Diac. l. 4. c. 31.*
(2) *De Clar. urb. n. IV.*
(3) *Sigon. de R. I. l. 1. ad an. 591.*

ferunt coronam &c. ancorache in vigore di tali autorità con eguale peſo ſi potrebbe ſoſtenere, che Autari ſpoſo di Teodelinda non fu punto il primo, che riceveſse la Corona di ferro, ma che ciò era uſo antichiſſimo; poſciache Galvaneo Fiamma laſciò ſcritto: (1) *tandem Rex Authari fuit coronatus in capella S. Michaelis juxta S. Ambroſium Corona ferrea, ſicut ab ANTIQUIS temporibus ſervatum fuerat.* Anzi che ſino dal tempo di Maſſimiano Imperadore ciò foſse poſto in uſo: (2) *Maximianus . . . . . CORONAM FERREAM, ſive faſciam, qua ſemper uſus fuerat, Mediolani reliquit, ſtatuens, ut quicumque in hac Civitate per Cives de Mediolano coronaretur, ipſo facto eſſet totius Italiæ Rex, & omnes ei tenerentur obedire. Unde in libro Extractionum habetur, quod Maximianus ejuſque prædeceſſores, uſque ad iſta tempora uſi ſunt Corona ferrea. Cum autem introductus fuit uſus aurei Diadematis, ſtatuit Imperator Maximianus, ut in Mediolano Reges coronarentur FERREA CORONA; hæc ex dictis Sicardi Athlantis, & Ptolomei &c.* Tengaſi per Maſſima, che queſto genere di Scrittori, e i loro imitatori hanno confuſo ſoſſopra i coſtumi diverſi di diverſi tempi. Talvolta retrotraſſero alla età de' Carolini; talvolta traſportarono agli Ottoni e i lor Succeſſori, molti di quegli abuſi, che ſi ſono praticati co' Re intermiſti tra Carlo Craſſo e Ottone I., i quali eletti a capriccio delle Fazioni ebbero per grazia di eſſere Re a qualunque patto. Ma quel che ſi fece allora, e con eſſo loro, non ſi può applicare a quegli altri precedenti, e ſuſſeguenti legittimi Re ed Imperadori: notiſi queſta origine di falſe idee & immaginazioni. Le inveriſimili & aſſurde notizie del Fiamma rendon ſoſpette quelle di meno antica invenzione. Ma, come pur'ora diſſi, non ne farei conto. Avrà anche P. Diacono nomata l'Aſta o il Baſtone regale d'inaugurazione, e non la Corona nella ſolennità di Hildeprando (3): Vadia pure. Conſentirò conſeguentemente, che l'Arciveſcovo di Milano come il principale Prelato del Regno abbia fatto, ſi come naturalmente per ragion di tal preminenza dovea, tal funzione. E finalmente inchinerò a dar per veriſimile, che il S. Pontefice, o per voler' introdurre con ciò un rito diverſo dal Gentile precedente, che denotaſſe la converſione di Teodelinda e di Agilulfo, e preſuntivamente la Cattolicità de' futuri Re Longobardi; o perchè ſull' introdurre tal rito ei naſceſſe alcuna diſputa di competenza tra l'Arciveſcovo di Milano e quello di Pavia ſimilmente Prelato di una Reſidenza Reale antichiſſima, e non ſottopoſto al Milaneſe, e che perciò ſi richiedeſſe tra' due Ottimati Eccleſiaſtici una tal quale deciſione o Coſtituzione Pontificia, e che la ſi faceſſe a favore del Milaneſe. Farò buono tutto ciò a chi vuole; ancorchè il crederlo ſia difficile, per le nozioni diſparatiſſime, e per le ragioni che ne adduſſe Valeriano Caſtiglioni nelle note ſopra le parole di Emanuel Teſauro ſcritte nel ſuo Ardovino: (4) *Intempeſtivi preteſti di un' antiqua Conſtitutione di San Gregorio Magno; priva di autorevole teſtimonianza; ne mai ricevuta, o praticata fra' Longobardi.* Sopra le quali eſſo Caſtiglione ragionando appella tal credenza (5) *Favola, vulgare opinione circa la Corona di ferro; e Scherzo popolare e popularità, non verità: populari traditioni raccolte in un faſcio, con altre coſe o falſe o vere.* Nulla però di meno, come diſſi, le concederò almen per poſſibili; ſarà *ſangue piovuto*; e già che vogliono ciò non eſſer contrario alla natura, lo riceverò per un fatto avvenuto.

132. Ma troppo è l'eſigere, che ſi creda, che San Gregorio Magno ſi arrogaſſe coſa cotanto contraria al ſuo carattere e naturale modeſtiſſimo, o che alcun Prelato del Regno Longobardico in tempo di Agilulfo pretendeſſe od aveſſe la prerogativa di eleggere e dare un Re alla Nazione vincitrice e dominante, ſecondo che ſi sforza il P. Euſtachio di provare; e dopo di lui Monſignor Fontanini inferiſce o preſuppone che aveſſe, in dicendo: (6) *Utique Anſelmus (Mediolanenſis Antiſtes) CONCOQUERE non potuit de Mediolanenſis Eccleſiæ ſuæ GREGORIANIS JURIBUS à Ludovico (Pio) detractum, dum, eo inconſulto, Lotharium in Italiæ Regem cooptavit in Charta diviſionis, apud Balutium tomo III. capitularium pag. 578. §. XVII.* Perocchè

(1) *Galvan. Flam. in Chron. Major. c. 161.*

(2) *Ibid. c. 318.*

(3) *P. Diac. lib. 6. c. 55.*

(4) *Eman. Teſ. Terz. Regn. d'Ital. Ardovin. p. m. 654.*

(5) *Valer. Caſtigl. nelle annotazioni al Teſaur. n. 535. p. m. 694.*

(6) *Juſ. Fontan. de Coron. Ferrea cap. 3. n. 5. p. 29.*

chè questa sarebbe pioggia di *pezzi di Sole ò Luna*, contraria alla natura morale delle cose, ed a quella possibilità che si consa con la nozione de' Fatti da ninno negati, e contra li quali non si può andare senza massimi assurdi; perocchè non c'è cosa più assurda, che il voler l'impossibile; il che fece dire al precitato Castiglioni: (1) *Sebbene fra' Dialettici l'argomento negativamente tirato* ab authoritate *non è concludente: fra gli Storici non di meno, quando si tratti di cosa importante alla Historia, egli è argomento troppo gagliardo. Et qual cosa più importante, che il cangiar le Regie Insegne? Siche, dove tutti gli Re Longobardi, secondo l'istesso Diacono, s'inauguravano (come altrove si è detto) con l'hasta militare, che significa un governo delle armi: hor sia permesso ad una femina (Teodelinda) d'inaugurarli con la Corona di ferro, che significa un dominio assoluto e rigoroso; come notò il Puteano*; Miror Longobardos tam cito ab hasta insigni ad Ferream Coronam passos se transferri. *In oltre qual cosa più essenziale, che il cangiamento degli Elettori? Siche dove la elettione degli Re Longobardi, sol dipendea da' Comitii de' Principi Longobardi, Governatori delle Trenta Provincie: cominciasse dipoi a dipendere solo dall' Arcivescovo di Milano e dal suo Clero: sapendosi massime, che i Vescovi erano generalmente tanto esosi a' Longobardi: che nel loro arrivo, l'Arcivescovo di Milano fuggì a Genova; e tutti gli altri chi quà, chi là: e solamente sotto il quarto Re, cioè Agilulfo e Teodelinda, fu lor permesso, a titolo precario, di ribabitar liberamente nelle lor Chiese, e ne' loro beni; Onde il Sigonio* lib. 1. sub anno 601. *doppo avere riferito quel Decreto di San Gregorio negli Annali precitati, a favor dell' Arcivescovo di Milano, circa lo eleggere & incoronare gli Re Longobardi, soggiugne*: quod jus in Rege ullo Longobardorum usurpatum, Paulus Diaconus nusquam ostendit: imò morem eis fuisse ait, ut Hastam Regi declarato porrigerent. *Et di fatto chiunque legge Paolo Diacono che di que' tempi fù l'unica Fenice degli Historici: vedrà in qual maniera tutti quegli Longobardi sian succeduti l'uno all' altro; o per voto de' Principi ne' Generali Comitii; o per forza d'armi approvata di poi dagli stessi Comitii*: (Potea aggiugnere o per consentimento de' Re Franchi conforme che abbiamo provato (2);) *nè mai troverà, che l'Arcivescovo di Milano, nè altro Prelato, habbia eletto, nè incoronato alcun di loro. Egli è dunque il vero* (dice l'Autore Emanuel Tesauro) *che Carlo Magno dopo di havere imprigionato il Re Desiderio, e tirato nella Francia il Regno d'Italia, istituì la nuova cirimonia d'inaugurare il Re d'Italia alla Francese; con la Corona e con la Sacra Untione, per man di un Prelato. Et perche la Corona della Francia era d'oro e quella di Germania di argento; per serbar ordine e proporzione, volle che quella d'Italia, ultimo acquisto, per via di rigorose armi, fosse di ferro: come notò il Puteano* De Form. Roman. Imper. pag. 346. *Il che fece credere al vulgo, che Carlo havesse appresa quella Ceremonia dal Decreto di San Gregorio, e dagli Annali, à ragion di linguaggio, e di soggetti, molto posteriori à Carlo Magno. Onde il Sigonio (come si è detto all' annot. 28.) parlando di questa Corona di Ferro istituità da Carlo Magno, si rimette alla credulità del vulgo, quanto alla Gregoriana Constituzione*: vetus (ut putabatur) Pontificis Gregorii Decretum, adhibuit. *Ma quantunque sia vero, che il Re Carlo donò all' Arcivescovo quella ceremonial prerogativa d'incoronare il Re eletto; non gli diede però (dice l'Autore) l'essential potestà di eleggerlo ad arbitrio suo, e de' suoi Vescovi. Perocchè ancora in Francia i Principi eleggevano il lor Re; e l'Arcivescovo di Rens l'incoronava. Anzi* ANCORA IL RE D'ITALIA, NEL TEMPO DE' CAROLINGI SI ELEGGEVA NE' COMITII DE' PRINCIPI NELLA FRANCIA; *e poi s'inviava all' Arcivescovo in Italia per essere incoronato. Così Carlo Magno, havendo convocato i Comitii de' Principi in Aquisgrano, col lor consenso elesse, e dichiarò Ludovico Pio suo Figliuolo per Re di Francia; e Bernardo suo Nipote per Re d'Italia; e mandandolo subito in Italia, comandò che Anselmo Arcivescovo di Milano l'incoronasse in Mogonza alla forma da lui instituita*. Sigon. lib. 4. sub an. 813.

(1) *Valer. Castigl. l. c. p. 695.*

(2) *Sopra §. 20. seg.*

In Italia verò Bernardus JUSSU CAROLI, Rex ab Episcopo Mediolanensi Modoetiæ coronatus, Regnum administrare Patris exemplo instituit, *come si è detto nella sua Historia annotazione 110. E similmente Ladovico Pio, havendo ne' Comitii de' Principi Franchi in Attignaco, eletto Re d'Italia suo Figliuolo, mandollo a ricevere dall' Arcivescovo la Corona di Ferro in Magonza Milanese*; Lotharius, jussu Patris, in Italiam proficiscens frequenti occursu populorum excipitur; ac ritè ab Archiepiscopo Rex Modoetiæ coronatur. Sigon. lib. 4. sub ann. 822. *Anni così dipendenti da se volea gli Arcivescovi di Milano, che imprigionò, e fece deporre, e radere l' Arcivescovo Anselmo, per essersi voluto mescolare negli affari di Stato a lui odiosi, come si è detto. Nell' istesso modo gl' altri Re Carolinghi, Alemani, & Italiani, regolarmente furono eletti da' Principi; e poscia incoronati, & unti da' Prelati; come si è veduto nelle loro Historie. Egli è vero (dice l' Autore Emanuel Tesauro) che sicome in Francia i Vescovi, a Grandi Abbati, possedendo Principati, entravano fra' Principi ne' Comitii; così ancora in Italia Carlo Magno, cominciò ad insinuare i Vescovi ne' Comitii de' Principi Italiani, come si è detto all' annotazione 512. il che diede a' Vescovi talvolta una splendida occasione d'imbaldanzire. Ma che l' Arcivescovo di Milano (perocchè in Lombardia vi erano altri Arcivescovi, e Vescovi, da lui non dipendenti) pretendesse di eleggere col suo Clero il Re d'Italia, & in virtù di quel Decreto di S. Gregorio: questo (dice l' Autore) fu nuovo, intempestivo, & illegitimo, e mal fondato pretesto di Arnolfo (Arcivescovo Milanese); che non dovea per quella favola mettere la sua Patria e tutta l'Italia in confusione.*

Serve questo sensatissimo comento, con cui Valeriano Castiglione Milanese fondatamente, e sinceramente illustra quel testo di Emanuel Tesauro, uomo il quale nel rimanente senza modo e misura adula la sua Patria a pregiudizio della verità e delle Ragioni della Nazione Franca e Germana; Serve, dico, a confermare quanto io ho dimostrato circa l'autorità, che ebbero sotto i Carolinghi sino alla tirannica elezione di Carlo Calvo gli Ottimati e Vescovi Italici nelle Diete o Commizj (1); cioè, ch'ella non si estendea che al Voto Consultivo e per l'amministrazione economica interna del Regno solamente; e non punto per la disposizione delle Successioni sul trono, o ne' Governi; o pure a confermare quanto i Dottissimi Uomini il Cointe e il Mabillone ne' passi testè riportati affermarono.

(1) *Sopra* §. 118. 119.

133. Monsignore Fontanini rispetto a questi due gravi Scrittori pronuncia: (2) *Nollem viris doctis hoc excidisset*. E lo credo; quanto non avrebbe dato egli, perchè Uomini di questa fatta coincidessero con lui? Allora sì, che non si potrebbe più replicare alla favola. In sostanza poi egli non ha che opporre loro, se non che l'autorità di Arnolfo scrittore Milanese dell' undecimo secolo; cioè posteriore a San Gregorio Magno autore del preteso Privilegio più di quattro secoli; e di Carlo Magno di quasi secoli tre. (3) *Cointio refraganti*, dice egli, *opponimus sæculi XI. Historicum Luculentum Arnulphum*. Ora che dice o narra Arnulfo? Egli narra, che Conrado II. essendo in Roma per prendere la Corona e Benedizione Imperiale l'anno 1127. ei si destò l'antica Controversia tragli Arcivescovi di Ravenna e di Milano, chi de' due dovesse stare alla destra dell' Imperadore in quella solennità, e far l'uficio di presentarlo alla Coronazione Imperiale; e ch' insorto perciò grave tumulto, l'Imperadore, dappoichè s'era lasciato informare delle ragioni di ciascuno, sentenziò a favore di Eriberto Arcivescovo di Milano in questa forma. (4) *Certum quidem est, Reverendi patres, quia sicut privilegium est Apostolicæ Sedis, Consecratio Imperialis; ita Ambrosianæ Sedis privilegium est ELECTIO & CONSECRATIO Regalis. Unde ratum videtur, ut manus, quæ BENEDICIT, & PRIUS CORONAM REGI imponit, si præsens fuerit, repræsentet Regem, ad Imperium promovendum, Sancto Petro, & ejus Vicario: quatenus Ambrosiano testimonio jure possit imperare, qui ab Ambrosiano CONSECRATIONE didicit, & capit regnare . . . . post dies aliquot indicta est Synodus Romæ auctoritate Apostolica, in qua constitutum est, ut in omnibus nego-*

(2) *Just. Fontan. de Coron. Ferr. c.3. n.2. p.25.*

(3) *Id. ibid. nu. 5. p. 29.*

(4) *Arnulf. Hist. Med. l.2. c.1. & 2.*

tiis

tiis Pontificalibus Ravennas nullo modo in æternum se Mediolanensi præferat Antistiti; & si fortè præsumpserit, canonicæ legi subjaceat. Insuper placuit omnibus super hac re conscribi tomum in sempiternum testimonium: de quo pauca de pluribus ista decerpsimus

134. Se l'Imperadore avesse detto, che non pure la Consecrazione, ma altresì la Elezione de' Re d'Italia si aspettava al Milanese; egli è certo per le cose note, che ciò sarebbe stato un parlare figurato: Poichè in senso proprio non si confa nè col Diritto, nè co' Fatti dimostrati. Conrado II. eletto in Re de' Germani o Romani vicino a Vormazia l'anno 1024., nel mese di Settembre senza che verun' altra elezione intervenisse, fu dall' Arcivescovo di Milano ed altri Ottimati Italici, che passarono a questo effetto i Monti, in Costanza nell' anno 1025. nelle Feste di Pentecoste, riconosciuto per loro Sovrano (1) coll' omagio e giuramento di fedeltà: il quale presuppone la elezione già seguita, e non si presta a' Sovrani non per ancora eletti. Chiunque avea macchinato alcuna infedeltà contra l'uficio di soggezione all' Impero, durante la vacanza del Trono, innanzi alla elezione fatta, ed innanzi a tal giuramento di fedeltà, era considerato per ribelle dell' Impero, e difficilmente da Conrado ne conseguì il perdòno (2) Essendo due anni dopo venuto Conrado a Milano, quì non si fece niuna elezione, ma la mera solennità della inaugurazione, ed acclamazione, come seguì altresì in Monza. L'anno 1036. Conrado sen venne di nuovo in Italia per calmare le sedizioni de' plebei contra i Nobili o Grandi, e trovando l'Arcivescovo di Milano implicato nella cospirazione contro di sè, il fece imprigionare come ribelle (3); il che, nella ipotesi che l'Arcivescovo solo avesse il gius di eleggere un Re, era lo stesso, come se un' Imperadore facesse mettere in Bando dell' Impero, o imprigionare tutto 'l Collegio Elettorale, o pure un Papa tutto 'l Collegio de' Cardinali, o il Re di Polonia la Dieta: la qual cosa è assurda; poichè, sempre che la persona, (sia sola sia composta) la quale ha la potestà di dare il Regno, il voglia torre, ciò si riputerebbe una deposizione e non una ribellione. Tra questi Fatti ben ci convincono, che quando mai Conrado II. avesse detto, che tanto l'ELEZIONE quanto che la CONSECRAZIONE si aspettasse all' Arcivescovo di Milano, egli avrebbe favellato figuratamente; poichè la idea e il concetto, che in fatti mostrò di avere della potestà di quello, erano assai diverse.

(1) *Sopra c. 6. §. 52. f. 338. seg.*

(2) *Ibid. f. 338.*

(3) *Otto Frising. l. 6. c. 31.*

135. Ma perchè crederemo noi ch' egli parlasse in tal forma? Non cel persuade nè la verisimilitudine per le ragioni addotte; nè la materia; nè l'autorità dello Scrittore o della Scrittura, onde si tira tal notizia. Non la materia; perchè di tutt' altro si disputava tra Eriberto di Ravenna ed Eriberto o Ariberto di Milano, che della potestà di eleggere o d'incoronare Conrado II. il quale di già era stato eletto in Germania da' Popoli nell' Impero Franco-Germanico incorporati: ed era stato due volte incoronato in Lombardia. Disputavasi chi dovesse far il ministero ed avere preminenza o precedenza ab antiquo controvertita tra quu' due Prelati e il Patriarca di Aquileja; e la Costituzione pretesa del Sinodo non fu già, che più l'uno che l'altro dovesse eleggere il Re; ma che il Ravennate mai più in eterno si prefferisse al Milanese *in omnibus negotiis Pontificiis*. Ma la Elezione de' Re non è punto negozio Pontificio. Onde che resta poco probabile, che l'Imperador Conrado II. decidesse o menzione facesse del gius della Elezione quando al sommo si trattava dell' INAUGURAZIONE.

136. Nol persuade nemmeno l'autorità dello Scrittore o della Scrittura. Perocchè sebbene Monsignor Fontanini affermi, che quì debba aver' effetto la fede di un' antico Scrittore, anzi di un Romano Concilio: (4) *quando assertorem habet antiquum Scriptorem, immo & Concilium Romanum*: la bisogna tuttavia non si sta così alla pura. Arnulfo il quale scrisse

(4) *De Coron. Ferr. c. 3. n. 8. p. 32.*

fcriffe intorno alla fine dell' undecimo fecolo, dice di aver prefa tal notizia da un certo Tomo fatto in quella occafione. Quel Tomo o quella Scrittura, fecondo che moftra il Puricelli (1), fi ritrova riportata o inferita nel Codice di Beroldo il quale fiorì circa l'anno 1123 cioè cent' anni dopo il fatto, sì come dimoftra lo fteffo Puricelli (2); ed era Cuftode della Chiefa di Milano e Curatore de' Lumi o delle Lampadi in effa a fuo proprio dire; (3) *Ego Parochus, Cuftos & Cicendelarius ejufdem Ecclefiæ:* e premife di fcrivere e di raccorre tutto quello, che avea veduto, udito e ritrovato già fcritto da altri: *quidquid vidi, & audivi, & fcriptum reperi, huic noftro libello tradere difpofui.* Laonde fi può giudicare qual cafo abbia a farfi del momento, e dell' autorità di lui, fingolarmente in una faccenda ch' egli non avea nè veduta nè udita, ma trovata in una Scrittura nè autorevole nè verifimile.

(1) *Puricell. Vit. Laurent. Litte c. 23. n. 29. & Differt. Nazarian. c. 97. n. 1. feg. p. 460.*
(2) *Differt. Nazar. ibid.*
(3) *Ibid.*

137. Non autorevole, diffi; perciochè effa non ha nè forma nè figura di una Coftituzione Apoftolica, o Sinodale, o di Lettere Pontificie, o di cofa fimile; a talche, potrebbe fembrar' alquanto deforme, che Monfignor Fontanini la voglia far paffar nella ftregua de' Concilj Romani; fe non foffe chiaro, ch' egli colla magnificenza del vocabolo ha voluto fupplire alla mancanza della cofa. L'Arcivefcovo di Ravenna con pretendere il luogo fuperiore non commettea già veruna erefia; la difputa era antica tra' Prelati di Acquileja, di Milano e di Ravenna, e non punto decifa; a tal fegno che il giudiziofo Puricelli tuttavia a' giorni fuoi, dopo grave ed accurata ponderazione del negozio, confeffa, che cofa malagevole è il fapere a favore di chi fia ftata decifa la lite: (4) *Cui tandem adjudicata fuerit hoc opus hic labor eft.* Perciò egli era ben cofa indecente al coftume, alla verità e Carattere di un Decreto Apoftolico o Sinodale il dire, fi come dice quefta Scrittura, che il Diavolo avea invafo l'animo dell'Arcivefcovo di Ravenna, e fomiglianti acerbi improperj. *Humani generis inimicus Zizaniorum Sator, ... menti Heriberti Ravennatis Epifcopi fe fe ingeffit, & venenum fui livoris fuper eum fparfit; quo eum faftus fuperbiæ coegit, ut Zelo humilitatis, & juftitiæ fpreto præferre fe præfumeret Mediolanenfi Archiepifcopo. Et quia infolenter fuperior videri voluit, turpiter inferior apparuit.* I quali favellari non fono propj di un Giudice grave e fobrio come è un Concilio parlante di un fuo primario membro, il quale alla perfine non avrebbe fatto altro che pretendere e voler mantenere una fua prerogativa creduta a sè dovuta; ma fono favellari dettati da una poco difcreta paffione, e parzialità plebeja, conforme avvenire fuole in sì fatte gare, che intereffano ed impegnano nazione contra nazione, a fegno di arrivarne a' pugni, al ferro, ed alle uccifioni, sì come fi narra ivi, che avveniffe appunto in quefta congiuntura in Roma tra' Signori Milanefi e Ravvennati, e al narrare dello fteffo Arnolfo con la disfatta degli ultimi. Per modo che quella Scrittura non fi può ricevere fanamente per altro, che per una relazione di quel ch' era feguito in Roma in quell'occafione: e fatta da alcun parziale con iftudio di gloria, e con zelo ed amore fmoderato della Caufa, e della Patria, sì che facilmente fi ufciffe in iperboli, ed efagerazioni, ancorchè la foftanza del fatto fuffifteffe. Efagerata ed iperbolica potrà parere la efpreffione *Conftitutum eft ut in OMNIBUS negotiis Pontificalibus Ravennas nullo modo IN ÆTERNUM fe Mediolanenfi præferat Antiftiti.* Pofto ciò, che cofa è più naturale, che il credere che lo fteffo relatore, o compofitore di relazione abbia parimente ampliato a fuo capriccio il difcorfo, ch' egli ripone fulla lingua di Conrado II. e che abbia inferitovi a fuo talento e fopraggiunto al vocabolo *CONSECRATIO* quello di *ELECTIO*: il quale ultimo egli nol dice della Sede Apoftolica, contentandofi di concederle la prerogativa fola di confecrare l'Imperadore già eletto: il che indica manifefta parzialità per la patria.

(4) *Puricell. Vit. Laur. Litta c. 14. n. 1.*

In ta-

In tale credenza mostra ben un altro giudiciosissimo Scrittore Milanese, Tristano Calco, di essere stato: poichè in parlando del medesimo Fatto, e riducendolo a termini verisimili, remossono il favoloso e incredibile, ne favella in questo tenore: (1) *Crescente ira, Conradus gradum sistit; & Equidem ego, inquit, à Majoribus accepi, solere eum Augustum, Imperatoremque a Romano Pontifice declarari, quem Mediolanensis Antistes initiavit* (non disse elegerit) *ac ferreo diademate coronaverit; ac propterea eundem eidem Pontifici ab eodem Mediolanense offerri*: In così fatto modo l'Uom savio riduce la somma della prerogativa al gius dell' Inaugurazione spettante al Metropolitano Principale di ognun Regno. Avrebbe ommesso egli quella espressione *elegerit*, in pregiudizio dell' Arcivescovo della sua Patria, se non avesse conosciuto, che ciò era od un parlar figurato corrutto, o una inetta fola?

138. Oltre a ciò potrei appigliarmi, ma per certo non mi appiglierò, alla negativa, che nè pure sussistette la sostanza del fatto; cioè, che il Sinodo Romano non decidesse la Causa allora in favore dell' Arcivescovo Milanese. Poichè di lì a 19. anni in un Decreto di P. Clemente II. la Controversia si dichiara di essere stata indecisa per l'innanzi, e si decide solamente allora a favor del Ravennate (2). *Nobis concessum est illic determinare, quod multoties ventilatum à retro Pontificibus prædecessoribus nostris, aut vix aut nullo fine sopitum est: illud videlicet in Synodo sedendi jurgium*. Il dotto Puricelli (3) dà questo Decreto per sospetto di falsificazione; e appresso di lui il P. Eustachio. Il più forte degli argomenti per provarlo falso appo di costoro è il fatto raccontato nella Scrittura del Codice di Beroldo: perochè stante la verità della prima non può stare la seconda; e *vice versa*. Ma questa è petizione di principio, perocchè non ha bisogno di minori prove la prima che l'ultima. Il Rossi storico di Ravenna ha tirato queste Lettere Pontificie dalla Biblioteca di S. Vitale in Ravenna; e l'Ughelli senza minimo sospetto di falsificazione dall' archivio Vaticano (4): e la forma e il tenore n'è molto più verisimile e regolare, che quella di Beroldo o Arnolfo, la quale è ripiena di cose incongrue ed atte a renderla sospetta, trà le quali si può annovere appunto l'impiego della voce *Electio*, che ci arreca occasione di discorrere. Di più Galvaneo Fiamma mette in dubbio, che tale Disputa seguisse in tempo di Conrado, e colla scorta di altri Scrittori si dichiara per l'opinione di coloro, i quali vogliono che solamente sotto Enrico III. ciò accadesse: (5) *& secunda opinio est verior*.

139. Ma, sì come pur' ora dissi, non vo entrare in coteste brighe; concederò il Fatto principale, di cui allora si trattava, e nel quale consisteva lo stato della Quistione; cioè, che il primo luogo, e la mano fosse data all' Arcivescovo di Milano sopra quello di Ravenna: ma con pieno diritto concluderò,

I. Che c'è gran differenza trà la fede che fa un semplice storico narramento d'ignoto Scrittore, ed una sommaria, disordinata, incoerente, appassionata ed informe Relazione di quel che seguì in un Sinodo; e tra la fede che merita un Canone, o Capitolo di un Romano Concilio; e che Monsignore Fontanini impropriissimamente adoperò questo specioso Vocabolo per autorizzare una asserzione fondata su delle vane favole. Tanto più, che in quella medesima narrazione si racconta, che Conrado II. pronunciasse quelle parole, non già nel Concilio, ma molti giorni davanti; attesoche la funzione in cui parlò Conrado II. seguì *Septimo Calendas Aprilis* ciò vale a dire, a' 26. di Marzo, e il Sinodo fu assegnato, e tenuto *Octava Idus Aprilis*; cioè, a' 6. d'Aprile.

II. Che con quel testo conseguentemente non si prova che nè Conrado II. nè il Concilio di que' Padri, nè per modo di parlare figurato nè proprio dichiarasse, che la potestà di eleggere il Re d'Italia si appartenea all' Arcivescovo di Milano. III.

(1) *Trist. Chalc. Hist. Patr. l.2. ad an. 1027.*

(2) *Rubeus Hist. Rav. ad an. 106.*

(3) *Puric. vit. Laurent. Litte c.23. n.18.*

(4) *Ital. Sacr. Episc. Raven. ad an. 1046.*

(5) *Galvan. Flam. Chron. major. c.757. seg. ad an. 1041.*

III. Che ancorchè fosse autorevole, antentico e veridico; tuttavia esso non proverebbe niuna delle cose, le quali Monsignor Fontanini ebbe per oggetto di provare contro al Mabillone, e il Coinzio; cioè, che il Privilegio di P. San Gregorio Magno è autentico; e che fino dal tempo de' Longobardi sotto Teodelinda ed Agilulfo, e nelle età di Carlo Magno, e i suoi discendenti, l'Arcivescovo di Milano avesse la potestà di eleggere, dopo la vacanza di giorni XIV. del Trono, un Re a suo beneplacito. Posciachè in ordine al Pontefice San Gregorio, le parole, le quali in quel Testo vengono attribuite all' Imperadore Conrado II. non dicono sillaba di quel Privilegio, nè di San Gregorio Papa: ma riflettono sul diritto di S. Pierro, e di S. Ambrosio: *Unde ratum videtur, ut . . . . . Regem representet Sancto Petro, & ejus Vicarium . . . . & ut . . . . . Ambrosiano testimonio jure possit imperare, qui Ambrosiana consecratione prius didicit, & cœpit regnare.* Per le quali espressioni si argomenterebbe piuttosto a favore del popolar' errore, che S. Ambrosio già avesse ed esercitasse tal Gius di eleggere il Re o l'Imperadore come nella Cronaca Milanese *Flos Florum* si legge: (1) *Theodosium juniorem . . . advocavit (S. Ambrosius): cui Imperium Mediolani promisit &c.*; che a favore della Autentichezza del Privilegio Gregoriano conceduto all'Arcivescovo Tommaso: Per lo che confermasi, che questo discorso o è finto al tutto, od è alterato in parte dallo Scrittore Relatore per via di errori popolari, e parlari impropri, & idiotamente figurati.

(1) *Apud Puricel. differtaz. Nazarian. cap. 47, nu. 1.*

140. E per quanto concerne all' età de' Longobardi, e di Carlo Magno e de' Re Carolini, egli è ben manifesto, che per quel Testo, e per la Confessione di Conrado II. (supposta eziandio per vera) non si proverà unquanco contro al Mabillone e il Coinzio, che non il Senato e Popolo e il Re Franco; ma l'Arcivescovo Milanese avesse la potestà di dare i Re all'Italia a suo talento. Conciossia, che nell' intervallo, ch'è scorso tra' Re Carolini e Conrado II. potea ben'essere sì fattamente mutata la forma e constituzione del Regno, e la relazione di Dipendenza od attinenza di esso col Regno Franco-Germanico: poteano essere avvenuti (come che per certo avvenuti non sieno) Atti legali, e patti, o stipulazioni, che conferissero tal potestà al Prelato Milanese, e la togliessero alla Nazione, alla Corona, o al Pubblico e Senato de' Franchi Orientali o Germani. In fatti dopo la morte di Lodovico II. e più ancora di Carlo Crasso ed Arnulfo, ei sonosi posti in opera attentati tali. benchè contrarj ad ogni ragione, i quali per poco avrebbero spento ogni Gius di costoro. Onde singolarmente in occasione della elezione di Ugo di Provenza la suddetta Cronaca titolata *Flos Florum* dice quel che segue: (2) *Hic (Lambertus) fuit PRIMUS ex Archiepiscopis Mediolani, qui UNQUAM se intromisit de ELECTIONE Imperatoris* (cioè del Re come si vede dalle parole seguenti) *ipse enim congregato Concilio Prælatorum & Baronum in Ecclesia S. Ambrosii ELEGIT REGEM ITALIÆ Hugonem Regem Burgundiæ*: e questo fatto è vero, ma non era legittimo, perchè in pregiudizio del Diritto del Pubblico Franco Orientale o Germanico attentato: le Ragioni de' quali nè il Coinzio nè il Mabillone non ebbero mai di mira di difendere; anzi che nò generosamente furono per vilipenderle con pochissima giustezza di raziocinio, ed equità o giustizia, all'usanza del comune degli Scrittori Francesi moderni.

(2) *Flos Flor. f. 119. p. 2. ap. Puricell. monum. Ambros. n. 162.*

141. Dalle quali cose chiaramente si conosce, quanto fosse vana, fiebole ed inopportuna la opposizione di Monsignor Fontanini al Coinzio. (3) *Cointio refraganti opponimus sæculi XI. Historicum Luculentum Arnulfum &c.* E si conosce parimente, che il valente ingegno, nella mancanza di sodi argomenti, e nell' assunto di oppugnare da per tutto eziandio in mendicate occasioni i Sacri Diritti dell' Impero Romano-Germanico, si appigliò a sì debole ed insussistente ripiego, per sostenere e difendere un favoloso errore eziandio nella più rimota sua sorgente; ottimamente conoscendo, che se si confessa essere favoloso ritrovamento quello della potestà

(3) *De Coron. Ferr. c. 3. n. 5. p. 29.*

testà di dare il Re a' Longobardi conceduta all' Arcivescovo di Milano da P. San Gregorio: meno verisimile sarà altresì quello di essa potestà data all' Arcivescovo Tommaso da Carlo Magno. E se favolosi sono questi, meno si saprà trovare fondamento per iscusare gli attentati di poi stati praticati contra il gius del Pubblico, e de' Re Germani; mancando ogni soda e ragionevole prova per mostrare che costoro per alcuna via legale, giusta ed equa ne venissero poscia defraudati: sì come abbiamo dimostrato, e nel progresso dimostreremo, con far vedere che gli esempj, che questo animoso Scrittore, per tessere una tale quale superficialissima e meno che apparente connessione tra Carlo Magno ed Ottone il Grande, ha portati a mezzo, sono malamente applicati, e falsamente interpretati. Ma di questo poscia.

147. Per ora tornando alla particolarità della quistione, e alla conclusione di essa, per ispacciare una parte per volta, credo bastantemente rischiarato quanto sia assurda e favolosa la pretensione, che il Santo Pontefice Gregorio Magno troppo modesto e giusto per arrogarsi la potestà di conferire agli Arcivescovi di Milano sopra 'l Regno d'Italia un gius ch'egli medesimo non avea, nè pretendea di avere nè in Roma, nè in Italia, ned in verun' angolo della Terra abitata; e di conferirlo con manifesta offensione ed ingiuria degl' Imperadori Greco-Romani riconosciuti da lui per legittimi Signori e Sovrani di Roma, e d'Italia per la quale tuttavia allora gagliardamente guereggiavano contra i Longobardi. Che i Longobardi Vincitori, e rigorosi Dominatori de' Popoli vinti, piuttosto persecutori che savoreggiatori de' Vescovi di Milano, perchè Arriani o Gentili, tosto che l'uno de' loro Re fu fatto Cattolico, dovessero riconoscere tal potestà circa il loro Regno nel Prelato di Milano, che per l'innanzi non avea avuto nè pure menomo Suffragio o Voto Consultivo negli affari più lievi dello Stato. E che il Pubblico e i Re Compagni Franchi tanto Orientali quanto Occidentali, i quali, dal tempo di Teodeberto e del suo Generale Buccellino (1) fino alla età di Teodelinda aveano guereggiato e contro i Greco-Romani e contra i Gotti e Longobardi per conseguire il dominio totale d'Italia; e che in que' tempi già s'erano reso Tributario e Vassallo il Popolo e Regno Longobardico (2) con che non senza il loro consentimento eleggessero i Re (3); a tal cosa consentissero. E che Carlo Magno avendo con soggiogare questo Popolo Vassallo della Corona e Nazione Franca, acquistato *jure belli & victoriæ* il dominio di proprietà sopra quel Regno, concedesse a pregiudizio della sua Nazione all' Arcivescovo de' Milanesi, i quali in grazia di Desiderio a lui erano stati più contrarj ch' altri, la curiosa facoltà di innalzare ed eleggere al Trono di Longobardia una persona, non dirò del sangue Carolino, o Franco; non dirò del sangue Italico, e Milanese; ma di qualunque nazione o qualità si fosse. Che sarebbe stato altro questo, ch' il gittar via la Sovranità, e la Corona acquistata in proprietà; e il donarla a uno solo, o più contra ogni convenevolezza di ragioni di politica, di legge, o di consuetudine? Ma ho rossore di parlarne più: e ne ho per coloro che ne hanno con affettata gravità parlato diversamente di me.

(1) *Sopra* §. 25. *seg.*

(2) *Sopra* §. 18. *seg.*

(3) *Sopra* §. 20.

148. Ripasso adunque a que' tempi disordinati di Carlo Calvo, e seguenti, ne' quali attualmente si sono fatti violenti ed ingiusti attentati per defraudare il Pubblico Franco, e i Re da quello eletti o riconosciuti; ad effetto di combattere di nuovo le altre teste di questa idra, che ha voluto ingojare la giustizia delle Ragioni Imperiali. E per ciò fare sembrami opportuno di consolidare la mia Sentenza col raziocinio di alcuni altri Scrittori celebri moderni Francesi non punto sospetti di parzialità in questa parte; perocchè, ove non avessero conosciuta una estrema iniquità nell' operare di Carlo Calvo, e nella sua perversa promozione al-

le Dignità Imperiale e Reale d'Italia, ed una usurpazione di podestà, scusato e lodato piuttosto avrebbero quel fatto, che vituperarolo nella guisa ch' ei fanno vinti dalla forza & evidenza della ragione.

144. Avvertiremo però, ch' essi poco conto tengono delle Ragioni della Corona e Nazione Franca universa, e della migliore sua Parte; e che si contentano di ragionare a favore de' diritti del sangue Carolino, quasi che per necessaria è fondamental legge di ereditaria successione si aspettasse a quello solo, e non insiememente a tutto 'l Popolo l'Impero e il Regno Franco, e i Regni da quello dipendenti. Il che è assurdo, perchè contrario alla pratica di tutte le età, alla legge fondamentale dell'Impero Franco, al gius delle Genti a cui non si presume fatta derogazione, ed alla Regola e Ragione delle Conquiste da' Re non aventi Stati Patrimoniali, e con Guerre amministrate a nome e colle sostanze e col sangue de' Popoli. Sono scusabili quegli Scrittori Francesi; fe sì poco si mostrano solleciti delle Ragioni del Popolo intero; perciocchè in parte la continuata serie di successori del medesimo sangue abbaglia, confonde e in certo modo fa prendere lo svario; e per secondo, innanzi che terminasse la Schiatta Maschile de' Carolini, il Dominio di Roma e d'Italia pe' loro antenati Franchi Occidentali ed abitatori delle Gallie già era perduto, ed era passato tutto, nel modo e per le cagioni state esposte (1), agli Orientali Franchi, ch' erano la parte Principale, Primaria e più antica di quel tutto, fondatrice dell' Impero Franco universo, conquistatrice delle Gallie a lei incorporate, e dell'Italia non punto incorporatale, e posseditrice signoreggiante tuttavia delle prische sedi Regali, ò Metropoli, ove Carlo Magno e Lodovico Pio aveano presa la Corona di tutto l'Impero, ove eransi fatte le deliberazioni pubbliche susseguenti intorno all' Italia, ove tuttora si adunava e deliberava il Senato Franco. Altro è, che tra' Carolinghi, fin che ve ne fosse, il più abile, od il più accostato al ceppo regnasse in Italia conforme alle deliberazioni, ed alle divisioni degli Stati dal pubblico Franco fatte; altro è, che non avendovene più di abili, o nessuno, il Popolo Franco universo o la migliore e più nobile parte di esso non più dovesse eleggere e dare un Re altresì all' Italia. Consiste la differenza in ciò, che in un tempo la Successione era non per legge espressa e fondamentale, ma per convenevolezza ed utilità pubblica, in una Famiglia della Nazione Franca; e in un altro tempo, con danno di tutta la Nazione, senza osservanza di tale utilità e convenevolezza, il succedere toccava a chiunque da quella Nazione o dalla migliore e più autorevole sua Parte venia eletto. Nel rimanente la Sentenza, che fosse la Successione de' Carolinghi nel Trono Franco mera e pura ereditaria non si può sostenere: e il Grozio in questa parte colpì nel segno dicendo: (2) *Et ad id tempus Francorum Regum Successio quasi agnatica non tam a jure certo, quam a populi suffragiis pendebat.* Ma che? dicano pure e pensino intorno a questa particolarità quegli Scrittori quel che loro piace; a noi basta che confessino la ingiustizia della Elezione di Carlo Calvo, perchè essa ferisce non meno il Diritto della Nazione, che de' Re della Francia Orientale.

(1) *Sop. c. 4. §. 52 seg. f. 181. seg. lt. cap. 5. §. 4. f. 243.*

(2) *H. Grot. de I. B. & P. l. 2. c. 9. §. 11.*

145. Il primo di costoro si è Lodovico Maimborgo, che in questo soggetto non patisce eccezione; poichè tratta di Diritti e Fatti meramente temporali, e non a favore di un Principe della Nazione propriamente sua, alla quale in ogn' altra occasione pospone sproporzionatamente la Germanica. Ora egli va ragionando intorno a' casi del Calvo come segue (3).

☞ „ Dopo la morte dell' Imperadore Lodovico II. accaduta l'anno 875. „ 13. di Agosto l'Impero cambiò di faccia di bel nuovo, e videsi ben „ vicino alla sua rovina per L'AMBIZIONE SREGOLATA DI „ CARLO CALVO. Cotesto Principe cotanto ardito nell' intrapren-

(3) *Louis Maimburg Hist. de la decadence de l'Empire apres Charl. Magne l. 1. a l. an. 856 p. m. 15.*

„ prendere, quanto debole nell'eseguire le imprese, e che applica-
„ va l'animo a tutto, senza curarsi che i mezzi che adoperava per
„ conseguire i suoi fini fossero poco giusti e poco generosi, appena
„ udita la Morte dell'Imperadore si risolse di occupare l'Impero (*ed*
„ *insiememente la Corona d'Italia*) a pregiudizio del suo fratello mag-
„ giore Lodovico il Germanico, e de' tre Principi suoi Figliuoli, Lo-
„ dovico, Carlomanno, e Carlo Grasso. A tal'effetto, avendo
„ prontamente raccolto quante truppe potea per prevenirlo, egli paf-
„ sa le Alpi, soprapprende i Lombardi, i quali sproveduti di forze da
„ resistergli lo ricevono, egli s'impadronisce del Tesoro dell'Impe-
„ radore suo Nipote defunto, e frattanto negozia in Roma, ed ivi
„ corrompe col danaro la più parte del Senato e de' Maestrati, e pro-
„ mette ogni cosa a Papa Giovanni VIII. per ottenerne la Corona
„ Imperiale. Questo Pontefice, il quale in parecchi riscontri ha
„ fatto conoscere, che operava un po troppo secondo le Massime del-
„ la falsa Prudenza del mondo, sì come Baronio medesimo glielo rim-
„ provera più di una volta, (*Haec omnia malesuada prudentia carnis*
„ *operata esse videtur. Suadente istud prudentiá carnis, &c. Bar. ad*
„ *ann.* 876. *n.* 17. *ad ann.* 879. *n.* 4. 5.) volle tirar profitto dall'am-
„ bizione di Carlo, benissimo accorgendosi ch'ella a lui recava occa-
„ sione di mettere i Papi in possessione di eleggere e di creare gli Im-
„ peradori i quali da loro dipenderebbero, in vece che i Papi dipen-
„ devano di prima dagl'Imperadori. Esso ne deliberò co' Princi-
„ pali Signori Romani, i quali sì compiacquero di aver mano nella
„ elezione di un Imperadore, e digià erano da' doni del Calvo gua-
„ dagnati . . . . Dipoi manda a pregare Carlo Calvo di tras-
„ ferirsi prestamente a Roma, ove entrò a' 18. di Decembre e a' 25.
„ giorno del S. Natale, il Papa lo proclamò e lo Coronò Imperado-
„ re nella Chiesa di S. Pietro col consenso de' Prelati, del Clero, de'
„ Signori e di tutto 'l Popolo Romano.

146. Sin quì il Mainburgo narrò i modi obbliqui, pe' quali il Calvo acquistò il diadema Imperiale; appresso passa a narrare come il Papa per consolidarlo su di quel Trono gli procurasse la Corona d'Italia: percocchè coll' una cosa non erasi già fatta l'altra; questa non venia in conseguenza di quella per veruna ragione legale.. Non i Romani allora in quel tempo; ma la Nazione Franca universa avea Diritto sopra il Regno Longobardico. Bisognava per tal'effetto, si come avea fatto al Senato Romano, altresì a' Magnati, e Vescovi d'Italia por su le labbra quello stesso dolce, benchè allora non dovuto ned equo sapore e gusto di aver parte e mano nella elezione del loro Re, che pel passato non ebbero (1). Quindi fece coll' autorità sua convocare un Sinodo di Vescovi in Pavia, ordinato e determinato a un fine per lo quale non mai per l'addietro s'era convocato od adunato Sinodo nel Regno d'Italia, cioè per eleggere Carlo Calvo per Re, e di confermargli la Dignità Imperiale avuta a Roma. Segue dunque a dire il medesimo Scrittore: (2)

„ Il Pontefice (*Giovanni VIII.*) tenne a Pavia (*l'an.* 876. *nel mese di*
„ *Febraio*) un' assemblea di Vescovi e Conti, nella quale dopo di aver-
„ lo vergognosamente adulato per encomj tali, i quali di notorietà
„ pubblica erano falsissimi, fino lì ancora che non dubitò d'innalzarlo
„ sopra di Carlo Magno; dichiarò di averlo eletto pel suo merito, e
„ per la Volontà di Dio, la quale era stata manifestata da lungo tem-
„ po per divina ispirazione a Papa Nicolò; e fece soscrivere l'Atto
„ di questa elezione da tutti gli adunati, i quali la confermarono.
„ Così Carlo Calvo, per una indegna viltà, che la generosa posterità
„ non mai de perdonargli, amò meglio rinunziare al Diritto incon-

(1) *Sopra* §. 118. *seg.*

(2) *Lovis Mainb. l. c.*

„ trastabile dell'Augusta Casa (*ed insiememente della Nazione Franca*)
„ di Francia, da Carlo Magno in appresso, in ricevendo l'Impero (*e*
„ *il Regno d'Italia*) per elezione che di sofferire, ch' il suo Fratello
„ Lodovico il Germanico, e poscia i Principi Figliuoli di quello, il
„ possedessero per via di legittima successione, la quale dovette per-
„ petuare l'Impero di Occidente nella medesima Casa (*e Nazione*)
„ che l'avea fatto per le sue Conquiste. Tanto è egli vero, che
„ una ambizione sregolata non può l'Uomo alzare a una apparente
„ grandezza ingiustamente ottenuta, che in facendolo calcare per
„ mezzo di vili e vergognose azioni in viziose bassezze, le quali di-
„ sonorino eternamente la sua memoria.

147. Le parole che Papa Giovanni VIII. disse in lode del Calvo sono queste. (1). *Piissimi & Serenissimi Spiritualis filii nostri Caroli magni, & pacifici Imperatoris ad Imperialià sceptra electionem & promotionem ante mundi quidem Ordinem divinitus ordinatam, nuper autem, idest praeterita nona indictione per ministerium nostrae mediocritatis exhibitam, annuente Deo ex tunc & nunc & in perpetuum, firmam & stabilem decernimus permansuram.* Il giuramento che fecero i Vescovi ed Ottimati Italiani al Calvo si è da noi riportato a suo luogo (2).

148. E ben cosa da prendersene maraviglia, che Carlo Sigonio (la cui autorità probabilmente ha sedotta più altri poco attenti benchè dotti Scrittori) non abbia temuto la riprensione del Mondo giusto e letterato, qualora affermò, che in vigore di questi irregolarissimi Atti, l'Impero Romano sia diventato Feudo de SS. Pontefici. (3) *Hinc titulus Imperatoris post haec sincerum pontificis beneficium esse, annique Inperii a consecratione Pontificia repeti coepti.*

(1) *Apud Duchesn. Script. Franc. t. 11. f.* 467.

(2) *Sopra c.* 4. §. 89. *f.* 212.

(3) *Sigon. de Reb. It. lib.* 5. *ad an.* 876.

149. Non è poco però, anzi è bastantissimo per provare l'opposto, che il Sigonio stesso confessi, ed ognun' sia tenuto di confessare, che prima del fatto irregolare & invalido di Carlo Calvo, la Dignità Imperiale s'era conferita a quel Principe Carolingo, cui l'Imperadore Regnante e il Senato Franco legittimamente avea a ciò destinato od eletto. Perciocchè il concederne questo diritto antecedente, e il non provârcene egli la mutazione o privazione con altro argomento, se non con quello di un fatto cotanto obbliquo; è lo stesso che mostrare, che il diritto di dare all'Impero il successore si apparteneva o al Senato e Popolo Franco, od all' ultimo Imperadore del Sangue Carolingo come al Capo della Nazione Franca.

150. Il Pontefice stesso non si arroga nel suo discorso cotal potestà. Egli per giustificare l'azione fondasi sulla straordinaria revelazione Divina: si dichiara mero esecutore o Ministro della Divina volontà rivelata intorno a cosa che non era articolo di fede. Ora se il Pontefice e i Romani non potettero senza far ingiuria alla Nazione ed a' Re della Francia Orientale allora far' Imperadore il Calvo Re degli Occidentali; molto meno potettero gli Ottimati Italici farselo loro Re, a'quali non s'era fatta la stessa rivelazione; nè data sì fatta cagione Superiore, straordinaria e la comune sfera trascendente, se non vogliasi che tutto quel ministero e maneggio fosse un effetto di Rivelazione, ed ispirazione, come di cosa spettante alla Fede.

151. E vaglia il vero, tanto il S. Pontefice, quanto gli Ottimati Italici ben' hanno mostrato di credere, che altro vi si richiedeva, che la sola incoronazione Romana, e il Sinodo di Pavia, perchè fosse valida la Elezione del Calvo. Imperocchè il Papa non contento e non sicuro della Cirimonia Romana, persuade i Lombardi di confermarlo Imperadore in una Dieta o Sinodo: Cosa per l'addietro non mai stata praticata, o giudicata necessaria da farsi a un Imperadore Coronato; e non contenti nè sicuri di questo fanno ire in Francia i Vescovi di Toscanella, di Arezzo, e Senogallia, per assistere al Concilio Pon-

Pontigonese, e far' ivi confermare l'elezione Romana, e il Sinodo di Pavia. (1) *Hæc autem Synodus Ticinensis confirmata fuit in Synodo apud Pontigonem, cum missis Joannis, aliisque multarum Provinciarum Episcopis eodem anno (876.) mense Junio.* Con che sia il Pontefice, sia i Vescovi ed Ottimati Italici, sia Carlo Calvo stesso, sieno i Vescovi ed Ottimati Francesi, diedero ben'a divedere che senza il consentimento degli Ottimati o della Nazione Franca, nulla s'era fatto di valido nè a Roma nè a Pavia; altramenti non sarebbesi presa una cautela cotanto retrograda, ricercata e non mai praticata, perchè innaturale e pervertita. Ma vi mancava un Sinodo o una Dieta fatta de' Vescovi, Abati ed Ottimati Franchi Orientali; il Consenso de' soli Franchi Occidentali non bastava; essi non potettero sentenziare per la Nazione universa Franca, nè decidere a nome, nè contro al Diritto della Francia Orientale Parte primaria, nè de' suoi Re. La confermazione del Concilio Pontigonese serve ben' a provare che l'Elezione fatta in Roma e in Pavia non era stata legittima e sofficiente; ma non a renderla legittima. Il Papa medesimo e Carlo Calvo ancora pajono di averne dubitato, poichè l'anno susseguente 877. nel mese di Luglio ei vollero, che per la quarta volta nel Sinodo Romano convocato da Giovanni VIII. nuovamente si confermasse la Elezione sua. E la conclusione di esso fu un Presente al Calvo eguale a un grandissimo Dono, conforme racconta l'Annalista Bertiniano: (2) *Veniens (Carolus Calvus) ultra juram usque ad urbem, obvium habuit Adalgarium Episcopum, quam mense Februario Romam direxerat, pro agenda Synodo à Papa Joanne: cujus exemplar idem Adalgarius pro MAGNO MUNERE Imperatori detulit. Summa verò ejusmodi Synodi post multas & multiplices laudes Imperatoris hæc est, ut electio & promotio ad Imperialia sceptra anno præterito celebrata ex tunc & in perpetuum firma & stabilis maneat..... ut quia Synodus anno præterito apud Pontigonem hinc habita secus Andranacum nihil profuit, usquequaque ista debeat prævalere.* Quando mai si videro replicar tante fiate gli Atti per una elezione legittima? Ei furono tentativi e sforzi per far diventar valida una elezione che non era, per acquistar al Pontefice ed a'Romani un Diritto che non aveano, per medicare i difetti dell'attentato passato. Ma in vano; fu transitorio e quasi nullo l'Impero e Regno del Calvo in Italia; onde disse Reginone: (3) *Carolus* (Calvus) *Imperatoris nomen à Papa Joanne ingenti pretio emerat, REGNUMQUE ITALIÆ MAGIS IN TRANSEUNDO VIDIT, quam fruendo potitus est.* La Nazione Franca Orientale colle sue armi guidate dal Manno, e fortificate dalla Ragione, disfece ed annullò quanto s'era fatto dal Calvo, ed a pro di lui.

152. Il che giova udirlo ripetere da un altro dottissimo Scrittore Francese il quale parimente disapprova come ingiustissima la Elezione di Carlo Calvo; costui si è il LeBlanc Autore del Trattato Storico delle monete di Francia: il quale ne favella in questo modo: (4) *L'Imperadore Lodovico III. Figliuolo dell' Imperador Lotario, morendo senza prole (mascfhile) istituì suo Erede Carlomanno suo Cugino, figliuol maggiore di Lodovico il Germanico*, (5) volnit sibi succedere Carlomannum ad suscipienda Imperialia sceptra.... mittitur missus ab uxore Imperatoris Engelberga, vel A SUIS PRIMATIBUS ad Carlomannum, ostendens ei vota defuncti, & quia longius erat noluit tam citò venire, ut impedire posset iter Calvi. *Ma Carlo Calvo avendolo prevenuto per sua diligenza, s'impossessò d'Italia; e corrompendo pe' suoi doni il Papa e i Romani, fu incoronato Imperadore a' 25. Decembre del 875. e così ottenne per la via di Elezione una dignità, la quale sempre stata era ereditaria nella famiglia da Carlo Magno fino lì. Carlo Calvo ben veggendo che la dignità Imperiale* (e parimente la Corona d'Italia) *non gli si apparteneva procacciò di assicurarsela per ogni sorta di mezzi. Egli fece sì, che P. Giovanni VIII. e il Concilio tenuto in Roma l'anno 877.* anate-

(1) *Vid. Acta. Concil. Pontig. apud Duches. t. 2. fol. 458.*

(2) *Annal. Bertin. ad an. 877.*

(3) *Reginon. lib. 2. ad an. 877.*

(4) *Monf. Le-Blanc Dissert. Historiq. cap. 6. p. 42.*

(5) *Eutropii Continuator. Vedi sopra cap. 4. § 91. f. 214.*

anatematizzasse tutti coloro, che glie la volessero torre o contrastare. Ma Carlomanno e i suoi successori .... ebbero n un riguardo a questa Scomunicazione, nè alla Cessione che Carlo Calvo fatto avea al Papa ed a' Romani, se ne crediamo il Continuatore di Eutropio. Questo Storico favellando di Carlo Calvo dice, ch' e' sen venne a Roma, fece un Trattato co' Romani, in lor abbandonando i Diritti e le prerogative della dignità Regale, li dispensò di aspettare gli Ambasciadori dell' Imperadore per la elezione del Papa; e che in fine lor accordò tutto quello che addimandargli seppero, con quella facilità che si ha qualora si danno le cose malamente acquistate, e che non crediamo di poter conservare lungamente. (1) Veniens Romam renovavit pactum cum Romanis, perdonans illis jura Regni & consuetudines illius ..... Removit etiam ab eis Regias Legationes, assiduitatem vel præsentiam Apostolicæ electionis. Quid plura? Cuncta illis contulit, quæ voluerunt, quemadmodum dantur illa, quæ nec rectè acquiruntur, nec possessura sperantur, *Questo Autore soggiugne, che da quel Tempo in poi niun Imperadore o Re non godè più in Roma le prerogative della Dignità Regia;* (2) Ab illo autem die honorificas consuetudines Regiæ dignitatis nemo Imperatorum, nemo Regum acquisivit. *Ma egli s'inganna, come si apprende da' fatti susseguiti. La maniera della quale operò il Calvo co' Romani, era un mezzo sicuro di conseguire da loro tutto quello che desiderava; perocchè, non c'era cosa, che ci più malvolontieri soffrissero; che l'essere obbligati di aspettare il consentimento dell' Imperadore per consecrare i Papi. Ottone III. nella donazione che fece l'anno 998. a Silvestro II. di alcune Città della Romagna, ripone questa Cessione nel numero delle cose falsamente supposte; affermando inoltre che Carlo Calvo non avea diritto di poter donare nulla, poichè donava quel che non gli si apparteneva* Hæc sunt etiam commenta, quibus dicunt, quendam Carolum Sancto Petro nostra publica tribuisse; sed ad hæc respondemus, ipsum Carolum nihil jure dare potuisse, utpote etiam à Carolo meliore fugatum, jam Imperio privatum, jam destitutum & annullatum. Ergo quod non habuit, dedit, sic dedit, sic nimirum dare potuit, utpote qui malè acquisivit, & diu se possessurum non speravit.

(1) Eutrop. Continuat.

(2) Ibid.

Pietro de Marca Concord. S. & J. l. 3. c. 12. n. 6. f. m. 244. vuol contraddire a Ottone III. ma con manifesto odio de' Germani, ed altrettanta adulazione d'altri. Il Baronio accusa quest' atto di Otton III. di falsità; ma il Conringio dimostra il contrario de German. Imp Rom. c. 10. §. 14. & 15. & de finib. Imp. c. 10. § 17. il Freero al lib. 2. di Pierro d'Anito afferma, ritrovarsi quest' esso atto in idioma Greco *in Nomo-Canone Photii*.

(3) *Carlomanno* (segue a dire il LeBlanc) *che l'Imperadore Lodovico II. avea dichiarato suo Erede, dappoiche s'era accordato co' suoi fratelli per la successione del loro padre, entrò in Italia con una possente armata. Le scomuniche dal Papa e del Consilio fulminate contro di coloro, che volessero tor l'Impero a Carlo Calvo, non bastarono a ritenerlo; tanto è egli vero che in ogni tempo si è fatto poco caso di que' fulmini Ecclesiastici, qualora sono stati adoprati per cose meramente temporali. Il Papa e Carlo Calvo erano a Pavia, quando ebbero notizia della marcia di Carlomanno; ei providero alla lor sicurezza; il Re ripassò le Alpi e morì incontanente dopo, e Giovanni VIII. si salvò a Roma; ove ben presto fu arrestato per ordine di Carlomanno. Tosto che questo Principe comparve in Italia, ognun gli si fece incontro, e fu riconosciuto Re da tutti gl' Italiani. I soli Romani sollevati dal Papa ricusarono l'ubbidirgli, ma il Duca di Spoleti essendo entrato in Roma armato, prese il Papa, ed obbligò i Grandi a giurare fedeltà a Carlomanno. Sigeberto dice, che i Romani stessi presero a maltrattare il Pontefice, perciocchè egli non volle essere favorevole al Manno;* (4) Joannes Papa injuriatus à Romanis ita ut etiam in custodia teneretur, pro eo; quod Carlomanno non favebat. *Ma tutto quanto fe-*

(3) Monf. Le Blanc ibid. f. 7. p. 44.

(4) Sigeber. Cron. ad an. 877.

to fece il Pontefice in cotesta occasione non impedì punto gl' Italiani di riconoscere Carlomanno per lor Sovrano. Alcuni lo ripongono nel numero degl' Imperadori, altri non gli danno che il titolo di Re d'Italia. Per me confesso, che senza determinare cosa alcuna intorno a ciò, di avere veduti molti Titoli o Documenti ne' Registri Originali della Badia di Casauro, ne' quali egli non assume, nè riceve se non ch' il nome di Re d'Italia; e di non averne veduto ch' uno nel Registro di Farfa, ove dagl' Italiani è appellato Imperadore (1).

153. Ecco in un atimo con una sola comparsa e presa di giusto possesso disfatto l'incanto di quattro diverse Elezioni: Carlomanno fu riconosciuto da tutti gli Italiani per Re, senza Sinodale adunanza di Vescovi, Conti ed Ottimati. (2) *Karlmannus Optimates Italiæ ad se venientes suscipit.* P. Giovanni VIII. si come fosse stato malfattore fu arrestato sia per ordine di esso Carlomanno, sia da' Romani stessi. E quel che più è il medesimo S. Pontefice, senza avere più convocato Sinodi, nè fatto col Manno Atti simili a quelli, che avea fatti e procurati pel Calvo, si come avesse voluto confessare, che per lui non ve ne facea di bisogno; lo riconosce per legittimo Sovrano e Re d'Italia in intercedendo appresso di lui la grazia del Vescovo di Parma (3) stato rebelle del Manno ed aderente al Calvo e tardo ad umiliarsi, e gli dà il Titolo d'Imperadore nelle sue lettere (4): e quel che più è, si gloria di esserne il Vicario in Italia scrivendo a Berengario Duca del Friuli (5). *Nostro præsulatui pio mentis affectu* COMMISIT, UT NOS CURAM HUJUS ITALICI REGNI HABEREMUS: *tam pro divinitus nobis commissa pastorali solicitudine omnium Christi ovium, quàm etiam,* PRO PRÆFATI REGIS (Carlomanni) VICE, *Cura esset, illa quæ contra Deum & jura legis, alicubi cognoscimus præsumptione commissa, omni volumus conamine cognoscere.* Solamente udendo che il Manno per difetto di salute era per rinunziare i suoi Regni, il Pontefice si pone in moto di volersi ingerire nell' elezione del successore. Ma *pro forma* ed a favore del Crasso (6) cui avea ceduto l'Italia il Manno, e che avea ricevuta la Corona in Milano senza l'autorità di Giovanni VIII. Desiderasi più manifesta conversione di Scena? più ingenua disdetta e contraddizione delle insussistenti pretensioni? Vuolesi più chiara prova, che prima della Elezione del Calvo i Romani, e Longobardi non aveano il Diritto di eleggere per loro Imperadore e Re quel personaggio che più lor piaceva, non dico in senso assoluto, ma ne pure tra' Principi Carolingi stessi? E che coll' attentato a favore del Calvo non l'acquistarono?

154. Prima d'ire innanzi convien ritornar un passo indietro, e dire una parola intorno al Testamento di Lodovico II. col quale chiamò alla successione Carlomanno suo nipote figliuolo di Lodovico il Germanico. Cotesto Atto di ultima volontà dè considerarsi discretamente non per un' effetto di una Libera facoltà di dispor della Corona d'Italia; ma per un' effetto della cognizione sicura del *debito preciso*, e della maggior *convenevolezza*; aggiuntavi la prudente cautela di ovviare a futuri disturbi. Di *Debito*, per rispetto alla Ragione e a' Diritti del Popolo e del Sangue di Lodovico Germanico: Di *Convenevolezza*, per rispetto a Carlomanno figliuol maggiore di esso Lodovico; perocchè al Padre non parendo egli in età di mutare clima e residenza, con ciò non si faceva torto nè si dava l'esclusione. E io dissi DEBITO PRECISO; perocchè l'ultimo possessore di una Corona o debbe restituirla ò lasciare che vacata ritorni a colui da cui la ebbe. Ora da chi avuto avea mai Lodovico II. la Corona d'Italia? L'avea avuta PER MODO MEDIATO da Lotario suo Padre, e da quella parte del Popolo Franco, che ubbidiva a esso Lotario, e cel dice Reginone: (7) *Lotharius* CONVOCATIS PRIMORIBUS REGNI *Imperium filiis suis divisit:* LUDOVICO ITALIAM TRADIDIT

(1) *Vedi sopra cap. 5. §. 13. f. 256. vers.* Il Pontefice Gio: VIII. *ove si adducano altri esempj del Titolo d' Imperadore dato al Manno.*

(2) *Anal. Franc. apud Pithou. ad an.* 877.

(3) *Sopra cap. 4. §. 95. 216. cap. 5. §. 13. fol. 256. seg.*

(4) *Ivi.*

(5) *Episcop. 237. P. Joan. VIII. apud. Labbe.*

(6) *Vedi Sopra cap. 5. §. 13. f. 257. la lettra di P. Gio: VIII. sopra di ciò scritta all. Arciv. di Milano.*

(7) *Regin. ad an.* 855.

DIT; *cumque* *IMPERATOREM APPELLARI FECIT.* Ma Lotario da chi avea avuto egli l'Impero e il Regno d'Italia? Da Lodovico Pio. Questi l'anno 817. dividendo tra' suoi Tre figliuoli tutto l'Impero suo, senza volerlo metter in pezzi nè lacerarne l'antica unione intrinseca; (1) *SED UT UNUM REGNUM ESSET, NON TRIA*, assegnò a Lotario la Italia; e nel 821. in Pubblica Dieta (2); e di poi nel 830. e 837. col consenso del Popolo Franco (3) *coram omni Populo* dopo varj e strani incidenti gliela rese confermata. Quindi adattamente e fondatissimamente si affermerà, che Lodovico II. avea avuto il Regno d'Italia da Lodovico Pio suo Avo, e dal Popolo Franco, di cui fu capo *per modo immediato*, e ne so il mio mallevadore Lodovico II. stesso, il quale lo attestò dichiarandolo a' suoi Zii paterni: (4) *Lodovicus Rex Italiæ filius Lotharii super portione Regni paterni in Francia apud patruos suos Ludovicum* (Germanicum) *& Carolum* (Calvum) *conqueritur. ITALIAM LARGITATE AVI LUDOVICI IMPERATORIS SE ASSERENS ASSECUTUM.* Per le quali precedenti ragioni il Testamento di Lodovico II. era meramente esecutorio della giustizia, la quale volea, che eziandio ab intestato ritornasse la Corona d'Italia o a tutta la Nazione Franca, o pure (giacchè bisogna tener conto del Sangue e delle Disposizioni antecedenti) a Lodovico il Germanico figliuolo di Lodovico Pio, o a Carlomanno nipote maggiore di lui. E non c'è immaginabile ragione, per la quale sia al S. Pontefice e al Senato e Popolo Romano; sia a' Vescovi Italici, e al Popolo Longobardico nascesse, accrescesse, o pervenisse il Diritto novello, non dico di poter eglino a lor' arbitrio chiamare chiunque volessero alla successione dell' Impero e del Trono Italico; ma nè pure di determinare al quale de' Principi Carolingi tal successione dovesse appartenersi. Tutto avea a decidersi dal Popolo Franco Principale, autore giusto degli Atti precedenti, regolatore de' futuri: il quale non essendo stato sentito, fu vendicato il torto con le armi, e la vittoria del Manno annullò gli atti ingiusti poc' anzi sopravvenuti e praticati ne' Sinodi prenominati.

155. Intorno a esso Carlomanno pur' ora osservammo, che sebbene P. Giovanni VIII. gli era stato tanto avverso; egli però lo riconobbe di poi non pure per legittimo Re d'Italia; ma altrove ancora mostrammo, che in alcun modo anche per Imperadore (5); e al certo capitolò con esso lui del tempo e modo d'incoronarlo in Roma, conforme appare da una sua lettera riscrittagli (6) nel mese di Novembre del 977. senza che il Manno nè da lui, nè da Ansperto Arcivescovo di Milano, che avea incoronato Carlo Calvo, fosse stato eletto o promosso al Regno. Un notabile segno di tal ricognizione per parte del Pontefice ricorderò ancora: ed è, ch' essendosi impegnato di promovere al Vescovato di Vercelli il Diacono Cosperto, esso chiedette per favore, prima a Carlomanno di nominarlo, poscia al Crasso di mantenerlo, conforme consta dalle sue lettere scritte a entrambi, e per dirlo con le parole dell' Ughelli, (7) *Literæ ad Carolum Mannum, Crassumque Imperatores.* La Pistola al Manno, in data de' 8. di Giugno Indict. XII. cioè dell' an. 979. dice: (8) *Misimus cum his præsentibus missis nostris hunc Venerabilem Diaconum nomine Conspertum, vobis ut credimus notum in servitium Magnitudinis Vestræ: quem petimus, ut pro nostro amore benigne recipiatis: & quia NOBIS AC VOBIS FIDELIS EXISTIT, ROGAMUS Excellentiam Vestram, UT EPISCOPATUM VERCELLENSIS ECCLESIÆ PLACIDO ANIMO TRIBUATIS; quatenus, Deo auxiliante, per nostram, & vestram munificentiam Episcopali dumtaxat honore potitus, nobis omnibus existere devotior, atque fidelior possit.* Un' altra lettera del medesimo Pontefice allo stesso Carlomanno in data de' 2. di Maggio contiea questo passo: (9) *Regiam Excellen-*

(1) *Agobard. in Epist. flebili ad Ludov. Pium num. 4.*
(2) *Eginard. Annal. Fuld. Bertin & Sigebert. Gemblac. ad an. 821.*
(3) *Nitard. lib. 1. f. m. 89. edit. Brecler.*
(4) *Annal. Bertin. ad an. 896.*
(5) *Sopra c. 5. §. 13. f. 256. seg.*
(6) *P. Gio. VIII. Ep. 73.*
(7) *Ughell. Ital. Sacr. Episc. Vercell. in Consperto.*
(8) *P. Joan. VIII. Epist. 181.*
(9) *P. Joan. VIII. Epist. apud Ughell. Ital. Sacr. Episc. Vercell. in Consperto.*

tentiam Vestram rogamus, ut pro amore Dei & Sancti Petri, ac nostræ paternitatis dilectione, ipsum Vercellensem Episcopatum huic nobilissimo viro Conspertо . . . . . communique fideli vestro ac nostro, quem pro Ecclesiasticis utilitatibus in servitium vestrum direximus, placido de præsentia modo tribuatis: quoniam verò cognoscimus hunc in omnibus tam civilibus quam etiam Ecclesiasticis causis STRENUUM ATQUE UTILISSIMUM FORE, *nobisque non mediocriter* FIDELISSIMUM. *Quapropter ad vestræ præsentis, & futuræ gloriæ augmentum hoc vos nobis concedere petimus hanc primam nostri Pontificii justam petitionem vestra regalis alacriter perficiat magnitudo . . . . . Talem namque Progenitores vestros, invictissimos Imperatores Augustos circa decessores nostros . . . . . habuisse . . . . . recolimus, ut quidquid ab altera parte petebatur, omni postposita occasione mox efficaciter compleretur.*

156. Ebbero queste amorevoli dimande del Pontefice effetto: poichè, in vigore della Elezione e Nomina fattasi da Carlomanno, Giovanni VIII. intimò a' Vercellesi di dover ricevere il Diacono Cosperto come loro Vescovo: (1) *Quare omnium cognoscat sagacitas, & laudanda fidelitas; quoniam dilectus ac spiritalis filius noster* CAROLOMANNUS GLORIOSUS REX ISTIUS ITALICI REGNI, *ipsum Vercellensem Episcopatum,* MORE PREDECESSORUM SUORUM, REGUM, ET IMPERATORUM, CONCESSIT *huic in Consperto viro nobilissimo, præsentibus missis nostris, nostramque Apostolicam Clementiam, suis est litteris,* DEPRECATUS, *ut eum vobis Episcopum consecraremus.* Facile è la conciliazione di ciò, che nelle precedenti lettere il S. Pontefice prega il Manno; e in questa egli dice a' Vercellesi di essere stato pregato di favorire Cosperto: perocchè all'uno, egli volle dire, che si aspettava l'eleggere, all'altro il Consecrare: ma l'impegno compariva essere del Manno.

(1) P. Joan. VIII. Ep. 223.

157. La Pistola poi di Giovanni VIII. in data de' 21. di Settembre del 780. Scritta a Carlo Crasso, per pregarlo, che voglia mantenere in possesso del Vescovato Cosperto contro di Josefo stato Consecrato dal suo Metropolitano l'Arcivescovo Milanese Anspertо allora Scomunicato, parla così: (2) *Sacrum* (Anspertus) *mysterium celebrare, atque contra Sacros Canones,* CONTRAQUE REGIAM ET NOSTRAM APOSTOLICAM VOLUNTATEM, *Episcopum in Vercellensi Ecclesia enormiter Consecrare præsumpsit . . . . . Porro nos,* SECUNDUM VOLUNTATEM, ET PETITIONEM *dilecti Filii nostri* CAROLOMANNI *gloriosi Regis hunc Conspertum reverendissimum, de quo jam olim vobis per vestrum fidelem missum innotuimus, in eadem Vercellensi Ecclesia, consentientibus omnibus comprovincialibus Episcopis, antistitem consecravimus &c.* Et indi segue a pregarlo di voler sostenere Cosperto. Ora osservisi che oltre a questa ed altre lettere Giovanni VIII. una ne avea Sritta al Crasso data a' 2. di Maggio l'anno 879. quando Carlomanno non avea peranche ceduto il Regno; nella quale lo invita a venir' in Italia e soccorrerlo contra gl'inimici, in dicendo: (3) *Miramur quia vos sæpius exhortantes, ut ad exaltationem S. Dei Ecclesiæ, Vestrumque honorem, & totius terræ nostræ Defensionem venire vocavimus, & hactenus distulistis . . . . . tantum viriliter agere ea, quæ* NOBIS AC VOBIS *proficua sunt, nullatenus dubitetis; sed præstolando vestrum adventum, diuque tardantem putavimus, ne forte Carolomanni gloriosi Regis Germani vestri prædicti aliquo impedimento jam venire nequissetis: unde illi Apostolicam nostram direximus Epistolam, admonentes, quia si hoc Regnum amplius taliter occupatum ac inordinatum, & sine defensione tenuerit, animæ suæ detrimentum omnimodis fiet: nullumque vobis pro Ecclesiæ Dei defensione venientibus impedimentum aliquod facere præsumat.* Il che ben fa vedere, che Carlo Crasso era rimirato o per compagno, o per sicuro presuntivo successore del suo Frarello nel Regno, innanzi che Ansperto Arcivescovo di Milano l'avesse eletto, nè

(2) P. Joan. VIII. Ep. 222.

(3) P. Joan. VIII. Ep. 76.

incoronato. In effetti non potea battere che tra Carlo Crasso e Lodovico altro Fratello del Manno tal Successione. Ma per ragione delle divisioni state fatte tra questi Fratelli in Salfeda (1) l'anno 876. e a Francofort (2) l'anno 877. e 878. e per la rassegnazione del Regno Italico fattasi dal Manno nelle mani del Crasso, (sì come l'Aventino colla scorta degli Antichi afferma bene: (3) *Carolo* (Crasso) *per manus dat Italiam*:) questi fu Re d'Italia prima di venire in Italia, o di essere eletto o incoronato dall'Arcivescovo di Milano, nè da P. Giovanni VIII. il che non mi fermerò a provarlo, come potrei, con più testi: ma soltanto soggiugnerò, che

158. Benche Giovanni VIII. non si era rimasto dal tentare di nuovo di far dipendere non dico la Elezione, ma la ricognizione del Re d'Italia dalla Elezione o Coronazione Romana in Imperadore, ciò però fu un tentato vano. Egli convocò un Sinodo a Roma per le Calende di Maggio del 879 a fine di mescere l'una inaugurazione, ò ricognizione od elezione coll'altra, come era seguito con Carlo Calvo: e perciò scrisse all'Arcivescovo Ansperto di Milano quanto di sopra (4) riportai, (senza distinguere allora per la fretta del dettare, ch'essa lettera fosse indirizzata a Arnulfo): (5) *Et quia Carolomannus corporis, sicut audivimus, incommoditate gravatus Regnum retinere nequit, ut de novi Regis omnes pariter consideremus, vos prædicto adesse tempore valde oportet: & ideo antea NULLUM ABSQUE NOSTRO CONSENSU REGEM DEBETIS RECIPERE. Nam ipse qui à nobis est ordinandus in Imperium, à nobis primum, atque potissimum debet esse vocatus & electus.* Il S. Pontefice vuole, che l'elezione aspetti a sè, il riconoscere mero all'Arcivescovo: l'ultimo era il vero: ma dovette riconoscere l'eletto dal Pubblico Franco; e ciò seguì in effetto. Nè Ansperto mostrò di essere del parere di Giovanni VIII., poiche già tre altre volte era stato chiamato al Sinodo di Roma senza comparirvi: (6) *Quamvis jam tertio jam pridem dilectio vestra vocata ad Synodum venire contempseris*; e nè pure comparve per questa volta: ondeche restò scomonicato. In quel Sinodo Romano poi non fu punto disposto del Regno a favore di chi si sia, attesoche, a' sette di Giugno susseguito; Carlomanno amministrò tuttavia il Regno Italico, secondo che fanno vedere le lettere di Giovanni VIII. medesimo in quella data (7) scritte a lui; ed agli otto di Luglio tuttavia concedette e confermò i Privilegj a' Monasterj di San Salvatore e Santa Giulia. (8) Sì veramente, che tanto Carlo Crasso, quanto Carlomanno ottennero dopo lo sconfitto Calvo il Regno d'Italia senza previa elezione fatta dal S. Pontefice, dall'Arcivescovo di Milano, dal Sinodo o da alcun'altro in Italia; a cui non restò, che il riceverli, riconoscerli ed al sommo a inaugurarli: e riuscì vano per queste volte il tentativo del S. Pontefice di attribuirsi nuovi diritti opposti al Regno de' Franchi sopra 'l Regno d'Italia da quello dipendente: e i Re della Francia Orientale mantennero a pro del suo Pubblico l'antica Ragione.

159. Fu similmente, tutto quello che si maneggiò, macchinò e praticò in Italia poco davanti o poco dopo della Deposizione o morte di Carlo Crasso una mera imitazione di quel, che s'era tentato a favor del Calvo; mera Cospirazione (9), e ribellione consistente in atti contrarj al jus delle genti, al costume, a' patti, alle leggi del primo istituto od acquistamento, non dovendo servire di regola il fatto ingiusto già punito del Calvo. Il perchè disse il soprammentovato Mainburgo di questi accidenti, che (10) *gl'Italiani, i quali sempre aspiravano al ricuperamento dell'Imperio, o del Reame d'Italia, non mancarono di pigliare in questo tempo una sì favorevole occasione per invaderlo*. Ma altro è l'operare per comodo di occasione; altro per motivo di giustizia. Il Senato della Francia Orientale fatta Sede Primaria allora di tutto l'Impero o Regno Franco, convocato e residente nel Territorio Principale nella Provincia

ma-

(1) *Regin. ad an.* 876.
(2) *Annal. Fuldens. & Pitab. ad an.* 877. 878.
(3) *Aventin. Annal Boioar. lib.* 4. *p. m.* 268.
(4) *Sopra c.* 5. §. 13. *f.* 257.
(5) *P. Joan. Epist.* 155.
(6) *Ibid.*
(7) *P. Joan. VIII. Epist.* 186.
(8) *Bullar. Cassin. Tom.* 2. *Constit.* 41.
(9) *Sopra c.* 4. §. 90. *seg. f.* 212. *e cap.* 5. §. 13. *f.* 255. *seg.*
(10) *Louis Maimb. Decad. de l' Emp. apres Charl. M. lib.* 1. *p. m.* 22.

matrice e fondatrice della Monarchia, e in una delle Capitali, o Metropoli o de' Palazzi dell'antico vero paterno Regno Franco, dichiarò nullo tutto quello che si era fatto in Italia od altrove contro a' suoi diritti, ed alla sua autorità.

160. Lo stesso Senato, dico, composto de' medesimi Ordini ed Ottimati i quali adunatisi l'an. 887. a Tribur in Dieta universale: (1) *Conventu Generali*, al dire di Reginone; e consistente in Franchi, Bavari, Alemanni, Sassoni e Turingi al dire dell'Annalista di Fulda: (2) *Franci, & more solito Saxones & Duringi, quibusdam Bajovariorum primoribus & Alemannorum admixtis*, che avea non per lacerare ma per serbare intero l'Impero deposto Carlo Crasso, e con ciò tolto l'Imperadore a Roma, il Re all'Italia, ed alla Gallia; ebbe altresì la facoltà ed autorità di dare il gius e il possesso civile o morale di quelle Corone a Arnolfo suo Nipote. E pur manifesta la connessione di dipendenza che aveano gli altri Regni con la Corona e col Popolo Franco-Germano: perocchè altrimenti con essere deposto da' Franchi, Sassoni, Bavari ed Alemanni, potea ritenere lo scettro d'Italia e delle Gallie: ma nò; esso da quel colpo solo restò privato di tutti. Nè giova l'opporre, che l'Atto della deposizione ebbe un tal' effetto, non perchè si rispettasse l'Autorità di quella Dieta; ma perchè gli Ottimati della Gallia, Borgogna, Provenza ed Italia aveano una specie di compiacenza in vederlo deposto, per potersi regolare da loro indipendentemente dalla Nazione Franca. Perocchè questi tentati furono riconosciuti poco dopo dagli stessi Autori per illegittimi, e sediziosi contra la Ragione del Popolo e Senato Franco. La Gallia stessa rispettò le Sentenze di quel Senato.

(1) *Regin. ad an. 886.*

(2) *Ad eund. ann.*

161. Nè pure osta quel che leggermente affermano gli avversarj de' Diritti della Nazione Franco-Germana; che nella guisa che i Franchi Orientali con quegli altri Popoli aveano il Diritto di farsi un Re, dappoi che non se ne trovò altro del Sangue Carolingo Maschio che fosse capace; così ancora gli Italiani erano in libertà di farsene uno a lor modo, o pure doveano essere chiamati e ricercati del loro suffragio; sì come que' Popoli della Germania non fossero meno conquistati da' Franchi primitivi e da Carlo Magno, che la Longobardia. Non osta, dissi; perchè que' Popoli Turingi, Bavari, Alemanni, Suevi e Sassoni erano incorporati nel Regno Franco Principale: erano *Juris Francici vel Germanici: jam erant Cives & ad Civitatem adscripti*: aveano Voto e Sessione per legge fondamentale dell'Impero; qualità che per ragione di primo acquisto, non conveniva a Longobardi e Toscani i quali tuttavia solamente erano *Juris Italici*. E benchè fossero Popolo libero, non erano però tanto, che, finita la razza de' Re Franchi avessero la facoltà di eleggersene. Questa facoltà ricadeva tuttora al Popolo e al sistema Principale; siccome per Ragione delle genti in tali casi si suole. (3) *Rege si electus est, aut Regis familia extincta, jus Imperandi ad Populum redit*. Ma non a' Sistemi o popoli subordinati. Attesochè non essi aveano eletti i Re Carolingi, o la famiglia Carolina; ma gli aveano riconosciuti, acclamati, Incoronati come Vincitori e Conquistatori del paese e Regno loro senza pattuire che morto uno, morto due, o tre o più, o finita tutta la famiglia, i conquistati dovessero ottenere la libertà naturale, e staccarsi della Corona Conquistatrice e primaria alla quale i Re aveano fatte le Conquiste, giusto il Diritto Comune delle genti, delle Corone e de' Re, e non alla loro famiglia. Laonde finita questa, il Popolo Principale rioccupò il luogo e l'uficio del Capo perduto. E qui fa quel passo del Grozio, ove parlando de' Focesi, dice: (4) *Phocensium locum accepit Philippus Macedo. Sic vicissim qui Regis fuerat locus, eum Populus liber implebit*. In sì fatto modo il luogo e le veci del Re, o della Famiglia Regnante terminata, si aspettano al Popolo; ma al Popolo

(3) *Grot. de J. B. & P. l. 2. c. 9. §. 8. n. 1.*

(4) *Grot. ibidem n. 3.*

Popolo *Libero* e il quale l'avea *eletto*, ed a que' che sono stati incorporati in Lui: non a' Popoli ch'erano stati vinti, acquistati, e aggiunti ma non incorporati nel popolo Conquistatore. Perocchè c'è differenza tra l'avere (1) *Regem Communem* e tra l'essere congiunti *verâ unione*. E costesta e tutte le altre differenze si avverificavano rispetto all'Italia nel Caso della Deposizione di Carlo Crasso, e della Elezione di Arnolfo. Quel che attentavasi in Italia allora non potea per lecito rimirarsi, se non nella supposizione, che il Popolo Franco, e il Regno fosse disciolto in una delle maniere che accennano i Giuresilosofi (2), che vagliono a disciorre, o estinguere i Popoli. Ma ciò non era avvenuto in veruna guisa; non fisicamente o per lo ferro e fuoco di nemici e Vincitori esterni: nè civilmente nel modo che si suole, qualora (3) di un solo Stato se ne formano due o più distinti Stati. *perocchè* (4) *tal divisione si fa o per Consentimento reciproco delle Parti dello Stato che si separano, e non senza alcuna Convenzione espressa; o per Diritto di Conquista*: Ora in quel caso non c'era nè l'un nè l'altro titolo. Il Capo della Nazione resistette e riclamò, onde manca il Consenso. Coloro che aveano prese le Armi erano o Vassalli, o Cittadini i quali non possono avere diritto di Conquista contra lo Stato: e *de facto* nemmeno furono Vincitori; anzi o vinti o ridotti a sottomettersi.

162. Ondeche il Senato Franco-Germano allora, il quale avea preso tali deliberazioni, in udendo che nelle altre parti dell'Impero si erano fatte sollevazioni, legittimamente citò i Ribelli fattisi acclamare per Re nella Gallia, Borgogna, Provenza, ed Italia (5): e gli astrinse colla Ragione e colle Armi di presentarsi a' suoi piedi, e di riconoscere almeno, (giacchè in sì calamitosi e confusi tempi non potea ritenersi il tutto sotto immediato Dominio) i Regni per Vicariati, o Feudi dipendenti dal Popolo, Re e Trono Franco Orientale, secondo che dimostrato abbiamo colla fede irrefragabile degli Storici contemporanei, e forestieri eziandio più accreditati (6); a' quali sopraggiugnerò ancora per derrata quella di un altro Inglese, e non punto parziale della Nazione Franco-Germanica, il quale era di sangue Regio in Inghilterra descendente da Elfrid Figliuolo del Re Arnulfo (7), e visse in quel tempo e condusse la sua Cronaca fino all'anno 901. e scrisse intorno a quelle vicende e cospirazioni quel che segue: (8) *Partitum Regnum* (Francorum post mortem Caroli Crassi) *in quinque; Regesque totidem functi in eodem: attamen* PERMISSU FIUNT ARNULFI *cuncta: nec non* PROMITTUNT SE ESSE EJUS SUB MANU, DOMINIIQUE JUVANTES. La onde Arnolfo entrando, e prima di entrare in Italia, si portò da Re legittimo di quella, senza aspettare la elezione o di alcun Arcivescovo di Milano, o alcuna convocazione di Sinodi e Diete, per essa Elezione, de' Magnati Italici; sì bene si fece riconoscere per Sovrano già eletto dal Popolo Franco; e castigò da Ribelle chiunque non volle per tale riconoscerlo (9). E Berengario primo il quale avea tentato di usurpare la Corona d'Italia era l'uno di que' quattro Re, i quali promisero a Arnolfo *se esse ejus sub Manu, Dominique Juvantes*. Cioè, fece Vassallagio ad Arnolfo e alla Corona Franco-Germana, in qualità di Re; il che egli già avea fatto in qualità di Duca l'anno 887. nella Dieta di Veiblinga: (10) *Transacto die S. Paschae, habitum est Placitum Weibilinga, ibi inter alia, Berengarius, ad fidelitatem Caesaris* (Caroli Crassi) *pervenit*.

163. Quanto di poi è succeduto in Italia a pregiudizio della Corona Franca in assenza e tra gli impedimenti di Lodovico il Fanciullo Figliuolo di Arnolfo, di Conrado I. e di Enrico parimente il Primo, a pregiudizio della Corona Franca, o fu mera usurpazione; o si fece con riconoscere la Sovranità de' Re Franco-Germani. La verità della prima

parte

(1) *Grot. ibid. §. 9. n. unico in f.*

(2) *Puffend. de I. N. & G. lib. 8. c. 12.*

(3) *Ibid. §. V.*

(4) *Ibid.*

(5) *Sopra c. 4. §. 108. seg. f. 127. seg. it. cap. 5. §. IX. n. I. f. 250.*

(6) *Sopra c. 5. ibid.*

(7) *Ethelverd in Prolog. Chronicorum Angli apud Savile.*

(8) *Ibid. Chron. l. 4. ad an. 887. fol. 846.*

(9) *Sopra c. 4. §. 124. fol. 232.*

(10) *Annal. Fuld. ad an. 887.*

parte di questa proposizione è fondata nella Ragione legale e in questo puro raziocinio: Il Pubblico Franco ha legittimamente e secondo la ragione delle genti (1) acquistato, posseduto ed esercitato il Diritto di dare i Re, all' Italia: e non si sa, che mai abbia rinunziato nè all' Arcivescovo di Milano (2), nè a chi si sia tal Diritto per alcun patto implicito od espresso: anzi si sa, che ha protestato ed operato efficacemente contra chi gli usurpò quel Diritto (3). Dunque di ragione tuttavia sotto Lodovico il Fanciullo, sotto Conrado I. Enrico l'Aucupe ed Ottone I. innanzi che venisse in Italia, il Dominio supremo dell' Italia, e il gius di darle il Re si aspettava alla Corona Franca Orientale; e i Principi, che la portarono sulle lor chiome, erano, se non *de facto* almeno *de jure*, Re e Sovrani d'Italia. Dissi alla Corona Franca Orientale; perocchè le Ragioni sopra l'Italia che si aspettavano al Pubblico Franco intero considerato per composto da' Franchi Occidentali ed Orientali erano passate, e rimaste agli Orientali soli dopo la divisione de' due Popoli Fratelli, pe' patti, e per le guerre, e vie che abbiamo accennate (4). E qualunque Controversia intorno ciò potesse vegliare tra di loro, ella di ragione non potette assolvere dal nodo di dipendenza e soggezione che di prima l'ebbe con entrambi come *in solidum*; nella guisa, che il Territorio A. legittimamente co' suoi Coloni o abitatori spettante a' Fratelli B. C. Compatroni *in solidum & pro indiviso*, non resterebbe già in piena libertà o in proprietà de' Coloni ed abitanti, tosto che i Fratelli B. C. facessero divisione di Casa e d'interessi. Il Territorio A. in quel caso, o dovrebbe dividersi in due parti, o cedere all' uno de' due; e pendente la lite tra entrambi i litiganti, non sarebbero giustamente dal terzo spogliati della ragione per la quale appunto litigano tra di loro. Se non fosse, che l'autore di B. C. avesse acquistato il territorio A. con questo espresso patto, che tornerebbe in Libertà e in proprietà de' suoi Coloni od abitanti, qualora B. C venissero a Divisione. Il qual patto essendo *aliquid facti*; e un fatto molto straordinario, non si presumerà, nè si crederà senza chiara prova. E nel Caso nostro ove pel Territorio A. si intenda il Regno Italico; e pe' Fratelli B. C. il Popolo Franco Orientale ed Occidentale; non si avverifica, ma è affatto dimostrata falsa la presunzione di un tal patto ad acquistamento condizionato; poichè fu conquistato *jure Belli & Victoria* con piena soggezione (5).

164. Ma la verità della seconda parte di quella proposizione, cioè, che Conrado I. ed Enrico l'Aucupe ed Ottone I. senza che venissero in Italia fossero riconosciuti per Sovrani ancha da coloro, che in queste Contrade tumultuariamente regnarono, pende dalla autorità di pochi Storici da me allegati, in difetto di molti, e di Trattati e Documenti pubblici; Sì però, che malagevolmente se ne possa dubitare; o che si possa prendere per un ingegnoso paradosso non punto provato. Que' Fatti sussistono come veri, ancorche non pajano ad ognuno, e in prima vista certi; perchè dall' un canto non comunemente insegnati, amati, difesi, anzi a bello studio oscurati; e dall' altro nemmeno dimostrati co' più sicuri e più copiosi argomenti e palpabili segni; poichè di questi non ce ne ha lasciati la infelicità ed ignoranza di que' tempi, nè la negligenza de' susseguiti. Abbiamo per quella età una povertà estrema di reliquie di Scrittori, Archivj, Iscrizioni, e Monete. E singolarmente appunto nel fatto delle Monete, che sono documento segnalato nelle verità storiche. Che se ne facesse è in Italia, e in Germania allora come prima nelle Officine Monetarie, salvo il più o il meno, non se ne dubiterà punto) E pure sì come delle Gottiche non se ne veggono molte; così delle Longobardiche, Caroline, de' Re intermisti, e delle Ottoniane quasi niune. Il chè proviene da due specie di negligenza ed ignoranza; l'una regnò in quella universal' oblivione di tutto quello, che si appartiene alle bella lettere, ed allo studio della Storia; l'altra restò appicata agl' ingegni rifioriti ne' secoli

de'

(1) *Sopra* §. 101.102.103. 104. *seg.*
(2) *Sopra* §. 18. *seg.*
(3) *Sopra* §. 152.159.160.
(4) *Sopra* c. 5. §. 4. *fol.* 243.
(5) *Sopra* §. 148.

de' ſtudj rinaſcenti, volti ſolamente alle antichiſſime e puriſſime erudizioni, e ſtorie Latine e Greche; rimirando eſſi i tempi medj e falſi per tanti orrori del vacuo è vano; e ſdegnando ogni avanzo, marmo, carta e moneta formata di carattere, impronto ed immagine che non ſape il grande, magnifico, colto, morbido, e ben formato Romano o Greco antico. Di queſto genere sì ſonoſi formati i Muſei di Medaglie; e le barbariche a ſtregua del ſemplice metallo per lo crogiuolo fuſe e convertite in altri ſtrumenti. E benche il Ducange e il Le Blanc, l'uno ne' numiſmi Bizantini, l'altro nelle monete de' Re Franchi delle due prime razze, ed altri Uomini illuſtri, tra' quali merita l'uno de' primi luoghi il P. Ardovino, con le lor nobili fatiche abbiano fatto onore a sè medeſimi, e alle Nazioni di cui trattano, non però ſono con eguale cura nè felicità ſtati imitati da veruno riſpetto all' Italia, Germania o Francia Orientale conſiderata ſeparata dall' Occidentale. Ned appare che i Mecenati ſieno per agevolare e promovere tali ſcoperte: e forſe chi l'ha tentato o vorrà tentare di farlo, avrà provato o proverà che troppo tarda ſia la impreſa per la voracità del tempo paſſato non ſtato curato. Ma dato il caſo di ſimili ſcoperte, incontanente ſpacciata faria la diſputa circa il Fatto. Ei potrebbe accadere cogli Oſtinati in queſto riguardo, quel che ſi narra eſſere avvenuto a taluno, il quale, ſeguitando tenacemente l'antica e da milliaja d'anni inveterata Opinione comune, che il Globo della terra ſia eſattamente tondo e sferico, ſi miſe in punto di difenderla colla ſpada e piſtola, contra chi ſoſtenne, che la Sperienza del Pendolo fedel miſuratore del tempo adoperato da' ſagaci Naviganti, per la lentezza e durata delle ſue vibrazioni, tanto maggiore quanto più vicina all' Equatore, e tanto minore quanto più vicino all' Aſſe, cagionata dalla diminuzione della gravità prodotta dalle circonvallazioni più o meno celeri intorno all' Aſſe, ha perſuaſo le Accademie di Scienze di Parigi e di Londra, ch' eſſo Globo era più toſto di figura ovale ed elittica, che tonda (1): non altramenti, che ſe foſſe far' ingiuria agli Erranti di combattere l'errore autorizzato dall' anzianità.

Poco più di quel che già ſi è moſtrato baſterebbe per rendere tanto chiara queſta parte della Storia Italica, e del gius pubblico dell' Impero Romano-Germanico in Italia, quanto ha fatto vedere chiaramente, che i Re Gotti non teneano queſto Regno che come Vaſſalli, Feudatarj, o Vicarj ed Amminiſtratori degl' Imperadori Greco-Romani (2); e che i Re Longobardi riconoſcevano la lor Corona per Tributaria e Vaſſalla della Corona Franca (3): le quali coſe, come che da fonti comuni ſi hanno, tuttavia o da pochi o da niuno ſono ſtate avvertite, e da' più francamente o negate o preſuppoſte per falſe. A talche con ragione ſi annoverano tra gli Errori popolari ed Opinioni univerſali ma falſe, ſimili a quelle, che circa Toſcana e Firenze hanno nutrite e propagate molti celebrati Scrittori, ſecondo quel che a ſuo luogo accennammo (4). Ma poniamo che nè meno quelle ſovraſtaſſero nella incredibile ſcarſezza ed oſcurità delle memorie; baſtano per certo certiſſimo le notizie de' Fatti ſicuriſſimi non negati da veruno, ne' quali ſi fonda il gius del Pubblico Franco di dare il Re all' Italia; e ne' quali regge l'argomento legale pur' ora eſpoſto (5). Neghiſi pure contro la fede degli Storici contemporanei, che Conrado I. faceſſe ſcuotere per l'Arciveſcovo Mogontino le Contribuzioni nel Regno Italico (6). Che il Re Ugo pagaſſe a Enrico l'Aucupe ed a Ottone I. innanzi che capitaſſe in Italia Cenſi annuali conſiderabili (7). Che Berengario II. qual Marcheſe e Duca d'Italia gli preſtaſſe Omaggio (8). Che i Diputati Romani o Legati Pontificj il riconoſceſſero per Patricio e Signore di Roma innanzi che ci veniſſe (9); io laſcerò di ta' fatti la fede appreſſo gli Scrittori coetanei e non punto ſoſpetti. So bene, che ſe gli Oppoſitori

(1) *Newton. Philoſoph. Natural. Princ. Matemat. lib. 3. prop. 19. & 20. problem. 3. p. m. 378. ſeg.*
(2) *Sopra c. 3. da per tutto.*
(3) *Sopra §. 17. ſino 48.*
(4) *Sopra c. 24. §. 133. ſeg. f. 204. ſeg.*
(5) *§. Antec.*
(6) *Sopra c. 5. §. 34. ſeg. f. 242. & §. 11. f. 252. ſeg. e §. 14. f. 257. ſeg.*
(7) *Sopra c. 5. §. 20. f. 271. ſeg. e §. 40. f. 284. ſeg.*
(8) *Sopra c. 5. §. 38. f. 283. e §. 56. ſeg. f. 296. ſeg.*
(9) *Ivi §. 75. f. 306. ſeg.*

tori

tori trovassero in que' medesimi Scrittori altrettanti testi, co' quali enunciassero, che alcun Re o il Pubblico Franco dichiarò, che la Sovranità d'Italia, e il gius di eleggere il Re d'Italia si appartenea agli Italiani, la causa sarebbe spedita contra di me; e i testi parrerebbero valevoli e chiari. Non siami fatta la stessa ragione; nulla mi monta.

165. Meno mi travaglierei di 'ndagare, se sia vero, o se sia problematico, che Enrico l'Aucupe *de facto* reggesse l'Italia per mezzo di Ugone, come pretende Fra Giacomo d'Acqui antico Scrittore, dal quale riportò Benvenuto di S. Giorgio le seguenti parole: (1) *De Henrico Primo de Saxonia in diversis Chronicis legitur, quod fuit Imperator &c. & Lombardiam cum parte Italiæ tenuit de facto, & non de jure.* La ragione per la quale non la tenesse *de jure* si è, in sentimento di questo buon' uomo, perchè Enrico non s'era fatto coronare in Roma. Dietro a costui disse però esso Benvenuto, che (2) *Ad Enrico I. . . . . . seguì nell' Impero d'Italia Ugo Conte Arelatense &c.* Supponendo parimente, che l'Aucupe ci regnasse.

166. Lascerò similmente, che resti problema, se sieno veritiere e legittime le Monete o Medaglie, che arrecono gli Antiquarj di Conrado I, ed Enrico l'Aucupe, cioè quella che Jacopo Strada (3) e Livino Hulsio (4) danno di Conrado I. colla iscrizione *IMPERATOR CONRADUS AUGUSTUS*. E quella che da esso Jacopo Strada di Enrico l'Aucupe con questa epigrafe (5) *IMPER. CÆSAR HENRICUS P. F. AUG.* Benche non dovrebbe parere strano, trattandosi di un Principe il quale era stato acclamato da' suoi Eserciti Imperadore (6); cioè non per Capitano Generale di Armate, ch' egli era gia stato molto prima; ma per vero Imperadore Romano Augusto; da che i Re Franchi per la Francia non usarono tal titolo. Non farò tutto 'l caso nè pure della Moneta d'oro notabilissima in questo genere, cui apporta lo Strada di esso Enrico l'Aucupe, con la testa di lui dall' un lato giuntevi queste note e parole.

=	H E
	N R
X	I
	C U
	S

e sull' altro lato: *MEDIOLANUM*: ancorche con argomenti di questa fatta valentissimi Critici abbiano provati gravi punti della storia, e smentita la folla degli Scrittori; testimonj li Medaglioni de' Tetrici, che fecero dire all' Ardovino: (7) *Omnia commemorabo quæ Historici de Tetrico prodiderunt, ut ex his intelligas, quanto diffideant à libris nummi veteres: hoc est quam longe absit à mendaciis veritas.* Il secolo di Enrico l'Aucupe era tanto e più scarso di Scrittori, e più barbaro che quello de Tetrici; non sia perciò maraviglia, che il silenzio degli Storici ne privi di molte cognizioni di Fatti probabilissimi, e presuntivi. E certo, che in altre monete dell' Aucupe si ravvisano queste note stesse. (9)

=	H E
	N R
X	I
	C U
	S

e sull' altro lato; (8) *VICTORIA ÆTERNA*. Talmente, che si verrebbe a consolidare l'affermazione di Fra Giacomo di Acqui: (9) *Unicum enim* (dice lo stesso Ardovino) *quod quidem indubitatum sit argumentum, quo constat aliquem alicubi Augustum imperasse, istud est, si numisma in eo tractu aliquod ejus nomini sit dicatum.* O pure la conghiettura, che i Danari co' quali si pagavano le Contribuzioni annuali (10) pel Regno Italico

(1) *Chron. di Monferrat. in fine.*

(2) *Ivi.*

(3) *In Thesaur. Antiq. vel serie Iconum p. 166.*

(4) *In serie Imper. Rom. numism. p. 237.*

(5) *In eodem Thesaur. Antiq. p. 267.*

(6) *Sopra.*

(7) *Jo. Hard. ad Ballonf. feaux. oper. select. f. 660.*

(8) *Apud Levin. Hulsium Imper. Rom. numism. serie p. 932. It. Golzius.*

(9) *Jo. Hard. l. c. f. 672.*

(10) *Sopra c. 1. §. 20. f. 271. seg. e §. 40. f. 284. seg.*

lico parte fossero stampati nella Officina monetaria di Milano. Ma 'l secondo, che io dissi, agevolmente abbandono la depurazione di questi fatti a più chiare scoperte ed intelligenze; perocchè a me basta di avere provata la continuazione del solo Diritto Supremo sopra l'Italia in que' Re, che succedettero a Carlo Magno nel Trono Franco Orientale. Perocchè bene stabilito questo, bisogna concedere, che

167. Ottone I. non venne per semplicemente acquistare, ma per ripigliare e ristorare i Diritti della sua Corona; e per esercitarli. Egli ben due volte fu riconosciuto da Berengario II. per Sovrano d'Italia: prima come da Duca d'Invrea, poscia come da Re d' Italia, e ciò con consenso o voto consultivo degli Ottimati e Vescovi d'Italia (1) in pubblica Dieta dell' Impero; e per Sovrano di Roma da' Romani stessi innanzi che si risolvesse d'irsene a Roma (2). Testimonianze, e Confessioni solenni, se giammai altre n'ebbe, che non ostante chè gli Italiani *de facto*, *& præter legem aut pacta primæ Institutionis* si aveano arrogato il Diritto di tumultuariamente eleggere i suoi Re, che però essi non poteano legittimamente regnare senza la confermazione o il consentimento del Re de' Franchi Orientali, nel quale già buona pezza fa era passata la Ragione suprema della Nazione (3) Universa sopra 'l Regno Italico.

(1) *Sopra c. 5.*

(2) *Sopra c. 5. §. 75. f. 306. seg.*

(3) *Sopra c. 5. §. 4 f. 241.*

168. E chi crederà, che in questo Stato di cose L'Arcivescovo di Milano o gli Ottimati Italiani adunati avessero il gius di eleggersi un Capo o Re, o di disporre de' Governi; o che fosse Toscana e Firenze esente dal contribuire a Berengario, & Adalberto, e costoro ad Ottone? Berengario appunto prese per pretesto e scusa della sua disubbidienza e ribellione contra Ottone I. e della Tirannia che praticava co' Popoli e Magnati del Regno, ch' esso Ottone lo avea astretto, e lo astrignea di pagargli gran somme; secondo che attesta Rosvvita:

(4) *Se Regnum præcio contestans emere magno*

e si dolse, che Ottone disponeva de' Governi, dicendo:

(5) *Nec fore culpandum, si jus fregisset avorum.*
Sed magis Oddoni culpæ meritum reputari
Ipsi, primates plebis qui venderet omnes.

(4) *Rosvvit. de laud. Otton. apud Meibom. T. 1. Rerum German. f. 724.*

(5) *Ibid.*

169. Volendo Ottone Magno gastigare e scacciare dal Trono e Feudo Berengario & Adalberto; egli senza chiamare a Dieta i Magnati Italici ne diè il Mandato, la Commessione o le Lettere Eventuali a Liutolfo suo Figliuolo coll' autorità di ricevere l'omaggio da' Popoli d'Italia; ed esso le ricevette sotto fede giurata, come la stessa Rosvvita ci 'nsegna.

(6) *Hoc ipsumque Tibi Regnum committo regendum*
Imperio subdi nostro quod constituisti.
Præcipioque Tibi jussis, Dilecte, paternis
Ut, quem Victrici populum dextra superasti,
Absque mora, Tecum facias firmare tenendum
Foedus cum juramento structum metuendo:
Hæc Dux Luidulphus Decreta legens venerandus
Lætior ex Mandatelis tantæ pietatis
Jussis cum juramento relegat sibi firmo
Ad Patris obsequium Populum digne moderandum.

(6) *Ibid. p. 725.*

E cel conferma Rotgero nella vita di S. Brunone: (7) *Factum est in brevi, instinctu hujus Consiliarii* (Brunonis) *ut Filio suo* (Liutulpho), *qui perierat & inventus est, IMPERATOR TOTAM ITALIAM DELEGARET.* In vigore di questa Delegazione, Commessione, Investitura eventuale, o di Mandato Regale; e non di alcuna promessa dell' Arcivescovo di Milano, nè di alcuna Dieta del Popolo Italico, Liutolfo prese possesso delle Città, ed amministrò la Guerra contro di Berengario di qualità sì generosa, che quasi non ce n'è l'esempio nell' antichità (8); e se non fosse stato

(7) *Rotger. vita Brunon. §. 31. apud Leibniz. Rer. Brunsuic. T. 1. f. 285. It. apud Surium 11. Octobr. f. 172.*

(8) *Sopra c. 5. §. 70. f. 302. seg.*

stato avvelenato l'anno 957. all'assedio dell'Isola di S. Giulio, avrebbe senza fallo ritenuto il Vicariato o la Real Corona d'Italia dipendentemente dalla Corona Franca, nella guisa che i Principi Carolingi da' lor maggiori investitine senza chiederne il consenso agl'Italiani, tenuta e posseduta l'aveano pel passato.

170. Alcuni anni dopo venne Ottone Magno medesimo a prendere il possesso e Governo immediato del Regno, senza nuova elezione o prammatica degli Stati d'Italia: Egli bensì accettò la Cirimonia d'inaugurazione nuova, e dell'incoronazione in Milano: ma altro è il conferire o ricevere la Corona; altro il conferire o ricevere il Regno, che Ottone già avea da X. anni davanti ricuperato, ed amministrato or' immediatamente, or mediatamente. La Corona non aggiugne altro che splendore a chi è già Sovrano. (1) *Corona nil addit nisi coruscationem*, dice Baldo parlando eziandio della Corona Romana. Ondechè non fanno punto al Caso i passi, che Monsignor Fontanini per far' una tale quale falsamente colorita connessione tra le fole antiche e medie, sì come dicemmo (2), portò a mezzo, per provare che l'Arcivescovo di Milano avesse la potestà di dare il Regno, e di eleggere non che incoronare i Re: l'uno de' quali passi di Arnolfo Milanese dice, che l'Arcivescovo Valperto (3) *Ottonem Teutonicorum adiit Regem, suffragium postulans, moxque illi Regnum, se instante, pollicetur Italicum*; l'altro è del Continuatore di Liutprando ed importa, che (4) *Valpertus Ottonis potentiam adiit, indicans, se non posse pati Berengarii, Adelbertique, nec non Willæ sævitiam*. Il che non significa altro, se non che Valperto ebbe ricorso contro di Berengario, al Sovrano Signore proprio suo e di quello; ed era ben superflua la promissione del Regno che Ottone M. dieci anni avanti avea ricuperato, e dato in Feudo. Questa riflessione fa palese il poco accurato carattere dello Storico Arnulfo; ed anche quello di Monsignor Fontanini; a cui di più basta l'animo di mentovare, senza negare, che Valperto il fece in vigor del Decreto Gregoriano. (5) *An verò tantam pollicitationem Ottoni I. Walpertus obtulerit ex Decreto sibi tradito ab Gregorio Pontifice, quod quidem putat Sigonius lib. VI. ad an. 961. statim patefaciemus*. Ora si può trattare sì fatta materia con più strapazzo di ogni sana critica? Se l'Arcivescovo di Milano avea l'autorità e il gius di dare il Regno, perchè di cortesia Ottone I. e non l'Arcivescovo dieci anni davanti lo diè in Feudo a Berengario & Adalberto? Del rimanente non fecesi in questa occasione per immaginazione Atto o Patto veruno, in vigore del quale si potesse pretendere, che morto Ottone I. o i suoi Figliuoli, l'Arcivescovo o gli Ottimati Italiani dovessero avere il gius di crearsi un Re a lor talento, e di non riconoscere per lor Sovrano quel Principe che succederebbe nel Trono Franco-Germanico o per ragion di sangue, o di Elezione. Anzi gli atti tutti antecedenti, e quegli ancora che seguirono in Roma escludono una somigliante idea per affatto.

171. Imperciò fu altresì un atto di Ribellione l'attentato che fece Arduino dopo la morte del Terzo Ottone contro al Diritto di Enrico II. il Santo, e del Popolo Franco che l'avea eletto Re suo, ed insiememente d'Italia; e questo attentato fu rimirato non pure dal medesimo Enrico II per sedizioso ed ingiurioso alla Corona e Nazione sua, come attesta Ditmaro: (6) *Anno 1004. Rex Italicæ haud immemor injuriæ, omnes suos fideles ad hanc ulciscendam hortatur*: e dalle Nazioni che componevano l'Impero Franco-Germanico nelle Parti Oltramontane, secondo che afferma Adelberto nella vita di esso Enrico. (7) *Rex injuriæ, quam THEUTONICIS Itali intulerant, non immemor .... in Bavariam venit. Tandem illi Augustam venienti, quæ in confinis Bavariæ, & Alemanniæ sita est, Lotharienses, Franci, & Alemanni obviam veniunt AD ULCISCENDAM INJURIAM THEUTONICIS ILLATAM voluntarii & Regio honori per omnia* dese-

(1) *Bald. cons. 426.*

(2) *Sopra §. 139.*

(3) *Arnulf. lib. 1. c. 4.*

(4) *Liutpr. lib. 6. c. 6.*

(5) *De Coron. Ferr. c. 3. n. 5 p. 30.*

(6) *Ditmar. restitut. apud Leibnitz. l. 5. ad an. 1005. f. 376.*

(7) *Adebold. Trajectens. vita Henric. Sancti apud Leibn. Rer. Brunf. T. 1. ad an. 1004. f. 434. n. 15.*

deservire parati: Ma ancora da' Magnati Italici medesimi; poichè gli uni fedelmente aspettarono Enrico II. e non mai vollero riconoscere Ardovino, tra costoro fu Tietbaldo Marchese di Toscana, i Vescovi di Modena, Verona, Vercelli, e l'Arcivescovo di Ravenna; il quale tosto che il vero Sovrano comparve a Verona con molti altri (1) *ei obviam venit & manus nondum DOMINO ADULTERINO pollutas SENIORI diu expectato reddidit*. Gli altri tosto si pentirono del fallimento commesso e l'emendarono con pronta e fedele ubbidienza; ed innanzi che fosse coronato, gli fecero omaggio; il che abbiamo provato (2); e lo ripetiamo qui, a fine di roversciare cotesta arenosa base della Fiorentina Indipendenza stata posta in opera dal Whig con la mira d'insinuare, che gl'Italiani e principalmente i Fiorentini sempre furono, e molto più in oggi sono e saranno Padroni da potersi eleggere e creare un Capo e Principe indipendente a lor posta, e di regolare le Successioni nel loro Principato.

172. All'incontro l'an. 1025. debitamente riconobbe a poco a poco tutta Italia la legittima potestà di dare un Re a Lei nel Popolo Franco-Germano, quando morto Enrico II. essa, non ostanti alcune macchinazioni sediziose, aspettò che i Principi di Germania, i quali aveano il *jus suffragii & sessionis*, avessero eletto Conrado il Salico; ed allora, come detto è (3), passarono i suoi Ottimati di là de' Monti a prestargli in Costanza omaggio e giuramento di fedeltà, un anno prima che si ragionasse di coronarlo in Milano, alla riserva di alcuni pochissimi i quali furon gastigati come Ribelli al Sovrano, perchè aveano fallato e titubato nella fede: le quali cose si sono ordinatamente raccontate e dimostrate a' suoi tempi e luoghi (4) con la mira di ovviare alla favola (5), che Conrado II. dichiarasse l'Arcivescovo di Milano unico Elettore del Re, ed alle conseguenze che gli avversarj vorrebbero tirar da supposti sì falsi per le pendenze di oggidì, e per la libertà di elezione di un futuro successore in Toscana.

173. Essendo Conrado II. passato di vita l'an. 1039. osserviamo, che l'Italia ubbidì pacificamente al suo Figliuolo Enrico III. per sei anni innanzi che venisse in Italia; ondeche non c'è indizio, che pretendessero i Magnati d'Italia di aver *jus suffragii* ad eleggersi un Capo o Re. E pur se l'attentato di Ardovino non fosse stato illecito e sedizioso, ma giusto e ragionevole, non si vede perchè gl'Italiani non avesser potuto in ogni vacanza di trono, legittimamente tentare il simile con altri; o perchè avessero negletto di tenersi in possesso di quel Diritto: perchè indi in appresso non fu già fatto *Novazione* tra le Nazioni Italiana e Germana; ma si continuò sull'antico istituto. Ora essi Italiani non mai più lo fecero. Mai più, dico, perchè il Caso di Conrado Figliuolo di Enrico IV. che fu incoronato dall'Arcivescovo di Milano, avvenne in tempo sì torbido e disordinato, che non può far esempio; e in una persona già disegnata successore al Padre da' Franco-Germani; ma divenuto ribelle al proprio Sovrano Genitore. Di modo che non parve, che con quella incoronazione si facesse torto, ma in parte si ubbidisse all'Istituto della Dieta. E parimente l'esempio di Conrado III. incoronato in Monza dall'Arcivescovo Anselmo in competenza di Lotario II. nulla fa in contrario: perocchè ancora questo era già prima stato eletto (6) in Germania da una Fazione di Principi; e superato di poi da Lotario in Germania, cedette al Vincitore anche in Italia. Oltre a ciò quella funzione seguì in modo, che fa ben vedere che Anselmo Arcivescovo di Milano era troppo ragionevole, perchè pretendesse il gius di eleggere; ma che lo incoronò come Principe naturale e già in Germania eletto, ed in Italia da molti acclamato e riconosciuto: di ciò fa fede Landulfo il Giovine o di S. Paulo nella sua Cronaca Milanese, dicendo: (7) *Anselmus in Castellis habitans, intellexit quod Clerus & Populus Mediolanensis, nobilem Principem Conradum cum Ecclesiastica*

pompa

(1) Ibid n. 36.

(2) Sopra c. 6. §. 1. fino al 15. f. 315. seg.

(3) Sopra §. 134.

(4) Sopra c. 6. §. 51. seg. f. 377. seg.

(5) Sopra §. 133. seg.

(6) Sopra c. 6. §. 87. f. 356.

(7) Cap. 39.

pompa & civili triumpho conveniente REGI NATURALI *suscepit.* *Cùm autem Clerus & Populus, idem Anselmus à Leuco descendit ad Modoëtiam . . . . . De cætero ipse, quasi consentiente communi omnium gentium voto, in Ecclesia S. Michaelis, quæ est Modoëtiæ,* BENEDIXIT, ET UNXIT, ET CORONAM ELECTO CONRADO *in festo S. Petri posuit.* Ecco le parti tutte della prerogativa, e funzione dell' Arcivescovo: senza che c'entri per canto suo pretensione di eleggere egli il Re. O vogliamo dire, che non per mente od osservanza di Legge fondamentale del Regno, e per obbligo, ma per mero arbitrio, o temporeggiando per mera prudenza, gl' Italiani si rimanessero di eleggere il loro Re? La Massima sarebbe comoda agl'Indipendisti; ed a coloro che si vantano (perchè non prendono repetute investiture formali) esenti di ogni obbligo di Contribuzioni, e abilitati ad eleggersi un Sovrano o un successore a lor talento, e piacimento; ma non punto sarebbe confaccente alla Ragione del primo e durevole istituto.

174. Al qual fine dal tempo di Federigo I. la professò e spiegò Guido Conte di Blanderate appresso Guntero nel Ligurino, Scrittore di quel tempo, in dicendo. (1) . . . . REGES ALEMANNIA NOBIS *Urbibus Italicis, leges & jura daturos* MITTERE RITE' SOLET: *postquam de partibus illis* CAROLUS, *& magni Regnum surrexit* OTHONIS, *Ausoniaque frui Reges cœpere corona Teutonici.* E a quel, che lo stesso in un altro luogo espone. (2) *Nos quibus est melior libertas Jure vetusto, Orba suo quoties vacat inclyta Principe sedes,* QUODLIBET ARBITRIUM STATUENDI REGIS HABEMUS. *Ex quo Romanum nostra virtute redemptum, Hostibus expulsis* AD NOS JUSTISSIMUS ORDO TRANSTULIT IMPERIUM. ROMANI GLORIA REGNI NOS PENES EST. QUEMCUMQUE SIBI GERMANIA REGEM PRÆFICIT, HUNC *dives submisso vertice* ROMA *suscipit & verso Tyberim regit ordine Rhenus.* Le quali verità sostenne non pure il citato storico, e i personaggi istoricamente da lui introdotti, ma Friderico I. medesimo nella Dieta di Roncalia (3); E le sostennero i Vescovi di Germania nella lor lettera al S. Pontefice Adriano IV. (4); e alla perfine le confessò lo stesso S. Pontefice nella sua lettera all'Imperadore (5), nella quale rimproverò a Federigo come debolezza di animo e di giudicio di aver potuto credere o sospicare, ch'esso Pontefice avesse mai inteso di vantarsi di avere a lui conferito l'Impero o il Regno in Feudo; il perche gli riscrisse: (6) *Occasione siquidem cujusdam verbi, quod est* BENEFICIUM, *tunc animus (sicut dicitur) est commotus, quod utique nedum tanti viri, sed nec cujuslibet minoris animum meritò commovisset &c.* e poco dopo: *Undè quod quidam verbum hoc, & illud scilicet:* CONTULIMUS TIBI INSIGNE IMPERIALIS CORONÆ, *a sensu suo visi sunt ad alium detorquere, non ex merito causæ, sed de voluntate propria, & illorum suggestione, qui pacem Regni, & Ecclesiæ nullatenus diligunt hoc egerunt. Per hoc enim vocabulum* CONTULIMUS, *nil aliud intelleximus, nisi quod superius dictum est* IMPOSUIMUS. Si che il dubio venne per allora e per indi in poi deciso; e restò solamente agli ingegni o non attenti, o appassionati il privilegio di credere, che a' S. Pontefici ed a' Romani e agli Arcivescovi di Milano aspettasse altro che il porre la Corona sulle tempie de' Cesari Germani, e lo acclamarli; il che poi con modo di favellare negletto, e alla barbarica figurato, si diceva, *eligere & sublimare in Regem vel Imperatorem.* E se così avea la bisogna a intendersi pe' SS. Pontefici e pe' Romani; molto più per gli altri Vescovi ed Ottimati Italici.

175. E sebbene da' Federighi il I. e II. in appresso la faccenda delle Regalie pe' Re di Germania sia andata in grave abuso o disuso: tuttavia la ragion di eleggere il Re non mai da allora in quà è stata assalita: il che convien. che l'ascriviamo alla certezza e virtù del primo istituto, contro del quale non si è mai tentato nulla che per via di sedizioni e

(1) Gunter. Ligurin. de R.G. Frid. I. apud Reuber. lib. 8. f. 396.
(2) Ibid. lib. 1. f. 282.
(3) *Apud Radevic. de G. Frid. I. l. 2. c. 10.*
(4) *Ibid. cap. 16.*
(5) *Ibid. cap. 22.*
(6) *Ibid.*

ribellioni. Le quali ſe baſtaſſero per disfare i nodi legalmente ſtrettiſi tra le Nazioni, e tra' Popoli e Re; certo è, che ſin dal primo Ottone, ed i ſuoi immediati ſucceſſori ſarebbono diſciolti. Perciocchè Berengario ed Adalberto appena inveſtiti del Regno d'Italia divenràro ribelli. I Romani parimente dopo la incoronazione di Otto I. gli ſerrarono contro le Porte, e ſuron ridotti per aſſedio nel 963. Otton III. appena ripartitoſi da Italia l'anno 975. gl'Italiani e Romani macchinarono ſedizioni, e di porſi in piena libertà: (1) *Rex ut diſceſſit, gens itala bella capeſſit*. Ottone III l'anno 994. ebbe ad aſſediare i Milaneſi ribelli a ſuoi voleri e al loro Arciveſcovo; e Creſcenzio nel Caſtel S. Angelo, che s'erigeva in Signore e battea monete a ſuo nome.

176. E con tuttociò non vi fu mai uomo giuſto ed equo, il quale conſideratamente e ſtillatamente parlando, negaſſe che dal Magno Ottone in appreſſo non ſi aſpettaſſe al Re da' Germani eletto eziandio la Corona Italica. Carlo Sigonio, il quale non fu per detrarr' alla ſua Nazione, nè per dar troppo alla Germania, francamente lo dice: (2) *Ab hoc tempore (OTTONIS I.) qui Rex Germaniæ fuit, idem etiam Regnum Italiæ... tenuit*. Ora non vorraſſi inferire, che il Sigonio abbia voluto dire, che dal X. ſino al XVII. ſecolo in cui ſcriſſe, i Re di Germania teneſſero l'Italia meramente *de facto*, per violenza, o ſecondo la miſura delle forze, e non di *ragione e diritto*.

177. Tutta Italia ſi è moſtrata cotanto bene perſuaſa di tal Ragione e Diritto, che in tempi ove il Regno Germanico era nel più baſſo ſtato, ne' quali con ogni facilità avrebbero gli Italiani potuto crearſi un Re, o non riconoſcerne neſſuno; cioè, durante il lungo interregno preceduto a Rodolfo I. eſſi tuttavia riconobbero lo eletto dalla Germania. In prova del che farò alcune poche oſſervazioni tra cento e ben mille che far potrei. La prima, che non trovandoſi quaſi in quelle congiunture infelici per le diſſenſioni degli Alamanni e Franchi Orientali tra' Principi della Germania, il quale prendeſſe lo Scettro, & avendo Alfonſo Re di Caſtiglia aſſunto il titolo d'Imperadore (3); queſti ad ogni modo non eſercitò Atti di Sovranità in Italia, nè creò l'an. 1271. a' 10. di Novembre Vicario Regale in Lombardia Guglielmo Marcheſe di Monferato ſuo Genero con delegarlo (4) *a ricevere in nome ſuo il Giuramento di fede da tutte le Città, Terre, o Luoghi, e ſingolari perſone di Lombardia e d'Italia dipendenti dall' Impero, e fermare con eſſe come ſuo Vicario tutte le Convenzioni, che giudicaſſe eſſere ſpedienti al bene loro, ed a Onore dell' Impero*, che in valendoſi della ragione avutane dal Popolo Franco, da cui ſi vantava eletto, nomandoſi (5) *Regem Romanorum ſeu Alamannorum*, prima di Ricardo d'Inghilterra ſuo emulo, come ce lo atteſta il Contemporaneo Matteo Pariſio: (6) *Eodem tempore increbuerunt rumores multis diſplicentes, videlicet quod Rex Hiſpaniæ* (Alphonſus) *ſe aſſerit prius quam Comes Richardus in Regnum Romanorum eligeretur, ritè fuiſſe electum. In cujus rei argumentum, Archiepiſcopus Trevirenſis adhuc cum illo Rege Hiſpaniæ incommutabiliter ſtabat; & quidam alii Nobiles Alemanniæ cum eo.* La ſeconda, che avendo fatto ricorſo amendue gli Emuli Ricardo e Alfonſo, in difetto di ogni altro Tribunale, all' Autorità del S. Pontefice Aleſſandro IV. per compor la lor differenza, Eſſo riſpoſe agli Oratori Spagnuoli, che ogni ragione di eleggere e dare a Roma un Imperadore ivi da incoronarſi (e conſeguentemente un Re all'Italia) era appreſſo la Nazione Germanica; e comprovò appunto quel, che ſin quì ho provato con dire: (7) *Filii chariſſimi, novit & noſſe tenetur diſcretio veſtra, quod ſit PROCESSUS ET ORDO COMPETENS, ET CONSUETUDO AB ANTIQUO APPROBATA ET USITATA, UT REGNUM ALEMANNIÆ ſit quaſi ARRA IMPERII dignitas praambula, & poſſeſſio primitiva. Elaboret igitur Dominus*

veſter

(1) *Gotfr. Viterbienſ. p. 17. f. 480.*

(2) *Sigon. de R. It. c. 7. ad an. 973.*

(3) *Sopra c. 8. §. 24. ſeq. f. 459 ſeq.*

(4) *Benvenuto di S. Georg. Cron. di Monferrat. f. 74.*

(5) *Matth. Paris ad an. 1257.*

(6) *Id. ibid.*

(7) *Id. Matt. Pariſ. ad an. 1258. f. 832. Refert. etiam Raynald. contin. Baron. ad an. 1258. nu. 14.*

vester Rex illustris Hispaniæ prudenter & potenter primitus UT A CLERO ET NOBILIBUS ALEMANNIÆ AD QUOS JUS SPECTAT ELECTIONIS, *in regem Alemanniæ ritè electus* APUD AQUISGRANUM (1) UT ANTIQUA CONSUETUDO *est, consecretur in Regemque solemniter Coronetur. Quo facto, nos secundùm quod poterimus Deum habentes præ oculis in promotione Domini vestri præclari Regis Hispaniæ, multiplici honore condigni, favorabiles erimus & benigni.* La risposta che diè P. Urbano IV. a Ricardo dimostra e conferma la stessa idea; poichè egli dichiara di credere che piuttosto a Lui sia dovuto l'Impero, perchè coincidevano più le circostanze richieste alla legittima Elezione di un Re de' Romani; e di più perchè il suo Predecessore Guglielmo di Ollanda congiuntamente co' suoi Ottimati lo avea disegnato successore. (2) *Maximè cum antedictus prædecessor, id Tibi de Fratrum suorum Consilio adscripsisset, Te in eodem Regno & Imperio quibuslibet aliis præferendo, sicut per ipsius literas ostendere nitebantur.*

178. Alle quali due considerazioni sopraggiugnerò questa terza; che terminate ch'erano le dispute di Alfonso e Riccardo non per veruna altra decisione, che per la Elezione di Rodolfo I. fattasi da' Magnati del Popolo Franco-Germano, che aveano voto e sessione ed erano (3) *Septemviri*, se crediamo alla lettera di esso P. Urbano IV. ecco, che i Milanesi senza dimora l'an. 1274. mandano a riconoscerlo per lor Sovrano Re, ed a proffessarsegli tenuti di contribuzioni, ed a chiedergli la confermazione di Napo Torriani per loro Rettore in qualità di Vicario dell' Imperadore. (4) *Napus Rodulpho . . . . . Oratores mittit, qui Dominium Mediolani Romanis Regibus jam diù* STIPENDIARIUM *pollicerentur, seque libenter omnia præstiturum quæ ad ingrediendam Italiam & Imperii dignitatem atque nomen assequendum idonea duxerit . . . . Legatorum verba libenter Rodulphus audivit; tum Napum pro* VETERE JURE, ATQUE POTESTATE PROCURATOREM *in Longobardis facit: equites non paucos ex Germania cum Oratoribus Mediolanum transmisit.*

179. Appena morto Rodolfo I. i Milanesi fanno consimile atto di ricognizione del loro essere soggetti a' Re eletti dal Popolo Franco-Germano ad Adolfo (5) suo Successore: E ne presero i consueti Privilegj e confermazione di municipale libertà a tenore del Diploma seguente: (6)

☞ „ Adulfus Dei gratia Romanorum Rex semper Augustus. Prudentibus viris & Potestati & Capitaneo & Priori & Anciano, Consilio & Communi Mediolani, fidelibus suis dilectis gratiam suam & omne bonum. Dignum judicat nostra Serenitas quod qui præ ceteris in Italia Romani Imperii fideliter vestra fidelitas nobis & Imperio prærogativa funguntur ampliori nostris conservandis honoribus & commodis procurandis ea solicitudine qua meliora subjectis teneamur prospicere, & eorum dispendiis obviare, pro aliis gratiosius intendamus. Dilatatur enim honor Regis & Imperialis extollitur dignitas dum subjectorum fidelium bonum statum & honorem ampliat, solidat & confirmat. Quapropter ad instar Dominorum Imperatorum & Regum Romanorum Antecessorum nostrorum Vos & Civitatem Mediolani, quos & quam ad nos & nostra tempora Antecessorum nostrorum eorundem in confirmatione jurium, libertatum, & honorum produxit Prioritas. Cupientes in eadem gratia qua ipsi vos consoverunt consovere omnia privilegia, jura, jurisdictiones, immunitates, libertates, gratia vestra Universitati, seu Communi concessa, vel concessas à nostris Antecessoribus quibuscunque sicut justè & ritè factæ concessiones hujusmodi dignoscuntur Vobis, & Civitati vestræ in personis nostris præsentis Scripti

„ pa-

(1) *Sopra c. 5. §. f. 283.*

(2) *Ep. Urban IV. ad Ricard. apud Leibniz. Prodrom. Cod. diplom. Jur. Gent. n. 14. §. 7.*

(3) *Ibid. §. 5.*

(4) *Georg. Merul. Ant. Vicecom. l. 5. fol. 103.*

(5) *Corio Ist. Mediol. P. 2. p. 356.*

(6) *Ex Archiv. Reg. Ducal. Castr. P. J. Mediol. Regist. A. n. 1. f. 115.*

„ patrocinio confirmamus nostræ Majestatis sigilli robore communiri
„ nullique hominum licear hanc nostræ confirmationis paginam con-
„ fringere, vel eidem ausu remerario contraire; Si quis autem hoc
„ attentare præsumplerit se gravem nostræ indignationis offensam nó-
„ verit incursurum. Datum in Kneldeñ XI. Kalend. Martij Indict.
„ VIII. Anno Domini MCCLXXXXV. Regni verò nostri Anno
„ rertio.

180. Non per ancora fu morto Adolfo, ma soltanto vinto dal suo competitore, ed abbandonato dalla maggior Parte de' Principi di Germania; ch' essi Milanesi fanno lo stesso o il simile con Alberto Figliuolo di Rodolfo I. (1) senza aspettare punto nè poco che P. Bonifacio VIII. lo confermasse.

181. Ora questi fatti ed esempj (che ne tralascio di moltissimi altri) accaduti in tempi, ne' quali nulla aveano da temere gl' Italiani dalla afflitta Germania, e con quegli ultimi Imperadori o Re, i quali non mai vennero in Italia; non bastano essi soli a convincere chi si sia, primamente, che il Regno d'Italia non era disciolto nè per le Scomuniche Pontificie contra gl' Enrici e Federici; nè pel lungo interregno, sì come alcuni fantasticamente hanno affermato tirando in assurdissimo errore molti altri, ed equivocando dall' idea dell' essere in modo diverso dal primo, alla idea del non essere più in niente: secondariamente, che coloro che hanno attribuito all' Arcivescovo di Milano, o a chi si sia altri in Italia il gius di *eleggere* i lor Re, hanno male interpretato il vocabolo in barbaro stile adoperaro, il quale non ha potuto significar' altro che *Riconoscere*, *far omaggio ed incoronare* (2): la quale ultima funzione inaugurale singolarmente è arbitraria e del gius positivo, e non necessaria, onde non prova la facoltà di ELEGGERE presa in senso proprio: In terzo luogo, che non mai ebbero nè pretesero gli Ortimati, Vescovi, o Grandi d'Italia di aver Voto e Sessione nell' Impero Franco-Germano.

182. Dalle cose fino a qui di nuovo esposte e dimostrate si concluderà rettamente, che nella guisa ch' ei faria un furore d'ingegno il negare, che Firenze, Toscana, e Italia non fosse stata soggiogata da' Romani; e che non portassero il giogo de' Gotti, Longobardi; e il dominio Signorile de' Franchi e Germani; e il pretendere che sempre fossero o di ragione o di fatto libere: così ancora bisogna conoscere, che in più e più volte ed occasioni qualora afflitta fu la Francia e Germania parecchi Patti d'Italia, quando l'una quando l'altra, tentarono di porsi in libertà contro li Franchi e Germani, benchè fossero, anzi perchè furono, Signori più miti e più larghi; e ciò in congiunture favorevolissime per le discordie seminate, e calamità introdotte non meno nelle Francie, e nella Germania che nell' Italia; di modo, che la impresa non era delle più difficili. Ma che con tutto ciò gli attentati non ebbero mai un pieno e durevole effetto. Perocchè

183. Con esso loro non è avvenuto quel che con altre Nazioni avvenne: cioè, non ottennero ninno de' due mezzi necessarj al ridivenire indipendenti; voglio dire, nè il libero, nè lo sforzato consenso dell' Antico Sovrano: non mai finirono le ribellioni o sedizioni, o tentativi con guerre, conquiste, paci, e concessioni assolute, e perpetue: nè coll' armi nelle mani astrinsero il Sovrano a conoscere loro per Sovrani. Il che puo avvenire nella simile forma, che per consenso sforzoso anche gli uomini e corpi liberi diventano soggetti (3): ed è seguito con Popoli, i quali hanno avuto sia il genio, sia il modo di stare sotto le armi lungamente e di continuo, sprezzando ogni altro riposo, agio e comodo del vivere civile.

184. Non già perchè mancasse all' Italia valore, o ardire, od in-

(1) *Galvan. Flam. Chron. M. S. ad an.* 1297. *& G. Merul. Ant. Vicec. ad an. eund.*

(2) *Sopra* §. 34. *seg.*

(3) *Sopra c.* 1. §. 21. *f.* 6.

od ingegno e prudenza Civile e Militare, per conseguirla e' ma perchè le mancò tra membri suoi considerati come Principi e Duchi, o come Repubbliche, l'unione e la concordia, senza cui non solamente non si riuniscono o crescono le Provincie disordinate e piccole, ma anche le grandi e potenti si disfanno.

185. L'unione sincera negli interessi più animosi non mai potè darsi; perchè tra di loro fu, e probabilmente in avvenire sarà chi voglia uscire dall'uguaglianza, tendere all'assoluta Monarchia, e soperchiare e dominare gli altri.

186. Fatte perciò più volte le sperienze di staccarsi dalla Sovranità de' Franchi o Germani; la prudenza stessa e la cognizione della maggior felicità, o del minor peso, le insegnò di presferire un Signore mite Oltramontano ed assente, al presente rigoroso e duro esattore cottidiano de' suoi diritti; e di prepor l'antica soggezione alla nuova attentata indipendenza: conciossia, che questa fosse in realtà servitù; e quella in sostanza libertà, nomata da P. Pio II. e da Leandro Alberti *dolce libertà sotto l'Impero* Romano Germanico; la qual prova, sente e gode chiunque non ubbidisce se non che a quello.

187. Queste vicende e varietà di voleri, e di Massime e mire, di fini, costumi, ingegni, climi, e del sito stesso, per tacer di altre cause, furono la cagione per la quale le Provincie d'Italia non diventaro *Juris Germanici* e coimperanti e come proprj cittadini Franchi e Germani: e restaro forse volontariamente ed a bello studio *Juris Italici*; cioè, secondo il primo titolo di conquistamento ed istituto dalla Nazione conquistatrice e Dominatrice dipendenti, e che senza avere voto o sessione nelle Diete dell'Impero fossero tenute a' carichi sia ordinarj sia straordinarj da pagarsi, massimamente in casi di bisogno pubblico, al Signore e Proprietario Sovrano per ragione del suolo o territorio; ritenendo nel rimanente tutta la libertà di vivere e reggersi a lor modo in conformità de' privilegj avuti, e in ogni cosa, fuorchè in quello, (1) *quod jure prohibetur*, come dice Justiniano; e pure Persio, ma figuratamente: *Excepto si quid Masuri rubrica vetavit*.

(1) *Inst. Just. l. 1. t. 3. Defin. Libert.*

188. E non ne fu punto nè poco cagione la superbia, alterezza o durezza Germana od Imperiale. Poichè gl'Imperadori Romano-Germanici in ogni tempo, anche con le Parti conquistate, e di prima soggette e semplicemente dipendenti, dopo la sperienza di provata fedeltà, hanno usato la dolcezza di riceverle nel corpo del loro Impero, e renderle uguali a' membri proprj. Ne fanno esempio le Gallie, la Baviera, Sassonia, Boemia ed altre. A talche solamente quelle, le quali hanno o trascurato per proprj fini, o sono stati impediti per la obbliquità de' compagni d'entrarci, ne sono rimaste fuora: senza che perciò diventassero indipendenti od esenti, da predetti carichi da prestarsi a quell'Impero Romano-Germanico; i cui Imperadori Membri, Principi, Soldati, cannoni, armi, danari, sangui e vite servono a mantenere e difendere, contro a' più crudeli Barbari e nemici del Cristianesimo, felice la Italia, e beati e tranquilli i possessori di essa lungi da' confini loro.

189. Ma che occorre, mi sento rispondere, far prove & illazioni per lo tutto; quando l'Assunto è di provare la Dipendenza di una sola Parte? Ed io replicare debbo, che ho fatte tali prove per lo Tutto contro di chi Afferma ed inferisce la Indipendenza del Tutto per sostenere quella della Parte. Non è che una giusta e necessaria ritorsione la nostra: l'Universal Negativa è l'estremo degli argomenti de' Contraddicenti a noi, al quale si appigliano costoro, che si sentono strignere dalla forza de' Particolari. Oltre a ciò nella guisa, che i Regni si acquistano o tutt' in una giornata, campagna o guerra; o a poco a poco or' una or l'altra Provincia; così parimen-

rimente si perdono o per una ribellione, od invasione universale; ovvero a miccino per sedizioni, o per atti cavillose a una a una. L'altrieri si negò la dipendenza di Comacchio; ieri quella di Piacenza e Parma; oggi di Firenze e Toscana; dimani si negherà di un' altra porzione; e così delle singule. E niuno de'Neganti difende il suo proposito, senza che ponga la falce alla radice della Sovranità Imperiale, e senza la mira diretta o indiretta, di sconfinarla di là de'Monti e Mari per lo passato e futuro. Che modo c'è adunque, viva iddio, di concentrarci in rispondendo e confutandoli, al particolare, e di non estendersi all' universal fondamento? Ciò è dell'ultima necessità per fissare, che chiunque pretende di avere particolarità e prerogativa, e esenzione, è tenuto di provarla. E in quel caso non se gli nega, nè toglie; perchè in fine ella può darsi.

190. Se la necessità morale, la politica e prudenza, e gl' interessi de'Popoli o Principi; se la natura stessa e del sito e degli animi ed ingegni; e se, arrivo a dire, una certa fatalità, e providenza divina, senza cui, e contra cui nulla si fa, e la quale si palesa per gli effetti evidenti di una lunghissima sperienza & induzione di continovati secoli, hanno consentito richiesto & ordinato, che così stia l'affare: se lo stato di esso è una conseguenza di certe leggi generali, le quali vogliono, che stanti e date alcune cose, bisogna quasi necessariamente, che ne seguano delle altre, e tra queste, quelle che abbiamo poste in chiaro; che accade, ch' il Whig e la sua Setta o neghi le une, od insinui per ingiuste ed aggravanti le altre?

191. E per ridursi più al particolare, se per legge di primo acquisto ed istituto non mai tolta via, se per continua osservanza, se per frequentissimi atti affermativi, de' quali un solo roverscia dimolti negativi; i Fiorentini, e Toscani non hanno avuto, e per la ventura in certi tempi non sonosi curati punto nè poco di avere nelle Diete dell' Impero Sessione e Voto deliberativo: E se senza averlo hanno tutti e singuli, e particolarmente i Fiorentini dovuto legittimamente pagare le contribuzioni per lo fodero, per la spedizione Romana, e per la difesa degli Stati e diritti dell' Impero Romano Germanico in Italia; perchè farne in oggi un oggetto di Doglienze, lamenti, declamazioni, e delazioni al tribunale de' Popoli di Europa? Per cianciare, cavillare, e seminare zizzanie meramente.

192. Vaglia il vero, se il non avere voto e sessione, se il non godere il diritto di Cittadinanza propria della Germania fosse motivo ragionevole o sofficiente di ricusare le contribuzioni; Dolto sarebbersi digià sette secoli sono, e di contribuire avrebbero giustamente negato la Boemia, Moravia, Slesia, Misnia, Lusazia, ed altre Provincie che per antico sono state in caso simile a quello di Firenze e il Gran-Ducato; cioè, non sono o peranche non furono *Juris Germanici; neque incorporatio facta Provinciæ Principali, & Primariæ, hoc est Regno Germanico Systemati Principali*: Ma *Juris Vindici, vel Slavici*: Si come queste sono *Juris Italici*; ed entrambe ancorche sieno Parti e Membri di Regni in certo rispetto liberi, furono *acquisitia facta Regno Franco-Germanico*. Onde disse il Celebre, penetrante ed accurato Giureconsulto Enrico Coccejo: (1) *Bohemia, Silesia, Moravia, Lusazia & Misnia (quia omnes Moravici Regni partes Slavici juris habentur, nec hactenus in jus Civitatis Germanicæ assumtæ sunt;) nec Comitiis Regni intersunt*; (2) *ET AD ONERA TAMEN TENENTUR*. Il che convien intenderlo con limitazione, e ristrizione rispetto alla Boemia. Imperochè primieramente, da secoli in quà ha goduto Voto e Sessione nella Elezione, o Deposizione degl' Imperadori, benche nol godesse nelle Diete particolari come gl'altri Elettori, Principi e Stati Germanici. E in secondo luogo, finalmente l'anno 1708. a' 12. Settembre per mezzo di S. E. il Sig. Conte Venzeslao Noberto de Kinsky l'Augustiss. Imp. Gioseffo prese la Sessione propriamente così detta qual Re ed Elet-

(1) *Henr. Coccej. Jur. prud. Publ. Compēd. c. 3. sect. 4. n. 64. p. m. 72.*
(2) *Schwz. de J. Publ. lib. 1. tom. 8. pos. 4.*

Elettore di Boemia. Ed Enrico Coccejo scrisse e pubblicò quella sua Giurisprudenza la prima volta l'anno 1695. e l'ultima volta nel 1705. Esso ragionò adattamente soltanto rispetto a quel tempo: il che basta alla giustezza del mio argomento per sin'attanto che non succeda simile incorporazione, o aggregazione all'Impero o Cittadinanza propria dell'Impero, rispetto alla Toscana. Perocchè è d'irrefragabile verità la regola, che non ostante che non abbiano Sessione e suffragio tali Provincie, ad ogni guisa generalmente sieno tenute alle contribuzioni: (1) *Formula omnium fere accessionum in genere est, ut suo juri (Italico aut Slavico) relictæ essent SUB LEGE TRIBUTI*. Talche per voler'il contrario vi si vuol particolar prova di Patto o di Privilegio. Nel primo istituto lo accorda il Sigonio Scrittor Italiano, ed alle ragioni dell'Italia non punto contrario, perchè ragionando di Carlo Magno dice: (2) *Feudatariis autem, Civitatibus, Ecclesiis ac Monasteriis certa tributorum genera imposuit, foderum, paraticum & mansionaticum appellata*. E lo stesso o il simile dice di Ottone I. (3) Altri Stati ve ne ha ancora, i quali o non godono, o di prima non godettero Voto e Sessione, senza negare i carichi all'Impero: perchè posseduti da'loro Sovrani o in vigor di Investitura, o di superiorità Territoriale in genere, sempre senza espressa e specifica concessione del Voto e Sessione. Poichè (4) *ex jure Publico notissimum est, Sessionem & Votum in Comitiis Imperii, non transire per Investituram juris territorialis, multosque habere definitum territorium, qui non habent jus sedendi & votandi in Comitiis*. Tra' quali si annoverarono (5) *Mersburgensis, Havelbergensis, Libussinsis & Caminensis*, ed ancora (6) *Numburgensis, & Brandenburgensis*.

193. Ora da questa discussione è agevole e giusto il trar, per gli ultimi tempi nostri, le Conclusioni seguenti.

I. Che gli Augustissimi Imperadori nelle due o tre ultime guerre non hanno fatto veruna violenza a'Serenissimi Gran-Duchi con invitarli, ed astrignerli eziandio al pagamento delle Contribuzioni per Firenze e tutto lo Stato e Gran-Ducato.

II. Ch'il loro fare renitenza e Protesto non rende ingiusto il fatto, nè sminuisce il debito. Il ricusare, il negare il debito, l'allegare l'impotenza, il dolersene, il non pagare le contribuzioni se non che per evitare l'esecuzioni, sono cose tutte comunissime in tutte le Repubbliche e Regni; e il vederle procedere di questa fatta senza minacce e doglienze è una felicità riservata alla Rep. di Platone, come disse il Dotto Beclero: (7) *At verò Rex sæpe legem invitis facit; milites sæpè invitos conscribit; Magistratus sæpe invitos constituit; tributa sæpe invitis indicit, atque in his omnibus ut officium civitati debitum faciant, Cives adigit; idque non necessitatis tantum tempore, quæ seorsim suo jure censetur, sed in perpetua & ordinaria administratione Reip. &c. Platonis enim Rempublicam manet illa felicitas, ubi plerique sponte, ac suopte ingenio officium faciunt*.

III. Che anzi per conseguenze prese dal giusto principio, e per la perpetua induzione di secolo in secolo, d'Imperadore in Imperadore, Regno in Regno, quelle esazioni servono di valida prova del Supremo Dominio Imperiale costantemente continuato; e di validissimo interrompimento di ogni immaginaria Prescrizione contro alle Collette, e contra la Sovranità; e che conseguentemente anche le Esazioni fattesi a nome dell'Augustissimo Regnante Carlo VI. servono di prova della continuatamente esercitata Potestà Suprema. Onde meritano luogo qui i suoi Imperiali Clementissimi e giustissimi Riscritti fatti a tal'effetto al Serenissimo Gran-Duca Cosimo III. l'uno del 1718. e l'altro del 1719.

(1) *Henricus Coccej.* J PP. *c. 5. lect. 1. n. 13.*

(2) *Sigon. de R. Ital. l. 4.*

(3) *Ibid. l. 6. ad an. 973.*

(4) *Pfeffeng. in Vitr. J. P. lib. 2. tom. 1. n. 8. lit. d. p. 925. col. 1.*

(5) *Vitriar. J. P. c. 12. t. 2. n. 8. in fin.*

(6) *Pfeffeng. in eundem locum, lit. c.*

(7) *Jo. Henr. Boecl. de Domin. Eminente, l. 4. p. 827.*

Carolus Sextus Divina favente Clementia Electus Romanorum Imperator semper Augustus.

,, Serenissime Consobrine, & Princeps Charissime, Dilectionem ve-
,, stram latere nequit bello sub initium hujus Seculi ob Successionem
,, Hispanicam exorto inter reliquos quidem belligerantes non item in-
,, ter nos, Sacrumque Romanum Imperium ab una & Ducem An-
,, degavensem ab altera parte finem impositum, sed solummodo tra-
,, ctatum pro neutralitate, & quiete Italiæ nec non Regnorum, &
,, Insularum adjacentium Trajecti ad Rhenum die decima quarta Mar-
,, tii Anno Millesimo septingentesimo decimo tertio initum articulo
,, Pacis Badensis trigesimo confirmatum fuisse; Postquam verò Dux
,, Andegavensis . . . .
,, ...
,, ...
,, ...
,, anno superiore Regnum Sardiniæ occupavit, neminem prorsus esse
,, arbitramur, qui non satis superque cognoscat isthac invasione su-
,, pradictam neutralitatis conventionem à Duce Andegavensi viola-
,, tam fuisse, eundemque uti antea nostrum, & Imperii hostem esse.
,, Dilectioni quoque vestræ jam aliundè constabit nos ad fœdus pro
,, totius Europæ, & imprimis Italiæ tranquillitate à Serenissimo, &
,, Potentissimo Angliæ Reg: nuper propositum solo stabiliendæ Pa-
,, cis studio, ET QUIDEM NON SINE GRAVISSIMO RATIO-
,, NUM NOSTRARUM PRÆJUDICIO ACCESSISSE, Ducem verò
,, Andegavensem id hactenus . . . . . . recusasse, & quòd omnibus no-
,, tum est, non solùm Anno currente in Siciliam irruisse, verùm etiam
,, ab ulterioribus apparatibus belli, quod in Italia nostris Sacrique
,, Romani Imperii Provinciis, & Feudis inferat, etiamnum non dessi-
,, stere; Quapropter PRO MUNERIS NOSTRI CÆSAREI RA-
,, TIONE cùm de avertendis periculis, atque calamitatibus, quæ inde
,, VASSALLIS, CLIENTIBUS, & SUBDITIS IMPERIALIBUS
,, imminent, tum de conservanda eorundem libertate meritò sollici-
,, ti, quam primùm nobis per inducias cum Turcarum Sultano con-
,, clusas licuit, ad reprimendos hostiles conatus complures Legiones
,, illuc misimus, quibus, si cuncta quæ ad earundem hospitationem,
,, sustentationemque requirentur, à nobis solis suppeditari possent, no-
,, bis quidem gratissimum esset; quisquis autem ingentem, quam nos
,, sufferre oportuit novissimi belli Turcici molem æqua lance perpen-
,, derit, facile intelliget Ærarium nostrum ad sumptus porrò in Italia
,, necessarios utique alio auxilio indigere, NIHILQUE JUSTITIÆ,
,, & ÆQUITATI MAGIS CONSENTANEUM ESSE, QUAM UT
,, NOSTRI, SACRIQUE ROMANI IMPERII PER ITALIAM VAS-
,, SALLI, CLIENTES, & SUBDITI militaribus copiis nostris,
,, quæ pro eorundem securitate ac libertate excubant, hyberna & ali-
,, menta subministrent, atque in eo faciant, quæ Nobis, & Imperio
,, ad bellum Lacessitis EX VASALLAGII, CLIENTELÆ, & SUB-
,, JECTIONIS DEBITO PRÆSTARENTUR. Quid proinde cùm
,, hac in re, tum quoad subsidium pecuniarium ratione postremi belli
,, Turcici nondum solutum A DILECTIONIS VESTRÆ OBSE-
,, QUIO PRÆSTOLEMUR, distinctè percipiet ejusdem minister hoc
,, ipso fine ad Illustrem & Magnificum Cæsareum nostrum Consilia-
,, rium Arcanum, Imperialem Commissarium, & Plenipotentiarium
,, per Italiam Sacrique Imperii fidelem dilectum Carolum Comitem
,, Borromeum Aurei Velleris Equitem eo celeriùs ablegandus, quo
,, magis ipsimet Dilectioni vestræ expedit, ut rebus benè, ac tempe-

,, stivè

„ ftivè difpofitis majora damna, quæ ex confufione, licentiaque mili-
„ tis ad fua quærenda coacti plerumque emergere folent, evitentur,
„ quemadmodum nos omnino cupimus, & Dilectioni veftræ benevo-
„ lentiæ noftræ Cæfareæ affectum jugiter confervamus. Datum in Ci-
„ vitate Noftra Viennæ vigefima fecunda Octobris Anno Millefimo
„ feptingentefimo decimo octavo, Regnorum noftrorum Romani octa-
„ vo, Hifpanicorum decimo fexto, Hungarici, & Bohemici pari-
„ ter octavo.

Dilectionis Veftræ

Bonus Confobrinus.

Rifcritto Imperiale al Sereniffimo Duca Cofimo III. del 1719.

Carolus Sextus

Sereniffime Confobrine, & Princeps Chariffime &c.

„ Pervulgatum eft apud omnes, intenfum Noftrum & Foederatorum
„ noftrorum ftudium non folùm hactenus non fuffeciffe ad reducen-
„ dum in viam pacis noftrum Sacriq; Romani Imperii hoftem Ducem
„ Andegavenfem, fed eundem potius qualiacunq; interea, quemad-
„ modùm paffim conftat, machinatum fuiffe, ut bellum latius exten-
„ deret: & quamvis eventus conatibus fuis non ufq; adeò refponderit,
„ perfeverat tamen adhuc . . . . Nos
„ etiam ad continuandum bellum cogit, ac infuper, quod maximè
„ dolemus, neceffitatem Nobis imponit Dilectionem veftram in fubfi-
„ dium ærarii noftri de cujus Statu ab immenfis fumtibus pro vindican-
„ da firmandaq; Italiæ Securitate à Nobis hucufquè factis ac porrò fa-
„ ciendis probe judicabit denuò vocandi; Grave quidem Dilectioni ve-
„ ftræ videbitur novum ifthoc onus, fed facile cognofcet longè gra-
„ vius futurum, fi diutius ferendum effet, prout certò eveniet, nifi
„ viribus noftris promto NOSTRORUM ET SACRI ROMANI IM-
„ PERII PER ITALIAM FIDELIUM DILECTORUM VASSALLO-
„ RUM ET CLIENTUM, IMPRIMIS VERO DILECTIONIS VE-
„ STRÆ AUXILIO fulciendis ad exterminandum quantocyus ex infulis
„ Italiæ adjacentibus hoftilia arma; atq;adeò ad promovendam Pacem ef-
„ ficaciter cooperari poffimus; Qua propter, cùm in manu fua fit,
„ citò dando finem dandi accelerare omnino confidimus, Dilectionem ve-
„ ftram tam hoc intuitu quàm PRO SUO ERGA NOS VASALLA-
„ GII ET CLIENTELÆ officio Nobis alacriter fubventuram effe,
„ quem in modum autem id fieri cupiamus, diftinctè intelliget ab
„ Illuftri & Magnifico Cæfareo noftro Confiliario arcano, Imperiali
„ Commiffario & Plenipotentiario per Italiam, Sacriq; Imperii fide-
„ li dilecto Carolo Comite Borromæo, aurei velleris Equite, cui negotii
„ hujus curam iterùm demandavimus & à Dilectione veftra hac in re
„ talem promtitudinem exhibitum iri fperamus, qualem de fuo pro
„ erga Nos obfequio merito præftolamur. De reliquo Dilectioni
„ veftræ fingularem benevolentiæ noftræ Cæfareæ affectum propensè
„ confirmamus. Viennæ 24. Novembris 1719.

Tre parole, e non più, fopra quefti due Cefarei Rifcritti. La prima, che Cefare chiede le Contribuzioni al Sereniffimo Gran-Duca, perchè effo è VASSALLO E CLIENTE fuo e del Sacro Impero, il che viene efpreffo con quefti termini. *Noftrum & Sacri Romani Imperii per Italiam fidelium dilectorum Vaffallorum & Clientium imprimis verò Dilectionis fuæ &c.* e in quefti altri: *pro fuo erga nos Vaffallagii & Clientelæ Officio*. La feconda, che fotto l'uno di quefti titoli di debiro almeno almeno, fe non fotto amendue infieme, fi comprende il Gran-Ducato o lo Stato e Firenze fteffa. Cioè, fe il Sereniffimo Gran-Duca non deve le Contribuzioni per legge di mero, e ftretto, e giurato Vaffallagio fatto e preftato formalmen-

te da' suoi predecessori e rinnovato da lui per lo Stato di Firenze; le debbe però a titolo di CLIENTELA pel medesimo. La terza, che per CLIENTELA non s'intende, nè si può intendere qui quella specie di Clientela, che nasce da una Avvocazia o Protezione semplice estranea, temporanea, convenzionata ed accordata tra un Principe potente non Sovrano con uno men potente non suo suddito, o subordinato: ma da quella universale, che va congiunta coll' Uficio e Diritto del Dominio supremo, e della Potestà Somma; alla quale è relativa una Clientela sinonima ed affine col vero Vassallagio. Perocchè di que' Popoli Clienti, che non sono insiememente o sudditi o Vassalli, il S. Impero non nè ha in Italia; la onde sarebbe stato assurdo, che Cesare mettesse nel loro numero il Serenissimo Gran-Duca, e che lo appellasse con due nomi diversivi; poichè rispetto a' nuovi, esso è per ragione delle Investiture prese e rinnovate, a propria Confessione, Vassallo e Feudatario propriamente così detto. E dunque da avvertire, che il Vocabolo *Clienti* è di latissima estensione, e comprende i Vassalli meri e pretti; e i Vassalli non giurati; e i sudditi e dipendenti di qualità mista, all' insegnare del dotto Beclero, il quale dice: (1) *Latissimè autem patet hoc verbum, & ad omne genus subditorum, sive servi, sive Liberi, sive Vassalli, sive Cives fuerint, qui cujusdam potestatis Imperio tenentur, extenditur*. Per ciò ne' Cesarei Riscritti di questa fatta si adopera comodamente co' Principi dipendenti dal Sacro Impero; senza che egli significhi, ch' essi non sieno dipendenti, o Vassalli e Feudatarj almanco impropriati, o che gli Stati loro non sieno Territorj del Sacro Impero. Anzi è molto idoneo quel vocabolo a segnare in istile latino, e nelle materie del gius Feudale e Pubblico dell' Impero, i Vassalli di ogni genere e specie. Ondechè il testè citato autorevole Scrittore, dapoi che ha arrecate di molte significanze di quel termine, conclude, che quella del Vassallo gli competa più di ogn' altra: (2) *Vassalli verò magis Clientum nomine venire poterunt, quod Dominus Feudi atque Vassallus arctiori ac diuturniori vinculo inter se obstringuntur. ... & quod multa Clientibus cum Vassallis sint communia, ita ut eodem jure censeantur*. Per lo che l'uso di questo termine in vece di escludere il concetto di Dipendenza, anzi tutt all' opposito ha per fine di comprendere ogni specie e genere di stati ed uomini dipendenti, e soggetti al Sacro Impero; e di prevenire ogni cavillo, che possa nascere dall' omonimia, od anomalia delle formule e maniere di dipendenza e soggezione; il che appunto è avvenuto circa Firenze. Ma torniamo in via, a tirar le Conseguenze che vengono dalla precedente discussione.

(1) *Jo. Boecler. in Client. n. V. t. 2. p. 801 op. edi. Argent. an. 1712. in 4.*

(2) *Id. ibid. n. IV. p. 809*

IV. Concludesi, che le doglienze sono da ascoltarsi o disfarsi sul dubbio, che possa esservi stato eccesso nel ripartimento od assegnamento delle quantità pagate, e riscosse. (3) *In quo ordine*, dice lo stesso Scrittore, *id vel maximè est naturale in onerosis, ne qua pars ultra modum partis oneretur, sed Civium quisque pro viribs toleret, quæ Civitatis usus postulat*.

(3) *Id. ibid. Vedi sopra §. 90. f. 46.*

V. Che le Protestazioni, ove non colpiscono tale eccesso, ma tendono a stabilire immunità, o indipendenza totale per Firenze e il Gran-Ducato, sono contrarie a ogni Diritto e Fatto; e perciò inutilissime, abusive; e servono di altrettante prove del giusto Dominio Imperiale esercitato.

VI. Che la Scrittura dal Ministro Toscano presentata al Serenissimo Collegio Elettorale, in tempo di trono vacante, nulla serve a provare nè la Fiorentina Indipendenza, nè la immunità totale dalle Collette: Ma che serve piuttosto a dimostrare l'abilità e il zelo ch' esso ha per non dovuti vantaggi della Patria; ed a far conoscere quanto osi l'ingegno e l'animo di chi invigila alle congiunture da procacciarli e dilatarli anche a pregiudizio dell' Impero.

194. Egualmente è inutile a provare la Indipendenza del Gran-Ducato, anzi è utile, a provarne la dipendenza il Diploma riferito

dagli

dagli avversarj, col quale l'Augustissimo Leopoldo l'anno 1691. a' 5. di Febraro concedette a' Serenissimi Gran-Duchi gli onori Regi, od il titolo di Altezza Reale; il qual Diploma dovemmo noi, per non interromper la materia delle contribuzioni, differire fino quì di riportare e considerare. Esso giace così.

Diploma Augustissimi Imperatoris Leopoldi, 5. Februarii 1691. concedentis regios honores & prærogativas Magnis Etruriæ Ducibus, ejusque Ministris: ex Archivio secreto.

Leopoldus, divina favente clementia, Electus Romanorum Imperator.

„ Ad futuram rei memoriam. Agnoscimus & notum facimus, tenore præsentium, universis. Quemadmodum ab Imperatoriæ Majestatis culmine, quo nullum inter mortales sublimius, velut à prima origine omnes honores & dignitates solide sortiuntur principia & incrementa; ita Imperialem decet solicitudinem & circumspectam benignitatem in iis distribuendis eorum præprimis justam rationem habere, quorum inter ceteros generis antiquitas & claritudo, nec non præcipua in Rempublicam Christianam & Sacrum Romanum Imperium merita emicant: illosque non tantum in antiquis eorum juribus & prærogativis fovere; sed novis etiam juris & gratiæ muneribus propensius honorare, ipsos condignis magnificando favoribus, & gratis beneficiis extollendo.

„ Hinc est, quod attendentes ad antiquissimam Illustrissimamque inclitæ Domus Etruriæ originem, & non interruptam tot clarissimorum ex ea Progenitorum Magnorum Ducum, tam bello quam pace de Republica Christiana, Sacro Romano Imperio, & Augusta Domo Nostra gloriose promeritorum, seriem, quorum hic gesta toti orbi cognita enarrare, prolixum nimis & supervacaneum foret. Considerantes præterea prædictæ Domus Etruriæ frequentissimas cum Austriaca Nostra & aliis præcipuis familiis Regiis affinitates, *conspicuas opes potentiam*: & Provinciarum avitarum *amplitudinem*: justo denique pretio æstimantes sinceræ devotionis affectum, ac multiplicia amicitiæ obsequia, quibus Modernus Serenissimus Magnus Dux Etruriæ Cosmus III erga nos & Sacrum Romanum Imperium laudabiliter inclaruit, benigne adducti sumus, ut præstantissimam hanc familiam peculiari aliqua demonstratione, & Cæsareæ nostræ propensionis symbolo, quod eidem perpetuo honori & ornamento sit, concordandum susceperimus. Motu quippe proprio, ex certa scientia, animo deliberato, sano & maturo accedente consilio, & de Cæsareæ potestatis plenitudine, prædicto Serenissimo Cosmo III. Magno Etruriæ Duci, non solum quidquid à divis prædecessoribus nostris Maximiliano II. & Rodulpho II. circa tractamentum Legatorum per Decreta, sub diebus decima octava Aug. an. 1576. quæ hic habeantur pro insertis & expressis, Serenissimæ Domui Etrutriæ in Aula Cæsarea concessum, & usu introductum est, plenissime confirmavimus; verum etiam prædictum Serenissimum Cosmum III. Magnum Ducem Etruriæ hoc singulari favore & prærogativa auximus ornavimus, & *munerati* sumus, prout per præsentes plenissime confirmamus, augemus, ornamus, & muneramur, *ut quandoquidem capitibus Regiis eorumdemque Ministris, tam in nostra quam in alienis Aulis, præcipuos quosdam honores adhiberi faciamus, eosdem ipsos honores suæ dilectioni, ejusdemque in regimine successoribus legitimis, & eorumdem Ministris in Aula nostra, & alibi per nostros Ministros, tribui in posterum velimus*. Decernentes, ac hoc Cæsareo edicto firmiter statuentes, ut supradictus *Serenissimus Magnus Dux*, quo primum tempore id suæ dilectioni incipere opportunum visum fuerit, *& ejus in regimine legitimi successores, necnon eorum Ministri, non tantum in Aula nostra, sed ubique etiam locorum apud Ministros nostros respective*, *eisdem*

„ *iisdem honoribus, praerogativis, aut praeminentiis potiri, frui, gau-*
„ *dere debeant, quibus Regia Capita & eorum Ministri ipsis in locis poti-*
„ *ri, frui, & gaudere solent: aut in futurum possent*, salvo tamen semper
„ cujuscumque praecedentiae jure, uti par est. Harum testimonio
„ literarum, manu nostra subscriptarum, & sigilli nostri Caesarei ap-
„ pensione munitarum, quae dabantur in Civitate nostra Viennae die 5.
„ mens. Febr. an. 1691. Regnorum nostrorum, Romani trigesimo ter-
„ tio, Hungar. trigesimo sexto, Boemiae vero trigesimo quinto.

LEOPOLDUS (Locus sigilli)

V. Leopoldus Guglielmus
Comes in Kinigseggs.

Ad Mand. S. Caes. mentis pro
Luzo Dolberg m. propria.

195. Fuor della controversia nostra uomini di senno e Giureconsulti valenti, in trattando in genere della condizione del Gran-Ducato hanno allegato questo Documento come un' argomento o segno sicuro della Imperial Sovranità continuata sopra di esso. Gli Oppositori, senza farne menzione nel testo, lo hanno risposto nell' Appendice de' Documenti, che spacciano per altrettante prove della voluta Indipendenza, sperando forse, che alcuni Leggitori di vista grossa lo prenderebbero per tale. Forse tra perchè l'Imperadore valesi in quello di guise di dire molto cortesi e civili; il che gli Amici della falsa Indipendenza sempre mai convertirono (1) in una volontaria Confessione di somma libertà e Maestà; e perchè non vi si parla di Vassallagio, di Feudo, e di Soggezione, e di sì fatte altre cose, che palpabilmente ed univocamente significano Dipendenza; e della quale non accadeva, atteso il fine di allora, far menzione. Ma il vero è, che chiunque ha saggio di consimile Soggetto, sente e scorge questo essere stile Diplomatico da Principe superiore al subordinato; il quale in bocca d'altri non sarebbe costumato nè condecente. Il perchè il Sereinissimo Cosimo III. da' Re di Spagna, Francia, Inghilterra, e Portogallo od altri non avrebbe cercato o ricevuto il somigliante; nè Principe e Potentato indipendentissimo dall' Impero avrebbe presone il simile dall' Augustissimo Leopoldo. Il linguaggio suo sta in istile Cancelleresco Imperiale in sì fatti accrescimenti di Dignità nell' Impero usato; il quale porta, che si facciano per *Cesareo Editto* o con la Clausula *ex plenitudine Caesareae Potestatis*, e per le cagioni, che appunto sono enunziate in questo Atto; cioè, in *rimunerazione delle benemerenze inverso l'Imperadore e l'Impero; la potenza, ampiezza e ricchezza del continuato Dominio*: che presuppone la facoltà corrispondente di sovvenire al Sacro Impero ne' suoi bisogni. Di più è relativo agli Atti di Massimiliano II. che qui si hanno per inserti, il quale si riservò espressamente la superiorità sua e dell' Impero sopra Firenze, e 'l Gran-Ducato. Ondechè qui si ha da intendere lo stesso. E le espressioni *sincerae devotionis affectus; & multiplicia amicitiae obsequia*, con cui si lodano le Benemerenze del Sereinissimo Cosimo III. sono civilissime; ma non patiscono equivoco in bocca di un' Imperadore, e indirizzate a un Discendente glorioso del Duca Cosimo I. il quale possiede il suo Stato antico per la Chiamata fatta di lui nelle lettere di prima Istituzione, sia che si consideri per Principe Vassallo e Feudatario Regale, sia per Deputato e Vicario perpetuo al Reggimento di esso Stato. Il titolo DI AMICO, e la FORMULA DI AMICIZIA si diedero dall' Antica Romana Repubblica, e dagl' Imperadori a' Principi, e Re Vassalli distintissimi, e con parole, vocaboli e termini, che appena appena per se indicavano menoma dipendenza (2); ma non per ciò essi già si credettero dichiarati indipendenti. L'antichissimo stile Romano non è stato tanto obbliterato, che gl'Imperadore Romano-Germanico nol rinnovassero, siccome per molti segnalatissimi casi ed esempj di detta natura ne' Riscritti di Federigo II. fatti da Pier delle Vigne suo Cancelliere, e in que' degl' Imperadori Austriaci parimente si ravvisa. E sta bene l'avver-

(1) *Sopra c. 11. §. 7. f. 5. c. 15. §. 94. f. 264.*

(2) *Sopra c. 2. §. 22. seq. f. 34. fino al 37. e §. 27. e 29. f. 41. seq.*

l'avvertirlo affine che non prendiamo sbaglio nell' interpretare quelle formule di Diplomi, e che riflettiamo agli antecedenti legami, e relazioni, che c'erano tra' Personaggi contrattanti.

In somma nel Documento dagli avversarj portato in pompa; I. non c'è espressione quale tiri in modo immaginabile ad alcuna derogazione dell'antica giusta Dipendenza del Gran-Ducato. II. V'e ne ha, che indicano la continuazione di essa. III. La causalità motrice e finale per cui fu spedito, cioè la rimunerazione delle Benemerenze passate, non richiedeva enunziative più vivacemente significanti il vincolo perpetuo di Vassallagio e Clientela naturale. IV. Il bisogno che c'era di chiederlo; e l'Idea sua universa, mostra, che non era un'atto di mera ricognizione, quale si usa tra Principi in libertà eguali; ma una concessione o creazione di nuovo Titolo e Dignità, quale la dà il superiore al subordinato.

196. E per far conoscere viepiù, che dopo la concessione di questi onori il Magno Leopoldo nè più nè meno credette Cosimo III. essere tenuto a lui e al Sacro Impero tanto per lo Stato Antico, quanto per lo Nuovo, di fedeltà per vincolo di Vassallagio od altro, serva il Rescritto Imperiale suo addirizzato a S. A. Reale, per notificarle, ch' il Serenissimo di Mantova era stato posto in bando dell' Impero, e per intimargli ed esortarlo di dar prove di sua fedeltà a Sua Maestà, e al Sacro Impero, la quale gli fu una occasione e causalità di spiegarsi intorno a' Legami di fede o Vassallagio del Serenissimo Gran-Duca. Esso sta in questi termini.

Litteræ Leopoldi Rom. Imperatoris ad Cosmum III. Magnum Etruriæ Ducem, quibus de Commisso à Duce Mantuano feloniæ crimine graviter conqueritur, eumque ad constantem erga S. R. Imp. fidem clementer hortatur. 1701. 20. *Maji. Laxemburgi.*

Leopoldus divina favente clementia electus Romanorum Imperator semper Augustus.

„ Nulli sanè dubitamus, quin Dilectio vestra, haud fieri potuisse Nobiscum existimaverit, ut Mantuæ Dux Ferdinandus Carolus rejecto, „ quod Sua Sanctitas ipsi promiserat, auxilio militari, bellique nervo „ ac spretis salutaribus monitis, & rationibus ipsi per ablegatum illic „ Nostrum uberius sæpiusque demonstratis, atque exercitu Nostro „ jam tum illuc properante, & eo ipso quidem tempore, quo se sine „ præscitu, consensuve nostro ne vel quicquam facturum, permissurumve jurato asseruerat, de tradenda Mantua Feudi nostri Imperialis Urbe, & Castello cum Gallis & Andegavensibus tractaret, imò „ nulla suadente ratione ac ne unico quidem hostilis tormenti globo „ petitus illam re ipsa dederet. Verùm cùm aliter accideret, isque „ omnis *fidei Nobis* Sacroque Romano Imperio juratæ immemor præ „ sola Auri Gallici suæ ipsiusmet Patriæ totiusque Italiæ saluti præpositi cupiditate, tam nefanda & Principe plane indigna feloniæ labe „ se contaminare, ac in læsæ Majestatis Nostræ Cæsareæ & rebellionis crimen præcipitare non erubuerit: profectò non potuimus, quin „ pro supremo, quo fungimur, Officii Nostri Cæsarei munere, ea „ quam tum Communis Vassallagii leges; tum Sacri Imperii Constitutiones Nobis præscribunt, severitate in *eundem illiusque consiliarios,* „ *imprimis autem N. Berettum & N Fianum animadverteremur*, eosque ad audiendum & videndum bona sua respectivè caduca & Fisco „ Imperiali delata esse, Fisco nostro Imperiali ad id una Officii sui „ monito citaremus subditosque obedientiæ juramento absolveremus, „ prout etiam hodierna die tum & illos citavimus, tum & hos ita „ absolvimus. Quemadmodum igitur persuasi sumus, Dilectionem „ vestram *justissimæ ordinationi huic Nostræ Imperiali facilè assensuram*, ita etiam Nobis certum pollicemur fore, ut & ipsa *pro noto*

„ *Nobis*

„ *Nobis alias ac debito suo fidei intemeratæ zelo*, proque *jusjurandi*, „ quo Nobis & Sacro Imperio obstringitur, *religione* Nobis immota „ adhærescat, neque Gallicis, vel Andegavensibus, Hispanicisque co„ piis militaribus Ducatum Mediolanensem aliaque Feuda Nostra Im„ perialia contra fas & nefas usurpantibus ac *depopulantibus*, *vel mini*„ *mo adminiculo assistat*, *quin illos potius à se terrisque ac finibus suis* „ *vi*, *& armis avertat & propulset*; exercitus verò nostros omni be„ nevolentia, hospitalitate atque adjumento prosequatur. Cedet „ hoc ad majorem Dilectionis vestræ gloriam, *& commune Imperii Ro*„ *mani*, præsertim verò viciniæ suæ, *totiusque Italiæ* restaurationem *&* „ *incrementum*, utpote quod & tenor, qua possumus & debemus, sol„ licitudine, & opera indefessè promovere divina, qua confidimus, „ sub ope, non intermittemus. Qui quod reliquum est, *gratiæ & be*„ *nevolentiæ Nostræ Cæsareæ affectu* eandem complectimur.

L'Imperadore per certissimo parla a Cosmo III. come a Principe dipendente per ragione degli Stati cui possiede senza eccettuarne Firenze. Gli ricorda di non prestare menomo sovvenimento a'suoi nemici, ma di ributtarli dalle sue frontiere eziandio dello Stato antico; perche ridicolo sarebbe il voler qui individuare e far differenze, essendo questo maggiore di gran lunga di tutto'l restante. Gli chiede l'entrata e i quartieri del suo esercito in tutto lo Stato; e ognicosa a due titoli d'inviolabile obbligazione: l'uno PRO DEBITO FIDEI INTEMERATÆ ZELO: Zelo di fede dovuta per lo Stato antico avuto, e posseduto, benche senza formale giuramento di fedeltà per le occasioni e cagioni dimostrate (1); onde che non potea per questo commetterſi spergiuro e fellonia propriamente così detta; ma bensì violazione di fedeltà dovuta e promessa (2); la quale egualmente è punibile ne'Regni ed Imperj, benche non siasene promessa l'osservanza colla invocazione del nome d'Iddio quasi testimonio; il che rende il misfato più criminale, orrendo, e nefando innanzi gli occhi di Dio e degli uomini; ma non accresce altro grado di debito alla obbligazione che nasce dal primo patto, contratto, o istituto. L'altro titolo è *pro jurisjurandi religione quo nobis & Sacro Imperio obstringitur*. Il che riflette su' Feudi nuovi pe' quali prendonsi formali investiture; e su lo Stato di Siena.

(1) *Sopra c. 23. da per tutto.*
(2) *Sopra ivi §. 80. seg. f. 571. seg.*

ARTICOLO QUARTO.

Della Successione Toscana.

197. Siamo giunti alla per fine a quell' Atto con cui gli Oppositori hanno chiusa la Schiera di tutti que' Documenti, ch' ei hanno al Pubblico donati per altrettanti argomenti idonei a provare la Indipendenza, come che o non mai ebbero tal vigore ed effetto, o pure ebbero il contrario a dirittura. Egli è cotesto un frammento di Biglietto scritto da S. E. il Sig. Conte di Sinzendorf Gran-Cancelliere della Corte Imperiale, a S. A. S. D. Gio. Guglielmo Elettor Palatino l'anno 1712. a' 19. di Gennajo; il quale nel Memoriale Francese trovasi tradotto dall' idioma Tedesco nel Francese a questo tenore.

☞ „ (3) Traduction d'une partie d'un billet du Comte de Sinzendorff à „ l'Electeur Palatin, écrit de Francfort par odre de l'Empereur.

„ Sa Majesté Imperiale est persuadée, que le Grand Duc ne sera „ ni permettra que l'on fasse aucune disposition des états de la Domi„ nation en faveur des Ennemis de la dite Majesté & de la Maison „ d'Autriche, ou contre les interêts d'icelle; mais qu' au contraire il „ songera aux moïens de pouvoir *accorder ensemble* pour le present aussi„ bien, que pour l'avenir, *les interêts de la Maison de Toscane avec* „ *ceux de la Maison d'Autriche* moïennant quoi la Majesté Imperiale „ sera

(3) *Memoire sur la pleine Liberté de Flor. p. derniere.*

„ ſera contente de donner a Madame l'Electrice Palatine les Inveſti-
„ tures des Fiefs données juſqu' à preſent ſour differens titres aux mal-
„ les de la Maiſon de Medicis.

E nel Trattato Latino (1) ſi legge tradotto io favella latioa con pochiſſima variazione. Il motivo finale, ch' ebbero gli Apologiſti della Indipendenza del Gran-Ducato in pubblicando queſta parte di Biglietto rotto, fu di provare con quello, che l'Auguſtiſſimo Imperadore Regnante ha riconoſciuta e confeſſata la preteſa aſſoluta Indipendenza del Gran-Ducato, e nel Sereniſſimo Coſimo III. o pure nell'ultimo de' Chiamati la facoltà di diſporne liberamente per Teſtamento od altro Atto. Così s'inferiſce dalle parole del Memoriatore: (2) *Sua Maeſtà Imperiale già ha pregiudicato a favore del Gran-Duca, in un Biglietto ſcritto di ſua ordine pel Conte di Sinzendorf al fu Sig. Elettore Palatino; ove diſtinguendo gli Stati Feudali, che ſono in Toſcana, da que' che godono di una piena libertà, qual' è l' antico Stato della Repubblica &c.*

(1) *Tract. lat. de Libert. Florent. Append. document. vet. n. XXIII.*

(2) *Memoire p. 15.*

Chi non direbbe a vedere queſta franca eſpoſizione, che S. E. il Sig. Conte di Sinzendorf abbia per ordine di S. M. affermato nel ſno Biglietto, eſſere pienamente libero l'antico Stato di Firenze? Ma il ſolo diſtinguere i Feudi di nuovo acquiſto dallo Stato Antico, non è un dichiarare queſt' ultimo Indipendente. Nelle prime repliche fatteſi al Memoriale, ſingolarmente nello *Eſame* di eſſo, poco o oulla s'era detto o riſpoſto a queſto argomento per prudenza e ſavj riſpetti; ma ooo punto perchè la conſeguenza, che oe tirano gli Avverſarj, foſſe o giuſta o oon da rigettarſi. Il Whig accettando sì diſcreto ſilenzio per un ſegno di vittoria ſalta in campo, lo rimprovera all' Eſaminatore, ed aggiugne alle Cinque (3) Colonne capitali del ſuo Edifizio d'Indipendenza queſta ſeſta. (4) *Aggiugnerò ancora la teſtimonianza, che l'Imperadore Regnante ha data per mezzo di un ſuo Primo Miniſtro. L'Autore dello Eſame ſcordaſi qualora egli affetta di diſprezzarlo.*

(3) *Sopra §. §. fino 14.*

(4) *Vhig. p. 14.*

198. Noo diſdice perciò il fargli vedere, che in tenendoſi ſommo conto del Biglietto e di chi lo ſcriſſe, meritamente ſi è diſprezzata la ſtorta interpretazione ed applicazione, che ſe n'è fatta; e che non oſtante tal ſilenzio non ſi è rimaſto il mondo ſavio di prenderſi ſtupore di ciò, che di una riſpoſta ſtata dettata e conceputa in ſenſi cotanto obbliganti, corteſi, ed eſprimenti sì grande Clemenza dell' Auguſtiſſimo Imperadore a favore di S. A. Sereniſſima la Elettrice Palatina, e la quale ſecondo ogni ragionevole apparenza avrebbe dovuto ſervire di apertura a Trattati favorevoliſſimi, e a grandiſſimi vantaggi di Lei, ſiaſi fatto un tale abuſo, che gli effetti poi (*almeno ſin quì*) abbiano dovuto neceſſariamente riuſcire del tutto contrarj agl'intereſſi e deſiderj di sì glorioſa Principeſſa; e ciò per non ben' accertati, ma troppo arriſchiati conſiglj di cui ne laſcio il giudizio ad altri.

199. Attenendoci al frammento di quel biglietto è ben da avvertire, che da un sì fatto rottame di lettera riſponſiva riportata tronca, e tradotta con qualche varietà eziandio, e ſconcordanza, ſenza mandarviſi innanzi la Propoſta a cui riſponde, non ſi può formare giudizio franco, e ſicuro. E ben probabile che dal raffronto di entrambe si vedrebbe, che non ſi trattava punto di affermare o negare la Indipendenza dell' antico Stato; e che al più nella Propoſta ſiaſi tacitamente ed ambiguamente preſuppoſta la facoltà di diſporne nel Sereniſſimo Coſimo, nella guiſa che oſſervammo eſſerſi praticato nella Lettera o Memoria ſtata preſentata al Collegio Elettorale dal Miniſtro Fiorentino per la faccenda delle Contribuzioni.

200. Ma diamo eziandio, non ammettiamo, che vi foſſe non che preſuppoſto, ma francamente eſpoſto, il Gran-Ducato eſſere indipendente, od almeno i Sereniſſimi Gran-Duchi avere il gius di teſtarne; chi non

vede, che con un biglietto privato sì fatto nulla si può pretendere determinato circa Stati o Feudi dell' Impero cotanto considerabili, de' quali di rado gl'Imperadori dispongono, se non che per la via della Cancelleria dell' Impero (1), dopo la esibizione è matura considerazione de' Titoli. Ben cento volte essendosene di già deliberate, estese e spedite le investiture, secondo lo stile, costume, diritto, e regola di tutte le Cancellerie, e Datarie di tutti i Regni, si disfanno e rivocano, sempreche sono conosciute di essere state ottenute ad *falsas preces*, per modo sorrettizio, o con essersi esposto il falso, o tacciuto il vero, a danno e pregiudizio del terzo, e singolarmente del Concedente. Laonde molto meno una risposta dal Sovrano o dal suo Ministro stata data in voce o in iscritto a fine di rimuovere da se una equivoca od importuna, od in non opportuno tempo e modo proposta istanza fondata sul vano o falso, effetto nessunissimo può avere. Ora istanza sul falso fondata sarebbe quella, che presupponesse od esponesse l'una delle due proposizioni: essere indipendente il Gran-Ducato dal Sacro Impero; o l'avere i Serenissimi Gran-Duchi il gius di dichiarare e regolare la Successione di esso; e amendue dovevano passare sotto l'Esame del Tribunale di cui Cesare n'è il Capo.

201. Nel resto è ben da porsi mente, ch'entrando qui molta dubbiezza circa l'intelligenza de' termini, per discernere che cosa intendesse il Cesareo Ministro per la parola *Stati*, e per la voce *Feudi*, e per *Convenienze* dell'Augustissima Casa, e pe' vocaboli *inimici di essa*; l'interprete delle parole debbe essere colui che le dice o scrive; e non colui, a chi sono dette o scritte: quindi è, che anche per ciò resti la interpretazione degli Oppositori inutile. Non poteano, e doveano essi supporre che le Convenienze dell' Augustissima Casa, e quelle del Sacro Impero fossero inseparabili? e perciò doversi quelle della Serenissima Casa Medici conformare necessariamente ad entrambe? Non poteano credere, che convenevole fosse, e sperabile, che dopo l'ultimo Serenissimo Gran-Duca chiamato, per ispezial privilegio, e concessione regnasse S. A. S. Elettorale ora Vedova? e che dopo di Lei o i Popoli ritornassero nello Stato di antica libertà ed immedietà del Sacro Imperio; o sotto il piacevole Dominio di un altra Casa Principesca da investirsene?

202. Oibò, esclamano gli Oppositori, la Independenza, e il *jus testandi* di tutti gli Stati e Beni, trattone i Feudi di novello acquistamento, sono cose datesi per presupposte e concedute e da non tirarsi nè pure in deliberazione. Si è ricorso alla Sacra Maestà Imperiale, e non ad altro Potentato, perchè ella potea rispondere in tuono diverso da ogni altro Re e Monarca: non perchè esso sia Sovrano di Firenze e del Gran-Ducato più che gli altri; ma perchè è Sovrano di que' Feudi di novello acquistamento; i quali egli non è punto obbligato di conferire alla Serenissima Elettrice; perocchè sono Feudi maschili, e non sono incorporati nel Gran-Ducato, e se ne prendono le Investiture. Ondeche ben potette dire, che non le concederebbe, se non se il Gran-Duca Cosimo disponesse del Gran-Ducato stesso in favore di Persona, o Famiglia non inimica sua.

203. Or via su, concederò per un poco altresì questo; e fingerò, che chi propose cotesto affare, apertamente abbia fatto dire e dichiarare a Cesare e al suo Ministro; essere indipendentissimo il Gran Ducato; ed avere facoltà assoluta il Gran-Duca di testare di quello: Che ne sarebbe poi, ove Cesare non sentendosi in talento di mostrare sdegno per sì fatta audacia, avesse data commessione o permesso a un suo abilissimo Ministro di troncare allora la pratica per un onesto mezzo termine con istar su' generali; e che così eseguito lo avesse destramente nella forma che si è veduto? Certa cosa è, che darsi possono de' casi che alla Maestà dell' Imperadore sieno fatte delle petizioni eccedenti da persone nel rimanente molto benemerite,

per

(1) *Sopra c. 17. §. 7. e §. 21. f. 325. seg.*

per certi mezzi, e in certi tempi, o in modo che non appajano essere di veruna conseguenza; e che perciò non sieno ributtare sdegnosamente: e che resti incaricata l'abilità di un Ministro di dare una risposta, la quale in nulla pregiudichi od impegni la dignità Imperatoria; Soddisfaccia e dia clemente intenzione nelle cose dovute al Domandatore; e pure nello stesso tempo gli serva di una fine ammonizione del suo dovere, e di un paterno ricordo di non imbrogliarsi con intrapprendere troppo più del convenevole. Ora non esporrassi a una giusta censura il Vassallo, che volesse somigliante risposto interpretare a suo modo, cavarne il veleno, e portarsi da Sovrano indipendente? e così precludere a se medesimo la via di ottenere quello che sarebbe stato possibile, con volerlo occupare in modo non giusto?

204. Ma l'una delle arti de' Contrarj si è, il supporci che nulla d'ingiusto erasi potuto fare in Firenze. Perocchè va dicendo il Whigi (1) *Così qualora la Corte di Toscana regolò* (l'anno 1713. a' 26. Novembre) *congiuntamente col medesimo Senato, il quale elesse liberamente Cosmo I. capo della Casa Regnante, una parte della Successione, ella non fece che godere del suo diritto, senza ferire la riconoscenza, che sempre l'ha inviolabilmente attaccata alla Casa d'Austria; al soccorso di cui ella dovea l'Autorità ch' ella ricuperò nella Republica l'anno 1530. tanto quanto ancora all' affezione de' migliori Cittadini, i quali oppressi per la forza del partito contrario non poterono condurr' ad effetto il loro zelo senza un potente soccorso.*

(1) *Vbig* p. 15.

In questa forma il prode Avvocato d'Indipendenza per provare che fosse legittimo, valido, e decisivo quel che Cosimo III. col Senato Fiorentino avea fatto l'anno 1713. per regolare la successione, va imbrogliando gli argomenti di già buona pezza fa esplosi della libera elezione di Cosimo I. (2): e della immaginata alleanza di Carlo V. co' Medici, e simili, con quello ch' egli ricavò dal Biglietto di S E., il Sig. Conte di Sinzendorf, stortamente interpretato.

(2) *Sopra* c. 23. §. 50 e *antec. e seq. fol.* 558.

205. Ma nè a lui, nè al Serenissimo Cosimo, nè al Senato Fiorentino aspettavasi il far' interpretazione ed uso simigliante di quel Biglietto. A Cesare sì, e a chi l'avea scritto a suo nome, si appartenea tal diritto di ogni ragione. Ora egli è da sapersi, che tutto quello, che dalla Corte Toscana con la sinistra interpretazione del Biglietto si era fatto, fu disapprovato da S. M. I. & C. in una lettera scritta dal Sig. Conte Seilern allora Cancelliere di Corte, e sottoscritta da Sua Maestà, & indirizzata a S. A. S. l'Elettore Palatino Gio. Guglielmo, il quale rispose, che ne avrebbe scritto al Serenissimo Gran-Duca. Questi commise al Marchese Guadagni Inviato di Firenze in Vienna, che procurasse di maneggiare il negozio in maniera, che Sua Maestà approvasse il primiero Biglietto, e il fatto susseguito in Firenze. Fu anche ricercato a promovere cotesta pratica il favore della Maestà dell' Imperadrice Madre; ma nulla si ottenne. Ed ecco la sincera interpretazione del celebre Biglietto per allora. Le operazioni, e deliberazioni dell' Augustissimo Imperadore susseguite in appresso lo hanno spiegato in senso per affatto contrario a quello, che se gli è voluto dare in Firenze; le quali se rammentarle vogliamo, sì come porta il soggetto, convien' entrare in un succinto ragguaglio delle più memorabili particolarità succedute intorno alla futura Successione del Gran-Ducato.

206. Veglianti le turbolenze insorte l'Anno 1717. contra la Neutralità per l'Italia stabilita col Trattato de' 14. di Marzo nel 1713. le Corti di Francia e d'Inghilterra progettarono, concertarono, e proposero a S. M. I. C. quegli Articoli, che formarono il Trattato di Londra, o della quadruplice Alleanza conchiuso in Londra a' 2. di Agosto del 1718., e per ovviare agli sconcerti, che nascere potessero un dì dalle Pretensioni della Serenis. Reina di Spagna nata Principessa di Parma sopra le successioni de' Ducati di Parma e Piacenza e di Toscana, e per altri motivi; estesero l'Articolo V. che concerne que' Ducati, tale quale riportato l'abbiamo (3).

(3) *Sopra Prefaz.* P. 2. §. XXVIII. f. XXXVII.

L'Augustissimo Carlo VI. dopo le irregolarità usatesi dalla Corte e dal Senato in Firenze l'Anno 1713. senza il debito riguardo dell' Autorità di Sua Maestà, e del Sacro Imperio, per amore della Pace e Tranquillità del Mondo, alla quale Ella digià venia a sacrificare i Diritti sopra tanti Regni e Stati; si risolse ancora di far per derrata il Sacrificio della libera facoltà, che gli competerà o di disporr' in caso di apertura a favore di quel Principe, che fosse piacciuto a Lei e al Sacro Impero, del Gran-Ducato di Toscana, o di reccar quello Stato alla forma che fosse stato convenevole alla felicità de' Popoli e alla quiete universale; e tirato da sì possenti motivi sottoscrisse a quel Trattato, come si è detto, a' 2. di Agosto nel 1718. E con ciò solennemente di nuovo spiegò il vero senso del Biglietto scritto dal suo Primiero Ministro in Francofort, nel 1712., e disapprovò ed annullò quel che si era fatto l'Anno 1713. in Firenze relativamente o coerentemente a quello, mostrando che non mai era stato, nè sarebbe per giudicare indipendente il Sereniss. Gran-Duca; perocchè il crederlo tale, e il soscrivere quel Trattato sono due atti diametralmente contrarj e distrattivi l'uno dell' altro, e non da presumersi da un' animo, non dirò del Giustissimo Carlo VI., ma di chi si sia uomo equo e retto.

207. Uscì quasi nel medesimo tempo, e fu presentato al Ministro di Francia e a quello d'Inghilterra da Vicenzo Pucci Secretario Fiorentino un Memoriale, con cui il Serenissimo Gran-Duca Cosimo III. tanto protestava contra quell' Articolo V. in quanto che regolava la Successione di Toscana, dicendo, che ciò s'era fatto (1) *in pregiudizio o piuttosto totale annientamento della sua Sovranità, e della PERFETTA INDIPENDENZA con la quale egli possiede i suoi Stati, a riserva di una picciola parte, che sin' adesso ha riconosciuta dalla Corte di Spagna; ed un piccolo numero di Feudi Imperiali*, Così la Corte di Toscana in parlando a persona terza spiegò francamente quella sua vantata pretensione di piena Indipendenza; la quale il Ministro di Lei nell' accorta Supplica intorno alle Contribuzioni presentata alla Dieta Imperiale, il Soglio essendo vacante (2); e nel maneggio circa il Biglietto scritto da S. E. il Sig. Gran Cancelliere di Corte, non ardì di spiegare, ma destramente diè per presupposta. E così ancora s'introduce a poco a poco, cresce e divien famigliare l'audacia, ove sulle prime rintuzzata non venga. Ma, attesochè quei Ministri Saggi delle Potenze Mediatrici abbastanza informati erano della Condizione di Firenze, per distinguere, che per l'Articolo V. del Trattato di Londra non il Serenissimo Gran-Duca, non il Senato e Popolo Fiorentino, ma Cesare stesso piuttosto era aggravato, come quello, che con ciò limitava a sè la legittima facoltà di disporre di quello Stato a suo giusto beneplacito secondo le leggi del Sacro Impero, ed obbligavasi all' incontro secondo le leggi della prudenza ed esigenza politica de' tempi di investirlo a un Principe figliuolo di un Potentato allora Emulo e nemico suo, col quale molti anni guerreggiato avea per la Monarchia delle Spagne, ed a cui facea di considerabili Regni la cessione in quel medesimo Trattato; azione la quale nella prima sua Origine non potea non essere ripugnante sì a' Diritti Sovrani, come alla libera e giusta volontà; perciò essi niunissimo conto ne fecero; laove dall' altra parte la protestazione del Serenissimo Gran-Duca, fondata sopra asserzioni cotanto ardite e lesive de' Diritti della Maestà di Cesare e del Sacro Impero, non era punto un mezzo di muovere S. M. C. e C. a soprasedere; ma piuttosto dovette maggiormente irritare il Ministero di Vienna, ed impegnarlo viepiù nella risoluzione già presa (3).

208. Per istemperata che fosse, e paresse alle predette Corone la pretensione della Corte di Toscana, ella però ritrovò occulto pascolo, e lusinga da alcune altre parti. Il consiglio di Madrid di quel tempo, per

le

(1) *Memoria presentata alla Corte di Francia, e a quella d'Inghilterra per parte del Serenis. Gran-Duca Cosmo III. dal Secretario Vincenzo Pucci*.

(2) *Sopra* §. 98.

(3) *Sopra P. 1. Præfat. §. XII. seq. fol. IX. seq.*

le mosse dell' Ottomano in Ungheria contro di Cesare, e per le trame ordite in Italia, Francia, Inghilterra e Svezia, isperanzito di potersi insignorire degli Stati d' Italia, e mandarne con Dio i Tedeschi; credette altresì, od almeno fece sembiante di credere e di pretendere, che la Successione di Toscana era dovuta al Serenissimo Principe D. Carlo senza investitura veruna. La qual pretensione nelle risposte da esso Consilio date al Ministro Inglese Stanhope, ne' pubblici Foglietti, nelle lettere particolari de' parziali scritte in Roma, in Ollanda ed altrove, si dava per giustissima, (1) e non per lesiva delle Ragioni del Sacro Impero. Ebbe essa la sua vera origine, non digià da immaginabile cognizione di Ragione o Diritto; ma dalla metà politica, la quale quì dettò agli Statisti in primo luogo, che ove possa un Principe conseguire la Signoria di uno Stato senza legame e vincolo di Dipendenza, piuttosto così libero che vincolato lo prenda. Secondariamente, che con pretendere assai più del giusto e dovuto in certe spinose congiunture si conseguisce quel che in altre occasioni nè pure per ombra sarebbe giudicato equo e convenevole: per terzo, che con adulare e guadagnare gli animi parziali, con nutrire l'errore e l'opinione comune (la quale ancorchè falsa regge il mondo) della moltitudine, la parte che patisce danno per la nuova & indebita pretensione, in alcun modo vien necessitata all' acconsentire a un temperamento, e di accontentarsi del partito di non avere, o di non conservare, o di non ricevere nè tutto nè niente, ma alcuna cosa mezzana; quando il tutto le sarebbe dovuto di giustizia. Arti e sofismi di Stato tutte soliti ad essere usati tra Potentati emuli; le quali meno si userebbero, o manco riuscirebbero, se non si esperimentasse che dimolti sono parziali dell' ingiusto e delle novità, ed i più, parte ignoranti delle Ragioni, e parte destri a valersi della ignoranza degli altri; e perciò hanno effetto le più volte, e la Ragione stessa lor cede o per necessità o per prudenza ed esigenza delle circostanze; ma non sono incognite, se non che agli animi del Volgo imperito.

(1) *Sopra P. 1. Prefat. §. XVIII. fol. XVII. seq.*

209. Il vero è, che la Real Corte di Madrid non ha mai sostenuta dichiaratamente la pretensione suddetta; perocchè sebbene si potrebbe inferire additata in una Scrittura contenente alcune eccezioni al Trattato di Londra esibita l'anno 1720. a' 4. di Gennajo dal Ministro di Spagna agli Stati di Ollanda, i quali non erano entrati in esso Trattato (2); ciò però non ostante ben presto si vide, che queste eransi fatte simulatamente e per apparenza, e senza preciso ordine regale; poichè appena uditasi a' 19. Gennajo la nuova dichiarazione degli altri Ministri contrattanti, ch'ei passerebbero a la nominazione di un altro Soggetto da investirsi del Granducato (il che prova manifestamente, che in ogni maniera, anche ad esclusione del sangue femmineo Mediceo Firenze dovea essere riputato Feudo dell' Impero) il Trattato di Londra fu a nome di Sua Maestà Cattolica il Re Filippo V. senza riserba e dimora sottoscritto a' 17. Febbrajo prossimo susseguito (3).

(2) *Sopra P. 1. Prefat. §. XVIII. fol. XVII.*

(3) *Sopra ivi.*

210. Ciò fatto, e conclusa la sospensione delle armi in Italia, la evacuazione di Sicilia e Sardegna delle truppe di Spagna a' 6. Maggio 1720. maturò finalmente l'apertura del Congresso di Cambrai; ove in principio di Novembre del 1722. i Plenipotenziarj Spagnuoli prima di ogn' altra cosa chiedettero le Investiture eventuali per gli Stati di Parma e di Toscana (4). Ora chi prese di ciò maraviglia? Coloro solamente, i quali gabbati si erano fino lì con la sua volontaria od involontaria fallace idea e credenza, che il dar quelle Investiture fosse un mero guadagno, lucro e vantaggio per Sua Maestà Imperiale e il S. R. Impero, scompagnato da ogni danno, incomodo, & indebito pregiudizio; e che chiunque accettasse ed ottenesse lo Stato Fiorentino con questa nobile obbligazione di Vassallagio, anzi facesse che ricevesse favore e grazia.

(4) *Sopra ivi.*

211. Ce-

211. Cesare di ciò avvisato senza dimora, non già perchè stesse a guadagno, ma perchè era geloso della Regal ed Imperial parola data, mostrossi a soddisfare alla promessa parato: Spiegando di nuovo con questa puntualità, che ove per lo biglietto privato di S. E. il Sig. Conte di Sinzendorf avesse inteso di dare speranza, o parola, o di far concessione alcuna tacita alla Serenissima Elettrice Palatina vedova, per la Successione di Lei nel Gran-Ducato indipendentemente dall'autorità sua e del S. R. Impero, egli non era Principe da mancare a quella con operazioni cotanto diverse ed opposite.

212. Restava però ad aversi l'approvazione della Dietà Imperiale, il cui consenso in vigor della Capitolazione o Legge Regia dell' Impero era necessaria a tal'infeudazione eventuale, ed a cui già avea Sua Maestà Imperiale fatto proporre cotesta pratica fino dal 1720. tostoche il Re Filippo V. avea sottoscritto la Quadruplice alleanza. Onde che di nuovo fece proporla e diligentemente sollecitarla; a talche a'10. di Decembre nel 1722. fusse riportato il Concluso. Operazioni tutte le quali presuppongono e significano il per diametro contrario a quel, che s'era infinta la Corte di Toscana che significasse il Biglietto di S. E. del Signor Gran-Cancelliere di Corte; cioè, che l'Imperadore non credeva ch'egli e il Sacro Impero avesse Diritto sopra 'l Gran-Ducato, o che Sua Altezza Elettorale Palatina e Principessa di Toscana *de plano* o ad arbitrio della Corte o del Senato Fiorentino succedesse in quello: e servono di segnalato addottrinamento, che i Riscritti, e le risposte che si ottengono alle proposte ambigue, equivoche, ed artifiziosamente contenenti false e delle Ragioni Imperiali lesive supposizioni, nulla vagliono contro alle Ragioni, nulla servono all' intendimento d'innalzarsi all'indebita Indipendenza.

213. Ecco il breve discorso col quale il Ministro Austriaco Arciducale propose alla Dieta la dimanda sollecita del predetto Consenso:
☞ „ Essere clementissimamente stato comandato a Lui il promovere ad „ ogni modo la dichiarazione del Consenso del Sacro Impero alla In„ vestitura eventuale degli Stati di Toscana e di Parma e Piacenza, „ stata stipulata nella Quadruplice alleanza a favore di un Principe „ delle Spagne. Credere egli, che non faceva di mestiero, il pro„ lissamente dimostrare il vantagio grande, che di ciò tornava ad esso „ Sacro Impero: bastando il riflettere non pure alla condizione, e si„ tuazione presente del Gran-Ducato; ma ancora a ciò, che i Duchi di „ Parma di già da secoli in qua totalmente sonosi dall' Impero distac„ cati, senza riconoscere più verun legame o vincolo di Vassallagio, „ il che tutto è fondato nella pubblica notorietà. e per sovrabbondan„ za puote vedersi dedotto nel Trattato dell' Itterio de Feudis. Ora „ stante che, nel caso di apertura che si suppone nell' Articolo V. „ della Quadruplice alleanza, tutto 'l Gran-Ducato di Firenze insieme „ col Ducato di Parma e Piacenza debbono ritornare quasi *jure postli*„ *minii* alla condizione di Feudi veri Imperiali, essere ben' innegabi„ le, che i Confini dell'Impero notabilmente vengono ampliati, e la „ sua forza e potenza accresciuta. Ma alla per fine in luogo di ogni „ più forte motivo, dover bastare questo, che Sua Maestà Imperiale „ vivea per affatto sicura dell' addimandato consenso; singolarmente „ perchè dal contenuto del Trattato della Quadruplice alleanza suffi„ cientemente risultava, essere cotesta l'unica via, e maniera di pro„ dur la Tranquillità universale, che la Maestà Sua anche col Sacri„ ficio di tanti, e tanto ragguardevoli Regni e Stati si è risoluta di „ promuovere, &c.

214. Questa piccola Arenga ha data materia a' Saccentini di far giudizj storti sia per mancanza di propria intelligenza, sia per abbondan-

za

za di desiderio o diletico di profittare dell' ignoranza del volgo. Appena pubblicatasi questo dell' Impero, si vide insinuato nelle Gazette di Amsterdam e di Berna, che il Ministro Austriaco a' 27. di Novembre del 1722. avea detto o confessato in pubblica Dieta, che Firenze e Parma non erano dell' Impero, e che per via delle Investiture Eventuali esso venia a far utile grande. Nelle lettere e ne' ragionamenti famigliari degli Statisti semidotti si rilevò la medesima cosa da' favoreggiatori della universale e particolare Indipendenza; con interpretarsi stortamente ogni parola; si come per persuadere i Principi dell' Impero a consentire alla infeudazione di un membro dipendente dall' Impero, necessario fosse il dimostrar loro prima ch'esso non è membro dell' Impero, ed in nulla gli si appartiene. In un abbozzo di nuova Difesa d' Indipendenza, il quale ha a servire, come ei dicono, alle età future per memoria ad accrescere le celeberrime prove di Assoluta Libertà, e nel quale si ricapitolano gli Argomenti dal Whig già promossi, si è veduto aggiunta questa notizia a quelle cinque Colonne famose d'Indipendenza, cui in principio di questa Dissertazione (1) considerammo; e con queste parole.

(1) Sopra §. 5. seg.

num. VI. La Confessione di un Ministro della Corte di Vienna nella Pubblica Dieta di Ratisbona.

O Poveri Diritti del Sacro Romano Impero! onde, da chi, e da quali ingegni ed interpretazioni adunque pende la vostra sorte! Ora, per inetti, sinistri e storti che sieno i Comentarj preaccennati; non per tanto tralasciar deggio di replicare alcun' motto per onore della verità, e della Causa.

215. Certissima cosa è, sempreche il capacissimo ministro Austriaco Proponente non avesse avuto ordini premurosissimi della sua Corte di promovere e sollecitare al possibile il consenso dell' Impero; se non fosse stato candido l'intendimento di Cesare e sincero; se avesse voluto lasciar' insurgere, invece di rimuovere le difficoltà, che non era impossibile nè irragionevole ch' in cotesto affare emergessero; esso per la ventura avrebbe parlato in tuono diverso. Non gli sarebbe in tal caso mancata la maniera di destare negli animi di quella adunanza la legge dell' Impero, la qual vuole, che gli Stati o Feudi spettanti di ragione al Sacro Impero apertisi per la morte o colpa de' possessori, o detentori, a fine di sostenere la Maestà e dignità Imperatoria, e fornire alle spese di essa, debbano riunirsi e ricongiugnersi alla Camera dell' Imperio immediatamente; e non si agevolmente rinfeudarsi ad altri nè pure per *Lettere Eventuali*, secondo che giurò Sua Maestà nella Capitolazione sua: (2) *Non disporremo in avvenire a favore di chi si sia de' Feudi aperti, i quali hanno a ritornare all' Impero sia per morte sia per delitto; e che saranno di alcuna importanza; come Elettorati, Principati, Contee, Signorie, Città e simili, senza il consenso precedente del Collegio Elettorale &c. Ned accorderemo sopra di essi veruna aspettativa; ma le riserveremo, ratterremo ed incorporeremo pe' bisogni dell' Impero, e pe' nostri, e de' successori di noi Imperadori e Re de' Romani, &c.* In questa mira il valente Ministro avrebbe potuto (si come ne' soggetti capevoli di diverse ed egualmente secondo la diversità de' rispetti ragionevoli deliberazioni si suole) prendere la faccenda per l'altro verso, e mostrare il danno che riceveva il Sacro Impero per non valersi dell' occasione della supposta imminente Apertura di quegli Stati, per riunirli giusta la forma antica od antichissima, alla Camera Imperiale. Ma volendo all' opposito prevenire ogni lunghezza, opposizione o prolissa discussione, egli si è appigliato all' altro partito, e servito del genere persuasivo; e facendola ad una da destro Oratore e Ministro politico piuttosto, che superstizioso Dottore, Giureconsulto od Istorico, ha procacciato di espugnare issofatto gli animi coll' argomento dell' utilità, dicendo figuratamente, e rispettivamente, che il Sacro Impe-

(2) *CAPITULAT. CAROLI VI. Art. XI. vers. Venn auch ins Kunfftige &c.*

Impero facca profitto notabile con infeudare per l'avvenire i Ducati di Tofcana e di Parma. Ad effetto di rendere tal cofa più verifimile, giovò a lui il nomare quegli Stati, od almeno que' di Parma e Piacenza (poichè favella con diftinzione intorno a quefti) per totalmente, e da fecoli in qua dall'Impero diftaccati. Il che foltanto in alcuna parte, ed in alcun riguardo *de facto* è vero. Vero è rifpetto a Parma e Piacenza, ogni qualvolta che fi attenda il fatto delle inveftiture prefefi per que' Duchi da' SS. Pontefici, e non prefefi o non mai, o non più dagl'Imperadori, e da'Re Auftriaci. Il quale fatto fa, che per quefto Stato non c'è il Real Vincolo di Vaffallagio al Sacro Impero, come che l'Impero tuttavia i fuoi Diritti fopra di effo ferbi vivi e veglianti; nè mai di fuo confenfo l'abbia da fe totalmente diftaccato, ondeche in quefta parte non si avverificò alla lettera l'afferzione del Miniftro; il quale intorno a ciò affai intelligibilmente fpiega fe medefimo con foggiugnere, che quefto Stato ritornerà all' Impero *jure Poftliminii*; il che prefuppone indubitato Dominio e poffeffo precedente non mai ftato formalmente rilafciato (1).

(1) *Grot. de I. B. & P. l. 3. c. 9. §. 8. Ill. fi captivus §. verum. eft D. de Capt.*

216. Rifpetto al Gran-Ducato parimente era vera la propofizione folamente in quella parte, che i Miniftri della Corte Tofcana quando direttamente, quando indirettamente vantano la indipendenza, e ricufano le contribuzioni anche dovute: ma non già era vera perchè alcun' Imperadore e il Sacro Impero aveffe mai conofciuto, confeffato e dichiarato indipendente dal Sacro Impero effo Gran-Ducato. E in riguardo a quefto, l'artificio rettorico del Miniftro di Sua Maeftà rifplende tanto, che nulla più nella efpreffione fua ove dice; *Il che per foprabbondanza nel Trattato dell'Itterio de Feudis fi può vedere*. Imperciocchè l'Itterio in quel libro nel capitolo appunto ove tratta del Gran-Ducato di Tofcana prova apoditicamente, come altrove (2) facemmo vedere, la Dipendenza di effo dall' Impero; laonde dovendofi mifurare il termine riferente col termine relativo, ei rifulta manifeftamente, che In realtà il Miniftro abbia voluto affermare Firenze dipendente; e quel che ne appare altramenti, fi debbe attribuire ad altro rifpetto, ed all'arte oratoria da lui adoperata in cotefta commiffione per più prefto e meglio riufcirne. E poniamoche non fi voleffe interpretarla per cotefta banda, ma prenderfi eziandio alla lettera il prefuppofto, che l'azione delle Inveftiture eventuali di cui fi tratta, fia un ricuperamento di quegli Stati confiderati per già diftaccatifi; non pertanto c'è nulla in quel difcorfo che offenda la giuftezza di penfare, di efprimerfi, e di operare. Perocchè, quanti fono i modi e gradi di acquiftare, tanti ve ne ha di poffeffo; quanti ve ne ha di poffedere, tanti altresì ve ne ha di alienare e di perdere. E tanto fi può dire ricuperato il Servo, il Figlinolo di famiglia, il Cittadino, il Suddito, il Soldato il quale fi piglia nell'atto della fuga macchinata, quanto quello, che sfuggitofene era lungo tempo davanti: e tanto fi può chiamare ricoverata la roba perfidamente difputata e negata al vero proprietario quando gli vien' aggiudicata; quanto quella, che già da molto tempo gli era ftata rapita ed ufurpata. Tutto fta in accettare le parole fecondo i dovuti rifpetti e rapporti. E in una parola, fono ripieni i Receffi e Rifcritti dell'Impero di confimili formule, nelle quali fi favella in termini di ricuperamento non folamente intorno alle Terre, Città, Provincie, e Perfone, le quali *folamente* fono affatto ufurpate e ditenute da altrui, ma ancora a quelle che per contumazia mera de' Poffeffori fi confiderano per quafi perdute. Sì veramente, che i Critici faccentini non hanno per ninna banda giufto motivo di ftiracciar' in mezzo quefto difcorfo per d'una confeffione della Fiorentina Indipendenza; poichè ripugna dall'un canto alla idea dell'azione, che il valente Miniftro abbia voluto proporre alla Dieta una faccenda e caufa implicitamente da fe fteffo confeffata per ingiufta, come fatto avrebbe in dando quefti Stati per veramente

(2) *Sopra c. 14. §. 65. feg. f. 184. feg.*

mente indipendenti dal Sacro Impero : e dall'altro lato non può giovare alla pretensione degli Oppositori, nè nuocere a' Diritti Imperiali, l'avere egli conceduto, che *de facto* i Possessori di essi Stati usurpino, e vantino il titolo d'Indipendenti.

217. Dalla risposta o conclusione, che fece la Dieta a cotesta Proposta, e che quì soggiungo, se ne può eziandio ritrar meglio la interpretazione, ove non si voglia a sì ragguardevole ed augusto Corpo imprimere la macchia di leggerezza e d'ingiustizia.

Conclusum Imperii, & petitus Consensus Statuum supra Investituris expectantiæ Ducatuum Parmæ, Placentiæ, & Etruriæ ex R. I. die IX. Decembr. an. MDCCXXII.

☞ „ Poichè è stato sottoposto ad attenta consultazione in tutti e tre i Collegj dell' Impero il Decreto d'Imperiale Commessione comunicato „ a' 9. di Settembre 1720. agli Ordini o Stati per pubblica Dettatura, sopra il consenso alle Investiture Eventuali, od espettative de' „ Ducati di Firenze, Parma e Piacenza, stipulate nell' Articolo V. „ della Quadruplice Alleanza stata conclusa nel 1718. secondo la importanza del negozio; ed attese tutte le circostanze concorrenti, e „ dopo matura deliberazione, è stato risoluto e concluso; che si „ debbano a nome del Sacro Impero non pure a Sua Maestà Imperiale „ fare dovutamente gli umilissimi rendimenti di grazie per la sua „ paterna cura in questo affare dimostrata; ma ancora compartirle il „ Clementissimamente addimandato Consenso per la Infeudazione Eventuale e di Espettanza di quegli Stati a favore del Principe Primogenito di Spagna delle seconde nozze, e della discendenza maschile „ di lui; e in difetto di questa, del Secondogenito e della discendenza „ maschile, come di Feudo immutabile mascolino del Sacro Impero „ da farsi finite le stirpi maschili delle Case Regnanti de' Medici e de' „ Farnesi, &c.

218. Dimentreche si facevano questi passi da' Potentati Collegati, e nella Dieta dell'Impero assai indicativi e dimostrativi per provare, ch' il concetto universale era, Firenze e il Gran-Ducato appartenersi al Sacro Impero; ecco che il Ministro della Corte di Toscana resosi a Cambrai con titolo di Plenipotenziario esce in campo con una protestazione contra tutto quanto si era fatto e farsi potesse in quella Adunanza intorno al Gran-Ducato, la quale egli 'n alcun modo seppe, se non formalmente fare ricevere, almeno far capitare sotto gli occhi de' Plenipotenziarj delle Corone Alleate, e n'è questo il tenore.

Protesta del Ministro Toscano al Congresso di Cambray.

☞ „ Il sottoscritto Ministro Plenipotenziario del Gran-Duca di Toscana „ ha havuto ordine di rappresentare a nome di S. A. R. a' Ministri „ Plenipotenziarj delle Potenze adunate al presente Congresso di Cambraj.

„ Che quantunque il Gran-Duca abbia una certa scienza de' Progetti, che si formano sopra la Succesione a' suoi Stati, perchè non „ potè risolversi a dar fede alle semplici voci, che se n'erano sparse, „ egli non lasciò punto di opporsi col mezzo di sue vive rimostranze „ al torto che se gli faceva nella sua Persona alla Sovranità de' Principi, & a suoi Sacri Diritti. Egli non mancò in tanto di palesare ad alcuna Corte la schiettezza delle sue intenzioni per prevenire li successi fatali che avrebbe potuto avere in mancanza de' Successori nella sua Famiglia; Egli parimente aveva fatto vedere alcuni anni avanti, che un tal pensiero non aveva niente che lo molestasse; Nel 1713. egli regolò la Succesione in favor della Serenissima „ Elettrice Palatina, dichiarando per l'atto passato li 26. Novembre,

„ che ciò non era che attender l'occasione di deliberare sopra qualche „ espediente più durabile per dare una più grande stesa a questa Successione; Nè le sue rimostranze, ne le sue giuste intenzioni poterono impedire la segnatura del Progetto inserto nel Trattato di Londra „ de' 2. Agosto 1718, e delle altre Convenzioni che seguirono, contra le quali il Gran-Duca per mezzo de' suoi Ministri fece delle dichiarazioni, e delle proteste, che TUTTO IL MONDO DEVE „ AVER TROVATE D'UNA NECESSITA' ASSOLUTA; Li „ progetti, e queste Convenzioni non furono pertanto che atti particolari, che potrebbero esser riformati, e ridotti in una maniera „ nel medemo tempo più sicura, e più giusta; Ciò era riservato ad „ un Congresso Generale, ove il bene d'una Pace durabile esige che „ si faccia attenzione a' i diritti di ciascheduno, e che non si tralasci „ niente di ciò che renderne potesse un Trattato più giusto, & ancora più saldo, & immutabile. Ripieno di questa confidenza Il „ Gran-Duca dimanda.

„ I. Che non si faccia alcun passo in questo Congresso tendente „ a roversciare l'atto, che chiama alla Successione dell'antico Stato „ di Firenze l'Elettrice Vedova Palatina.

„ II. Che non si prenda alcuna misura per dare una più grande „ stesa a questo atto, ne per impedire il Gran-Duca, e Gran-Principe „ suo figlio di regolare la Successione, & il governo nel modo ch'essi „ giudicheranno più convenevole alla tranquillità de' loro Popoli.

„ III. Che le Potenze adunate al presente Congresso per mezzo „ de i loro Ministri vogliano ben garantire le saggie disposizioni, che „ le loro A. A. R. R. sono pronte a fare.

„ IV. Che non se le dia, ne che si permetta si sia data offesa „ all'Indipendenza della Città di Firenze, e del suo Dominio, e questo Stato sia posseduto dalli Successori che saranno destinati dal Gran-Duca, e dal Gran-Principe di Toscana co' medesimi titoli, preminenze e prerogative, colle quali la Casa de' Medici lo ha posseduto „ fino al presente.

„ A queste Condizioni, e non altrimenti, Il Gran-Duca e Gran-Principe suo Figlio saranno in stato di contribuire al riposo pubblico, & al particolare della Toscana, prendendone le misure di concerto colle Potenze contrattanti per lo stabilimento della successione, e per assicurarne l'effetto con atti unicamente giusti, valevoli e „ soli, contro li quali sarà impossibile d'arrivarvi giustamente.

219. Intorno a questo Atto io non dirò che pochissimo, e quel ch' è indispensabile. Primamente ogni protestazione qui fondasi sull' asserzione, che Firenze, e i Serenissimi Gran-Duchi sono Indipendenti dal Sacro Impero; la quale ben si sa francamente, ma non si prova. Senza farlo, si addita per già provata nelle DICHIARAZIONI, che il Ministro Protestante dice, il Serenissimo Gran-Duca avere fatte PER MEZZO DE' SUOI MINISTRI. Ora le sì fatte DICHIARAZIONI consistono in *una memoria presentata dal Segretario Pucci al Ministro della Gran Brettagna, e da altri a quello di Francia ed altre*: la quale asserisce soltanto, ma non prova più, che la Protestazione stessa, ed era un anticorriere e breve ristretto narrativo, senza documenti; del Memoriale Francese, della Lettera comica di un Wigh, e del Trattato latino stato stampato a Pisa ed altrove. Scritture tutte le quali se non si fossero pienamente confutate e distrutte in questo libro, nulla si sarebbe fatto; e se ciò fatto si è, ad una resta già dimostrata la inutilità, la insussistenza, per non dire altro, della presente Protestazione, e di qualunque altra, che possa venire in appresso. Ogni Protestazione ha due fini ed effetti;

ti; l'una di spiegare la mente ed intenzione contraria della persona Protestante; l'altra di conservargli il suo gius. Ma se il gius, ch' egli pretende di avere non gli si appartiene e se non l'avea; nulla si conserva, ed a nulla serve la spiegazione dell' animo suo avverso. Perocchè assurdo sarebbe, che la volontà dell' uomo potesse vincere la Disposizione della legge delle Genti, de' Regni, delle Repubbliche del Sacro Impero. Le Protestazioni che vagliono negli Atti meramente, come ei dicono, *facultativi*, sono vane ed inutili qualora si fanno intorno a quel che per disposizione legale, e per Atti legittimi antecedenti, è fuor della potestà di chi le fa: e non ista in mano de' Privati di rendere irrito e nullo l'effetto delle Leggi o Costituzioni. Ora, che il disporre della Successione di Toscana sia fuor della potestà de' Serenissimi Gran-Duchi; e che essi abbiano a considerarsi anche in questa parte, rispetto al Sacro Impero, per Persone Private, sono cose già provate; e di nuovo, col ricapitolare gli argomenti già esposti, si proveranno.

Secondariamente è da avvertirsi, che appunto per le stesse ragioni, nè di tutte le mentovate Scritture alle quali si riferisce la protestazione; nè della protestazione stessa si è tenuto un menomo conto da' Potentati, a' quali sono state insinuate. Gran argomento del non essere vero quel che si afferma in questa Protestazione, *che tutto 'l Mondo deve averle trovate di una necessità assoluta*; se non fosse, che per *tutto 'l Mondo* s'intendesse la Setta degli Avversarj e nemici de' Diritti del S. R. Impero; o che si volesse sconfinare dal Mondo la Germania, Spagna, Francia, e l'Inghilterra, &c. le quali le hanno giudicate non per necessarie, ma per disutilissime. Così per certo risulta da tutto quello, ch' è avvenuto prima e dipoi.

220. Perocchè a' 17. Febrajo del 1723. le Investiture state maturissimamente concepute ed estese nella Cancelleria Imperiale, furono ricevute in Cambrai da Ministri Plenipotenziarj delle Corti allora Mediatrici. E dopo altre stillatissime contemplazioni fatte intorno ad esse, furono accettate a' 24. Gennajo del 1724. dalla Corte più intereffata, nel modo già da noi riferito (1), e con la Garantia (2) delle Corone di Francia ed Inghilterra. E finalmente l'Anno 1725. in Vienna per la Pace tra Cesare e il Re Filippo V. concluso il dì 30 d'Aprile e pubblicata a' 7. di Giugno si è corroborato tutto l'antecedente ed a questo tenore: (3)

☞ „ Sua Maestà Cesarea in contemplazione della Serenissima Regina del-
„ le Spagne acconsentì colla riserva del consenso dell' Imperio, e
„ quello dipoi ottenuto nuovamente consente, che quando mai acca-
„ desse, che per mancanza di Maschi il Ducato di Toscana, siccome
„ i Ducati di Parma, e di Piacenza riconosciuti dalle Parti Compaci-
„ scenti nel Trattato di Londra per indubitati Feudi dell' Imperio,
„ venissero a vacare, e se ne facesse l'apertura all' Imperatore, e all'
„ Imperio, succedano in detti Ducati, e Terre a quelli appartenenti
„ in Toscana il Figlio Primogenito della prefata Regina, e i di lui
„ Discendenti Maschi nati di legittimo Matrimonio; ed in mancanza
„ de' medesimi 'l Secondogenito, ed altri Figlj Posgeniti della stessa
„ Regina, parimente con i loro Posteri Maschi nati di Legittimo Ma-
„ trimonio, col Diritto perpetuo di Primogenitura secondo le Leggi,
„ e Consuetudini Feudali dell' Imperio. Per sicurezza di che Sua
„ Maestà Cesarea fece attualmente, e secondo il solito stile spedire a'
„ prefati Principi, e consegnare al Re Cattolico le promesse Lettere
„ d'Espettativa, contenenti l'Investitura Eventuale. Ciò però senza
„ alcun danno o pregiudizio di quei Principi che presentemente han-
„ no i detti Ducati, e salvo ad essi in tutto e per tutto il quieto pos-
„ sesso de' medesimi.

„ Resta bensì convenuto, che la Piazza di Livorno debba essere,

(1) *Sopra Prof. P. 1. §. XXXIII. f. XXIX. seg.*
(2) *Ivi.*
(3) *Trattat. di Pace di Vienna 30. Aprile Art. VI.*

„ e rimanere perpetuamente in avvenire Porto libero in quella stessa
„ guisa che è presentemente.
„ Promette in oltre, e si obbliga il Re Cattolico di cedere, e
„ consegnare al prefato Principe suo Figlio, e della detta Regina, la
„ Piazza di Porto Longone con quella parte dell' Isola Dell'Elba che
„ in essa possiede, subito che questi nel tempo, e ordine dovuto giun-
„ ga all' attual possesso del Ducato di Toscana.
„ Rinunzia per se, e suoi Successori Re di Spagna ogni facoltà
„ di attribuirsi, acquistare, o posseder mai cosa alcuna de' predetti
„ Ducati, non meno che di poter prendere, o in qualunque tempo
„ esercitare la Tutela del Principe al quale perverranno questi Du-
„ cati.
„ Promettono l'Imperatore, ed il Re di Spagna di osservare con
„ buona fede, e religiosamente quanto è stato disposto nell' Alleanza
„ di Londra circa il non introdurre in detti Ducati i viventi i presenti
„ Possessori de' medesimi, Truppe proprie, o prese a loro soldo;
„ così però, che venendo il caso dell' apertura dell' uno, o dell' al-
„ tro Ducato, possa il Principe Infante Don Carlo prendere del me-
„ desimo il possesso, secondo le Lettere dell' Investitura Eventuale.
Ecci dunque per parte di Cesare altrettante interpretazioni validissime del biglietto di S. E. il Sig. Gran-Cancelliere di Corte; e per parte di lui e di tutti i Potentati Alleati e Contrattanti altrettante contestazioni, e contraprotestazioni alla Protestazione fatta dal Ministro Toscano.

221. E parrà egli al Mondo vivente e futuro un lieve e non formidabile argomento contro alla Fiorentina Indipendenza la così costante, immutabile, e dopo tanti per più anni e più volte replicati sperimenti ed esami, tuttora durevole credenza e persuasione di tanti e tali Potentati, Principi, Re e Monarchi, de' quali nè pur uno si può sospicare, che nemico sia o emulo della Nazione Fiorentina, e della Serenissima Casa de' Medici? Niun effetto giuridico adunque producono quelle Protestazioni; ei lasciano all' Augustissimo Imperadore, e al Sacro Impero i suo Sacratissimi Diritti sopra 'l Gran-Ducato; e a' Fiorentini non servono ad altro, che forse di un fomite di futura nociva audacia, e pensieri torbidi; e alla Serenissima Real Casa Regnante non ad altro al sommo, che di mantenersi nel possesso della licenza a poco a poco per abuso (1) stata da lei presa di protestare sopra la sua non mai avuta ragione d'Indipendenza, e d'immunità del Gran-Ducato da ogni sorta di contribuzioni (2). Esse protestazioni cotanto contrarie alla Dignità e Sovrana Ragione dell' Impero si usano dalle una parte, e dall' altra non si reprimono se non che col non curarle, e con le vie e provisioni legitime e pacifiche di fatto contrario ma giustissimo; ciò forse potrebbe ascrivere taluno a motivi superiori cui, per non avanzarmi, taccio. Nè dirò già col Mariana, che le leggi de' Regni non sono contenute ne' libri de' giureconsulti; ma nella virtù, destrezza, e diligenza de' Re (3). Il che vale a dire, che la prepotenza, l'ardire, l'abilità e l'ingegno de' Principi eziandio Vassalli ma diventati eccessivamente potenti, e de' loro Ministri, sono le maestre e padrone de' Regni, e Stati, e delle Ragioni sovrane di essi; ma dirò che ciò si dovrebbe ascrivere a singolarissima lode del più che mansueto stile che serba il Clementissimo Imperadore e il Sacro Impero Romano-Germanico co' Principi a lui eziandio di tutta ragione subordinati; e non dovrebbe altramente interpretarsi per un segno di una in tal qual modo riconosciuta giustizia di doglienze e lamenti.

222. Le quali vie e provisioni pacifiche se da ogni ombra d'ingiuria, d'ingiustizia, di violenza e di oppressione sono schive e lontane; se ad ogni altra prudenza, ad ogni giustizia, moderazione ed equità

(1) *Sopra c.* 24. §. 108. *f.* 713. e §. 117. *f.* 737. *seg.*
(2) *Sopra* §. 77. *sino* 113.

(3) *Marian. Hist. Hisp. l.* 12. *c.* 7.

consentanee sono e conformi; ne viene ch' il Biglietto famoso dell' Eccellentissimo Sig. Gran-Cancelliere di Corte è stato sinistramente e violentemente interpretato; e che tutto quanto in conseguenza di esso, o sul pretesto esplicitamente, o implicitamente mendicato da quello si è tentato o fatto in Firenze l'anno 1713. a' 26. Novembre e similmente quanto intorno a ciò nel primo articolo della Protestazione e negli altri si contiene, è nullo, casso e vano: E che non era punto nè poco cotesta la via di sicuramente provvedere alla dignità, utilità, e a' vantaggi della Serenissima Elettrice Vedova; ma che altri più addattati spedienti vi si richiedono. La importanza delle cagioni, e degli effetti addimanda da noi alcun poco di discorso ancora.

223. Dal sincero ragguaglio della varia condizione, che in varj tempi ebbe il Popolo Fiorentino dalla prima nascita sua fino alla Istituzione della Casa Medici nel Primato e Principato di Toscana e Firenze, si è veduto, che cotesto Popolo non mai godette, non dico piena e giusta Indipendenza dagl' Imperadori; ma nè pure il Diritto di eleggersi per Capo o Principe perpetuo chiunque a lui piacesse. Può ben darsi, che un Popolo, eziandio dipendente dall' Impero, abbia cotal Privilegio: ma non mai l'ebbe il Fiorentino. L'ampia Provincia dell'antica Bojoaria, già incorporata nella Corona Franca, e fatta coimperante, avea consimile costituzione, e forma privilegiata di eleggere il suo Duca, il quale avea ad essere confermato dall' Imperadore: la qual cosa vien provata per un passo della Storia o Vita dell' Imperadore Enrico II. il Santo, il quale negò le Investiture di quel Ducato o Principato pretese da Edilone o pure Enrico Figliuolo di Bertoldo Duca di essa Baviera; sul motivo ch' esso non era stato eletto da quel Popolo Bavaro di cui non volea offendere la libertà, e legge municipale, con dargliene la Investitura; eccone il narramento: (1) *Praetereundum non existimo, quod antequam Rex ab Alemannia exiret, Hezelo, Bertholdi Filius, quem tempore Ducatus sui ultra omnes Comites Regni hujus ditaverat, legatos, quos in ipso exercitu meliores eligere poterat, ad ipsum transmisit, ut Bavariensem Ducatum sibi concederet, inconsulte rogavit, sed inconsultae quaestioni consulta paratur responsio, & festinanti petitioni, ponderata monstratur deliberatio. Patienter enim audita legatione ait: Quos semper praecipuos inter omnes gentes habui, quosque semper toto mentis affectu amavi, hos adepta benedictione regali, IN LEGE SUA NEC DETERIORARE VOLO, NEC DETERIORARI PATIAR, dum vixero. LEGEM HABENT, ET DUCEM ELIGENDI POTESTATEM EX LEGE TENENT, hanc nedum ego frangam; quicunque frangere tentaverit, me inimicum habebit. Expectet (Hezelo) ut in Bavariam redeam: ibi si illum elegerint, eligo & laudo; si renuerint, renuo.*

(1) *Adelbol. Ultraect. Vit. Henr. Sanct. c. X.*

I Serenissimi Arciduchi d'Austria hanno la facoltà di testare dell' Arciducato senza la discendenza; ma fondata non nella propria millanteria, nel mero fatto, ned in alcun biglietto privato ambiguo nulla significante; ma nelle Investiture e ne' Privilegj positivi, chiari, e validi; sì come quegli Antichi Bavari aveano la facoltà di eleggersi il loro Duca per la legge lor data: *Ducem eligendi potestatem ex lege tenent*; e pure questi e quelli si gloriarono e si gloriano di essere dipendenti dal Sacro Impero Romano-Germanico. Sì veramente, che ancorchè i Fiorentini pretendere potessero con giustizia di avere il Diritto di eleggersi un Principe a lor talento, ed i Serenissimi Gran-Duchi quello di disegnarsi i successori per testamento; non per tanto ancora spedito sarebbe il negozio della totale Indipendenza. Può l'uno stare senza l'altro. Ma gli Avvocati e Ministri Toscani Moderni non sono di cotanto moderato umore; essi, sì come portassero la divisa a Cesari ojniente, gridano ad alta voce: *INDIPENDENZA, INDIPENDENZA, & ASSOLUTA, ASSOLUTISSIMA INDIPENDENZA*;

in

in ogni incontro. ed apertura eziandio pubblica; dapoichè l'ardimento di vantarla nelle conversazioni, e Lettere private addirizzate a persone particolari, subdordinate, e Terze, sì che per modo di ripercussione appianassero la via, ed assuefacessero gli orecchi e gli occhi al vedersi mettere in possesso l'abuso, da deforme pigmeo e nano che un tempo fu tutto d'in d'un colpo diventò mostruoso Gigante. E perchè la magnanima prudenza e prudente longanimità altrui non rintuzza tale jattanza issofatto ei si credono di essere in possesso del millantato Diritto.

224. Il colmo estremo della Fiorentina Libertà mai sempre fu, ch' ei potessero eleggere a lor beneplacito, ed all' uso delle Città Libere dell' Impero i loro Maestrati municipali e civili *pro tempore* sotto i nomi di Gonfalnaieri, o Priori delle Arti e simili, con che costoro fosser Vicarj, cioè Amministratori rappresentanti l'Imperadore in Firenze (1); la qual Libertà non mai importava la facoltà di recarsi in dominio di un Principe perpetuo, e straniero, non Vassallo del Sacro Impero; ned importava la facoltà di crearsi un Principe perpetuo. Perocchè, altro è il crearsi un Maestrato propriamente così detto per tempo, con un'autorità la quale a rigore non può passare la vita dell' Imperadore, che la concedette o la confermò; altro è lo eleggersi un Principe e l'eriggere un Principato. E perchè i Fiorentini non avendo nella loro Città e Terre la potestà perpetua propria e Regale o Ducale, (2) non poterono conferirla ad altri; e quella facoltà, che pur' ora dicemmo ch' essi aveano di crearsi il Capo primiero del loro reggimento *pro tempore*, lor fu tolta (3) dall' Imperadore Carlo V. in castigo; ed appunto co' medesimi Atti e Diplomi, co' quali fu istituita la Casa de' Medici nel Primato perpetuo. Ondeche un effetto di maravigliosa & inaudita antiperistasi sarebbe questo, che ne fosse divenuta maggiore la libertà (o licenza) di quel Popolo, e minore la Ragione del Sacro Impero. Egli è aforisma comune a' Giureconsulti politici, e Filosofi, *quod inducta ad conservationem vel augmentum haudquaquam diminutionem, vel destructionem operari intelligantur*.

(1) *Sopra c.* 12. §. 28. *f.* 86. *e cap.* 13. §. 48. *f.* 147. *Il cap.* 16. §. 64. *f.* 299. *Il cap.* 17. §. 11. *fol.* 319.

(2) *Sopra c.* 22. §. 142. *f.* 539. *seq.*

(3) *Sopra c.* 20. §. 15. *seq. f.* 406.

225. Il vero è, che avendo l'Imperador Carlo V. per cagione giusta, e per via legale, tolto al Popolo quella facoltà, che non mai ebbe, che a tempo limitato e per Privilegio di ciascun Imperadore concedente, o confermante, od almen non rivocante lo stesso Privilegio (4); da ciò ne segue, che quella facoltà nè meno così alla pura ritorna al popolo, col solo spirare e terminare della linea o famiglia istituita, e delle persone chiamate: ma che si richiederebbe nuovo privilegio impetrato dall' Augustissimo Imperadore Regnante; essendo cosa del tutto contraria alla ragione, che quel Diritto che non si possedea, nè di ragione possedersi potea senza il privilegio e senza la volontà dell' Imperadore, li riprenda, di nuovo vindichi, ed eserciti contra la volontà, e contra lo istituto di esso. Se valesse cotal Teorica pe' Fiorentini, non vi sarebbe Popolo nell' Impero, non la Sassonia, non la Marca di Brandenburgo, non il Mecklenburgese, non il Bavarese, il Palatino, e che so io; il quale estinta la linea Regnante non potesse mettersi in capo di eleggersi un nuovo Principe, o nuova famiglia Regnante, o recarsi a governo democratico, od aristocratico o misto; perocchè quasi tutti i nominati, e gli altri non nominati, da principio erano immediatamente soggetti all' Impero come i Fiorentini; e di poi tra per volontà de' popoli, e per autorità degli Imperadori, o per l'arte e potenza de' Governatori, Conti Duchi o Marchesi, sono entrati nella mediata Dipendenza.

(4) *Sopra c.* 12. § 28. *seq. fol.* 86. *seq. Il c* 13. §. 48. *f.* 147. *Il c.* 16. §. 64. *f.* 299. *Il c.* 17. §. 11. *e* §. 15. *seq. f.* 320. *e* §.

226. Non parrà, che richieda risposta l'autor della lettera di un Whig, qualora dice, che il Senato odierno Fiorentino ha potuto nel 1713. regolare la Successione futura; allegando per ragione, ch' esso ritiene in sè la stessa autorità, ch' avea il medesimo Senato nel 1536. qualora elesse,

eleffe, fecondo il dire di lui, liberamente Cosimo I. (1) *le méme Senat qui, eleut LIBREMENT Cosme I. chef de la Maison Regnante &c.* Perciocchè di già si è sovrabbondantemente dimostrato, che quella libertà non era facultativa, ma coattiva per la legge prescritta; e che il Whig non seppe provarla se non che con la speciosa iscrizione sul celebre piedestallo (2). Ma si potrebbe però rispondere a lui coll'argomento *ad hominem*, ciò è, coll'adoperato da lui medesimo, con dire, che appunto come era il Senato di allora in libertà di eleggere un Principe a suo modo; così lo è il Senato, di oggi: se non ci fosse tra'l caso della scadenza che si teme, e quel che accadette in quel tempo questa sproporzione, che allora il Senato tenea calda e nascente davanti agli occhi la legge, che l'Imperadore a nome di quest' esso Impero Romano-Germanico gli avea distintamente prescrita, la qual preterire non dovette; ma di fatto ubbidientissimamente con tutta quella esattezza che si potea, osservò ed eseguì; Quando che in oggi suppostasi finita la linea delle persone chiamate in quella legge, il Senato Fiorentino per poter' operare, o dovette chiedere nuove disposizioni dallo stesso Oracolo, o subordinare ogni sua operazione al consenso di quello, od impetrare di nuovo il Privilegio antico per governarsi nella forma antichissima sotto l'ombra Sovrana dell'Impero.

(1) *VVhig p. 15.*

(2) *Sopra cap. 23. §. 50. seq. fol. 558. seq.*

Del Decreto Municipale e Provisionale fattosi dal Pubblico Fiorentino agli diciassette di Febrajo dell' Anno 1531. per dichiarare Alessandro de' Medici abile a tutt' i Maestrati Civili, e per arrogarlo alla Balia come i Gonfalonieri, il quale è stato riportato anch' esso per un' Argomento della pretesa Indipendenza, nell' Appendice del *Trattato Latino a num. XI.* non mi penso nè pure, che se ne possa far conto; benchè il Vhig altrove nomina questo Atto altresì una Libera Elezione di Alessandro al Principato; Conciò fosse, che questo si fece, non prima, ma dopo la sforzata ed involontaria convenzione de' Cittadini, vinti ed arrendutì, con D. Ferrante Gonzaga Capitano Generale dell' Esercito Vincitore, ch' essi lo riceverebbero per Capo o Maestrato loro primario. A talche questa deliberazione pubblica municipale, non si può considerare per arbitraria del tutto o *potestativa*; ma per *coattiva* rispetto al primo patto sforzoso contenente la legge di Cesare, di cui fu effetto: avvegna dio, che non si sapesse, ch' essa non fu, che una poco volontaria esecuzione degli Ordini di P. Clemente VII. dati a' suoi parziali, conforme attesta il Varchi in dicendo (3): *Fecero una Provisione PER ORDINE DI P. CLEMENTE, benchè in essa fussero scritte queste parole proprie: MOTU PROPRIO, ET DE PLENITUDINE POTESTATIS.* Questa Piena Potestà era ben permessa a' Fiorentini a favore di Alessandro de' Medici: ma era limitatissima, anzi nulla a favore di qualunque altro Soggetto non del sangue di lui: siccome nè meno pe' tempi passati alcuna pienezza di Potestà, loro si era appartenuta nell' ordinare le cose della Repubblica, e conferire i Maestrati, se non quella che viene dopo la Somma e Suprema Potestà Imperiale sovrastante a tutt' i Potentati dell' Impero dipendenti; i quali nelle Leggi e Provisioni loro Municipali operano *ex plenitudine potestatis*; la quale però, almeno in questa parte di eleggere il Maestrato loro Primario, i Fiorentini per la guerra e il delitto cagione della guerra, aveanò perduta. Oltre à ciò già si è fatto vedere, quanto poco stimassero questa Provisione, e P. Clemente VII. che l'avea fatto fare, e i medesimi Senatori, che l'aveano deliberata; poichè il Pontefice lor fece persuadere che mandassero, ed essi mandarono una Diputazione a Brusselles a Carlo V. (4) per supplicarlo; non che confermasse il Decreto loro, ma che volesse dar loro per Capo Alessandro, quasi impazienti di riceverlo. Il che fa vedere, ch' essi non vollero significar altro per quello, che la pronta disposizione della Città di ubbidire in questa parte alla volontà di Cesare, ed al patto della Con-

(4) *Sopra cap. 20. §. 89. seq. fol. 421. seq.*

Convenzione. E la sì fatta Dimostrazione, comeche stata fosse involontaria e colorita, dovette essere a Carlo V. e sempre fu grata agl' Imperadori; poichè meglio è il dare a' Popoli, eziandio sforzati per legittima forza, Signori che sieno pel susseguente volontario consenso graditi, che nò. E perciò nella Istituzione od Investitura sua Cesarea di esso Alessandro del 1531. esso fece menzione di quest' Atto Municipale; e non per altra cagione o bisogno che ne avesse. E qualunque si fosse questa Provisione, o Costituzione Municipale, ella non mai è da compararsi colla Costituzione, od Istituzione del Sovrano stesso. In questa fu apposta la legge di perpetuità a favor di tutta la Discendenza ed Agnazione di Alessandro: condizione, la quale non c'era nel Decreto Municipale, e la quale importa vincolo di Feudalità (1) per la cosa conceduta, (ch' era il Vicariato, Maestrato Primario, o Primato); e per le persone Accettanti, (che sono i Medici chiamativi). Di modoche i Principi Odierni, ancorchè fossero discendenti in dirittura da Alessandro, non mai dir potrebbero di essere tuttavia Principi di Firenze in virtù di quell' Atto Municipale: ma in virtù della Istituzione od Investitura di Carlo V. del 1531. Siccome tali sono e per questa, e per quella che fu fatta a Cosimo I. nel 1537. Dunque è chiaro, che quella Provisione Municipale dagli Oppositori apportata per Documento di piena libertà non la prova; nè serve al caso di provare, che il Pubblico Fiorentino avesse allora, od abbia di presente la facoltà di eleggersi un Principe Capo, o un Gran-Duca.

227. Ma salta tuttavia in campo il Whig, e decisoriamente dice: (2) *La Sentenza di Carlo V. è un atto consumato, il quale ha avuto tutto 'l suo adempimento, con avere assicurato lo Stato a' Maschi della Casa Medici.* Distinguasi a la buon'ora. Tanto l'Atto o il Diploma di Carlo V. promulgato da lui ed accettato da' Fiorentini nell'anno 1531. in quella parte, ch' esso fu Istituzione o Investitura di Primato e Vicariato della Casa Medici (3); quanto gli altri susseguiti in Napoli (4) col medesimo Alessandro; e poscia in Firenze (5) in Spagna (6) ed in Pavia (7) con Cosimo I. l'hanno avuto, (cioè si considerano per aver' avuto, in caso che si estingua la linea Regnante) il loro adempimento, la loro consumazione, rispetto alla cagione impulsiva, ed occasionale, e al fine loro secondario, cioè al beneficio della Famiglia Medici, sempre che questa manchi di descendenti Maschi chiamati in quegli Atti; e queste appunto c'è di molesto per la Serenissima Elettrice Vedova: perocchè se l'Atto in tal rispetto non fosse consumato ella succederebbe. Ma non ha in verun modo quel primo Diploma avuto il suo effetto consumante, risolvente e finale in quella parte, ch' esso fu una Sentenza con la quale l'Imperadore a nome del Sacro Impero privò i Fiorentini della facoltà di dare a se stessi (non dico un Sovrano, od una Sovrana, un Gran-Duca od una Gran-Duchessa; poichè consimile facoltà non mai ebbero) ma nè meno un Capo Civile per Rettore o Vicario Imperiale primario con potestà alquanto maggiore che cumulativa e partecipata co' Gonfalonieri e Priori (8). Cioè, esso non ha avuto il suo adempimento, e non è perancora un atto consumato rispetto al fine suo potissimo, il quale fu questo; (9) *Che Firenze* (si come per legge fondamentale di acquisto ed istituto sempre per l'addietro era stata, o dovea essere, così in avvenire) *perpetuamente restasse nella fede e divozione del Sacro Impero; e che si mantenesse in Lei l'Autorità di Cesare per sempre*; Fine precipuo, il quale dura in perpetuo; e al quale restò subordinato il fine secondario toccante il beneficio e vantaggio della Famiglia Medicea, riguardata come se fosse sul terminarsi. Ora distrutto e pervertito sarebbe il fine Primario, sempre che il Fiorentino Senato, o con vantare pienissima Indipendenza, o con esercitare una facoltà che non mai ebbe, contra l'Autorità di Cesare, contra la idea del suo essere da' primi inizj sino al dì d'oggi

(1) *Sopra c.* 24. §. 114. *f.* 732.

(2) *VVhig. p.* 15.

(3) *Sopra c.* 21. §. 141. *seg. fol.* 479.

(4) *Sopra c.* 22. §. 52. *fol.* 511. *seg.* e §. 100. *fol.* 527.

(5) *Sopra c.* 23. § 3 *seg. f.* 546 *seg.* e §. 115. *fol.* 584. *seq.*

(6) *Sopra c.* 23. §. 82. *fol.* 572. e §. 124. *seg. fol.* 587.

(7) *Sopra c.* 23. §. 237. *seg. fol.* 625. *seg.*

(8) *Sopra c.* 21. §. 142. *fol.* 479. *seg.*

(9) *Sopra c.* 21. §. 63. *fol.* 455.

d'oggi, contra le leggi fondamentali dell'Impero a cui soggiace, e contra la fede e Devozione, che sempre dovea all'Impero eziandio innanzi alla Istituzione de' Medici; e senza la precedente volontà dell'Imperadore e Sacro Impero si volesse eleggere e creare a suo talento un Principe e Gran-Duca; e massimamente di sesso femmineo, il quale positivamente resta escluso per la costituzione che si ammette, ma si vuole che sia consumata e risoluta in ogni sua parte. Imperciocchè assurda cosa è, il pretendere, che quell'Atto il quale ha avuto fino a quest'ora, a Confessione degli Oppositori, la virtù legale di escludere le Donne dalla successione, cessi di avere tale Virtù, e non estenda la sua forza di là della vita de' Maschi prescielti dal Legislatore. Tanto sarebbe, che Cesare avesse detto nel suo Diploma; escludo le Femmine solamente a fine che non perturbino il quieto possesso de' Maschi istituiti o chiamati da me; ma non punto per serbare viva l'Autorità e il Diritto del Sacro Impero a nome, e per potestà di cui gli istituisco, e chiamo. O pure tanto sarebbe, ch' egli avesse detto: Sin che vi saranno Maschi della Casa Medici, non succederanno le femmine; il che non è nè letteralmente, nè mentalmente nel Diploma, Ovvero tanto sarebbe, che avesse detto: I Maschi di Casa Medici governeranno e signoreggeranno questo Stato e Popolo dipendentemente dall' Autorità Imperiale nostra e dell' Sacro Impero; le Femmine di Casa Medici indipendentemente. Ellen' saranno Regnatrici assolute & indipendenti. Talchè la clausula della Legge ristrittiva a' soli Maschi ed esclusiva delle Donne per istrano sconvolgimento delle regole ermeneutiche, sarà stata non pure ampliativa a favore delle Donne, ma rilassativa e risolvente di ogni Diritto e potestà del Legislatore che l'appose: sarà più felice la sorte delle Donne per non essere state chiamate: ed all'incontro la clausula estensiva importante la conservazione perpetua dello Stato e Popolo nella Devozione e fede del Sacro Impero e la nota di tempo infinito *sempre* sarà stata ristretta agli angusti termini della sola vita de' Maschi Medicei; poichè nel solo Cosimo poteano mancare tutti in un dì, in un momento; e con ciò contra 'l fine primario di tutti queglì Atti uscire quel Popolo e Stato da ogni obbligazione, e dipendenza non che rientrare nel mero esercizio del suo antico privilegio di crearsi Capo civile, o municipale pro tempore senza dignità e potestà propria Ducale e Regale.

Non è per certo, non è cotesto Atto sì fattamente consumato, come vanta il Whig. E vero all' incontro, che l'uno degli effetti principali di esso è consumato ed impresso nel Principato Fiorentino. Tal' effetto è, ch' egli è stato impresso il carattere o la qualità Feudale, o la simile al Feudale (1) a quello Stato per l'occasione, o per la cagione impulsiva di aggrandire la Casa Medici; con che si mutò la specie del suo dipendere, o della sua relazione col Sacro Impero. Ora ancorche venisse a cessare la Casa regnante, tuttavia sovrastarebbe tal' effetto impressogli, e per secoli consumato, fin' attanto che la Imperial Maestà non lo scancellasse. Nella guisa, che l'affinità sovrasta tra le persone affini; ed ha i suoi effetti, ancorche sieno morti ed estinti coloro, che n'erano la cagione. Onde quì si avverifica l'aforisma de' Giureconsulti: *Cessante causa impedimenti, non cessat effectus, vel impedimentum, nisi quando omnis causa cessat; videlicet impulsiva & finalis, efficiens & occasionalis.* La qual cosa non adivien nel caso nostro, rimanendo vivo principalmente il fine potissimo. Sì come provato è.

(1) *Sopra c. 23. §. 141. seg. f. 596 seg.*

228. Queste riflessioni, ed i sopraccennati assurdi, che risultano dall' asserzione del Whig, mostrano, che non fa al proposito quel che esso segue a dire: (2) *Perocchè sarebbe assurdo il credere, che la Capitolazione di una Piazza, che si arrende, debba sussistere, ed estendersi a tutti i casi a venire; e che la potestà di riformare il Governo, non fosse* PERSONALE

(2) *Whig ivi p. 15.*

e propria a Carlo V., ma perpetua ed acquisita a tutti i Successori; poichè tal potestà sarebbe direttamente contraria alla CONDIZIONE DI CONSERVAR LA LIBERTA', *di cui il* DIRITTO DI ELEGGERSI UN SOURANO *è una parte essenziale.* Se la facoltà di eleggersi un Sovrano è carattere essenziale della Libertà; il Popolo Fiorentino non mai fu libero; poichè dalla sua cuna in quà non mai ebbe tal diritto e facoltà. La Libertà, che gli si convenia di prima, e che gli fu riservata nella condizione della capitolazione col Gonzaga, era di un'altra, e di subordinata sfera (1). La potestà di riformare il Governo non era PERSONALE a Carlo V. Perocchè esso non pure la esercitò coerentemente alla promessa coattiva (2) de' Fiorentini fattisegli nella Capitolazione della Città arresasi; ma espressamente in nome del Sacro Impero (3), e coll' autorità che gli si apparteneva dianzi di ogni particolar capitolazione; e che ogni suo Predecessore già ebbe ed esercitò, sì come Federico II. (4) e Massimiliano I. (5); e che ogni suo Successore ancora, ha, ed avrà in occasione di bisogno. Capitolazioni poi di Piazze, che si arrendono, possono avere effetti limitati, e non limitati per ragione del tempo, secondo il tenore e la natura de' Capitoli e delle cose che si stipulano; l'assurdo commette chi tal cosa nega. Ma quelle che fanno coll' Antico legittimo Sovrano le Città contumaci o ribellatesi, non possono contenere limitazione temporanea intorno agli effetti necessarj ed indivisibili della Sovranità.

229. Tuttavia seguitiamo a udire il forte di tutto'l raziocinio del Whig, il quale, in questo solo osservò ordine e metodo, che all'uso de' prodi Scrittori sul finire delle loro difese stringono il nervo degli argomenti capitali premessi, e sparsi quinci e quindi; e perciò per provare la potestà del Senato Fiorentino di eleggersi un Principe, a dispetto del Sacro Impero, conclude e dice (6): *Di sorte che questa stessa Repubblica, la quale capitulò con Carlo V. e che gli diè, con prefferirlo ad altri, la potestà di riformare il Governo; la quale cassò i Maestrati e non lasciò in piedi che il Senato, il quale elesse Cosimo I. e la quale più anticamente s'era data per un tempo a' Re di Napoli, e di poi avea ricuperata la sua libertà, ha potuto fare una nuova elezione; e può sempre consentire, ch' il Gran-Duca dia al Governo la forma, ch'egli giudicherà la più conveniente al riposo de' Popoli.* Ecci in campo per l'ultima volta, e nel caso più arduo la curiosa e dispiacciuta libertà, ch' ebbero i Fiorentini di scegliere (7) tra l'Imperadore e il Papa un Riformatore, ed Abolitore del da loro tanto amato, e con sì ostinata bravura ed effusione di sangue propugnato governo. Ebbero essi veramente tal libertà? L'ebbero essi da se? o non se la presero per fiducia che ella lor sarebbe permessa da Cesare, che avea conceduta e promessa al S. Pontefice la facoltà di riformarli? Sonosi dimostrate questi punti (8) ed insiememente la vanità di quella eccezione. E quando l'Augustissimo Imperadore di oggi concedesse al Sommo Pontefice o a un altro, come Carlo V. concedette a Clemente VII. tal facoltà di riformare o riordinare Firenze; ed anche sostenesse colle sue armate tal riforma; ciò nulla detrarrebbe alla Ragione dell'Impero nè gioverebbe alla pretesa Indipendenza de' Fiorentini. L'avere la Repubblica Fiorentina stessa cassati i *Maestrati* e ritenuto in piedi la sola pianta del Senato di oggidì; ciò non dimostra Indipendenza, ma servitù (9) a confessione di alcun Senatore membro di quel medesimo corpo; di più essa potette ciò fare per compiacere a Clemente VII. al cui arbitrio (10) Cesare appunto avea conceduta la facoltà di ordinare le cose interne di quella Repubblica; ed essa potette ciò fare e distruggere eziandio la propia forma senza offendere la Maestà ed Autorità di Cesare (11): tanto più, che con aggrandire il futuro genero, e con dar maggior estensione alla legge prescrittale a favore di esso Alessandro e sua discendenza, essa se ne fece benemerenza (12). La elezione che fece il Senato di

Co-

(1) *Sopra c.* 20. §. 5. *seg. f.* 403. *seg.*
(2) *Sopra c.* 20. §. 3. *seg. f.* 399. *seg.*
(3) *Sopra c.* 21. §. 7. *seg. f.* 429. *seg.*
(4) *Sopra c.* 7. § 127. *f.* 447. *seg.*
(5) *Sopra c.* 16. §. 84 *seg. f.* 306. *seg.*
(6) *VVbig. ivi p.* 25.
(7) Sopra c. 18. §. 47. *seg f.* 356. *seg. It. c.* 20. §. 78. *seg f.* 420. *seg e* §. 45. *seg f.* 412. *seg. It. c.* 21. §. 48 *seg. f.* 448. *seg.*
(8) *Sopra ivi.*
(9) *Sopra c.* 22. §. 1. *e seg. f.* 491. *seg.*
(10) *Sopra c.* 18. §. 42. *seg. f.* 356. *seg. Il cap.* 20. §. 78. *seg. fol.* 420. *seg.*
(11) *Sopra c.* 22. §. 5. *f.* 493. *seg.*
(12) *Sopra ivi.*

Cosimo I. non era, torno a dirlo, facoltativa o potestativa; ma coattiva, rispetto alla legge Imperatoria prescrittagli, alla prudenza necessaria e giusta, e al timore in parte panico in parte reale delle forze presenti o vicine dell' Imperadore (1) L' essersi data ella per un tempo a' Re di Napoli non fa al caso Tra perchè la facoltà di eleggere un Principe per Maestrato, Podestà, o comunque nomare si voglia, a tempo limitato, non vole a provare la libertà di crearsi un Sovrano, e Principe perpetuo: e perchè se qual suddita, e figliuola fuggitiva dall' Impero suo vero Signore in tempi torbidi e sediziosi fatto l'avesse, nulla le gioverebbe, e nulla con ciò detratto avrebbe alle Ragioni dell' Impero. Ma il vero è, che le più volte ella si die a que' Re, come a Vicarj dell' Impero, e per autorità e volontà de' SS. Pontefici, portantisi da Amministratori di esso Impero Vacante; e finita la Vacanza finì la signoria di que' Re: talche il finire di essa non dipendette da' contratti de' Guelfi di Firenze (2). La libertà che godette di poi o fu usurpata, o da' Privilegj Imperiali confermata (3), con che si reggesse, per sè co' maestrati da sè eletti dipendentemente dal Sacro Impero, e senza l'immunità de' Censi; ma a usanza delle altre Città Toscane ed Imperiali. E la così fatta libertà l' ha perduta per delitto e cattivo governo più di una volta di ragione; ma una sola volta di ragione e di fatto sotto Carlo V. Talche da tutti quei fatti e punti dal Whig annoverati non segue in modo alcuno, che quel Senato, ancorche composto e rifatto da Uomini dignissimi e meritevolissimi, diventato però, a confessione de' Senatori medesimi (4), servo; abbia acquistato in tale specie di servitù il gius non mai avuto nel colmo di sua libertà, di eleggersi un Principe Sovrano. E bisogna ben confessare, che simile tentativo non era la via, e il modo di uscire di quella sorta di servitù, (gia che così essi l' appellano) nè di ricoverare l' antica giusta, moderata ed Imperiale libertà fondata già negli antichi Privilegj. Così dilegua tutto 'l nerbo del ragionamento e della anacefaleosi del Whig, qual vapore condensato.

230. Ei sembra perciò, che si potrebbe, per adeguato rivolgimento, convertere l'epilogo suo in questo modo antilogico: Non il Capo e Senato del Popolo Fiorentino; ma anzi 'l Capo è il Senato di quel Popolo Franco (andiamo alla prima origine) al quale già fu tributario e Vassallo il Popolo Longobardo conquistatore e Sovrano di Firenze (5); a nome del quale Pippino, Carlo-Magno, e Carlomanno resero tributarj e Vassalli al Fisco loro i Re Longobardi Signori di Firenze (6): col sangue e con le forze, ed a pro di cui Carlo-Magno dipoi converti 'l semplice suo Dominio di Vassallagio diretto e mediato sopra l'Italia in Dominio di proprietà, in potestà suprema propria ed immediata, quale l'ebbero in principio della conquista e vittoria i Longobardi stessi; e conseguentemente converti ad una la Feudalità e il Vassallagio semplice mediato di Firenze in una soggezione immediata vera, civile e propria (7): di quel Popolo Franco a cui nome, e col cui sangue Ottone il Grande riprese e ricuperò, e di nuovo sottopose alla sua Corona Firenze e Toscana (8), a cui nome per secoli i Re ed Imperadori Franco-Germanici investirono la Toscana a' Duchi e Marchesi da loro disegnati; a nome di cui i SS. Pontefici arrogantisi l'amministrazione dell' Impero Vacante diedero i Re di Napoli per Vicarj Imperiali a' Fiorentini (9); a nome di cui Rodolfo I. pretese e fece sì, che Carlo d'Angiò Re di Napoli, il quale tenne ed usurpò la Toscana sotto quel Titolo, evacuasse eziandio Firenze innanzi il termine con essa Città per privato contratto illegalmente stipulato (10). A nome di cui poscia i Vicarj mandati da esso Rodolfo I. posero in bando Firenze disubbidiente, e *refrattaria*; ed appresso le lasciarono come anche alle altre Città Toscane la facoltà, e libertà di reggersi co' Maestrati Civili da loro eletti (11), senza che avessero la potestà di darsi a un Principe

(1) *Sopra c. 23. §. 19. seg. f. 550. seg.*

(2) *Sopra c. 8. It. c. 9.*

(3) *Sopra c. 9.*

(4) *Sopra c. 22. §. 3. f. 392.*

(5) *Sopra §. 17.*

(6) *Sopra §. 39. seg.*

(7) *Sopra ivi.*

(8) *Sopra c. 5.*

(9) *Sopra c. 8.*

(10) *Sopra c. 9. §. 23. e §. 26. f. 497.*

(11) *Sopra c. 9. §. 32. seg. e §. 35. seg. fol. 506. seg.*

cipe forestiero, o crearsene un Sovrano perpetuo. A nome di cui Enrico VII. non volle dar Firenze e Toscana in Vicariato a Roberto, nè al Fratello di Roberto Re di Napoli (1); ma lagnossi ch' egli vi mandasse della sua gente per fomentarla nella contumacia e ribellione: a nome di cui esso tolse poscia tal Privilegio col suo Imperial Bando in ogni forma (2): A nome di cui Carlo IV. ricevette la multa o condanna del delitto (3), e le restituì i Privilegj tolti, con aggiugnere di nuovi; ed inispecie quello di potersi governare da Maestrati proprj con autorità di Vicarj Imperiali. (4) A nome di cui Ruperto il Palatino di nuovo la investì delle Terre, e Regalie tutte (5); A nome di cui Sigismondo n'esigette 300. mila Ducati di censo (6); e Massimiliano più volte ne chiedette (7) e ne ricevette, ed anche in tempo della liga di Cambrai come si è provato, e come attesta Andrea Mocenico nel suo Trattato di quella guerra (8). *Anno quinto belli .... Gurgensis Episcopus Mantuae, Ferrariae, Mediolani; .... FLORENTIAE, & reliquis omnibus Urbibus Italiae contributiones opum indixerat.* A nome di cui Carlo V. confermò la presente Libertà sotto il governo de' Medici (9) in Firenze: A nome di cui esso Carlo V. pel delitto commesso di nuovo lor la tolse; e appresso restituì non in tutto, ma in parte (10). A nome di cui Alessandro ebbe il Governo (11); e Cosimo il Principato e Ducato (12), e le Fortezze di Livorno e di Firenze; e Francesco il Gran-Ducato (13): A nome di cui fu investita ovvero istruita e chiamata una volta per sempre alla Successione di questo Principato la Discendenza Maschile Medicea; di quest' esso Popolo, dissi, ch' è Erede, Successore, e parte Primaria (14) dell' antico Popolo Franco universo, conquistatore di Firenze: il Capo e il Senato, cioè l'Augustissimo Imperadore e gli Ordini, e Stati del Sacro Impero Romano-Germanico Supremo Signore; e non il Popolo e Senato soggetto a un Principe Vassallo di esso Impero potrà provvedere alla Successione, o pure riordinare la forma futura di quel Governo in modo più convenevole alla Tranquillità universale e particolare de' Popoli.

231. Dalla comparazione delle prove con cui ha provato il Whig i capi del suo Sistema, con quelle con le quali noi abbiamo provato i capi del nostro, giudicheranno i Lettori quale de' due tentativi o sperimenti di ricapitulazione più giusto sia e più strignente. Ogni mente disappassionata e giudiziosa conosce, che quanto mai senza offensione del suo obbligo, e senza grave rischio di perdere ogni speranza e probabilità di riacquistare l'antica libertà in caso di mancanza di maschi, il Senato Fiorentino, s'egli in effetti è tanto libero, quanto dagli Oppositori si vanta, fare avrebbe potuto a comodo ed onore della Serenissima Elettrice Vedova, ultimo rampollo della Casa, si è, ch' esso in tempo, quando le faccende erano peranche intere, e in modo convenevole; giacchè non è in quella indipendenza, che gli Avversarj *gratis* gli attribuiscono, concordemente coll' Altezza Reale Sua il Serenissimo Gran Duca, si come fece l'anno 1536. e 1537. (15) 1540. (16), allorchè supplichevolmente chiedette a Carlo V. che gli desse per Capo Cosimo I., che lo confermasse nello Stato, e che gli concedesse la Dignità, e il Titolo di Duca; e finalmente che lo investisse delle Fortezze; così parimente adesso fosse ricorso alla Maestà dell' Augustissimo Imperadore, che avesse degnato di estendere le lettere di prima istituzione e chiamata alla persona di S. A. Elettorale; e poscia a chi fosse stato opportuno e ragionevole per lo Bene Comune, e Particolare; od ancora per la Libertà propria e del Popolo. In tal guisa Cesare Clementissimo, pussimo, e giustissimo, dopo matura ponderazione di quel si conveniva alla salute de' Popoli nel Gran-Ducato compresi, alla quiete d'Italia, alla sicurezza de' suoi proprj Stati, al vantaggio della Universa Cristianità e di Firenze stessa, avrebbe in convenevole maniera potuto con-

(1) *Sopra c. XI. §. 32. seg. f. 16. seg.*
(2) *Sopra c. XI. §. 43. fol. 22. e §. 75. seg. f. 36.*
(3) *Sopra c. 12 §. 25. seg. f. 83. seg.*
(4) *Sopra ivi. §. 27. 28. f. 85. seg.*
(5) *Sopra c. 13. §. 35. f. 144.*
(6) *Sopra c. 15. §. 73. f. 252.*
(7) *Sopra c. 16. §. 23. seg. f. 277. seg. e §. 51. f. 287. seg. e §. 57. seg. f. 294. seg. e §. 84. seg. f. 306. seg.*
(8) *Andr. Mocenic. de Bello Camerac. lib. 5.*
(9) *Sopra c. 17. §. 9. seg. f. 315. seg.*
(10) *Sopra c. 20 §. 5. seg. f. 403. It c. 21. §. 135. seg. f. 478. seg.*
(11) *Sopra c. 21. §. 3. fol. 426. e 429.*
(12) *Sopra c. 23 §. 82 f. 572 e §. 124 seg. f. 587. seg.*
(13) *Sopra c. 24. §. 121.*
(14) *Sopra §. 5.*
(15) *Sopra c. 23 §. 80. f. 571. seg. e §. 87. f. 578. It. §. 124. f. 587. seg.*
(16) *Sopra cap. 23. §. 167. seg. f. 602. seg.*

consolarli; con imitare eziandio nella contingenza, ch' Iddio avverta e ritardi, l'immortal Carlo V., il quale ragguagliato dal Senato Fiorentino della mancanza di Alessandro, e dell' ubbidienza loro, mandò a Firenze i suoi Commessarj, con positiva istruzione di ordinare quella Repubblica in quella forma e maniera, che più piacesse a' Fiorentini stessi, purchè fosse confacente al bene loro, e alla conservazione della Dignità Imperiale insiememente (1). E non avendo ciò fatto il Senato Fiorentino, ma lasciatosi condur dal consiglio ambizioso di voler disporre del Popolo suo nel 1713. senza avviso e licenza del Signor Supremo; non di lui ragionevolmente lagnare si può; se ad effetto di prevenire torbidi, sconcerti, e pregiudizj maggiori; e per necessità, ovvero per desiderio di soddisfare all' ufficio di cotanto Monarca & Imperadore, di conservare la publica Tranquillità e Ragioni dell' Impero suo, il quale motivo equivale alla necessità stessa, Sua Maestà ha dato la mano a' progetti del Trattato di Londra l'Anno 1718., e se il Sacro Impero a quelle Disposizioni tanto giuste, quanto necessarie ha aggiunto il suo consenso.

(1) *Sopra c. 23. §. 82. f. 572. e §. 42. f. 578. seg. e §. 92. seg. f. 576. seg.*

232. Comprendesi agevolmente, di quanto perniciosa conseguenza sarebbe un tale esempio; l'ultima scure con ciò porrebbesi alle radici de' Diritti dell' Impero Romano-Germanico in Italia. Sarebbe ciò un rinnovare particolarmente in Toscana, quel che universalmente in tutta Italia si attentò dopo la morte dell' Imperadore Lodovico II. in favore di Carlo Calvo (2) contra la Ragione delle genti, e contra la legge fondamentale del Regno Franco; e del primiero non mai abolito acquisto ed istituto: e quel che si fece a favore di Guido di Spoleti e suoi Complici dopo il Crasso (3) in progiudizio parimente del Re eletto dal Popolo Franco Orientale, Capo allora e parte Principale ed Originale del Regno Franco universo, e de' Popoli e Stati incorporati in lui: e ancora tutto quello che si praticò abusivamente fino alla prima spedizione di Ottone Magno contra Berengario II. Ma che dico rinnovare simili abusi? l'esempio di oggi saria più pernicioso, tirerebbe a piggior conseguenza; e quasi sarebbe senza esempio. Ei saria cotesto Mistero di Libertà falsa l'affinamento de' secoli tutti in questo genere. Perocchè se i Popoli d'Italia sedotti da' Ribelli od ambiziosi allora usurparono la potestà di eleggersi de' Re, almeno l'usurparono, primamente a favore e per autorità di Principi del Sangue Franco e Carolingo almanco per via di Donne; i quali col colore almeno, se non col sincero titolo del gius ereditario perfetto (che non mai ci fu) alla Corona aspiravano, si come abbondantemente si è provato (4); Per modo che la parzialità più per l'uno che per l'altro de' pretendenti potea lor parer arbitraria od atta a scusarli del vizio di ribellione inverso il Popolo Franco stesso allora diviso, ma non estinto. In secondo luogo, riconosceano nello stesso tempo le più volte la Signoria suprema de' Re Franchi, in ubbidiendo a que' Re loro propj, ma Vassalli e Feudetarj della Corona Franca Orientale (5). Laove in oggi all' incontro s'incomincia per negare audacissimamente cotal Suprema potestà, e si va dirittamente a mira di mettersi in possesso della potestà di darsi a qualunque Potentato e Monarca forestiero. Strada compendiosa a la fè, e sicurissima per introdurre od erigere un nuovo Regno ed Impero in Italia, da che dagl' esempj particolari si può passare al generale; od almeno sconfinarne ogni Dominio Imperiale Germanico, di cui per cortesia mera si riconoscerà una legger' ombra sopra il carcame e l'ossatura di alcuni Feudi e Territorj de' quali si prendono formalmente e continuatamente le Investiture; perocchè i possessori di essi non furono abbastanza o potenti per potere, o malvaggi per voler tali Atti di ricognizione negligentare.

(2) *Sopra §. 143. seg.*

(3) *Sopra §. 159. seg.*

(4) *Sopra c. 5. §. 83. seg. f. 311. seg.*

(5) *Sopra c. 4. §. 120. f. 228. seg. It. c. 5. §. 19. f. 270. e §. 38. seg. f. 283. seg e §. 57. seg. fol. 296. seg. e §. 62. e 66. e 314. &c.*

233. Sarebbe ciò dunque rinnovare, in particolare per la Toscana, l'attentato che si praticò quasi universalmente dopo la morte di

Otto-

Ottone III. nella elezione usurpatoria di Ardovino (1), per escludere ogni Dominio della Corona Franco-Germana dall'Italia. Azioni da noi dimostrate tutte irregolarissime, e ripugnanti alla Legge del primo istituto; ma allegate dagli Oppositori per altrettanti fatti legittimi, ed esempj fondamentali dell'odierno tentativo. Il perchè, tra le ragioni sue essenziali ebbe cura di premettere il Whig, che vi fu già un secolo, nel quale i Principi d'Italia furono indipendenti. (2) *Independans de toute puissance etranger.* Che Ottone I. non riconquistò, nè acquistò l'Italia, nè ragioni sopra di essa perchè vi capitò come alleato, ed ausiliario nuovo, capo, e condottier di una certa Nazione, che non avea mai avuto per l'addietro Diritto di conquista o di Vittoria sopra la Corona Italica; ondeche tutto quello che l'uom s'immagina, che gli fosse conceduto fu arbitrario al Popolo Italico, e non partorì che una obbligazione personale. Sì che essendo morto Ottone III. Ardovino giustamente disputò l'Impero agli Alamanni, e che in questo tempo (3) Firenze si pose il Libertà.

(1) Sopra §. 171.

(2) Whig p. 2.

(3) Ivi.

234. Le quali false premesse, sì come agli avversari parvero utili e necessarie per armare o rendere apparenti le loro insussistenti pretensioni; così è stato utile, e necessario, e non superfluo lo atterrarle in più luoghi con la dimostrazione delle verità opposte. E in vero, senza atterrarle non si finirebbe mai con costoro; Imperocchè se gl'Italini tutti dopo la morte di Ottone III. aveano la facoltà di eleggersi un Re proprio, particolare e dalla Corona Franco-Germana Indipendente; se Firenze allora potè recarsi in Signoria di sè medesima, o in piena libertà; potranno in oggi non assurdamente pretendere di mettere in esecuzione lo stesso gius, del quale non si vede fatta niuna solenne rinunziazione od abdicazione nel tempo che Enrico il Santo prese possesso, del Regno, e si fece riconoscere, incoronare, o per parlar nello stile idioto di quel tempo, eleggere (4) in Re d'Italia.

(4) Sopra §. 174.

235. Quindi adunque pretendere vorranno, che gli Atti di ricognizione susseguentemente fattisi dagl' Italiani, Toscani, e Fiorentini a successori di Enrico il Santo vincitore di Ardovino, sieno stati arbitrarj, ed effetti di obblighi meramente personali; e non punto di una obbligazione perpetua nata dalla legge data dal Popolo vincitore e conquistatore al Popolo vinto, conquistato acclamante e riconoscente il nuovo Signore, e consolidata dal susseguito lungo giusto possesso.

236. Questo è il principio onde nascono, il fine ove mirano, e il bersaglio al quale si aggiustano tutt' i colpi scoccati dalla faretra delle Argomentazioni avverse. Perocchè se que' supposti reggono, addio giustizia e legittimità degli Atti da Carlo Quinto fatti per ricondurre nella Città di Firenze, e per istituire in quel Governo e Principato perpetuamente i Medici. Ei sarà stato un mero sofisma politico di Alessandro, e di Cosimo I. il riconoscere e venerare l'autorità dell'Impero in Carlo V. per conseguire il suo fine; e un Casista ingannato dalla presupposizione del fatto falso, in buona fede di leggieri scioglierà il caso della inosservanza del Contratto espresso e non espresso, nominato ed innominato avvenuto tra Cesare ed i Medici, con dire che tutta quella Azione era una collusione tra persone non aventi verun gius contra un Popolo liberissimo; e perciò nullo e vizioso il Contratto ne' suoi principj. Addio la validità degli Atti seguiti tra Massimiliano I. e la Fiorentina Repubblica nell' esigersi, e pagarsi da Lei i Censi e le Contribuzioni (5). Nulli saranno e nulla significanti per provare la Fiorentina dipendenza e soggezione gli Atti seguenti tra Firenze e gli Augusti Predecessori di Massimiliano I. Gli Atti negativi per parte de' Fiorentini saranno stati prodi spiritosi, lodabili, giusti, e validi (6); e gli Atti di ricognizione meri effetti di politica prudenza o di timore del pericolo ingiusto imminente; e gli Atti imperativi

(5) Sopra c. 16.

(6) Sopra c. 15. §. 79 ant. e seg. f. 254.

rativi degl' Imperadori ingiusti, violenti, ambiziosi, invalidissimi (non dico per fondare, che ciò non si pretende; ma ne pure) per provare la continuazione del digià antichissimamente e giustissimamente fondato Dominio Sovrano loro sopra di Firenze. Scenica, ed a diporto inventata azione sarà stata tutta quella che avvenne tra Ruperto il Palatino e i Fiorentini, allorchè presero da lui la solenne Investitura (1) di ogni cosa, trattone l'aere, per così dire, che dentro le lor mura rispirarono.

237. E seguitando con sì felice modo di analisi atta a disciorre la Compage della Dipendenza, arriveranno al giocondissimo e più che bizzarro metodo o sperimento di esporre la formula del Giuramento di fedeltà, e dell' omaggio che la Fiorentina Repubblica prestò a Carlo IV. l'Anno 1345. solennemente nel Duomo di Pisa (2), con asserire che l'obbligazione da tal' atto risultante si ristrignea alla sola persona di Carlo IV. e non punto si estendea a' suoi Successori. (3) *Haud aliter jusjurandum præstitum à Florentinis personale fuit non egrediens personam Caroli Imperatoris, nec transiens ad Successores*,

Sì come Carlo IV. non avesse agito allora *nomine Reipublicæ Franco-Germanicæ*, o a nome suo e del S. Romano Impero insiememente; e sì come avesse co' Fiorentini di allora creati Sindachi, o col Gonfaloniere e Priori allora dirigenti lo Stato, e non con la Repubblica considerata per perpetua contrattato; e sì come il Giuramento avesse avuto un motivo o un oggetto illecito, e conseguentemente non fosse stato obbligatorio per gli Eredi e Successori. Sì come il subjetto delle Obbligazioni fossero stati gli Uomini soli presenti; e non aderenti ed affisse a' Beni e al Territorio; o pure sì come non ci fosse differenza tra 'l patto che si fa per via del Giuramento con Iddio, con cui non si contrae circa cose che cascano nel Comercio Umano, e quel patto che si fa per la promessa eziandio semplice al Sovrano intorno a cosa che casca nel Comercio Umano, e passa, non per via di Giuramento rinnovato, ma (4) *ex primæva Dominii lege* agli Eredi o Successori; e sì come il vincolo dello spergiuro, e la violazione del Giuramento (il che è affatto assurdo) (5) fosse la stessa cosa col vincolo dell' Obbligazione e la violazione di essa: e sì come per non poter i Sudditi e Vassalli essere spergiuri personalmente, non potessero cadere nelle pene di Commisso e di lesa Maestà.

238. E coteste e somiglianti nobili Massime e conseguenze per lo più nascono dalle preaccennate sorgenti, che in tempo di Ardovino dopo la morte del Terzo Ottone eletto giustamente da Popoli liberi e non ribelli per Re d'Italia, ognuna Provincia potea prendere il suo partito, e mettersi in libertà da sè; e che così fecero i Fiorentini, e lo fecero giustamente valendosi del loro Diritto; perocchè non c'era niuna previa Obbligazione, niun vincolo che legasse loro al Publico Franco-Germano; che niuna autentica memoria, copia, o scrittura di cotal Contratto si rinviene; che gli Atti di ricognizione e gli applausi fattisi al Magno Ottone, sono stati arbitrarj, ed obbligatorj al sommo inverso la persona sua, e de' suoi figliuoli e nipoti in retta Discendenza.

239. Sogni meri e ritrovati, ne' quali si fonda parimente l'Argomento, che ricavano gli Avversarj dal prendersi o non prendersi, e rinnovarsi le Investiture dagli Augusti. Perocchè, tostoche si può a meno di prendere e far rinnovare le Investiture; tostoche si è prescritto a tale usanza (il che si può); ecco finito, in sentenza loro, ogni legame di Feudo, Vassallaggio e soggezione. E perchè? perchè (se andiamo al fondo della loro storta Dottrina) non c'è fondamento, nè vincolo di obbligazione perpetua con la Repubblica de' Franco-Germani; ma solamente la personale con quel Cesare che dà o rinnova le Investiture, e riceve l'omagio, e Giuramento di fedeltà.

240. Per

(1) *Sopra c. 14. §. 35. f. 144.*

(2) *Sopra c. 12 §. 47. seg. f. 100. seg.*

(3) *Tract. latin. de Libert. Florent. edit. Pis. p. 19.*

(4) *Grot. de J. B. & P. l. 3. c. 19. n. 5.*

(5) *Samuel Stryk. Exam. Jur. Feud. c. 17. quæst. 2.*

240. Per le quali cose l'equo ed intelligente leggitore compatirà a noi la lunghezza e le ripetizioni, che in parecchi luoghi delle Dissertazioni nostre abbiamo adoperate secondo le occasioni incidentali, per ischiarare e dimostrare que' veri, che a scoprire, ad allontanare, e dissipare cotanti Falsi si richiedeano. E non vi avrà sì iniquo Censore, che ci rechi a colpa, o prurito di cianciare, lo avere noi posto in chiaro che nella origine presa eziandio dagli esempj e casi degli antichissimi Longobardi accaduti con la Nazione Franca tanto sotto li Re della prima, quanto della seconda Razza, per ragioni giustissime e comuni a tutte le genti, ed abbracciate da ogni più piccola signoria e Comunità Italica, e dalla Fiorentina più che di ogni altra; qualora si tratta della conservazione de'Dominj da lei acquistati in qualsisia maniera; L'Italia e con lei la Toscana costituente il Gran-Ducato e Firenze su vinta e conquistata non a Re o persone, o famiglie particolari, e distime; ma fu acquistata a tutto 'l Pubblico Franco, nella guisa che gli furono acquistate tutte le altre regioni vinte da'Re Franchi; e fu resa Provincia accessoria al Regno e Popolo Franco per diritto di guera, e di vittoria; Che il Magno Ottone montato sul Trono medesimo di Carlo Magno e degli altri più antichi Re Franchi, in quella Sede del Regno ed Impero Franco su' lidi del Reno, ove era la Curia, il Capitolio, il Palazzo Originario e perpetuo di esso Popolo Universo Franco e della principal parte di esso, e del Sassone incorporato strettamente in quello, venne in Italia per riacquistarla; e riacquistata che l'ebbe, non ebbe d'uopo di far'altri patti fondamentali; ma puramente di farsi riconoscere per Sovrano.

241. Ch'essa Toscana e Firenze non mai fu sciolta dalla legge dell'anticamente fondata, e dal riacquistatore imposta soggezione in tutto; e che non ostante l'eccelse prerogative delle sue libertà dagl'Imperadori Germanici impetrate, ella sempre fu di ragione in certo modo tributaria ad essi Imperadori; e non mai fu incorporata nel corpo del Popolo e Regno vincitore, Conquistatore, Originario e Principale sì fattamente che avesse voto o sessione nelle sue Diete; o facoltà di disporre del suo proprio governo in modo, ch'importasse quel che si pretende oggidì; cioè la facoltà di regolare la Successione, di eleggersi un Principe con potestà e Dignità Gran-Ducale, e regale, eziandio indipendentissimo dall'Impero: La qual pretensione importa, che nella congiuntura il Popolo e Senato Fiorentino possa altresì recarsi in balia di un'altra Corona, Monarchia o Nazione, ed introdurne il Dominio in Italia per quella parte. Perciocchè non vi si richiede più potestà per l'una che per l'altra cosa, e il disputare della mera volontà e prudenza di un Popolo in usare di sì fatta potestà, non è del nostro soggetto.

242. Nè sarà sì crudo e duro Giudice, che mi voglia aspergere la nota odiosa perciò, di essere nemico della libertà del celebre ed inclito Popolo Fiorentino: Perocchè (lascio che ciò non toglie nè all'universale, nè al particolare quel pregio, e quella dignità che il valore, e la virtù in tutti li generi, arti, scienze e professioni partorisce, e di cui abonda questa illustre Nazione al pari di ogni altra sia indipendente sia dipendente dal Sacro Impero) primamente, è del gius naturale e dell'ordine e metodo delle Dispute sincere, l'apportare e raccorre tutte quelle verità, che servono non pure a difendere la causa giusta, ed a combattere la falsa ed avversa: ma eziandio tutte quelle notizie che giovano ad illuminare la materia, e versano luce nell'intelligenza di essa (1). Secondo, perocchè in questo Soggetto nel quale si tratta della ragione ed obbligazione di un Popolo, o di una Provincia, che fa una considerabile parte dell'Impero antico Franco, e del moderno Franco-Germano, nulla si fa di solido senza che si ricorra a quelle origini antiche ed antichissime, con le quali le cose medie, ed

(1) Sopra c. 1. §. 58. f. 20.

ed ultime hanno segreta ed aperta collegazione, e nelle quali solamente si rinviene la legge del primo istituto, non mai da atto valido stata abolita. Il perchè disse Enrico Coccejo fondatissimamente: (1) *Quod in cæteris juris disciplinis ratio præstat, id in jure publico Germanico* (lo stesso dico io de jure publico Italiæ) *Historia*. E sentendosi toccato di alcuna stemperata censura di ciò, che avea troppo curiosamente penetrato ne' ritiri dell' Antichità, ragionevolmente appellò (2) *judicia satis cruda & immatura*, le sentenze di coloro, che biasimano per inutili consimili ricerche e notizie, sì come si trattasse delle geste degl' Osci, de' Rutili, ed Aborigini, e credendo *horum veterum populorum res non magis ad jus publicum Germaniæ, quàm res priscorum Aboriginum, Rutilorum, Latinorum ad Imperii Romani originem pertinere ...... quasi Rutuli & Aborigenes adhuc forent, nedum insignem rei Romanæ partem facerent, ut hodie hi populi &c.* Quel che disse il grand' uomo de' Popoli di Germania in quel luogo, perchè non si applicherà egli al Popolo di Firenze? Perocchè egli moralmente è riputato, rispetto agli effetti essenziali, lo stesso, il quale fu conquistato da'Re del Popolo Franco, la cui Parte maggiore ed Originaria, e Principale in oggi possiede e ritiene le Ragioni di questa conquista. Terzo, perchè dallo sviscerare tutte le più recondite e men comunali notizie, dall' esaminare le verità storiche più vere, ho fatto risultare, che i Fiorentini e chi li governò non mai godettero più grande libertà, prerogativa, potestà e dignità, che sotto 'l dominio dell' Impero Franco-Germano, ancorchè sotto di quello non mai avessero la facoltà di crearsi un Re o Sovrano a suo talento. E per vero dire, sempre sarà nobile e bella figura di Principe libero nel Mondo quello, il quale scelto ed investito dall' Augustissimo Imperadore del Gran-Ducato sarà; e nobile e vaga la sarebbe eziandio il Popolo e Senato e la Repubblica di Firenze, quando da Cesare fosse stata recata all' antica forma d' immediata subordinazione al Sacro Impero senza sì esorbitante potere, quale in oggi *præter jus & fas* se gli vuole attribuire da chi forse non l'ama a bastanza. Ondeche dovrebbe restar purgato da ogni invidiosa imputazione, e giustificato lo studio nostro impiegato nel provare, che il Popolo e Senato Fiorentino in niun tempo per cosa al mondo ebbe la potestà di farsi un Sovrano Principe, tirato dal seno suo, o da Regioni o famiglie esterne, e non soggette al Sacro Impero Romano-Germanico; e di darsi in balìa di altra Corona, Nazione, o Monarchia, quando ciò fare gli piacesse. E tanto della potestà falsamente pretesa ed usurpata dal Senato o dalla Repubblica di Firenze.

243. Vegniamo ora alla potestà, che potea o competere al Serenissimo Gran-Duca Cosimo III. o che competere puote a qualunque altro ultimo chiamato Maschio della Real Casa Regnante, di disporre del Gran-Ducato in avvenire per atto di ultima volontà, od altramenti. In opportuni luoghi abbiamo dimostrato,

I. Che innanzi alla Istituzione della Casa Medici nel Primato di Firenze avvenuta nel 1531. per potestà ed autorità Cesarea, essa Casa non avea alcun Diritto Sovrano sopra Firenze (3); e che tutta quella potestà, che di prima avea goduta, non estendeasi di là de' Confini di un Maestrato civile e municipale in grado di Vicario Imperiale temporaneo, e costituito ad arbitrio del Popolo (4), e non punto perpetuo od ereditario; poichè la Repubblica non potea a lui conferire più di quel che di ragione le competea (5); attesochè niuno da più di quel ch' egli si abbia.

244. II. Che il beneficio e la prerogativa della Perpetuità di quel Maestrato o Vicariato Imperiale fu conferita a' Medici non dal Pubblico Fiorentino dopo la Resa della Città (6); ma pel Diploma Cesareo del 1531. con la legge di successione limitata a' soli Maschi (7); la quale limitazione importa la Reversione al Sovrano concedente; e contiene la feuda-

(1) *In monitis ad Jur. Prud. Publ. n. 5.*

(2) *Id. cap. 2. n. 26.*

(3) Sopra c. 21. §. 74. f. 458.

(4) Sopra. Ivi. §. 75. seg. f. 459.

(5) Sopra. Ivi, e cap. 22. §. 5. f. 493.

(6) Sopra §. 226. in fin.

(7) Sopra c. 21. §. 122. e §. 169 f. 487.

lità (1) della cosa conceduta. Onde per sola Autorità Imperiale, e non altramenti, se ne de in appresso derogare, o far la estensione a prò delle Femmine. Perocchè solamente a chi fa la legge si appartine lo estenderla, o derogarle.

245. III. Che l'accrescimento che ebbe la Dignità e Potestà nella prima Istituzione da Alessandro ottenuta, fu legittimato per l'autorità, Sentenza Sovrana, o *Novazione* fatta dall'Imperadore in Napoli l'anno 1535. (2) col patto di Reversione, e che sotto fede giurata si tenesse la Fortezza di Firenze a nome dell'Imperadore, e che fosse consegnata a lui in caso che la linea retta di Alessandro terminasse senza maschi.

246. IV. Che Cosimo I. per sè e pe' suoi discendenti maschi non solamente di nuovo fu istituito in esecuzione del primo Istituto (3) come semplice Vicario o capo di Repubblica (4); ma per mera autorità e legge di Cesare, a cui promise fede e Leanza (5), ottenne la Confermazione e nuova concessione di ogni Potestà e Dignità, & eziandio quella di Duca (6); e che con implicito consenso Imperiale conseguì a poco a poco la potestà Propria, Ducale e Regale (7); il che per necessità importa l'intrinseco legame feudale (8).

247. V. Che fino lì, e molto tempo dipoi, per lo corso di circa XL. anni, i Cesari ricevettero, e i Principi Medicei lor prestarono per Firenze e lo Stato antico Servigj da veri Vassalli, e Feudatarj dell'Impero (9); i quali vagliono, ed hanno la efficacia di supplire al diserto o silenzio, ed ommessione di ogni più chiara espressione, formalità e solennità solite a praticarsi nella erezione de' Feudi Proprj (10).

248. VI. Che Cosimo I. ottenne dall'Imperadore le Fortezze di Firenze e di Livorno, non già in dono libero, ma per investitura; e senza ogni dubbio col medesimo vincolo e patto di Reversione, che avea contratto Alessandro nel 1535. in Napoli (11): Cioè, che si tenessero a nome dell'Imperadore, e che estinta la linea maschile regnante in potestà di lui e de' Successori suoi ritornassero (12). Imperciocchè, chiunque lo neghi, dovrà non presumere, ma concludentemente provare, che Carlo V. colla investitura sua di quelle *Fortezze* fatta a Cosimo I. abbia derogato alla condizione del primiero patto fattosi con Alessandro; non dico rispetto alla particolarità: che il Comandante pro tempore di esse prestasse il giuramento di fedeltà a Cesare; ma rispetto al vincolo della fede di Cosimo I. stesso, e alla Reversione di esse nelle mani dell'Imperadore.

249. A norma della Ragion Comune e delle Genti gli Atti e Trattati presenti o posteriori sempre sono creduti di riflettere e di essere conformi a' precedenti (13) se ve ne fu intorno alla medesima cosa, e tra le medesime persone; vo dire tra quelle altresì, che civilmente sono le medesime; sì come sono le succedenti nel luogo, e nel gius di coloro, che di prima stipularono. Nell' intendere le Leggi Romane Civili si osserva la stessa regola; onde Teodosio e Valentiniano ritennero (14): *Quicquid autem [illegible] specialiter non videtur expressum, id veterum legum constitutionumque regulis omnes relictum intelligant*: sulle quali parole notano i DD., che (15) *correctio & mutatio legum non præsumitur*; e concludono, che l' Imperadore non è mai supposto di aver derogato alla Costituzione de' Predecessori. (16) Molto meno si presumerà dunque, che deroghi alla propia e da sè fatta; e che lo deroghi senza cagione, bisogno, utilità, gloria e necessità; e dirittamente contro al fine primario, ch' ebbe in fare la prima. Nelle materie poi del Diritto Pubblico dell' Impero, e del Gius Feudale, e nelle Investiture, e Costituzioni equivalenti a queste, nominatissimamente c'è tale osservanza, come già avvertimmo (17); cosichè tutte le posteriori non sieno credute che mere rinnovazioni della primiera senza aggiunta o diminuzione, se non se espressamente, e in termini chiari venga indicata ed espressa la mutazione (18).

(1) *Sopra cap.* 24. §. 114. *f.* 738.
(2) *Sopra c.* 22. §. 52. *f.* 511. *seg.* e §. 100. *f.* 527.
(3) *Sopra c.* 23. §. 82. e §. 115. *f.* 572. e 584.
(4) *Ivi* §. 121. *seg. f.* 586. *seg.*
(5) *Ivi* §. 80. *f.* 571.
(6) *Ivi* §. 121. *seg. f.* 586. *seg.*
(7) *Sopra c.* 23. § 155 *seg. f* 600.
(8) *Sopra c.* 22. §. 142. *f.* 540.
(9) *Sop. c.* 23. § 165. *seg. f.* 602. *seg. fin alla fine del capit. It. c.* 24. §. 15. e *seg. f.* 679. *seg.* e §. 114. *f.* 731.
(10) *Sopra c.* 23. §. 165. *f.* 602 *It. c.* 24. § 18. *seg. fol.* 608. *seg.*
(11) *Sopra c.* 23. §. 245. *f.* 631. *seg.*
(12) *Sop. ivi.*
(13) *Sopra c.* 20. § 20. *fol.* 406.
(14) *L. præcipim.* 32. *C. de Appellat. & Consult.* §. 6.
(15) *Vulg. in eand. leg.*
(16) *Ibid.*
(17) *Sopra cap.* 17. § 12. *seg. fol.* 319.
(18) *Parif. cons.* 2. *nu.* 83. *vers. & licet, secunda investitura; & post. Bald. Castrens. cons.* 176. *ascendit, vol. fin. lib.* 1. *& cons.* 242. *col. fin. lib.* 2.

250. Il

250. Il primo patto del 1555. con Alessandro (secondo le sommarissime parole del Segni, alle quali in mancanza dello Strumento o della Scritta stessa ne bisogna attenerci) fu che *se egli morisse senza Figliuoli Legittimi* le Fortezze, o la Fortezza di Firenze tornerebbe in balia di Carlo V. e che Alessandro la terrebbe a nome di lui (1). E a questa condizione Cesare lasciò avere tutto l'effetto alla Sentenza, con cui confermava lui nello Stato, e nella potestà acquistata in Firenze, dalla quale voleano i Fuorusciti parte della Città litigante con lui, disturbato vederlo. Io dissi *Fortezze* nel numero de' più, ancorchè il Segni non nomini nel suo succintissimo racconto, che la Fortezza di Firenze: perocchè avendo i Fuorusciti offerto a Cesare in perpetuo le Fortezze tanto di Livorno quanto di Firenze (2); assai inverisimile e disproporzionata cosa sarebbe, che Carlo V. avesse stipulato con Alessandro, ch' era in sì bassa e pericolosa fortuna, a patto esorbitantemente diseguale. E potendo noi giudicare del fatto per via della susseguita osservanza, non nè rimane dubbio, attesochè il Conte Sifontes in producendo la Scritta o le Reversali si fece in medesimo tempo consegnare la Fortezza di Livorno (3).

251. Per quel che si spetta alla intelligenza di quel vocabolo FIGLIUOLI (posto che in ta' proprj termini fosse stato adoperato nello Strumento stesso, il che nol so); non crederei, che sì vorranno cavillosamente per quello intendere i soli Figliuoli immediati, e di primo grado, ma anche i Nipoti, e Pronepoti e Descendenti Maschi tutti. (4) *Liberorum appellatione passim Nepotes, ac deinceps descendentes comprehenduntur, nisi in casibus a lege exceptis*. E non pure il nome *Liberi* è collettivo; ma anche quello di *Filii*, il quale più si adopra nelle Scritture Feudali. Onde Callistrato dopo Papirio Frontone dice: (5) *Prædio cum villico & contubernali ejus & Filiis legato, Nepotes quoque ex Filiis contineri, nisi voluntas testatoris aliter habeat*: nella stessa guisa, che pel nome di Erede s'intendono i successori tutti, secondo Ulpiano, (6) *etsi verbis non sint expressi*. E se pure alcuna dubbietà c'è circa la intelligenza di questo vocabolo; il sì debbe interpretare a norma della presuntiva intenzione di chi concede o da. (7) *Dic intelligi ex præsumpta testantis & legantis voluntate*.

Ma si è egli vero, che Carlo V. il quale potette avere in perpetuo nelle sue mani le Fortezze di Livorno e di Firenze dagli Ottimati Fuorusciti a nome della Città e Repubblica (8); la quale non s'intende di mai morire; ch' egli avrebbe fatto un negozio disproporzionatamente dannoso, ove contentato si fosse di beneficiare Alessandro posto su quell' orlo di scadere dal possesso dello Stato, sotto di una condizione la quale avesse potuta a suo enorme Cesareo pregiudizio perire per sempre e svanire in tanto breve tempo, in quanto ella maturò senza suo danno (fuorchè, quella della perdita di un fedelissimo Genero e Vassallo). Perocchè così era facile e naturale, che di là un anno Alessandro morendo lasciasse dopo di sè un Figliuolo legittimo a tal suo *ipotetico* pregiudizio; come si vide facile, ch' egli in non lasciandone perdesse la vita senza danno di Cesare rispetto alla conservazione dello Stato. Ondechè riesce incredibile affatto, che la condizione si limitasse al primiero grado di Figliuoli. E se ogni condizione e disposizione in dubbio piuttosto ha da estimarsi di aver di mira la perpetuità, che tempo limitato (9); molto più questa dovrà stimarsi perpetua, misurata che venga con la qualità della cagion finale per cui fu apposta; la quale essendo perpetua, dovete similmente essere perpetua la intenzione del patto.

Ma e chi può dubitare, che la Scritta non significasse il patto di Reversione talmente, che in caso di morte dell' ultimo Discendente fosse figliuolo, nipote o pronipote, o in più rimoto grado? Non è egli vero, che se Alessandro morendo più tardi, di quel che accadde, avesse lasciato

(1) *Sopra c.* 22. §. 100. *f.* 527.

(2) *Sopra c.* 22. §. 62. *f.* 515.

(3) *Sopra c.* 23. §. 114. *f.* 582. *seg.*

(4) *Glos. in l. liberorum* 220. *D. de verbor. significat.*

(5) *Leg. ead.* §. 1. *sed & Papirius.*

(6) *L. Hæred. Tit. eod. de verb. signif.*

(7) *Dionys. Gottofr. & DD. in not.* 1. *ad l. Filii D. de verb signif.*

(8) *Sopra c.* 22. §. 62. *seg. f.* 515.

(9) *L. sufficit* 56. *D. de condict. indeb. Glos. in cap. fin. in verbo perpetuus de rescript. lib.* 6. *l. si quis hæredem* 7. *C. de instit. & substit. l.* 1. *D. de excus. tutor.*

sciato al mondo non un figliuolo, ma un nipote sopravvivuto al suo padre premorto all' *Avo*; questo nipote sarebbe succeduto nel luogo dell' Avo a godere il possesso dello Stato, ed a tenere le Fortezze a nome di Cesare? Mi si dirà, che sì. E lo stesso si affermerebbe del pronipote, e finche la misura naturale delle generazioni lo permette. Ed accuserebbesi per Cavillatore chi sostenesse l'opposito, si spiegherebbe il Chirografo od Atto Reversale concernente le Fortezze o la Fortezza, per le lettere della prima Istituzione del 1531. per la quale sono chiamati i Discendenti Maschj tutti; (e non le Femmine. E per conseguente, non si vorrà nè meno estendere la parola *Figliuoli* contenuta nelle Reversali alle Femmine; poichè mostruosa cosa sarebbe stata, se le Femmine avesser potuto succedere nel possesso delle Fortezze, e non dello Stato intero, di cui esse sono la guardia e la difesa). Ma se il nome di Figliuoli si estende ne' nipoti e pronepoti, e così di mano in mano negli altri Discendenti nel riguardo favorevole a' Beneficati; perchè non si estenderebbe ne' medesimi gradi altresì nel riguardo favorevole al Beneficatore; e al fine con cui beneficò; cioè a quello di conservare lo Stato all' Impero?

252. In vero, se i Serenissimi Gran-Duchi del nostro secolo fossero Discendenti dal corpo di Alessandro, il caso della condizione accadendo, essa condizione, per Diritto dimostrato, dovrebbe certamente avere il suo effetto. Ma s'ella dovrebbe aver l'effetto suo nell' ultimo de' Discendenti di Alessandro; come mai, e perchè non dovrebbe averlo parimente nell' ultimo de' Serenissimi Discendenti di Cosimo I. da che per le ragioni pur' ora addotte (1), legalmente non è possibile, ch' egli ricevesse l'Investitura o il possesso delle Fortezze senza la implicita, od espressa legge e condizione di Reversione contenuta in quella prima di Alessandro Genero di Carlo V., e anche perciò non da riputarsi da meno di Cosimo I.

Cosimo subentrò in un modo, cioè per via della Investitura nuova in luogo di Alessandro. E l'ultimo de' Discendenti di Cosimo I. in luogo di lui, in un' altro modo; cioè, per la chiamata, od Investitura fattasi già di lui in quelle Lettere. Perocchè, tanto è succeduto nel luogo di Cosimo I. l'ultimo o il più rimoto, quanto il primo o il più vicino de' suoi Discendenti, soltanto in virtù di essa Investitura. E sì come per questa ogni Discendente di Cosimo I. è succeduto nel luogo di lui; così ogni Imperadore è succeduto e succede nel gius, che avea Carlo V. il quale come Imperadore lo concedette. Parlo distinguendo tra succedere nel luogo, e succedere nel gius di uno; perocchè, quantunque nel favellare corrente, o, dirò così, *esoterico*, comunemente diciamo, che i Principi Medicei sono succeduti di mano in mano l'uno nel gius dell' altro: però ove la materia ne astrigne allo spiegare la cosa con termine esatto della disciplina, od *acroamatico*; quelle Successioni nel gius dell' altro, si nomano così più tosto avvenute *naturalmente*, che *civilmente*: perchè nella prima maniera succedesi ne' Feudi; e per la seconda nelle Eredità; ma sì succede però non tanto nel gius dell' ultimo precedente possessore, quanto che in quello del primo investito od istituito: e per parlare accuratamente, succedesi non nel gius, ma nel luogo dell' uno e dell' altro, in forma *analoga* a quella, con cui si succede nel godimento di un fondo lasciato per Fidecommesso a una Famiglia; del quale ciascuno secondo l'ordine resta per la sua vita durante investito (2).

253. Importa nulla perciò, che da Cosimo I. in quà il caso della condizione non sia avvenuto, nè maturato: essa per quell' indugio non si è estinta. Perciocchè essendo di natura *casuale* e non *potestativa*; il caso si ritrotraerà al tempo del contratto (3): trattandosi di una condizione, la quale potea maturare e reiterare e davanti, e dopo la morte della persona, la

(1) *Sopra §. 248. seg.*

(2) *Tit. 26. §. de Feud. defunct. content. sit inter Dom. & agnat. Vassal. § Titius, lib. 2. & tit. 3. per quos fiat invest. §. sed etiam res & tit. 39. de alien. Feud. patern. eod. tit.*

(3) *Vulg. ad leg. qui Balneum. D. qui potiores in pignor. Et Oldrad. cons. 139. incip. ad habendum.*

la quale l'appose; giusta la mente della legge *Si jam facta sint. D. de condit. & demonstr.* sulla quale dicono i DD. (1) *Cujusmodi conditio rerum evenire potest, hujus conditionis & reiteratio . . . . Quod si talis conditio sit, quæ iterari non possit, qui sciens eam adjicit, velle non præsumitur ut ejus eventus expectetur. Nec enim in dubio voluntas testatoris ad ea quæ sunt impossibilia extendi debet.* Ma quanto fosse e sia poco impossibile l'evento eziandio reiterato della condizione, se uno morirà senza successione Maschile; lo dice la legge della mortal natura humana, la quale non permette, che alcuna famiglia o discendenza si presupponga eterna. Nè c'è dubbio, che sì come nella persona di Alessandro s'era la condizione adempiuta; così anche in quella di Cosimo adempier non si potesse. Non osta addunque, che da Cosmo I. in qua sieno trascorsi secoli, purche il caso della condizione accaschi in un tempo, nel quale Sovrasta la persona (cioè, l'Augustissimo Carlo VI. succeduto nel gius di Carlo V. e il S. R. Impero) per comodo ed utilità della quale può accascare; e con danno e pregiudizio di cui avvenire non debbe; giusta la sentenza in un caso *analogo* da Papiniano pronunziata (2): *Fideicommissum petatur ab his, cum quibus testator non est locutus*: e de' DD. sopra le medesime (3): *Non inspicitur cum quo testator loquitur, sed in quem testatoris intentio dirigitur.*

254. A questo si aggiunga, che nell' interpretare le Investiture o Lettere d'Istituzioni ne' Governi, Stati, e Feudi si attende l'osservanza e consuetudine susseguita (4). E che non importa, che l'osservanza sia stata praticata solamente dopo la morte di Alessandro coll' unico Cosimo I. perchè in questa materie anche da uno atto solo s'inferisce consuetudine (5).

255. Sopra di questo articolo della particolar Reversione delle Fortezze all' Imperadore; prescindendo per un poco della devoluzione universale di tutto lo Stato, la quale da se solo porta seco anche questa (benche per maggior sicurezza in ogni evento di quel che si potea apprendere da altri che dalla Casa Medici, secondo che tal volta si suole (6), venisse stipulata da parte) io ho dovuto stendermi tanto; perocchè non ho copia, come dissi, degli Atti seguiti in Napoli l'anno 1535. con Alessandro, e l'anno 1542. a' 11. Giugno (7) con Cosimo I. in Pavia. I quali senza fallo mi esenterebbero dell'incomodo della prolissità, e direbbero da sè in chiare note, quel che vengo di provare. Ma non nuoce, che io non possa produrli. Abbiamo dall'unanime testimonianza de' Florentini Scrittori, che si facessero. Si che cotesto è un fatto ammesso per indubitato da ambe le Parti. Ch' essi o contenessero verbalmente, od importassero virtualmente la Reversione anche nel caso e tempo presente cotesto è un altro Fatto. Il quale per presunzione legalissima al pari dell' altro è chiaro; e lo è tanto, che non si può ragionevolmente porr' in dubbio, molto meno negare, o confutare, se non che colla dimostrazione convincente del Fatto contrario; e questa si appartiene a' Neganti di farla; i quali ci faranno favore di confondere, per la produzione sincera di essi Atti, i miei ragionamenti; e me paratissimo di cantar la palinodia in quel caso. Ma fino lì non abbiamo bisogno di maggiormente rendere evidente e palpabile quel secondo Fatto. Conciossia, che quel che il senno e la ragion comune, le leggi della disciplina giurisprudenziale universa a particolare stabiliscono, e inconcussamente fondano, non richieda altra prova. E tanto peggior garbo avrebbe chi contraddicesse, quanto che la verità del gius e più sicura e più certa, che la verità de' Fatti al dire di Nerazio. (8) *Cum jus infinitum & possit esse & debeat; Facti interpretatio plerumque etiam prudentissimos fallat.* Si veramente, che mi riconfermo a concludere, che prescindendo del regolamento preso ne' Trattati pubblici di Londra, e di Vienna, toccante lo Stato di Firenze; a Cesare e al Sacro Impero eziandio per questi patti

di

(1) *Dionys. Gottofr. not. & in l. 11. si jam facta sunt. D. de condit. & demonstr.*

(2) *L. peto Luci. 69. D. de Legat.*

(3) *Dionys. Gottofr. in not. a. ad eand. Leg.*

(4) *Brunnus conf. 135. l. 2. post Bald. in tit. 51. de cap. qui cur. vend. §. similiter si quis.*

(5) *Id. Brunn. conf. 133. l. 2. vol. 2. ex traditis per Panormit. in c. fin. col. 10. extr. de consuet. Paul. Castr. in cons. 163. incip. in caus. col. 3.*

(6) *Sopra c. 22. §. 106. fol. 528.*

(7) *Sopra c. 23. §. 138. seg. fol. 627. seg.*

(8) *Leg. in omni part. 2. D. de jur. & Fact. ignorant.*

di Reversione particolare, le Fortezze sopraddette della Toscana, come Feudo dell' Impero dovrebbero ritornare.

256. Oltre a ciò abbiamo fatto vedere, che nè per l'aggrandimento di Cosimo I. creato dal S. Pontefice irregolarmente ed inefficacemente Gran-Duca (1). Nè per la legittima erezione dello Stato Fiorentino e Toscano in Gran-Ducato regolarmente e legalmente fatto da Massimiliano II. a favore del Gran-Duca Francesco I. e suoi Discendenti Maschi (2); nè per l'ommessione delle non necessarie posteriori rinnovazioni d'Investiture (3); nè per la lunga e felice pace e quiete godutasi; (4) nè per alcuni atti negativi delle debite Contribuzioni (5) e simili, siasi tolto via e scassato il primo titolo di possedere; nè che sia accaduto o sopravvenuto atto veruno legittimo idoneo a farne nascere un nuovo d'Indipendenza; e che per conseguente tutt'i Principi Medicei e Serenissimi Gran-Duchi avendo incominciato, e continuato a possedere il Governo e Principato dello Stato Fiorentino subentrando l'uno nel luogo dell' altro, o in qualità di Vicarj Imperiali, o di perpetui dall' Imperadore a quel Reggimento Diputati Maestrati, o da Duchi Vassalli e Feudetarj, o coll' un' e l'altro titolo in confuso, sì come si può; l'ultimo di loro giustissimamente e necessariamente è riputato di possedere collo stesso titolo, o cogli stessi titoli, con cui possedette il primo e il penultimo, il più rimoto e più vicino suo predecessore: perocchè nè il Vicariato, nè il perpetuamente Deputato, nè il Feudetario e Vassallo mero, proprio, ed impropriato non possono prescrivere la proprietà e Sovranità assoluta contra lo Investiente, Deputante e Concedente Signore Supremo o diretto (6): *Qui ut Vassallus possidet proprietatem præscribere nequit*. E niuno può da sè, e col beneficio del solo tempo, senza consenso del suo Autore, mutarsi il titolo con cui incominciò e continuò a possedere.

257. Attesoche tutti que' generi di Possessori, a favellar esattamente, non posseggono per sè, ned in nome proprio; ma per lo Signore Supremo ed a nome di lui; cioè, dell' Imperadore e del Sacro Impero; e nella guisa a un di presso, che posseggono i Conduttieri, Depositarj, ed Enfiteuti. Ora vuole la legge dell' Imperador Justino, che (7) *nulla danda licentia ei, qui jure emphyteutico rem aliquam per quadraginta, vel QUANTOSCUNQUE ALIOS ANNOS detinuerit, dicenti ex transacto tempore Dominium sibi in iisdem rebus quæsitum esse: Cùm in eodem Statu semper manere datas jure emphyteutico res oportet*. E quel, che si possiede a nome altrui, dice Paulo Giureconsulto, non si prescrive, o non cade sotto *l'usucapione* (8). E gl'Imperadori Valentiniano e Valente riscrissero, che (9) *Lex Constantiniana jubet ab his possessoribus initium non requiri, qui sibi potius, quàm alteri possederunt ..... Nemo igitur qui ad possessionem Conductor accedit diu alienas res tenendas jus sibi proprietatis usurpet*. Sopra della qual legge notano i DD., che (10) *possidens alii, sibi non præscribit*; ancorachè ta' possessori naturalmente tengano e posseggano la cosa (11); *quamvis naturaliter possideant*.

Ma se l'Imperadore e il Sacro Impero supremo Signore, medianti i suoi Vicarj, Vassalli, e Feudatarj è inteso di possederne egli stesso i Vicariati, Feudi, Città, Territorj, Fortezze e Stati; ne segue che per la continuata possessione della Serenissima Real Casa de' Medici, i Diritti dell' Imperadore e del Sacro Impero non doveano essere interrotti, nè tolti via, ma debbono essere stati conservati. Perciocchè è cosa manifesta, ch' eglino entrarono in possesso di tutto lo Stato e delle Fortezze a nome dell' Impero; e che senza cotesto titolo non mai *de jure* e con ottima fede possedere avrebbero potuto. Ora chiunque possiede e ritiene Beni de' quali non potette conseguire il primo possesso, se non che sotto certe leggi, o parti di Reversione od altro; colui è riputato di riconoscere, di approvare per ciascun

(1) *Sopra c. 24. §. 19. seg. f. 690. seg.*

(2) *Sopra c. 24. §. 114.*

(3) *Sopra §. 5. seg. f. 737.*

(4) *Sopra ivi.*

(5) *Sopra §. 14. seg.*

(6) *Sam. StryK. Exam. J. Feud. cap. XI. quæst. 23. Vultej. de Feud. c. 9. n. 20. inf.*

(7) *L. cùm notissimi §. ult. C. de præscript. 30. vel 40. annor.*

(8) *l. pignori. 13. D. de usurpat. & usucap.*

(9) *l. malè agitur. 2. C. de præscript. XXX. vel XL annor.*

(10) *Vulg. in l. eand.*

(11) *l. communi. 7. §. 11. D. Commun. dividundo.*

ciascun momento le medesime leggi o patti, fin' attantoche l'uno e l'altro contraente non consentano all'abrogazione di essi. E fin che dura il Fatto incominciato, dura altresì per tutti e singuli gl' istanti la legge con cui incominciò (1).

258. Per quanto poi particolarmente pertiene alla facoltà di disporre circa la Successione, la quale in alcuni altri Feudi Ereditarj, e Stati Allodiali del Sacro Impero può trovar luogo; qui non c'è; nè mai ci fu. Anzi in questo rispetto gl' Imperadori appunto sono nel così fatto Possesso. Del che fanno testimonianza gli ultimi Atti; dopo de' quali non più si è fatta disposizione circa il succedere in questo Stato: (trattone l'informe tentativo soprammentovato dell' anno 1713. il quale non mai da sè, e senza che venga legittimato dalla Autorità Cesarea Sovrana potrebbe avere legal' effetto). Ora quegli ultimi Atti convien tenersi davanti gli occhi. Poichè ciascheduno de' successivi possessori sono subentrati nel possesso e in luogo del precedente possessore, per virtù della primiera *Immissione nel possesso*, e delle Istituzioni, Concessioni, Investiture, o come chiamare si vogliano. Sì veramente, che i Duchi e Gran-Duchi Serenissimi tutti hanno posseduto, e sono succeduti per due secoli non contra; ma a prò, ed a nome del Sacro Impero; e quanto più lungo è, o sarà lo spazio del tempo e de' secoli. e quanto più durerà e sussistera quella legge d'Istituzione e l'effetto continuato di essa; tanto più sempre aspetterassi e consoliderassi all' Imperadore ed al Sacro Impero la potestà di provvedere lo Stato da loro in così fatto mediato modo posseduto, di nuovi possessori nelle contingenze: o pure di recare lo Stato ad altra Forma convenevole al bene Pubblico. Perocchè serve di validissimo Titolo questa Antichità sola, più di quella di cui disse Pomponio, che (2) *Jure constituti loco habetur*: e Scevola (3) *Auctoritatem vetustas dare, tametsi jus non probaretur*. Perocchè cotesta lunghezza e durata è accompagnata dal manifesto Diritto.

Cotesta Ragione passa per buona tra' Giureconsulti, ma a niuno più, che agli Oppositori dovrebbe far' impressione. Poichè eglino da alcuna imperfettissima azione di breve durata, la quale non ha che un falso sembiante dell' essere un' effetto di Sovranità, ma non era, nè potea essere se non che usurpatorio; verbo grazia, dall' avere i Fiorentini nel Secolo XIII. e XIV. eletto in Potestà per alcuni anni Carlo di Angiò Re di Napoli, e poscia alcuni altri di quel sangue; essi concludono (3), che in oggi tre o quattro centinaja di anni dopo, il Senato Fiorentino può dispor della Successione nel Principato a suo piacere. Imperciocchè se tanto inferiscono dalla consuetudine, ch'ebbero di eleggersi contra la Ragione dell' Impero un sì fatto Podestà, il quale per sua idea e natura dovea essere in Firenze, sì come in tutte le altre Città Imperiali un Maestrato temporaneo, civile, e subordinato all' Impero, e da una consuetudine, ch' è stata desultoria, abortiva, interrotta, anzi abolita per l'autorità del legittimo Sovrano: da che la Podestaria di Carlo d' Angiò fu disfatta innanzi al termine concertato tra di lui e i Fiorentini (4); e l'impedire, che l'Imperadore Rodolfo I. non se ne venisse coll' esercito in Toscana per iscacciargliene, e per castigare i Fiorentini ed altri suoi aderenti, fu un' effetto di una sollecitudine e mediazione di Cinque SS. Pontefici consecutivi, e del Sacro Collegio (5); e da che gli altri governi de' Principi Angioviri in Firenze avvennero in tempo, in cui gl'Imperadori facevano o in persona pe' loro Vicarj aperta guerra a' Fiorentini ribelli (6). Con che tal consuetudine non mai ebbe nè tacita, ned espressa approvazione; ma tutto l'opposito all' incontro. Molto più dovranno con esso noi a favore degli Augusti inferire una consuetudine salda e valida da una, anzi da più azioni legittimamente fattesi dal vero Sovrano, e per lo corso di due Secoli durevolmente senza menomo disturbo o segno di renitenza stata continuata;

(1) *L. si pro patre* 10. §. *versum*. *D. de in rem. vers.*

(2) *L. hoc jure*. 3. §. 4. *D. de aqua quotid. & æstiv.*

(3) *Sopra* §. 229.

(4) *Sopra c.* 9. §. 18. *fino* 22 *f.* 500. *seg.*

(5) *Sopra c.* 9 § 14. *f.* 496. *seg.*

(6) *Sopra c.* 11.

e

e concedere, che in vigor di sì lunga durata di tempo computato cogli atti legittimi, pe' quali questo Stato diventò Principato, e Ducato, debbe sempre più operare, che sia sottoposto alla legge comune de' Feudi Regali, cioè di aperirsi al Sovrano per la scadenza. Perocchè enorme enormissima differenza c'è tra l'argomento del Whig, quale importa, che tre o quattro secoli già sono, i Fiorentini si elessero un Signore a tempo con nome di Podestà amovibile, il quale è tutto diverso da un Signore vero Sovrano; e perciò in oggi si possono eleggere un Principe vero perpetuo: e tra l'argomento nostro: il quale importa, che dueento anni fa, l'Imperadore diè un Vicario, e Duca perpetuo a' Fiorentini; e perciò il dovrà anche dare in oggi vegnendone l'apertura. Essi che direbbero di più, se gli odierni Serenissimi Gran-Duchi fossero discendenti in dirittissima linea da Carlo di Angiò Re di Napoli? Se Alessandro e Cosimo I. fossero stati chiamati ed accolti con braccia aperte al Governo, Principato, Ducato, e Gran-Ducato per mera, volontaria, arbitraria, e facoltativa scelta del Popolo Fiorentino fattasi a dispetto ed onta di Cesare e del S. Impero; e non per modo coattivo, per autorità Imperiale, per un' assedio di crudelissimi patimenti, e per ubbidire finalmente agli ordini e voleri del legittimo e giusto Sovrano ingiustamente offeso? Risulta pure l'enorme differenza, la quale, come io dissi, c'è tra questi due argomenti; l'uno fondato sopra atti imperfetti, tentativi illegitimi senza tempo; l'altro, ch'è il mio, fondato sopra Atti legalissimi, perfetti e durevoli di Ragione e di Fatto fin' a quest' ora.

259. Vano però, ed in verun conto è adattabile al soggetto nostro il mero titolo del possesso di lungo o lunghissimo tempo, o la prescrizione, cui allegano gli Antagonisti, per provare, che l'ultimo Serenissimo Gran-Duca può testare, od altrimenti disporre circa la Successione nello Stato Fiorentino. Essi sono di Ragione e di Fatto in possesso di regnare sopra di quello, come fanno le famiglie Principesche e Ducali regnanti negli Stati, che furono depositati nella lor custodia, sia per Deputazione o Mandato perpetuo Vicariale, sia per Investiture di Feudi o propj od impropriati. Ondeche il raziocinare intorno al Titolo o Diritto, che si vuole fondato nel sì fatto Possesso, sarebbe operazione del tutto nugatoria; attesoche di un' ente che non è, non si può considerare ne qualità ned effetto. Ed egli ben' è un mancare di rispetto, non dico alla Maestà dell' Imperadore e Sacro Impero, a cui dopo Iddio in questa faccenda tutto si debbe; nè alla Ragione Universale delle Genti e de' Regni; ma eziandio alla facoltà raziocinante comune a tutto l'uman genere, lo allegare per fondamento di una pretensione sì ardita ed importante un ente o titolo meramente immaginario; sì come ogni più lieve, più vano e più vizzo pretesto bastasse per defraudare o per audacissimamente contestare all' Impero i suoi Sovrani Diritti.

(3) *L. Scævola ult. D. de aqua & aqu. pluv. arcend.*

260. Queste ragioni di nuovo ricapitolate e in ristretto ridotte ed esposte facilitano ad ognuno il poter discernere con una sincera occhiata, che se il Serenissimo Gran-Duca Cosimo III. era così acceso del desiderio di procacciare i vantaggi della Serenissima Elettrice Vedova Figliuola e Principessa dignissima, e del Popolo Fiorentino già cotanto alla Serenissima Real Casa fido ed affezionato; esso per appagare sì giusta e laudabile brama, non sembra che dovesse appigliarsi a un Biglietto privato, ambiguo, pieno di sentimenti di clemenza sì, ma nulla significante circa la pretesa Indipendenza, scritto da un Ministro prudentissimo e raggnardevolissimo a un Principe persona terza; molto meno operare col presupposto falso, che del consenso Imperiale non vi fosse uopo alcuno; ma che piuttosto avesse potuto, in tempo, e quando l'affare per ancora era intero, imitare Cosimo I. con chiedere sia a nome suo e della Real Casa regnante solamen-

mente, sia unitamente a nome del Senato e Popolo Fiorentino, sì come fece quel suo Glorioso Antenato (1), dall' Augustissimo Imperadore e il Sacro Impero, ed impetrare una formale e solenne estensione delle Lettere Cesaree, nelle quali esso era chiamato con la espressa limitazione alla discendenza maschile, in forma che S. A. Elettorale abilitata venisse a continuare nella possessione dello Stato: nel qual caso non è da credersi, che il Piissimo Carlo VI. fosse stato meno Clemente ed equo inverso la meritevolissima Real Casa nella persona del III., di quel che l'immortal Carlo V. il fu nella persona del I. Cosimo: ma che essendo passato a una Deliberazione contraria alla volontà, al Diritto ed all' Onore di Cesare, e dell' Impero solamente di sè, e de' Consiglj poco retti stati gli ispirati, avea a dolersi; e non (si come fanno nè lor libelli i Difensori d'Indipendenza) di alcuna ingiustizia o violenza per parte dell' Augustissimo Imperadore Regnante dell' aver' esso, sì per mantenere le sue Ragioni, sì per dar la tranquillità possibile all' Europa, all' Italia ed alla Toscana e Firenze stessa, accettato il progetto del Trattato di Londra, e sottoscritto la Quadruplice alleanza nel 1718.

(1) *Sopra c. 23. §. 80. f. 571. seg. e §. 87. f. 578. It. §. 124. f. 587. seg.*

261. Le quali doglienze sono altrettanto indebite, quanto che ogni vero Principato e grandezza della Serenissima Real Casa Regnante si è veduta fondare, crescere e conservare per la Sovrana Clemenza, Beneficenza e Protezione Regia ed Imperiale Austriaca. Chiunque attentamente vuol riandare gli antichi avvenimenti della Storia de' Principati d'Italia; ravviserà e dovrà confessare, che le Famiglie le quali furono istituite, e mantenute ne' Dominj per la Autorità degli Augusti, hanno avuto sorte assai più favorevole, e durevole nel possesso de' loro Stati, che quelle, le quali per altre vie, senza questa gli hanno od occupare o voluto ritenerle. E non è probabile che la Serenissima Medicea altramenti con tanta, e tanto uguale prosperità l'avesse conservato. E intorno a questa in ispecie, vò riportare qui un Passo di Scrittore vivente nel tempo di Cosimo I. e di Carlo V. e Ferdinando I. Imperadori, il quale spiega e mostra l'immensa Giustizia, Equità, e Clemenza di essi inverso la Famiglia Serenissima de' Medici: (2) *Natura, & usanza della Casa d'Austria non si vede essere stata mai di mostrare ingiustizia, leggerezza, e mancamento della fede & parola loro: e per tacer tanti esempi, che a V. S. con tutto il mondo sono notissimi . . . . . ; particolarmente nel nostro proposito ha da essere questo di FIRENZE stessa, che morto il Duca Alessandro, & havendo Carlo fatto custodire e tener lo Stato di Fiorenza; CON TUTTO CHE HAVESSE MOLTE VIE COME COLLOCARLO IN GRAN SERUIGIO SUO, volle tuttavia DARLO SOLO A CHI VIDE PIACERE A I FIORENTINI STESSI, e a chi si apparteneva per ragion di Sangue . . . . . . sì che io non so ritrovar con la memoria, nè udir con l'orecchie, o legger con gli occhi esempio, o Historia, per la quale possa credere, che la natura, ò il solito della Casa d'Austria sia di voler togliere ad alcuno il suo, e principalmente quello, che DA LORO STESSI GLI SIA STATO DATO.* Ora chi c'è, non dico solamente tragli giusti e retti estimatori delle cose, ma anche tra 'l comune ed universale degl' uomini, cotanto iniquo o dissipito, che possa, non dico pronunziare, ma nè pur nella mente pensare, che l'Augustissimo, e Piissimo Carlo VI. sia nel fatto della Giustizia all' invitto Carlo V. od alcuno de' suoi Augusti Predecessori ed Antenati inferiore? ed inferiore a segno di potergli si direttamente o bieccamente attribuire sorta alcuna, d'immaginabile violenza o ingiustizia? Ma tendiamo alla conclusione di questa parte delle verità dilucidate.

(2) *Donno Ippolito Chiazuola lettera a Gio. Battista Gavardo in data del 15. Dec. 1580. tra le lettere de' Principi P. III. f. 215. 6.*

262. Se nè il Serenissimo Gran-Duca Cosimo III. o qualunque ultimo de' chiamati a parte; nè il Senato e Popolo Fiorentino da per sè può Legittimamente disporre dello Stato, nè regolare la futura Successio-

cessione senza offensione de' Sacri Diritti dell'Imperadore; nè viene altresì, che la Disposizione fattasi l'anno 1713. a' 26. Novembre da amendue le Parti congiuntesi insieme, non è valida nè legittima. Tra perchè due operanti legalmente inabili non producono insieme operazione più legale, o meno imperfetta di quel, che ciascun di loro solo e singulo può produrre, posciachè quel che è cagionevole e diffettoso nelle parti, lo è nel tutto; e perchè, ove vogliasi prendere a rigore l'affare, e lasciata da banda una prudente, e longanima simulazione e connivenza, una tale unione è contraria alla promessa contenuta nell'Atto della prima istituzione positiva, il quale fu con fede giurata da tutta la Cittadinanza Fiorentina accettato e stipulato l'anno 1531. di cui tuttavia dura l'obbligazione; perocchè non fu personale, ma perpetua, si come quella che fu presa a nome dell'Imperadore e del Sacro Impero; e dura non pure pe' successori di chi giurò o promise; ma pe' successori di chi accettò il patto, e il beneficio cui gli tornò di quella promessa giurata; a talchè la violazione di tale obbligo a rigore importa la pena apposta in quell' Atto e Istrumento, cioè della Devoluzione, e la privazione di ogni privilegio Imperiale, come si è provato (1). E questa Ragione tanto potrebbe valere in questa Occasione, quanto valea in quella della Creazione del Nuovo titolo di Gran-Duca fatta dal S. Pontefice Pio V. ove Massimiliano II. nella Lettera a Cosimo I. espressamente, in formali parole la ripetè (2). Ciò sia qui detto meramente rispetto agli effetti del puro Diritto. nel rimanente sia lodata pure e mille volte lodata la prudente, clemente, e generosa connivenza; ma non pera la suprema Ragione; la quale con la Giustizia de' rimedj oppositi, anche pacifici si mantiene. E basti a noi il poter trarre le adeguatissime conseguenze necessarie dalle verità premesse, esposte, provate ed illustrate.

(1) Sopra c. 21. §. 128. seg. fol. 477. seg. §. 183. seg. fol. 488. seg.
(2) Sopra c. 24. §. 49. fol. 698.

263. Delle così fatte per certo l'una n'è questa, che la esclusione dalla successione delle Femmine Principesche, per le Imperiali Concessioni, la quale osta all'esser lecita, valida e legittima la deliberazione presasi, e la disposizione fattasi della Corte e dal Senato di Firenze l'anno 1713. a favore della Serenissima Elettrice Vedova; osta parimente alla Successione di qualunque altro discendente per femmine. Perocchè la regola feudale (3): *Filia verò non succedit in Feudo, nisi investitura fuerit facta in patre, ut filii & filiae succedant in feudum* (tunc enim succedit filia filiis non extantibus) *vel nisi investitae fuerint*: tanto esclude i Figlj maschj delle Figliuole, quanto le Figliuole stesse. Ora in niuno degli Atti fondamentali della costituzione del Principato de' Medici c'è disposizione o menzione favorevole alle Donne.

(3) Tit. 8. Feud. lib. 2. §. 2.

I. Nel Diploma della Istituzione di Alessandro del 1531. si dice, ch'egli resti capo della Repubblica (4) *quamdiù vixerit, atque eo è vivis sublato ejus filii, haeredes & successores ex suo corpore descendentes masculi, ordine Primogeniturae semper servato, & illis deficientibus, qui proximior masculus ex ipsa Medicaeorum familia erit.*

(4) Sopra c. 21. §. 22. fol. 472. seg.

II. Nella obbligazione o nel contratto di Reversione delle Fortezze o della Fortezza, che fece Alessandro nella *Novazione* del 1535. in Napoli, quando lo Stato Fiorentino gli venne confermato con autorità e potestà maggiore della prima; si stipulò, che morto lui senza discendenza maschile, ritornasse la Fortezza di Firenze, freno di tutto quel Popolo in mano di Cesare. Il che seguì, ed ebbe effetto dovendo passare lo Stato dall'una linea finita, all'altra linea superstite: onde che molto più lo dovrebbe avere quando avesse a passare in femmine, o in diversa famiglia.

III. Nel Diploma con cui l'anno 1537. fu istituito ed investito Cosimo I. di tutta la potestà che avea avuta Alessandro gli ultimi dì della sua vita, parimen-

rimente si ristrigne la concessione e chiamata a'Maschi soli (1). *Quamdiù præfatus Cosimus vixerit, eoque è vivis sublato ejus filii heredes & successores ex suo corpore legitime descendentes MASCULI.*

IV. Nel Diploma con coi Massimiliano II. l'anno 1576. eresse lo Stato di Firenze in Gran-Ducato, fu detto, in coerenza de' Diplomi del 1531. e 1537. (2) *Illust. Franciscum Medicem Ducem, ejusque descendentes in infinitum MASCULOS LEGITTIMOS & naturales, ac illis deficientibus, vel non extantibus proximiores Masculos ex Medicea familia in perpetuum ut supra, omnes tamen successuros ordine ac jure primogenii in Magnos Duces Hetruriæ..; nomen & titulum Magni Ducatus re ipsa & cum effectu evehimus, & amplificavimus.* Di maniera, che con non farsi per cosa al mondo veruna menzione delle Principesse o femmine della Real Casa Medici, esse espressamente, secondo ogni legge comune de'Feudi, e de' Vicariati, restano escluse dalla successione. Il che ove vero non fosse, e se la precauzione usatasi in quelle clausole allora non valesse ad escluderle, resterebbe dispersa ogni regola umana di ordinare le Successioni, ed abolita ogni differenza di Vicariati e Feudi mascolini e femminini: sarebbe la stessa cosa lo investire i Maschi di una famiglia una volta per sempre, e l'alienare uno Stato affatto; E finalmente nè pure varebbero in avvenire, se non che per la sola forza armata, quelle precauzioni e clausule, che si sono adoperate, e concertate per le investiture eventuali durante il Congresso di Cambrai, e stabilite per la pace di Vienna: poichè desse parimente altro non dicono, se non che servire debbano (3) *pro Serenissimo Infante Carolo Reginæ natæ Ducissæ Parmensis filio, ejusque descendentibus Masculis ex legitimo Matrimonio natis, aut post decessum illorum pro cæteris ejusdem Reginæ Filiis, eorumque descendentibus Masculis*; sul fondamento della Quadruplice alleanza e della Garantia delle Corone di Francia e d'Ioghilterra, che (4) *futuris in perpetuum temporibus ab omnibus partibus contractantibus agnoscantur & habeantur pro indubitatis Sacri Romani Imperii Feudis Masculinis*, cioè, che sieno perpetui Feudi Imperiali Mascolini quegli Stati, compresivi il Grao Ducato. Ondeche bisogna concludere, o che tutti i Potentati Contrattanti e i loro Mioistri intendessero quelle Clausule essere bastanti per escludere le femmine; o che intendessero di fare uo atto nugatorio, e nulla significante; il che è assordo.

(1) *Sopra c. 23. §. 115. e §. 124. f. 584. e 587.*

(2) *Sopra c. 114. f. 727. seg.*

(3) *Sop. Prefaz. p. 1. §. XXX. fol. XLIX.*

(4) *Ivi f. 1.*

264. Nè mi si dica contro, che c'è una gran differenza tra ora ed allora; poichè di presente resta dichiarato espressamente il Gran-Ducato Feudo maschile indubitato per Pubblico Trattato di Pace dalle principali Monarchie di Europa. Imperciocchè, primieramente, se l'Atto in se stesso non fosse giusto, egli niente meno sarebbe violento per essere fatto da molti, e da più Potentati esterni uniti, che se fosse stato fatto dall' uno e solo Imperadore col Sacro Impero Sovrano proprio e legittimo Signore di Firenze; nella Ragione del quale si fonda la giustizia di que' Trattati in questa parte. Anzi a lui solo si fece l'aggravio coll'essersi una Causa evidente renduta disputabile per mere cavillazioni, pretesti, esorbitanti pretensioni e jattanze; sì che altri Monarchi abbiano ad interessarsi ed ingerirsi nel regolamento delle Successioni negli Stati da lui senza verun ragionevole dubbio dipendenti: In secondo luogo, come che non si sapesse, che già di presente, e prima che si facesse tal regolamento e dichiarazione della indubitata feudalità maschile del Gran-Ducato, questo Stato era Feudo dell' Impero: comeche si volessero attenere al rigore delle Lettere della prima Istituzione di Alessandro, e di Cosimo de' Medici: nulla di meno correrebbe tuttora la stessa ragione contra le femmine; perciocchè esse non meno restano escluse dalla Successione in un Maestrato o Vicariato, o Governo Imperiale, al quale per Privilegio, Mandato, o Editto Cesareo perpetuo già furono deputati gli Ascendenti maschi, con la chiamata de' Discendenti altresì maschi solamente; di quel ch' elleno escluse vengano da qualun-

que Feudo proprio e mascolino: e non si può che inettamente pretendere il contrario.

265. Niuna cosa può intorno a ciò intorbidare il concetto di una mente sana, se non, che quella *penumbra* ed abbagliore, che da per tutto introducono gli Oppositori; e consiste in ciò, (e sempre vi ritornano, e bisogna che con esso loro vi ritorniamo noi:) che tutt' i Discendenti di Cosimo I. sono succeduti l'un all'altro senza che v'intervenisse nè Investitura, nè atto di approvazione o consenso per parte degli Augusti o del Sacro Impero; e che ciò è un' Argomento, che non abbiano nè pure in avvenire ad ingerirsene. Ma veggendo io la forza, che dar vogliono a questa apparistente fantasima di ragione, e l'impressione che può fare, e che fa a moltissimi poco attenti; in più luoghi la ho dissipata con esporre le ragioni particolari (1), per le quali si mostra il perchè non ve n'è stato il bisogno in ispecie per la Serenissima Casa Medici: e le generali, che provano non esservene in genere: e che tal' ommessione non pruova punto nè poco Indipendenza, nè libera potestà di disporre degli Stati a talento e beneplacito de' possessori. Dobbiamo ben confessare, in grave riprova della imperfezione, che c'è nelle cose umane più rilevanti; poichè da mere falsissime non dirò opinioni, ma ciarle popolari fondate su qualche mera insolitezza, o indifferente anomalia, dipendono, o si 'ntorbidano più volte; che queste ommessioni sieno state la cagione e il pretesto dell' ardimento di rivocare in dubbio le Ragioni dell' Augustissimo Imperadore, e del Sacro Impero; poichè se i singuli Serenissimi Gran-Duchi dal primo all' ultimo dopo Cosimo I. avessero prese le Confermazioni della prima concessione, sì come fecero per Sienna, non è credibile, che si fosse nè pur mosso quel dubbio.

(1) *Sopra* §. 5. *fino* §. 9.

Alle ragioni, che ho recate a mezzo, per far manifesto che quelle ommessioni, *in jure* sono *quid.* ἀδιάφορον, & indifferenti, aggiugnerò la autorità di un valorosissimo Giureconsulto solo, il quale dopo più altri, già più di cento anni sono, trattando de' più rilevanti Feudi Regali, e Stati d'Italia, disse, che (2), *hodie nulla ejusmodi opus est speciali confirmatione, postquam ita stabilita fuit Feuda, ut ad omnes filios æqualiter perveniant.* Esso vuol dire, che le confermazioni, o rinnovazioni d'Investiture, o Concessioni erano necessarie, quando gli Stati si davano in Feudo a tempo od a vita di un solo. Onde seguita a dimostrare, che a tale ommessione in oggi non vi si bada; ma poichè le persone una volta chiamati nella primiera Concessione, s'intendono taciramente digià instituiti od investiti: (3) *Hoc ipsum tamen QUOD HODIE OBTINET, ut sine ulla speciali confirmatione filius paternum feudum retinere possit, non aliam vim & rationem habet, quàm quod eo tandem progressum sit, ut in persona filii, aut si plures sint, in omnium personis feudum æqualiter TACITE CONFIRMATUM INTELLIGATUR. Cui consequens est, ut idem ergo jus hodie sit filii in feudo paterno succedentis citra confirmationem ullam specialem, quod olim erat interveniente confirmatione. Ac proinde ut qui succedit in feudo, succedit jure quasi Investituræ novæ, aut saltem veteris renovatæ; non autem quasi hæres primi investiti, non magis quàm ut quasi hæres ultimi possessoris. Ideoque benè textur in* tit. de Feud. March. §. si Capitanei lib. 1. *Sic loquitur, non ut dicat, succedere fratres vel nepotes in beneficium patris & avi; sed succedere in beneficium (per investituram patris & avi). Beneficium enim ejus est qui dat, non ejus qui accipit, ut eleganter Seneca in libris de Beneficiis: nec potest dici beneficium patris, aut avi, quod pater, aut avus à Domino habuit, manetque beneficium Domini, ex cujus liberalitate frater, aut avus habuit, nec minus quàm si confirmatio aliqua intervenisset. QUO VELUTI REMEDIO BENE PROSPECTUM EST DOMINIS, ut feudi & beneficii nomen retinerent*

(2) *Ant. Faber. Consuet. contr. Duc. Mant. part.* 1. *p.* 107.

(3) *Ibid. p.* 108. *seg.*

res

res in feudum data, NE PER LONGIORIS TEMPORIS ANTIQUITATEM EVENIRET, UT OBLIVIO INVADERET, *cujus beneficium antea fuisset, id est, cujus beneficio ea res ad possessorem suum pervenisset, semper autem verum est pervenisse beneficio ejus solius, qui primus dedit, licet alius hodie sit, qui possidet, quam cui primùm data fuit*. NON ENIM TOLLERE DEBET MEMORIAM BENEFICII, SED AUGERE POTIUS VASSALORUM SUCCESSIO, ET SUCCESSORUM MULTIPLICATIO *&c.* La qual sentenza di quell' Uomo dotto con isquisite Dottrine di vera giurisprudenza convalidata ed illustrata (1), in tutte le sue parti si accomoda ed applica al caso di Firenze.

266. Da cotesto fin qui dimostrate verità ne viene quest' altra importante conseguenza; che qualora le Corti di Francia e d'Inghilterra, assuntesi le parti di Corone Mediatrici per promovere la pace tra quella di Vienna e di Madrid, & udite le pretensioni della Serenissima Principessa di Parma Reina gloriosamente Regnante di Spagna a favor de' Reali Principi figliuoli suoi sopra 'l Gran-Ducato, progettarono, e concepirono il V. Articolo del Trattato di Londra del 1718., e con quello regolarono, che in avvenire la Toscana si dichiarasse *Feudo Mascolino indubitato dell' Impero; e che Sua Maestà Imperiale ne compartisse le Investiture Eventuali al Serenissimo Principe Don Carlo*; esse ben fecero un' opera lodevole al sommo, in volendo troncare con ciò la radice di nuove guerre in Italia, ed aperire la via a una auspicatissima concordia ed eterna, per la quale ciascuna delle Parti vuol saper loro grado, ed usar indelebile gratitudine: ma che in primo luogo, nulla con ciò detrassero da' Diritti della Nazione e de' Principi di Firenze e di Toscana; ned alcuna violenza od ingiuria lor fecero, se non vorremmo dire, che con ciò abbiano tolta a que' Popoli ogni speranza di riacquistare la condizione di uno stato o governo popolare, od aristocratico; il che non si sa nè pure se lo desiderino e lor felicità essere giudichino. Secondariamente, niun vantaggio aggiunsero a' Diritti dell' Augustissimo Imperadore e del Sacro Impero, nè verun benefizio nuovo a danno di chi si sia gli procuraro. Imperocchè nè il Popolo Fiorentino (2), e i Principi Regnanti (3) hanno nessun gius di disporre dello Stato senza la volontà di Cesare; e Cesare Augustissimo e il Sacro Impero lo hanno tutto dì disporne con la volontà (se si può e si vuole il giusto); e senza la volontà (ove non si voglia il giusto) ed eziandio contra la volontà (ove bisogni; del che Iddio ne preservi!) e del Popolo, e de' Principi di Toscana sia separatamente, sia congiuntamente, a favore di chi, e nella forma la quale fosse più piacciuta, e paruta più convenevole alla quiete e salute universale, e del Sacro Impero, e della Toscana e Firenze stessa. E cotesto gius lo hanno, e lo aveano Cesare e il Sacro Impero prima che le Corone Mediatrici prefate ne prendessero menoma ingerenza.

267. Sì veramente, che l' Augustissimo Imperadore Regnante con soscrivere a quell' articolo, in vigor del quale egli si obbligò d' investire del Gran-Ducato un Principe esterno, e figliuolo di un Re in quel tempo suo emulo e non perancora amico pacificato, e con privarsi della libera facoltà naturale di disporre del Gran-Ducato in caso di apertura o scadenza in favore di chi piacesse a lui e al Sacro Impero; o di dar quella Forma nuova, o Riforma a quello Stato che fosse confacente alla salute e al giusto e subordinato genio di que' Popoli, e alla sicurezza degli altri Stati di Sua Maestà Imperiale e Cattolica e del Sacro Impero; ha piuttosto Sacrificato parte de' suoi diritti e propj vantaggi alla quiete e pace universale, che acquistato alcun nuova ragione; testimone il suo proprio veracissimo ed autorevolissimo detto, da noi già notato nel Cesareo suo Riscritto dell' anno 1718. al Serenissimo Gran-Duca Cosmo III. e all' università de' Principi d'Ita-

(1) *Ibid. p. 108. seg.*

(2) *Sopra §. 222. fino al §. 233. seg.*

(3) *Sopra §. 243. seg.*

(1) Sopra §. d'Italia, ove dice (1) *Dilectioni quoque vestrae jam aliunde constabit nos ad foedus pro totius Europae & IMPRIMIS ITALIÆ TRANQUILLITATE à Serenissimi & Potentissimi Angliae Rege nuper propositum SOLO STABILIENDÆ PACIS STUDIO, & quidem NON SINE GRAVISSIMO RATIONUM NOSTRARUM PRÆJUDICIO accessisse*. Il qual grave pregiudizio non riflette meno sullo Stato di Toscana, che su' Regni della Monarchia di Spagna; attesoche in ispecie era da temersi *imprimis de Italiae tranquillitate*.

268. Due ottimi e necessarj effetti può produr l'attenta considerazione di questa verità. L'uno, che si ricredano coloro, i quali imperfettamente informati delle Ragioni del Sacro Impero sopra Firenze, ed abbagliati da quell'inganno che nasce dal solo essersi renduta controvertibile una causa evidentissimamente giusta, per mezzo di ardite negazioni ed affermazioni fondate su meri cavilli, sono falsamente persuasi, che con danno del terzo, sia stata fatta grazia, favore e vantaggio all'Imperadore ed al Sacro Impero, col regolarsi il negozio in modo, che il futuro Serenissimo Successore nuovo nel Gran-Ducato abbia a prenderne l'investiture, e riconoscerlo in Feudo: Il secondo si è, ch'essa verità si opponga alle menzogne & adulazioni, con le quali in ogni tempo a venire gl'inimici del Sacro Impero e della verità de' suoi Diritti non lasceranno di tentare se possano corrompere gli animi de' Serenissimi Principi Reali futuri Gran-Duchi; di loro far apprendere, essere indebito ad aggravante il carattere di Vassallagio, afine di 'ndurli passo passo a stimarlo indegno di sè, ed a men curare, o trascurare a poco a poco le obbligazioni sacro fante che ne nascono; nella guisa, che di già vidimo accadere a Cosmo I. il quale, appena uscito dalla condizione di Cittadino privato, tenuto di ogni fortuna alla legge ed all'ajuto dell'Imperadore sì che caldo caldo peranche si sentiva de' benefizi ricevuti, e della leanza e fede promessa (2) fu sollecitato e spronato da' malvaggi Consiglieri & adulatori di rompere la fede, e disprezzare l'autorità e superiorità Cesarea (3); il che loro in parte alla fin fine riuscì con grave scandalo di ogni animo retto ed equo. Tal pernicioso esempio rinnovarsi potrebbe sul fondamento di queglì erronei supposti, i quali tendono alla perversione del fine Nobilissimo di quel sacrifizio che fa l'Augustissimo Imperadore; ed alla rovina della perfetta, ed eterna unione e pace dono preziosissimo e celestiale concedutoci da Dio per l'ultimo Trattato di Vienna. E perchè un cotanto rio veleno in ogni tempo sarà vivo e spirante negli animi perversi, e ne' Libelli colle stampe digià moltiplicati; così ancora è utile e necessario che si additi, e se possibile è, sovrasti l'antidoto perpetuo contro di quello.

(2) Sopra 23.§.260.seg. f. 638. fino 648.
(3) Sopra ivi.

269. E chi bene ci pon mente, quel zelo di smisurata libertà con tante stampe professata e propugnata ferisce a dirittura l'onore de' Serenissimi Reali Principi e Personaggi i quali hanno accettato, e di que' che per loro accettano le Investiture eventuali. Ella sarebbe viltà di animo non degno del generoso sangue, da cui sono procreati, il farsi Signori di un Popolo liberissimo per la via di una volontaria professione di Vassallagio fatta a chi non si aspetta; e tanto maggiore, ove senza ciò avessero o Diritto, o modo di entrare in possesso del Dominio. Ella sarebbe cotesta oltre a ciò una lesione di tutte le leggi della natura sociabile e delle genti; per la quale sola i Popoli violentati potrebbero giustamente lor negare ubbidienza e fede. Chi ne presterebbe la cauzione, che non iscappi fuora in tempo veruno alcun temerario, armato di qualche ottimo testo legale malissimamente applicato, a pronunziare cosa, la quale rasente si accosti a quel che disse l'Autore della *Dissertazione Piacentina* di Berengario primo, il quale avea rinnovato un legalissimo Vassallagio all'

all'Impero Franco-Germano coll'Imperadore Arnolfo (1): *Berengario nell' atto di volere riconoscere da un altro Principe il Regno in Feudo, restava spogliato della suprema potestà*. Vero è, che siccome questo Disputante volontariamente errò nel supposto circa Arnolfo e Berengario; così errerebbe altresì chiunque nel caso nostro temerariamente lo imitasse; ma a buon conto i Libelli cui abbiamo confutato non dicono o non fanno arguire essi indirettamente lo stesso? E non convien'egli che si rintuzzino anche per questo motivo solo?

270. E coteste sono alcune delle principali Ragioni, per le quali questa debole Opera già incominciata lungo tempo davanti alla Pace stabilita in Vienna, finisca di uscire alla luce dopo la auspiciatissima Conclusione di essa. E da quelle rie conseguenze si conosce ancora, che coloro, i quali si pensano che dopo di questa bramatissima Pace non vengano più in acconcio simili Trattati, mostrano di non aver dato mente allo Stato della Quistione trattata, nè dell'affare qualmente sta. Per una ragione solamente si potea dire che questa, ed altre opere nel medesimo soggetto sieno inutili e soverchie; ed è quella, che si riputa non solamente per soverchia, ma per inetta ogni discussione o Consultazione che vien fatta *de jure nimis aperto, & indubitabili*, conforme rispose Jubenzio Celso. Nel rimanente rispetto alla Quistione, ella non fu mica una curiosità di sapere quel che si sarebbe; ciò si è lasciato e si lascia a chi nè ha legittima la podestà; ma se quel che gli uni di fare aveano deliberato, e gli altri non vollero che si facesse, fosse e sarebbe giusto, pio e dovuto? Ora, come che la costante volontà de' Principali Monarchi del Mondo intorno a ciò, decida in foro esterno, & induca una efficacissima presunzione; tuttavia ch'egli si faccia o nò, ciò non al tutto decide nell'interno il Quesito suddetto; bensì nell' animo ed intelletto de' Giudici retti ed illuminati delle cose l'esame sincero de' Fatti anteriori da' quali nasce la Ragione e il Diritto, e l'applicazione retta di esso Diritto al Fatto presente, decidono, che senza l'intervenire della Autorità Cesarea non si avea a regolare la futura Successione nel Gran-Ducato; la qual decisione saria egualmente vera, tuttoche a dispetto di ogni ragione divina ed umana fosse succeduto, o succedesse (il che Iddio avverta) il contrario. Lodevole, solenne, e tanto utile quanto necessario sempre fu il costume de' più Saggi e più Giusti Monarchi e Conquistatori; di non imprendere Guerre, nè concepire disegni di conquiste senza che prima non fossero bene informati non pure eglino di averne giustissimi i motivi; ma altresì, se innanzi non avessero tentato il possibile per renderne persuasi gli Estranei, e se si potea, eziandio gl'inimici stessi. Imperciocchè, nella guisa che niuno opera ingiustamente, se non che colui, il quale sa di far operazione ingiusta (2). Così ancora non si può dire che operi veramente con giustizia, chi non la conosce; e con una fede fondata nella certezza, senza la quale le azioni, Trattati, e guerre sono abominevoli (3). Nè si dirà, se non quando tal giustizia si palesi al mondo, ed anche a colui, contro di chi si vuol' operare. Ciò rende l'azione più franca e sicura, e quella dell' inimico men degna di escusazione: e fa vedere, che soltanto la forza ha a cominciare, ove l'osservanza della giustizia hà cessata per la parte contraria (4); a cui porge tempo a ravvedersi, innanzi che la ingiuria incominciata si conduca a perfezione (5). Quindi la gelosa puntualità de' Greci, Romani, ed altri di mostrarsi osservantissimi de' riti, e delle regole del gius feciale; Quindi l'uso de' Manifesti di chi per giustificare, di chi per colorire le gesta sue. Perocchè con ciò non solamente prevengonsi le imprecazioni ed esecrazioni dell'odio pubblico, che si porta a coloro, che sono riputati autori di Guerre ingiuste, e di quelle miserie e calamità che altresì tengono dietro alle giustissime; ma di più si è veduto talvolta pendere il successo e la vittoria non manco da tali persuasioni de' Popoli, che dalle armi, e della forza. Il che se si è sperimentato vero pur troppo ne' Casi di persuasio-

ni

(1) *Differtaz. di Piac. a Parm. p. 157. vedine sopra la Confutazione c. 4. §. 110. fino 113. fol. 228. fino 230.*

(2) *Grot. de I. B. & P. l. 3. c. 23. §. 13.*

(3) *Id. in Praef. §. 25.*

(4) *Ibid. e lib. 2. c. 1. §. 2.*

(5) *Id. l. 2. c. 20. §. 29.*

ni falfe, erronee ed ingannevoli; molto più fi debbe applicare a' Cafi di una perfuafione vera e fincera; poichè la verità ha una certa ed incredibile forza da parte, qualora è conofciuta. Talche non c'è maffima più falfa, che quella di decidere della Ragione folsanto per la fciabla; e quella *ultima ratio Regum* nel Cannone; ove non fi fondi l'ufo di quefto e quella fopra le Ragioni di Giuftizia precedentemente manifeftate e rendute conte. Ora chi potrà negare, che qualora per Trattati pubblici fi difpone della forte de' Popoli, Stati e Regni, tali Difpofizioni e Deliberazioni vengono opportunamente fecondate da confimile cura di rendere perfuafe le genti, e di convincere i Popoli anche fudditi; di cui fi difpone, della giuftizia di effe; fingolarmente quando c'è chi va gracchiando in contrario. Giova tal'avvedimento ad agevolarne la efecuzione, ed a renderne più falda la durata. E cotefta è la real differenza tra l'effetto che operano quattro righe del più folenne Trattato pubblico, e tra quello che operano le fincere deduzioni giuridiche del Diritto e Fatto fopra' quali debbono pofare le Difpofizioni de' più Eccelfi Monarchi e Potentati, ancorchè non abbiano a rendere conto delle Azioni loro che a Dio folo. Cotefta ancora è la mente del tanto preclaro quanto noto detto di Giuftiniano, che *la Maeftà debbe effere dalle armi Ornata, e dalle leggi Armata*: perocchè a fine che fervano le armi di un mero, e neceffario ornamento, e che la legge, e la Ragione efpugni i Cuori, conservi gli Stati, e la Pace; non vi ha il più fincero mezzo, che il rendere palefe più che fi può la forza e Giuftizia di effa Ragione e legge; acciochè i più turbulenti membri della focietà umana fempre minore occafione abbiano di colorire con fallaci ed ingannevoli pretefti i loro pravi difegni ed attentati; ed il contrario all'incontro.

271. Rifpetto allo ftato dell' affare nemmeno fi può dire, che fia fuperflua fomigliante opera: poichè tuttora c'è; chi nega pervicacemente che l'azione fia giufta; e fin' attantoche non veggiamo, che fienfi arrenduti, non fi può dire foverchia la imprefa di convincerli del loro errore. Laonde, dimentreche i beni intenzionati bramano e fofpirano, che in onore del vero, e in comodo della univerfale tranquillità, gli erranti fi ricredano, o difdicano, o prendano que' temperamenti che fono confaccenti alle evidentiffime Ragioni di Cefare e del Sacro Impero; non pure a quefto libro ed a' già fcritti innanzi c'è luogo; ma ad ogni altro, che potrà peravventura più felicemente e con altri Documenti da me non avutifi, palefare ed illuftrare le medefime verità; e provare, che non fuffifte punto nè poco quel che nelle proteftazioni del Miniftro Tofcano vien pretefo ed affermato: cioè, che neffuniffimi atti concertati, e ftipulati intorno alla fucceffione di Tofcana faranno VALEVOLI E GIUSTI; fe non que', che fi faranno CON LE CONDIZIONI DESIDERATE DALLA CORTE DI TOSCANA; e che CONTRO DI QUESTE SARA' IMPOSSIBILE DI ARRIVARVI GIUSTAMENTE. Sarebbe peccato degli Aftri, ove la Sereniffima Real Corte in tutto e per tutto di diffentire perfeveraffe da' Sovrani voleri di Cefare; e d'altre Potenze amiche. Ma infrattanto il tiro è vivace, e vuol appannare ad una l'onore e la giuftizia del Titolo de' Sereniffimi Principi da inveftirfi, e la equità di coloro tutti, i quali hanno con pubblica autorità tali Inveftiture o promoffe o concertate, o autorizzate, o concedute; e perciò ha addimandato di effere addirizzato come fi fono emendati li tanti altri errori fovra i quali fi fonda cotefto mafficcio, con evidenza di invincibili, e irrefragabili Argomenti. Il tutto a gloria fempre del Sommo Iddio, dell' Auguftiffimo Imperadore, e del Sacro Romano Impero; ad onore e ficurezza de' Principi intereffati; e per amore della univerfa tranquillità e felicità di Europa, d'Italia, di Tofcana, e di Firenze fteffa; per confeguente della verità, e giuftizia.

CON-

CONCLUSIONE,

E Dedicatoria Finale.

ALle quali parti quando sia, che nella serie di queste mie XXV. Dissertazioni io non abbia mancato, ma in alcuna guisa soddisfatto, se non con quella abilità e valenzia, che richiedea sì alto affare; però almen con quello studio di verità, con quella sincerità di raziocinio, ed osservanza di regole, che debbono adoperarsi nelle più sincere, e più rilevanti Dispute; sia lecito all' Autore di offerirle in primo luogo con infinito rispetto ed umiliazione IN GENERE all' Università Eccellissima di tutti i Serenissimi Re, Principi e Popoli della Cristiana Europa; i quali, sieno sommi ed assoluti, sieno comunque subordinati e dal S. R. Impero dipendenti (poichè costoro quasi in tutto a quelli sono uguali), prendono necessario interesse nella Pubblica Tranquillità, per la conservazione della propria Grandezza e competente Libertà da mantenersi ed accrescersi non già per alcuna perversione dell' Ordine, ma per la pratica delle Leggi e Massime, delle quali tutti e singuli hanno d'uopo per ritenere perpetuamente quello che tengono, e legittimamente posseggono. Ei sembra pure, che chiunque ha fatto impiego del talento e della penna con la purissima mira di maggiormente schiarare e rettamente applicare esse Massime e Leggi a' casi di questa fatta, possa con ossequiosa franchezza sporre, esibire e dedicare la sua fatica, non solamente a quella Sacratissima Maestà, per difesa de' Sovrani Diritti di cui ella potissimamente è stata impresa; ma agli altri Numi e Lumi della Terra ancora.

Il che da me fattosi con estrema umiltà; non siami negato, il potermi rivolgere altresì IN ISPECIE a Voi, o Signore, ed Inclito Ministro di Cesare Augustissimo, sotto i cui auspizzi mi posi a scrivere questo Libro; proteggendo Voi, per effetto dell' infaticabile e sempre vigilante zelo Vostro, l'ossequio e zelo subordinatissimo mio per lo servizio e per la gloria dell' Augustissimo Padrone, e del S. R. Impero. Concedamisi, ch' io con-

fegni offequiofamente quefto lieve frutto di una lunga, ma, fotto sì favorevole Patrocinio, foave fatica, nelle dignifsime mani voftre, o Signore, cotanto fortunato imitatore della efemplariffima Giuftizia, Clemenza, e Moderazione del Divino e Sovrano modello di Cefare Ottimo Fortunatiffimo, che con ogni azione ed inazione favia voftra moftrate sì all' Italia tutta, come a' Popoli confidativi, di avere di continuo innanzi agli occhi; infegnandoci, che la gloria e il fervigio di un' Ottimo e Maffimo Principe non mai è più in falvo e in ficuro, che qualora i fuoi Primarj Miniftri e Luogotenenti, fono imitatori delle virtù di effo; e lafciate vedere, che ferbate vivo con la pratica voftra fingolare quel raro fegno caratteriftico, il quale fu già mirabile diftintivo della Piiffima ed Auguftiffima Cafa, e Corte Cefarea Auftriaca, a confeffione anche de' più avveduti Politici efterni, de' quali l'uno già nella fua Relazione politica profeffollo dicendo: (*) *La Cour de Vienne eft tres pompeufe, & les Officiers de cette Cour font BONS, COURTOIS & BIENFAISANTS. Mais ce qui lui donne plus d'eclat, a mon fens, c'eft QU'ON Y TROUVE LE PRINCE PAR TOUT IMITE'; ce n'eft que GENEROSITE', que RELIGION, que BONTE' e que FRANCHISE. Ie ne fçais par quel endroit S, Maifté I. eft plus abondant: fi c'eft par le bonheur de tant d'Illuftres Seigneurs, qui l'environnent; ou par la Fortune qu' Elle leur diftribue.* Senza derogare in nulla alla gloria di altri, in chi più, che in voi, o Signore, fi può avverificare quefto difappaffionato e verace atteftato; e per la fperienza delle diftinzioni onorifiche da Cefare ricevutefi e de' dirittiffimi e prodi andamenti tenutifi per voi lontano dall' Auguftiffimo voftro Sovrano ne' Governi degli Stati e Popoli alla voftra cura confidati; e per l'alta e ficura fperanza di que' che terrete ed otterrete dappoichè fiete chiamato ad effere vicino al fuo facratiffimo fianco? Concioffiacofa, che colla fcorta delle Santiffime Maffime del Sovrano, voi fin qui invigilafte non pure alla profperità, utilità, e foddisfazione giufta de' foli Popoli alla voftra cuftodia commeffi; ma a quella degli altri ancóra; ricordevole fempre di fare nella parte affegnata le veci di quel Gran Monarca ed Imperadore, alla cui Maeftà per Ragion' univerfale o particolare eglino fi riferifcono.

Già fenza, ch' io profferiffe il celebratiffimo ed amabiliffimo

Nome.

(*) *Patin en fa Relation Hiftorique a l'an. 1670. p. 20.*

Nome vostro, i più intesero, che cotesta specie di *Dedicatoria specifica* s'indirizza a Voi, o Ecc.^mo^ Signore del S. R. I. Conte GEROLAMO COLLOREDO, Governatore ultimamente dello Stato di Milano con plauso e giubilo di tutti i cuori retti, e dal veritiero servigio Sovrano, e dal Bene pubblico non alieni, per la terza volta, in questa Regia Luogotenenza Generale, stato prorogato. Lode ed approvazione in effetti compartita alla vostra Capacità, Virtù, e Rettitudine da cotanto chiaro, autorevole e supernalmente illuminato intelletto di Giudice, ch'ella esenta altri, e per poco vieta, di narrare le lodi e cose segnalate, che di Voi, senza punto di adulazione, ma non senza qualche offensione dell'inarrivabile modestia vostra, in mezzo recarsi potrebbero. Ora io vi scongiuro per quel tanto evidente e dal mondo tutto oramai conosciuto accordo e consenso, che c'è tra le vostre segnalate virtù ubbidienti, eseguenti, ed imitanti, e tra le segnalatissime Imperanti ed inimitabili di Cesare Massimo Piissimo; che vogliate porr' a' piedi e riconsecrare all'immortale nome della Sacratissima Maestà Sua, questa quantunque tenuissima Opera mia, all' Eccellenza Vostra pur' ora di prima rispettosamente offerta. Essendo, che ragion ben permetta, e forse voglia, che per mezzo sì puro e sì retto, trovi ricovero sotto l'ombra della Clemenza di tanta Maestà, il Libro e l'Autore il cui primo intendimento e fine è stato non solamente lo illustrare e difendere il Diritto suo e del S. R. Impero, contra li ciechi assalti fattisi a quello; e il mostrare, che l'Invitto e Magno CARLO VI. che porta cinte le tempie della stessa Corona Franco-Germana, che imposta fu a quel Grande Ottone, il quale ricuperò i Diritti ad essa usurpati; e di poi al Quinto Carlo d'immortal gloria; non cede punto nè all'uno ned all'altro nella paterna sollecitudine di rivindicare, o di ritenere gli Stati, che per jattanza o altramenti se ne vorrebbero staccati: ma altresì il palesare la somma giustizia, moderazione ed equità, con cui del suo Diritto, e della sua potenza si vale: e un Libro, ed Autore, la cui primaria mira ancóra è stata di ottenere, che nella così fatta manifestazione delle supreme Ragioni, e della moderatezza con cui la mente Augustissima Sua le esercita, sempre più confessino i Popoli e Principi meritevolissimi della Sacratissima Maestà Sua, e del suo Impero, che non altro nè migliore scudo della lor Grandezza, e vera e non immaginaria liber-

tà

tà nè cercar debbano nè rinvenire possano, se non che quello della giustissima, e mitissima sua Superiorità: che vie più le retribuiscano grazie eterne gli altri Membri del S. Romano-Germanico Impero suo, di ciò, che in mezzo delle più ardue contingenze di compiacere agli Estranei quando Emuli, quando amici od alleati, sappia salvi serbare ed intatti i Santissimi Diritti proprj e di loro: che stupisca ultimamente e veneri l'uman genere universo la magnanimità e sapienza, con la quale all' amore della Pace, Quiete, e Sicurezza universa è stato paratissimo d'immolare le proprie immense convenienze sue; in modo, che resti estinto non pure ogni ragionevole sospetto di qualunque Principe vicino e lontano, ma altresì vengano ripressi i pretesti, e disarmate le arti delle finte gelosie. E che tanto più lo confessino gli uni, e alla sua Imperiale Maestà riferiscano rendimenti di grazie gli altri, e l'ammirino, venerino, ed amino tutti; quanto che sono state e più forti, e più dilicate le congiunture, e più chiare e liquide le Sovrane Ragioni sue, le quali io nella parte propostami ho preso ad esporr'e a difendere. Per lo che oso di nuovo fare la umile istanza all' Eccellenza Vostra di presentare al SACRATISSIMO TRONO suo il mio Libro, e di 'mpetrare coll' intercessione sua, che degnisi gradirlo ed accoglierlo con quella clemenza e benignitade con cui la Divinità gradisce le offerte avvegnachè menome, purchè da sincero principio vegnenti, ed a retto e santo fine ordinate: di mentre, che io sto supplicando il Sommo Datore di tutti i Beni, che a voi, o Eccellentissimo Signore, per lo servigio dell' Augustissimo Sovrano comparta vita e forza eguali al zelo, ed alla vigilanza, cui indefesso adoperate nelle approvatissime cariche vostre; e che in vantaggio della Cristianità, e di S. Chiesa, in ristoramento del S. R. Impero, e per la perpetuanza della Pace e tranquillità universale e particolare de' Popoli di Firenze, Toscana, Italia e dell' Impero tutto, e del Mondo, per sue Divine misericordie concedere voglia, al Massimo e Piissimo CARLO VI. di dentro perenne felicità, e di fuora perpetui, e nuovi segnalatissimi trionfi.

TAVOLA

TAVOLA

DELLE MATERIE CONTENUTE NELLE PARTI II. E III. DELLA NOTIZIA

della *vera Libertà Fiorentina*, considerata ne' suoi giusti limiti: e della Difesa de' Sovrani Diritti degli Augustissimi Imperadori, e del S. R. Impero sopra la Città, e lo Stato di Firenze.

*I numeri de' foglj segnati con due ** si riferiscono alla Parte III. o al Capitolo XXV.*

A

C

Arbi-

chi contestata da loro propj Avvocati in principio della lite di precedenza. c. 24. §. 92. seg. f. 717. seg. **

DIPLOMA del Vicariato di Filippo Maria Visconti Duca di Milano avuto dall' Imperador Sigismondo. c. 15. §. 51. f. 238. seg. di Federico III. con cui concede a Lodovico Gonzaga Marchese di Milano il poter far leghe, e confederazioni. c. 13. §. 51. f. 239. di Carlo V. conceduto a' Fiorentini in confermazione de' lor Privilegj antichi. c. 17. §. 10. f. 316. seg.

DIPLOMA, con cui Carlo V. istitituisce od investisce Alessandro de' Medici, e quella Casa del Governo o Primato perpetuo di Firenze. c. 21. §. 3. fol. 426. seg. esaminato passo passo. Ivi §. 4. seg. f. 429. seg. Ivi §. 113. seg. f. 468. seg. non fu sentenza di Arbitro, o di Compromesso. Vedi *ARBITRO*. Diploma della Creazione in Gran-Ducato di Massimiliano II. a Francesco de' Medici, importa subordinazione e Feudalità rispetto all' Imperadore, e al S. R. Impero. c. 24. §. 114. seg. f. 730. seg.

DUCA. Titolo di Duca dato per Decreto municipale de' Fiorentini a Alessandro de' Medici, che cosa importasse. c. 22. §. 5. seg. 11. §. 36. f. 506. f. 493. fino 495. Potestà Regale, a cui è simile la Ducale. Non si può avere, se non che *jure Feudi*. c. 22. §. 142. f. 540. It. c. 24. §. 115. seg. f. Cosimo I. come ottenesse tal Titolo dall' Imperadore, e non dal Pubblico Fiorentino. c. 23. §. 54. seg. f. 559. seg. e §. 121. f. 586 e §. 149. seg. f. 599. seg. Cosimo I. professa di essere stato fatto Duca da Carlo V. c. 23. §. 209. f. 616.

DUCATI. Differenza che c' è tra' Ducati e Vicariati dell' Impero, rispetto all' obbligazione di pagare gli annuali censi. c. 25. §. 105. fino 113. f. 52 **

E

ELEZIONE degli Imperadori Germanici, perchè si confermasse da' SS. Pontefici. c. XI. §. 2. f. 2. de' Re d'Italia non si aspettava nè al Vescovo di Milano, nè agli altri Ottimati d'Italia: ma al Pubblico Franco Germano. c. 25. §. 124. fino 204. f. 61 ** fino Elezione libera del Principe e Duca talvolta competea anche a' Popoli dipendenti dal Sacro Impero. c. 25. §. 223. fino §. 263. f. 117 ** seg.

ma Fiorentini non mai ebbero tal legge, prerogativa, o Privilegio. Ivi, e §. 224. seg. f. 118 ** Carlo VI. Imperador Augustissimo non mai riconobbe tal facoltà nel Popolo Fiorentino, nè ne' Serenissimi Gran-Duchi. Ivi §. 205. seg. f. 107. ** seg.

ENRICO L'AUCUPE legittimo Sovrano e Re d'Italia, in virtù della sola Elezione al Trono Franco-Germanico. c. 25. §. 163. feg. fol. 84. ** seg. e §. 16. f. 87 **

ENRICO II. il Santo legittimo Re d'Italia, innanzi che venisse a prenderne la Corona. c. 25. §. 171. seg. f. 89 ** seg.

ENRICO III. legittimo Re d'Italia, molti anni innanzi che venisse a pigliarne la Corona. c. 25. §. 173. fol. 90 **

ENRICO VII. propone alla Dieta dell' Impero la spedizione in Italia, per ridurla nella debita dipendenza, & ubbidienza; e conseguentemente anche i Fiorentini. c. XI. §. 2. fol. 2. fa annunziar la sua venuta a' Fiorentini. c. XI. §. 5. fol. 4. seg. rimira, e tratta i Fiorentini come Sudditi dell' Impero, con le richieste lor fatte pe' suoi Messi. c. XI. §. 7. f. 5. Fiorentini rispondono ad Enrico VII. con lettera poco cortese, e molto altiera, ed imprudente. c. XI. §. 8. fol. 6. seg. Autori del libro Pisano chiamano intrepidezza tal temerità. Ivi. Fiorentini Guelfi rispondono nel loro Consilio imprudentissimamente a' Messi di Enrico VII. c. XI. §. 9. f. 7. negano di levare l'assedio di Arezzo. c. XI. §. 9. f. 7. Messi di lui pubblicano il Bando Imperiale nell' Esercito Fiorentino sotto Arezzo. c. XI. §. 10. fol. 7. seg. arriva in Italia, e Lombardia. Stato delle fazioni di quel tempo. Gibellini ricorsi alla sua difesa e protezione come al legittimo, e naturale Signore, e Giudice. c. XI. §. 19. fol. 10. seg. Toscana e Lombardia agitate da' medesimi interni moti ed affetti inverso lui. c. XI. §. 20. f. 11. seg. incoronato Re d'Italia e di Lombardia in Milano. E conseguentemente in Signore di Firenze. c. XI. §. 21. e §. 23. f. 12. e seg. Fiorentini Guelfi non mandano i loro Deputati per assistere alla Solennità dell' Incoronazione di Enrico VII. ancorche citati per pubblici Editti universali Regj. c. XI. §. 21. f. 12. esercita il

FEM-

G

GE-

Indi-

M

a' ſoli

§§§ luo-

Ivi.

S

SUPPLIMENTO

In luogo di alcuni passi ommessi.

Chiunque ha amore della verità, e ne va in traccia, la venera ed ama ovunque la truovi; in effetti in ogni sito la de essere riputata di star'a dovere. Perciò mi fo a credere, che anche in questa aggiunta non dispiacerà a' Leggitori sinceri e del vero amanti. Accennerò alcune autorità di Scrittori inediti fin qui, contemporanei Toscani, i quali confermano e maggiormente illustrano più di un punto storico da noi stato dilucidato; ma nulla però di meno con inarcate ciglia cavillosamente da taluno stato redarguito dell' essere problematico.

Nel luogo ove confutai il Whig (1) negante, che Carlo Valesio era stato dato da P. Bonifazio VIII. per Paciero a nome dell' Impero Vacante tanto a' Fiorentini, quanto agli altri Toscani Imperiali, si può aggiugnere la notizia, che onninamente la intenzione del S. Pontefice era tale; ma che i Fiorentini non vollero in verun modo, che Carlo Valesio appresso di loro di tal titolo si valesse; perocchè vollero ch' egli niuna sorta di giuridizione nella lor Città esercitasse; e perciò, prima di riceverlo nello Stato loro, fecero sì, ch' egli a tal nome, o Titolo rinunziasse, come a quello ch' era il più valevole o meglio colorito per dominarli. E ciò l'attesta il Gonfaloniere Fiorentino di quel torno Dini Compagni nella sua Cronaca all' anno 1301. con dire: (2) *Mandarono (i Fiorentini) gli Ambasciadori, e furono gran Cittadini di Popolo, dicendogli (a Carlo di Valois), che potea liberamente venire, commettendo loro, che da lui ricevessono lettere bollate, che non acquisterebbe contro a noi niuna giuridizione, nè occuperebbe niun' honore della Città, NE PER TITOLO D'IMPERIO, nè per altra cagione, nè le leggi della Città muterebbe..... Andarono gl' Imbasciadori più per havere la lettera innanzi la sua venuta, che per altra cagione, avvisati, che se havere non si potesse, come promesso haveva, prendessono da lui via fidanza, e a Poggibonizi gli negassero il passo.... e commessione n'ebbe di vietargli la vivanda Messer Bernardo de' Rossi, che era Vicario in questo tempo..... La lettera venne, e io la vidi e feçe copiare, e tennila fino alla venuta del Signore e quando fu venuto io la domandai, se di sua volontà era scritta? rispose sì cortesemente.* Per questo atto si palesa sempre più la grandezza della vanità degli Avversarj, in vantare il Dominio di quel Carlo in Firenze; per indi inferire, che i Fiorentini hanno in oggi, come allora ebbero, la facoltà di eleggersi de' Sovrani a lor posta. Perocchè questi e simili patti, quali col Valesio ei fecero, a qual Città dell' Impero non sono eglino leciti lecitissimi? Segue poscia a narrare Dini Compagni, che (3) *LE CHIAVI DELLE PORTE GLI FURONO NEGATE; e le Porte d'oltr' Arno gli furona raccomandate, e levatene furono i Fiorentini, e furonvi messi i Franciosi; e Messer Guglielmo Cancelliere, e'l Maliscalco di Messer Carlo GIURARONO NELLE MANI A ME DINO ricevente per lo comune, E DIERONMI LA FEDE DEL LORO SIGNORE, che riceveva la guardia della terra sopra a se, E GUARDARLA E TENERLA A PETIZIO-*

(1) *Supra capit. 10. §. 157 seg. f. 376 seg.*

(2) *Dini Compagni Cronic. Fiorent. MS. lib. 2. f. 20 custodita e cortesemente comunicatami dal Sig. Filippo Argelati; e preparata ad essere pubblicata quanto prima per le stampe della Società Palatina nella celebre* Opera Scriptorum Rer. Italicar.

(3) *Ivi f. 26.*

TIZIONE DELLA SIGNORIA. E mai credetti, che uno tanto Signore, e della Casa Reale di Francia, rompesse la sua fede &c. Indi segue a raccontare tragedie d'incendiati Palaggi, d'uccisioni, prigionie e bandi, che non fanno al fine di chi non vuol' imitare gli Oppositori negli argomenti pieni di odio et invidia. Ma quel che qui chiede attenzione si è I. Che altresì appresso de' Fiorentini, come nelle altre Città, il consegnare le chiavi delle Porte; contro all' insegnamento degli Avversarj (1) significava consegnazione o ricognizione di Dominio: e che perciò non si sentirono di fare a Carlo Valesio, quel che fecero a Carlo V. (2). II. Che il giuramento, che ricevette il Maestrato o il Gonsaloniere dal Vicario, o Mariscíallo di Carlo Valesio, non si è mai udito, che un' Imperadore, od un suo Vicario ed Uficiale suo a' Fiorentini lo prestasse. Laonde dalle cose cotanto disparate non hanno gli Oppositori a far' illazione. Narra appresso Dini Compagni, che Carlo non avendo potuto spremere dal Pubblico Fiorentino niuna somma di danaro per supplire alle sue magnifiche spese, ne chiedette a Papa Bonifacio VIII. ma che questi si scusò con dire (3), *che l'havea messo nella fonte dell' oro*. Il qual detto assai bene conferma, ch' il S. Pontefice intendea, che Carlo, non ostanti le convenzioni particolari fattosi tra lui e i Fiorentini non punto però osservate, si stava in Firenze con autorità sua, cioè a nome e titolo mendicato dell' Impero Vacante.

(1) *Sopra c. 22 §. 147. seg. f. 541. seg.*
(2) *Sopra ivi.*
(3) *Dini Compagni l. c.*

Quest' esso Scrittore e Gonfalloniere Fiorentino, conferma quel che dicemmo (4) della mansuetudine, giustizia e retta intenzione di Enrico VII. (5) *Iddio Onnipotente, il quale è guardia e guida de' Principi, volle la sua venuta fusse per abbattere e gastigare i Tiranni, ch' erano per Lombardia e Toscana, infino a tanto, che ogni Tirannia fosse spenta ..... E venne giù discendendo di Terra in Terra mettendo pace, come fusse* UNO AGNOLO DI DIO, *ricevendo la fedeltà presso a Milano.*

(4) *Sopra cap. XI §. 24. seg. f. 13 seg.*
(5) *Dini Compagni all'an. 1311. f. 49.*

Quel che di poi a dire seguita, ben fa vedere, che tra' Tiranni degni di riforma annoverò i Grandi di Firenze di quel tempo oppressori (6) del povero Popolo: (7) *Fiorentini, ch' erano in Firenze pieni di temenza e di paura, non attendeano a altro, che a corrompere i Signori de' Luoghi con promesse e con danari: i quali traevano da miseri Cittadini, che per mantenere libertà se li lasciavano torre a poco a poco. Molti ne spesero in rie opere. La loro vita non era in altro, che in simili cose ...... mandaron' in Corte a tentare il Papa e' Cardinali, e con lettere .. tentarono il Re di Francia, al quale disse il Cardinale d'Ostia. Quanto grande ardimento è quello de' Fiorentini, che con loro dieci lendini ardiscono tentare ogni Signore!*

(6) *Sopra cap 11. §. 89. seg. f. 49.*
(7) *Dini Compagni ivi f. 52.*

Coresto Gonfalloniere non mostra in niun luogo di credere, che Enrico VII. non fosse legittimo Sovrano de' Fiorentini; anzi tutt' all' opposito disapprova i loro superbi ed ingiusti andamenti di allora. *Giunse lo Imperadore a Pisa adì 6. di Marzo 1311. .... I Fiorentini non vi mandarono Ambasciadori per non esser' in concordia i Cittadini. Una volta gli elessono per mandarli, e poi non li mandarono, fidandosi più alla Simonia, e in corrompere la Corte di Roma, che patteggiarsi con lui ..... Messer Luigi di Savoja mandato Ambasciadore in Toscana dallo Imperadore venne a Firenze, e fu poco honorato da Nobili Cittadini; e* FECIONO IL CONTRARIO DI QUELLO DOVEANO. Servano queste ingenue testimonianze per confondere lo sciocco disprezzo, con cui li Borghini (8), e gl' Imitatori suoi i moderni Avvocati d'Indipendenza, favellano di questo incomparabile Imperadore. In un

(8) *Sopra cap 11. §. 49. e cap 13. §. 52. seg. f. 148. seg.*

luogo

luogo ci rende ragguagliati che prima di questa aperta ribellione, si teneano le Insegne dell' Acquila Imperiale sulle Porte della Città; ma che allora furon' abbattute o scancellate per sedizioso Editto municipale. (1) *L'ACQUILE LEVARONO DALLE PORTE; e dove erano intagliate o dipinte, ponendo pena a chi le dipignesse, e le dipinte non spignesse.*

(1) *Dini Compagni ivi f. 56.*

Dicemmo ancóra, che Il Re Roberto di Napoli, nel tempo, che fomentava ed esortava i Fiorentini di ribellarsi all' Imperadore; coll' Imperadore stesso però li confessava sudditi di lui (2): ratifica il mio detto il Gonfaloniere di Firenze: (3) *Il Re Ruberto come savio Signore* (oh che saviezza!) *e amico de' Fiorentini, premise loro d'ajutarli, e così fe; e ALLO IMPERADORE MOSTRAVA DI CONFORTARE E AMUNIRE I FIORENTINI, GLI FUSSONO UBBIDIENTI, COME A LORO SIGNORE.*

(2) *Sopra cap. 11 §. 18. e § 32 f. 10. e f. 16.*
(3) *Dini Compagni ivi.*

Altrove osservai, che i Potentari Italici la più parte eziandio dapoichè Vencislao era stato deposto dal Trono Imperiale, e Ruperto era stato da buon numero degli Stati di Germania eletto, e in Italia venuto, seguitarono tuttavia a riconoscere Vencislao per legittimo Imperadore (4); nel qual senso Galeazzo Visconti Duca di Milano si oppose a Ruperto non come a Imperadore, ma come ad usurpatore, e nemico del suo Sovrano. Consolida ciò un passo di Scrittore sincero e contemporaneo Lucchese nomato Giovanni de' Cambj; poichè nel Proemio del secondo libro delle sue Croniche scritte dopo l'anno 1401. e state ultimamente dissipelite per la diligenza del dottissimo Sig. Dottor Sassi, tra' rari MS. della Libreria Ambrosiana Borromea, di cui egli n'è il prode Custode, così favella. (5) *Sottomettomi a ogni piacere dell' Altissimo Dio, e a tutta la Corte Celeste ... e del Santissimo Sacro Romano Imperio, e del Serenissimo Principe. e Signore Vincislao per la Divina Potentia Imperadore de' Romani.*

(4) *Sopra cap 15 § 2. f. 211.*
(5) *Gio. de' Cambj Cronic. lib. 2. proem.*

Questo Scrittore schietto e verace ne giugne in soccorso contra gli Oppositori, i quali satiricamente vituperano, e scherniscono la memoria del valoroso e lealissimo Ruperto, non altramenti, come se avesse vilmente mancato alla sua regia parola data a' Fiorentini (6), e lor' avesse i suoi Imperiali Privilegj per la testa gettati. Io mi vergognerei di favellare in simil guisa del Popolo Fiorentino, nella quale costoro si fanno lecito di sparlare degl' Imperadori; e sto contento di oppore alle calunnie le testimonianze contemporanee della verità opposta. Fia bene perciò il sentire quell' antico nella sua favella a quella età adattata. Dopo di aver narrato, come i Fiorentini Guelfi in Germania con la forza dell'oro fomentarono le Dissensioni nell' Impero di Germania a segno di far depor dal Trono Vincislao, prende a dire: (7) *Sentendo la Comunità di Fiorenza tali movimenti, per voler aticir & abassare il Ducha di Milano e sua Potentia, dispuose a mandare Imbasciatori al Ducha di Baviera (Ruperto), il quale già era titolato novello Imperatore, che li piacesse voler venire in Italia a prendere lo Dominio dell' Imperio, e che il COMUNE DI FIRENZE OFFERIA DARLI FIORENZA CON TUTTO CHE POSSEDEVA. E simile offerse acciò che potesse rispondere alle spese dar al dicto Imperadore in tre paghe fiorini CCCC. migliaja, offerendoli in prima in Vinegia fiorini cento mila. E così e dicti Fiorentini fenno in Fiorenza e nel Contado imposta di M. migliaja di Fiorini, per poter adimpire la lor volontà. Ora perche queste cose son molto lunge, e non così tosto si fano come si diceno, tacerò*

(6) *sopra cap 13. §. 77. f 154. seg. It. § 84. f. 157.*
(7) *Ivi all' anno 1407. f. 13 b.*

rò

rò omai il modo di tali pagamenti, tornando a dire a voi Fiorentini, quanto è il vostro malpensiere, per voler metter' abasso il Ducha di Milano per poter le Terre di Toscana tenere sotto e tuoi..... che ai voluto dimostrare all' Imperiale, come ti dai tu a credere chel dicto Ducha di Baviera e simile lomperadore Vincilao non conoscano tu fare questo non per bene che allo 'mperio vogli, non per zelo di giustizia, non per bene che vogli al Ducha di Baviera, non per mal portamento dello Imperatico...... Certo se tale credere ai, ti dico che il senno che ai avuto per adirieto in questo solo punto e in questi fatti ai tutto perduto. E però non è Cipta in Italia che non consideri tu questo fare per volere sottomettere alla tua potentia le Cipta dintorno .... stimando tu che abassate ta Signorie a ogniora potere come a' fanciulli battere con la scopa.

(1) *Gio. de' Cambj ivi f. 16. a.*

Dipoi rivolge il suo Discorso per modo di *apostrofe* all' Imperadore Ruperto stesso e dice: (1) *A Te novelo Imperadore diro, come sei stato poco proveduto a darti a credere per poter passare nelle terre d'Italia socto la speranza de' Vilani di Montagna; che dovevi prima considerare che tali Villani aveano prima tradito il loro Signore.... E dovei ben pensare se la Comunità di Fiorenzia la quale si tiene una delle leali Comunità del mondo, NON TENEVA A TEMPO QUELLO CHE PROMESSO AVEVA, e ch' a loro istanza più che d'altri ti se' mosso de la Magna, e se tale Comune e li homini di quella Cipta li quali si tengono per da più che tutti li altri homini fedeli e leali NON T'HANNO ATTENUTO IL CENTESIMO DI QUELLO TI PROMISSONO; come speri tu che li homini grossi e materiali nati in ne boschi e in nella montagna come le bestie, che si puo dire la montagna di Brescia.. t'attenessero la promessa..*

(2) *Gio. de' Cambj f. 17. b.*

E finalmente soggiugne: (2) *Vedendo lomperadore suoi genti mal condutti, e che le PROMESSIONI ALLUI E ACTE DA FIORENTINI ERANO FALLA-I, pensò per altro modo mettere ad executione il suo pensiere.* Le quali non parziali testimonianze confermano, che non fu l'Imperadore Ruperto che mancò alla sua parola; e comprovano quel ch' egli stesso ebbe a dire in dolendosi amaramente de' portamenti de' Fiorentini di quel tempo (3). E finalmente, che i modi beffardi e spreganti adoperati dagli Avversarj parlanti di consimili Principi, sono inetti, non che indegni di qualsisia Scrittore.

(3) *Sopra cap. 13. § 87. f. 158.*

TAVOLA

TAVOLA

Di alcuni degli errori la più parte guaſtanti il ſenſo; ſtati commeſſi nella Stampa della II. e III. Parte di queſt' Opera.

DELLA PARTE II.

fogl. 7 linea 9. ſperamus. Tuas vero. *leggi* ſperamus. Tuæ vero
f.23 lin. 5. quella ehe è battuta colla l'impronta *l.* quella ch' è battuta colla impronta
Ivi. lin. 26. aveano battura monete *l.* aveano battuto monete
Ivi. lin. 35. di Siria, per aver' aderiti *l.* di Siria, per aver' aderito
f.28 §.53. lin. 28. valevole di tisoli? *l.* valevole di titolo
f.32. lin. 1. tollerata da' Savj *l.* tollerate da' Savj.
f.37. § 76. in margine cit. (1) *Sotto cap.* 13. *l. Sotto cap.* 14.
Ivi. §.77. lin. 17. acies durit *l.* acies ducit.
Ivi. lin. 19 per anfractus *l.* per anfractus
f. 38. lin. 12. tanta numentorum *l.* tanta jumentorum
Ivi. lin. 13. & minæque generis *l.* & cujuſque generis
Ivi. lin. 26. inſultet hoſtis numos *l.* inſultet hoſtis muros
Ivi. lin. 31 propè vece *l.* prope VCCC.
f. 39. § 79. lin. 4. e ſolea avvinire *l.* e ſolea avvenire
Ivi. §. 80. lin. penult. luogo, che avuta avrebbe *l.* luogo, che avuto avrebbe.
f 42. § 84. lin. 13. *pro majori parti* *l. pro majori parte*
Ivi. lin. penult. *cum eorum pueris*. *l. cum earum pueris*.
Ivi §. 86. lin. 5. gnvernate le moglie *l.* governate le mogli.
Ivi. lin. penult. delle progenie Spagnuole *l.* delle progenie Spagnuola &c.
f. 44 § 91. lin. 15. eſſere ribelle *l.* eſſere ribelli
f.46. § 95. lin. 25. *quod in Cives ſuas* *l. quod in Cives ſuos*.
f 47. § 96. lin. 6. egli ebbe fatta deſolare *l.* egli ebbe fatto deſolare
f.48. § 98. lin. 3. aveſſe ripreſa vigore *l.* aveſſe ripreſo vigore.
Ivi. § 100. lin. ult. i loro bene chi gli avea *l.* i loro beni chi gli avea
f. 91 § 30. in marg. cit. (1) *Sotto cap.* 14. *l. Sotto cap* 13.
f. 95 § 39. in marg. not. (3) *Zigler. de Malv.* *l. Ziegler. de Majeſt.*
f. 104. § 58. lin. 5. chi ſi credeva *l.* chi ſi crederà
f. 108 § 61. lin. penult. coſe talvolte *l.* coſe talvolta
f. 111. §. 66. lin. 1. non avendo eſſe *l.* non avendo eſſo
f. 119. lin. ult. parti *l.* patti
f. 122 § 91. lin. 35. Orſini *l.* Corſini.
Ivi. § 92. lin. 1. lo ſteſſo
f. 126 § 94 lin. 4. lo ſteſſo
f 126. § 94. lin. 35. in Curia raptus fuit *l.* in Curia ruptus fuit.
f. 149 § 54. lin 1. quanto inutile ſia ſproporzionato *l.* quanto inutile ſia e ſproporzionata
f. 180 § 46. lin. 6. *SOLEMNI* *l. SOLEMNES*
f. 184 § 63 lin. 4 *libertatem Platina* *l. libertatem. Platina*
f. 193. § 96. lin. 2. egli non ba provato, e nè ſi debba *l.* egli non ha provato, nè ſi debbe
f. 200. §. 121. in marg. cit. (1) *in geneſius* *in geneſim*
f. 204. lin. 12. liti civili, & ordinarj *l.* liti civili et ordinarie.
f. 208. § 143. lin. 21. ordini naſcoſti *l.* ordigni naſcoſti.
f. 218. lin. 9. mano armato *l.* mano armata
f. 219. § 20. lin. ult. da' fedeli. *l.* da fedeli.
Ivi. § 21. lin. 22 nec id ædem *l.* nec id equidem
f. 222. § 22. lin. antepenult. *hoſtem jurabant* *l. hoſtem juvabant*.
f. 224 § 25. lin. penult. *ſolum facimus* *l ſolum facinus*.
f. 228 lin. 8 *pleſtentur Archivi* *l. pleſtentur Achivi*.
f. 230 § 39. lin. 9. Signoria. (5) Queſta, perchè *l.* Signoria. (5) Quella perchè
f. 236 lin. 1. *Caſtelloſque* *l. Caſtelliſque*
f 238. § 51. lin. 19. Theodora Marcheſe *l.* Teodoro Marcheſe.

f. 254.

f.254. lin. penult. non sarebbe stata l. non sarebbe stato.
f. 258. lin. 1 *protectionem* l. *profectionem*
f.260 § 90 lin. 8. *Coronam accepissent* l. *Coronam accepisset*.
f.261 lin penult. *lauros* l. *saturos*
f.262 § 92. lin 22. reclamano l. reclamarono.
Ivi. § 93. lin. 2 argomento dall' Imperador l. argomento della dall' Imperador
f.265 § 95. lin 8. alla settera l. nella lettera.
f.276 § 19. lin. 10. Giubilo l. Giubileo.
f.288 § 53. lin. 19 mperatoram l. Imperatorum
f.269. lin. 5. debetis. l. debet. is,
Ivi. lin. 13. quicque l. quicunque
f.295. § 58. lin 12. li leverebbe l. si leverebbe
f.303. § 73. lin 7 e sconcio l. e sconcia.
f.321. lin. 1. confermano da cui l. confermano Atti da cui
f.323. lin. 12. tempi l. tempj
f. 327. lin. 5 fuorchiusa l. fuorchiusi
Ivi. lin. 20 *Serenissimus* l. *Sanctissimus*
f.334 § 40. lin. 12 o diversità, conformità. l. o diversità, o conformità.
f.335 lin. 3 con quella l. con quel
f.336. lin. 18. de' lor Sudditi l. de' suoi Sudditi.
f.242. lin. 15. non isforgo l. non iscorgo
f.341 § 4. lin. 6. più umili l. più umile
f.358 § 52. lin. 3. supplice l. supplisce
f.371. § 11. lin 9. parole di Cesare l. parole di Cosimo
f.372 lin. ult. Omeri l. omeri.
f.382. lin. ult. perchè l'ebbero l. perchè l'ebbe
f.389 in marg. cit. (5) § 19. l. § 79.
f.390 § 68. lin 11. il pareva l. il qual pareva
f.416 § 59. lin. 1. quadrano circa a altro l. quadrano circa un' altro
f.417 § 65 vers. o pure. lin. 4. aspettare l. aspettarglisi
f.418. § 69. lin. 4. d'entrambi l. entrambe
f.421 § 81. lin. 4. stato alcuna di Quistione l. stato alcuno di Quistione
f.424. § 91. lin antepenult. vincita l. vittoria
f.429 § 7 lin 5. e non essendo l. et essendo
f.444 § 37. lin. 17. altri e pare l. altri, e pure,
f.464 § 92. lin. 8 qui s'expose l. qui s'oppose
f. 466. in marg. cit (1) *Amelot de la Hous* l. *Amelot de la Houssaye*
f. 468. § 111. lin. ult. frase, e parole l. frase, e parola
f.496. § 8. lin antepen. probabile Cesare l. probabile che Cesare
f.517. lin. 3. soddisfatto degli arti l. soddisfatto delle arti
f.519. lin. penult. usurpazione, fino lì divenne l. usurpazione fino lì, divenne
f.540. lin. 42 ne il che ancora l. il che ancora
f.543. § 153. lin. 3. Egli non lo compagnò l. Egli non lo accompagnò
f.546 lin. 21. il seno crirerio. l. il sano criterio.
f.559 lin. 1. era stata l. era stato.
f.565 § 68. lin. 14 qualità da esse l. qualità dovesse
f. 569. lin 3. il che un l. il che è un
f.583. lin. 46. gli uomori l. gli umori
f. 586. lin. 4. ma la cognizione l. e la cognizione
f. 588. lin. 11. nihil fluctuari l. nihil fluctuans
f.590. lin. 31. *sodens cum habitu* l. *sedens cum habitu*.
Ivi. lin. 33. *uno a dextris* l. *uno a dexteris*.
f.613. § 197. lin. 1. Scernisi l. Scernasi
f.614 lin. 4. ripetrere l. ripetere
f.615. lin. 2. in marg. cit. (1) *Sopra cap §* l. *Sopra c. 6. §. 103 f. 361*.
f. 659. lin. antepen. dire che; si l. dire, che si
f. 695. lin. 8. gettò qui. l. gittò giù.
f.705. § 65. lin. 2. riputi l. riputa
f.709. § 73. lin. 12. poche paragrafi l. pochi paragrafi
f.724. lin. 24. e fondata unicamente. l. e fondate unicamente.
f.726 §. 112. lin. 2. che si ravvedeva l. che si tractava
f.745. lin. 19. chiamasi *Noster*, l. chiamarsi *Noster*,

f 747.